

Avv. Giulia Bongiorno
Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4
00186 Roma
Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ecc.ma
Corte d'Assise d'Appello
di Perugia

I sottoscritti, avv. Luca Maori e avv. Giulia Bongiorno, difensori di

RAFFAELE SOLLECITO

nato a Bari il 26 marzo 1984, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Terni, dichiarano di proporre, unitamente al proprio assistito

APPELLO

con richiesta di sospensione dell'esecuzione delle provvisori

avverso la sentenza n. 7/2009 Reg. Sent. Corte Assise, pronunciata - nel procedimento penale n. 9066/2007 R.G. N.R. e n. 8/2008 R.G. Ass. - dalla Corte d'Assise di Perugia in data 4-5 dicembre 2009 (depositata in data 4 marzo 2010), con la quale Raffaele Sollecito è stato condannato - per i delitti di omicidio aggravato in danno di Meredith Susanna Cara Kercher (capo A), in esso assorbito il delitto di violenza sessuale aggravata (capo C), nonché per i delitti di porto di armi (capo B), di furto limitatamente ai telefoni cellulari (capo D) e di simulazione di reato aggravata (capo E), tutti unificati sotto il vincolo della continuazione, escluse le aggravanti di cui agli artt. 577, primo comma, n. 4 e 61 n. 5 c.p. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua

aggravante - alla pena di anni 25 di reclusione (pena base per la continuazione anni 24), al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale per tutta la durata della pena, oltre al risarcimento del danno, in solido con Amanda Marie Knox, nei confronti delle costituite parti civili John Leslie Kercher, Arline Carol Lara Kercher, Lyle Kercher, John Aashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher (con provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 1.000.000,00 ciascuno in favore di John Leslie Kercher e Arline Carol Lara Kercher e ad euro 800.000,00 ciascuno in favore di Lyle Kercher, John Aashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher), nei confronti di Aldalia Tattanelli (con provvisionale immediatamente esecutiva di euro 10.000,00), ed inoltre alla refusione delle spese di costituzione e difesa con rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e con la quale lo ha, infine, assolto dalla residua imputazione di furto perché il fatto non sussiste.

L'appello è proposto contro tutti i capi ed i punti della sentenza, ad eccezione della parte in cui Raffaele Sollecito è stato assolto perché il fatto non sussiste, ed è volto ad ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati a lui ascritti e, ancor prima, a far dichiarare la nullità della sentenza di I grado e di tutte le ordinanze impugnate, nonché ad ottenere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.

L'appello è, altresì, proposto al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione delle provvisori.

A sostegno del presente gravame, si propongono i seguenti contestuali

- M O T I V I -

Premessa

Il presente atto d'appello, che è volto a dimostrare la totale estraneità di Raffaele Sollecito rispetto all'omicidio di Meredith Kercher e ad ogni altra imputazione a

lui mossa, si articola in una serie di motivi che qui verranno sinteticamente richiamati per comodità espositiva.

Nella **prima parte** dell'impugnazione, la difesa attirerà l'attenzione della Corte d'Assise d'Appello sulla nullità di alcune ordinanze: in particolare, su quella emessa in data 9 ottobre 2009, in cui il Giudice di Prime Cure ha rigettato la richiesta di disporre nuovi accertamenti peritali.

Connesso a tale impugnazione è il motivo con cui si chiede alla Corte d'Assise d'Appello di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Richiesta che la difesa avanza sia rispetto agli accertamenti peritali negati in I grado, sia in rapporto alla assunzione di nuove prove (nella specie: testimonianze), a seguito delle rivelazioni di alcuni detenuti (Mario Giuseppe Alessi, Marco Castelluccio, Ciprian Trinca e Antonio De Cesare) che sarebbero in grado di fornire una diversa versione della dinamica dell'omicidio, scagionando Raffaele Sollecito.

Con il presente appello vengono altresì impugnate altre ordinanze richiamate (per nullità dell'interrogatorio dell'imputato; per omesso deposito di atti d'indagine; per la mancata estromissione dal fascicolo dibattimentale di atti relativi al procedimento cautelare; per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 430, 2° comma, c.p.p.).

Dopo questi motivi "processuali", l'atto d'appello entrerà nel **merito del gravame**, soffermandosi sulle palesi inesattezze e sui principali errori tecnici che hanno caratterizzato il percorso motivazionale della sentenza di I grado e il conseguente accertamento della dinamica omicidiaria (natura indiziaria del processo; personalità degli imputati; errori investigativi; analisi genetica; indagini medico-legali; determinazione dell'orario della morte; assenza di orme di Raffaele Sollecito sulla scena del crimine; analisi dei cellulari della vittima; la posizione di Rudy Guede; l'insussistenza del concorso di persone nel reato; il condizionamento dei "*media*"; la presunta simulazione).

Nella parte finale dell'impugnazione, verranno infine trattate **ulteriori questioni di natura giuridica**: la mancanza di correlazione tra l'imputazione e la sentenza di condanna, con particolare riguardo all'arma del delitto; l'insussistenza del movente; il "ragionevole dubbio"; l'innocenza di Raffaele Sollecito rispetto alle residue imputazioni (violenza sessuale, porto ingiustificato di coltello, furto dei cellulari e simulazione di reato).

Residua, come ultimo motivo, la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione delle disposizioni civili.

I) NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 9 OTTOBRE 2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 125, COMMA 3 E 507 C.P.P. - IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.

Questa difesa non ama l'enfasi e le frasi ad effetto, tuttavia non può esimersi dal rilevare che la sentenza impugnata è contrassegnata da una singolare e grave lacuna: **nonostante l'accusa avesse indicato, quale unico elemento atto a collocare Raffaele Sollecito sulla scena del delitto, presunte tracce di DNA rinvenute su un gancetto del reggiseno della vittima, la Corte ha scelto di aderire *tout court* alla tesi dell'appartenenza all'imputato delle tracce genetiche, senza preoccuparsi di verificarne la credibilità scientifica.**

Ed infatti, a fronte della fisiologica richiesta della difesa di disporre una perizia, la Corte ha opposto un dogmatico rifiuto, ritenendo acriticamente validi gli elementi scientifici forniti dall'accusa.

Raffaele Sollecito, quindi, è stato condannato sulla base del giudizio sul DNA formulato dalla polizia scientifica.

La scelta di respingere la richiesta di perizia è irragionevole, avendo l'accusa elevato a rango di prova regina a carico di Raffaele Sollecito solo ed esclusivamente le presunte tracce di DNA (oggetto di documentata confutazione da parte dei consulenti della difesa).

Pertanto, il procedimento risulta segnato da una ordinanza di rigetto che ha **precluso il controllo** delle tesi d'accusa da parte di soggetti terzi (rispetto alle parti) capaci di offrire un giudizio tecnico qualificato, con la garanzia dell'obiettività.

Ma v'è di più.

La scelta di non approfondire elementi di natura scientifica addotti dall'accusa non si limita al tema del DNA.

Ed infatti la sentenza ha aderito a **tutte** le ricostruzioni accusatorie prospettate dai consulenti del PM, **negando sistematicamente** gli accertamenti invocati dalle difese.

In sintesi, si può concludere rilevando che la sentenza ha affidato alla polizia scientifica e ai consulenti tecnici del PM gli accertamenti che avrebbero dovuto svolgere un collegio di periti.

Questa scelta è sicuramente erronea e fuorviante.

Basterebbe ricordare tutti i casi balzati all'onore delle cronache negli ultimi anni per evidenziare che non v'è processo in cui, sin dalla fase delle indagini, non vengano disposte perizie al fine di comporre i contrasti delle antinomiche tesi dei consulenti: all'occorrenza, le perizie vengono addirittura reiterate più volte sugli stessi elementi. E se ciò avviene sistematicamente è perché è noto quali incertezze possano sorgere nell'interpretazione dei dati scientifici.

Ebbene, nel caso di specie – come di seguito sarà documentato – è stato omesso ogni approfondimento, generando così un errore che inficia l'intera sentenza.

A) Il gancetto

Come già anticipato, nella sentenza impugnata assume un risalto decisivo, al fine di collocare Raffaele Sollecito sulla scena del delitto, un pezzettino di stoffa repertato 46 giorni dopo il ritrovamento del cadavere, in un ambiente ormai totalmente contaminato.

A dire il vero, a questo reperto è stato attribuito valore fondamentale solo dopo che altri elementi si erano sgretolati (di seguito, si documenterà anche questa circostanza).

Ma, trascurando alla stato la singolarità del tardivo ritrovamento, resta il fatto che improvvisamente è stata attribuita a Raffaele Sollecito (ed additata come prova regina dall'accusa) la traccia di DNA rinvenuta sul gancetto di reggiseno della vittima (rep. 165B).

Va subito rilevato che il reperto indicato nella *Relazione di indagine di genetica forense* della polizia scientifica con il numero 165B (che avrebbe fornito un discutibile risultato di compatibilità con il profilo e con l'aplotipo Y di Raffaele Sollecito) non doveva rappresentare neppure lontanamente un inizio di prova, essendo privo di valore scientifico.

Al riguardo, il consulente tecnico della difesa, Prof. Adriano Tagliabracci, ha documentato la fallacia delle conclusioni della polizia scientifica.

ERRORI DI REPERTAZIONE: l'attività di repertazione è regolata da una serie di raccomandazioni e procedure dettate da un organismo internazionale (la Società Internazionale di Genetica Forense), al fine di garantire la genuinità degli elementi acquisiti nel corso delle operazioni.

Il consulente della difesa ha dato prova che tali procedure non sono state osservate.

Anzitutto la traccia 165B **non è affidabile**, a causa del tempo trascorso tra il ritrovamento del gancetto - avvenuto il giorno 3 novembre 2007 - ed il

successivo repertamento risalente al 18 dicembre 2007, ossia un mese e mezzo dopo.

In tale periodo di tempo - pur essendo pacifico lo spostamento del gancetto - restano avvolte dal mistero le modalità della traslazione.

Ed invero, dal video relativo ai sopralluoghi, risulta che il gancetto è stato rinvenuto il 18 dicembre, sotto un tappetino, ad oltre un metro dal punto in cui si trovava il 3 novembre.

Il dato oggettivo della fugace individuazione del gancetto la notte tra il 2 e il 3 novembre, se posto a confronto con la successiva misteriosa scomparsa per 46 giorni ed il successivo ritrovamento in una zona diversa della stanza, rende scientificamente inutilizzabile quel reperto.

L'assunto trova conferma nell'esigenza che il sopralluogo della scientifica avvenga su una scena del crimine preservata – il più possibile – dai rischi di contaminazione; così non poteva essere, nel nostro caso, dopo una penetrante attività di perquisizione, a cui hanno preso parte una pluralità di operanti, a causa dell'inevitabile sconvolgimento dell'iniziale stato dei luoghi.

Appare di intuitiva evidenza che un reperto rinvenuto dopo alcune perquisizioni non è affatto immune da alterazioni.

Giova in proposito sottolineare che, le attività svolte dalla polizia giudiziaria (in specie le perquisizioni) sulla scena del delitto nel corso di questo lasso di tempo, nonché le modalità di repertazione utilizzate dalla scientifica (in violazione delle Raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense), hanno determinato il trasferimento di materiale biologico sull'indumento in un momento successivo al ritrovamento del cadavere.

I video del sopralluogo del 18 dicembre 2007 hanno documentato il rinvenimento del gancetto su un pavimento ormai contaminato (visibilmente sporco), a causa del tempo trascorso e delle attività ivi compiute.

L'ennesima palese violazione delle procedure è rappresentata dall'errato utilizzo dei guanti monouso: nonostante le contrarie dichiarazioni degli operanti, i video dei sopralluoghi mostrano chiaramente che, nel corso della repertazione, i guanti non sono mai stati cambiati e che, con lo stesso paio sono stati raccolti più reperti (si veda, ad esempio, dal minuto 34 al minuto 41 della seconda parte del video relativo al sopralluogo del 18 dicembre 2007).

La conclusione secondo cui le attività compiute dalla polizia scientifica hanno determinato la contaminazione del reperto è avvalorata dalle modalità di sollecitazione dinamica a cui il gancetto è stato sottoposto nel corso dell'azione criminosa.

La deformazione in esso riscontrata, direttamente collegata ad una trazione del reggiseno esercitata fino a strapparlo, consente di escludere una diretta manipolazione del gancetto.

ERRORI DI LABORATORIO: il Prof. Tagliabracci, inoltre, ha documentato come anche la procedura adottata dalla polizia scientifica, nell'analisi genetica del reperto 165B, sia erronea. Da un lato, infatti, non si è proceduto ad una adeguata diagnosi generica del materiale repertato, dall'altro, non è stata effettuata una seconda amplificazione, necessaria nei casi in cui la quantità di materiale analizzato sia esigua.

ERRORI DI INTERPRETAZIONE: sono state dimostrate, infine, l'incompatibilità del profilo genetico estrapolato dalla traccia 165B con quello di Raffaele Sollecito e, quindi, l'infondatezza e l'erroneità del giudizio espresso dalla polizia scientifica. Le conclusioni riportate nella *Relazione tecnica di indagine di genetica forense*, infatti - come documentato dal consulente - non sono supportate dall'applicazione delle regole scientifiche approvate dalla Società Internazionale di Genetica Forense ed è stata forzata l'interpretazione dei tracciati elettroforetici.

Sulla base della documentazione scientifica in possesso dell'accusa sin dalle indagini preliminari, **ma depositata nel fascicolo processuale solo in data 30 luglio 2009**, anche se non è consentito stabilire con certezza il dato quantitativo del materiale rinvenuto sul gancetto del reggiseno, è possibile dimostrare che si tratti di *low copy number* e, cioè, di una situazione in cui i risultati ottenuti dall'amplificazione non sono affidabili e devono essere accertati da amplificazione e interpretati nel rispetto delle Raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense. Ciò che, nel caso di specie non è avvenuto, imponendo di concludere per l'inutilizzabilità dei risultati riferiti dalla polizia scientifica.

Le indagini compiute sulla traccia 165B e che hanno portato alla identificazione di un profilo genetico del cromosoma Y analogo a quello di Raffaele Sollecito, secondo quanto dimostrato dal Prof. Tagliabracci, presentano limiti analoghi di affidabilità riscontrati nell'accertamento elettroforetico compiuto dalla polizia scientifica. Anche il risultato relativo all'aplotipo Y, infatti, non è utilizzabile in considerazione della mancata conferma del risultato mediante un'ulteriore amplificazione, come prescritto dalle raccomandazioni scientifiche in caso di *low copy number*.

La rapida panoramica dei numerosissimi errori compiutamente documentati nella consulenza tecnica del Prof. Tagliabracci dimostra che la Corte, negando la perizia, è caduta in errore.

B) Il coltello

Il secondo elemento al quale è stato attribuito un ruolo centrale, per collegare Sollecito all'omicidio, è il coltello sequestrato presso la sua abitazione.

Il giorno 6 novembre 2007, infatti, gli inquirenti hanno compiuto una perquisizione nella casa di C.so Garibaldi, durante la quale è stato sequestrato un coltello dal manico di colore nero, lungo complessivamente 31 cm.

Dalle risultanze dibattimentali è emerso che la scelta di repertare tale coltello è avvenuta del tutto casualmente e senza che l'operatore avesse cognizione delle caratteristiche delle ferite della vittima. È stato, dunque, prelevato il primo coltello, tra i molti presenti nel cassetto della cucina di Sollecito, estratto a caso sulla base della semplice informazione che la vittima era stata più volte accoltellata alla gola (dichiarazioni Armando Finzi, ud. 28.2.2009, p. 182).

Sulla lama di tale coltello (reperto 36), la traccia denominata B ha fornito un profilo genetico ritenuto compatibile, dai tecnici dell'accusa, con quello della vittima.

È stato, invece, dimostrato dal Prof. Tagliabracci come tale risultato non sia in alcun modo utilizzabile.

In tal senso milita il fatto che non è stata ripetuta l'amplificazione dell'estratto della traccia B; inoltre, dalle due corse elettroforetiche effettuate, è emersa un'alterazione del tracciato che dimostra l'assoluta inaffidabilità dei risultati e l'impossibilità di giungere ad alcuna conclusione sul profilo genetico della traccia.

Sulla base degli atti depositati in data 30 luglio 2009, inoltre, è stata documentata la mancata corrispondenza tra quanto affermato nella *Relazione tecnica di indagini di genetica forense* - per cui la quantizzazione della traccia B del reperto 36 è risultata positiva - e quanto consegue dalla quantizzazione con fluorimetro, il cui dato è "too low", cioè negativo.

Tale contraddizione avvalora ulteriormente la conclusione di totale inutilizzabilità dei risultati riferiti dalla polizia scientifica.

Conclusioni

In questo preciso contesto è fuor di dubbio che il lavoro svolto dal consulente della difesa avrebbe imposto di optare fra tre soluzioni:

1. ritenere irrilevante il tema;
2. aderire alla ricostruzione assolutamente inconfutabile della difesa;
3. in caso di dubbio, disporre la perizia.

La Corte ha, invece, scelto di aderire acriticamente alla tesi dell'accusa (senza fornire un'adeguata motivazione), sostituendosi al collegio peritale che avrebbe dovuto offrire le valutazioni tecniche.

Nell'ordinanza, infatti, si legge: “i numerosi consulenti e anche testi che sono stati sentiti su aspetti tecnico scientifici hanno portato all'attenzione della Corte e delle parti una pluralità di elementi e di valutazioni rispetto ai quali non si ravvisa la necessità, connotata dai caratteri richiesti dall'art. 507 c.p.p. di disporre ulteriori perizie e ciò anche in relazione al complesso degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale”.

La sentenza di I grado (p. 8) ha richiamato sul punto l'ordinanza, rilevando comunque che *“l'amplissimo contributo dialettico riveniente dai consulenti delle parti private offriva materia in ordine alla quale era possibile prendere posizione, senza giunta d'altro”.*

Tali rilievi attestano quanto anticipato in premessa: la Corte ha ritenuto di poter fondare una decisione sulla base del solo assunto dei consulenti del Pubblico Ministero, come se la tesi dell'accusa fosse equiparabile a quella di un perito.

In realtà, le consulenze e le dichiarazioni degli esperti hanno rivelato una netta contrapposizione su ciascun tema tecnico affrontato nel corso del processo (analisi dei dati tanatocronologici per l'orario della morte, per la compatibilità del coltello in sequestro e per la presenza di uno o più aggressori; analisi dei telefoni e delle celle agganciate; analisi dei computer). E la difesa di Raffaele Sollecito, preso atto del persistente contrasto, anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale – tenuto conto delle indicazioni fornite dai consulenti della difesa, delle dichiarazioni rese dai testimoni, nonché della documentazione acquisita – confidando nell'esito certamente favorevole di una perizia, ha chiesto la nomina d'ufficio di esperti che potessero, con cognizione di causa, risolvere il conflitto.

All'udienza del 9 ottobre 2009 la Corte d'Assise di Perugia ha, invece, respinto tutte le richieste con una decisione inspiegabile alla luce del quadro emerso dall'istruttoria dibattimentale: l'ordinanza non ha ravvisato la necessità di disporre la perizia sol perché sarebbero stati portati all'attenzione della Corte *“una pluralità di elementi e di valutazioni”*.

La motivazione fa comprendere come il diniego si fondi esclusivamente su considerazioni di carattere quantitativo. Come dire: basta ascoltare tanti consulenti per chiarire tutti i dubbi, nonostante permanga un'enorme difformità tra le tesi sostenute.

Un simile ragionamento è gravemente viziato.

L'assenza di validi motivi per negare la perizia si è tradotta in un'evidente lacuna nel corpo della motivazione, circa le ragioni giustificatrici di una simile decisione.

Nell'ordinanza, infatti, si afferma asetticamente che *“non si ravvisa la necessità, connotata dai caratteri richiesti dall'art. 507 c.p.p. di disporre ulteriori perizie”*, facendo unicamente riferimento alla *“pluralità di elementi e di valutazioni”* forniti dai *“numerosi consulenti e anche testi che sono stati sentiti su aspetti tecnico scientifici”*, senza prendere minimamente in considerazione il macroscopico contrasto formatosi tra le diverse tesi delle parti e, quindi, omettendo del tutto di spiegare il diniego della perizia.

Tale vizio di motivazione dell'ordinanza si è riverberato nella sentenza, in cui manca del tutto la spiegazione per cui si sia scelto di seguire le conclusioni dei consulenti dell'accusa piuttosto che quelle dei luminari della difesa.

L'autorevolezza dei tecnici intervenuti avrebbe dovuto, per lo meno, far sorgere il dubbio sulla validità delle tesi accusatorie e, quindi, ragionevolmente consigliare al Giudice la soluzione più semplice e corretta: nominare un perito

che, in quanto terzo e tecnicamente qualificato, avrebbe potuto rilevare i vizi presenti in una delle due tesi.

La delicatezza dei temi tecnici affrontati - da cui si è fatto dipendere l'accertamento di fatti così gravi, che vedono imputati due ragazzi molto giovani, per giunta in assenza di prove – avrebbe dovuto imporre ancor più scrupolo e prudenza nel trarre le conclusioni.

Nel caso di specie, in presenza di un macroscopico contrasto tra consulenze, davvero non si comprende cosa possa aver condotto alla scelta di non affidarsi ad un esperto *super partes* che avrebbe garantito un giudizio obiettivo e, quindi, dirimente.

L'ordinanza, pertanto, deve ritenersi nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, 3° co. e 507 c.p.p., a causa dell'evidente incompletezza ed illogicità della motivazione.

Tale vizio ha inficiato la sentenza di primo grado della medesima patologia, invalidandola ai sensi del combinato disposto degli artt. 604, comma 5 e 185 c.p.p.

Simile conclusione trova conferma nella più recente giurisprudenza, secondo cui “il *potere-dovere del giudice di integrazione probatoria a norma dell'art. 507 c.p.p.*, pur configurandosi come discrezionale, **richiede un'espressa motivazione in ordine al mancato esercizio dello stesso in relazione al requisito della assoluta necessità ai fini del decidere**, essendo estranea a tale parametro ogni valutazione in ordine all'interesse delle parti all'assunzione del mezzo” (Cass., Sez. III, 25 ottobre 2007, n. 44955, Seclì, Rv. 238273).

Ed ancora: “in tema di istruzione dibattimentale, il giudice ha l'obbligo, **a pena di nullità della sentenza**, di acquisire anche d'ufficio, in virtù dei poteri conferitigli, ex art. 507 c.p.p., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; pertanto, **il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente in ordine al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria**, di cui all'art. 507 succitato, e l'assenza di una

adeguata motivazione, censurabile in sede di legittimità, determina una violazione di legge dalla quale deriva la nullità della sentenza” (Cass., Sez. V, 11 ottobre 2005, n. 38674, P.G. in proc. Tiranti, Rv. 232554, in *Dir. pen. proc.* 2006, n. 8, p. 1007).

Rispetto all’ordinanza impugnata, un siffatto onere motivazionale risulta totalmente inadempito, avendo il Giudice ommesso di motivare in ordine alla non assoluta necessità di disporre una nuova perizia collegiale sui temi indicati dalla difesa.

Non basta, infatti, il richiamo a massime giurisprudenziali o il generico riferimento alle acquisizioni dibattimentali per ritenere che il Giudice abbia soddisfatto l’obbligo motivazionale impostogli dalla legge.

Si veda, per completezza, quanto affermato da altre pronunce della Suprema Corte:

- le **Sezioni Unite del 2006** (17 ottobre 2006, n. 41281, Greco, *motivaz.*, in Cass. pen., p. 959) hanno ben individuato l’ambito di applicazione e lo scopo dell’art. 507 c.p.p.: *“quello di consentire al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. Senza neppure scomodare i grandi principi (in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l’accertamento della verità) può più ragionevolmente affermarsi che la norma mira esclusivamente a salvaguardare la **completezza dell’accertamento probatorio** sul presupposto che, se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti”*;

- *“Il potere del giudice di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall’art. 507 c.p.p. rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all’inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio, sicché la correttezza*

del suo uso è, in caso di esercizio, agevolmente riscontrabile sulla base dell'utilizzazione dei risultati, mentre **una adeguata motivazione deve essere svolta nel caso di omesso esercizio in seguito ad istanza di parte**" (Cass., Sez. III, 19 giugno 1998, n. 8936, Berizzi, Rv. 211669);

- *"In materia di assunzione di nuove prove, per quanto l'assunzione della nuova prova, legata alla sussistenza della assoluta necessità, sia attribuita al giudice come «potere» e non come obbligo, **tale potere non deve essere inteso nel senso della mera discrezionalità, postulandosi per l'esercizio di esso un'adeguata motivazione**, pur se limitata alla valutazione circa la sussistenza o non dell'assoluta necessità del nuovo mezzo di prova. Tale potere è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p."* (Cass., Sez. V, 16 aprile 1998, n. 5806, Biacchi, in Cass. pen., 1999, p. 2233);

- *"**Il giudice ha l'obbligo di ricorrere al potere che l'art. 507 c.p.p. gli conferisce in ordine all'acquisizione anche d'ufficio di mezzi di prova quando ciò sia indispensabile per decidere** non essendo rimessa alla sua mera discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti e prosciogliere l'imputato. Inoltre il giudice ha un **obbligo specifico di motivazione in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere** e perciò la **mancanza di una adeguata giustificazione della propria condotta determina un vizio di motivazione lesivo della legge dal quale discende la nullità della sentenza e la necessità del rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio**"* (Cass., Sez. III, 13 maggio 1997, n. 5747, Pm in proc. Fani, Rv. 208207).

SI CHIEDE, PERTANTO, ALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI DICHIARARE LA NULLITÀ DELL'IMPUGNATA ORDINANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 125, 3° CO., 507 E 586 C.P.P., ASSUMENDO LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

II) RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE CON ASSUNZIONE DI PERIZIE EX ART. 603 C.P.P.

Il radicato convincimento in merito alla fondatezza del primo motivo induce a confidare nel suo accoglimento.

In ogni caso, occorre procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p.

Ricorrono, infatti, tutti i presupposti per disporre la rinnovazione, trattandosi di assumere prove indispensabili ai fini dell'accertamento giudiziale, in assenza delle quali non è possibile pervenire ad una decisione allo stato degli atti.

La difesa ritiene, quindi, essenziale giungere, attraverso una serie di accertamenti peritali, ad una piena verità processuale in relazione ai temi centrali del giudizio:

- DNA SUL GANCETTO DI REGGISENO DELLA VITTIMA (REP. 165B) E SULLA LAMA DEL COLTELLO SEQUESTRATO IN CASA DI RAFFAELE SOLLECITO (REP. 36B);
- DATI TANATOCRONOLOGICI IN RELAZIONE ALL'ORARIO DELLA MORTE, DATI MEDICO-LEGALI IN RELAZIONE ALL'ARMA DEL DELITTO E ALLA DINAMICA OMICIDIARIA;
- DICHIARAZIONI DELLA TESTE NARA CAPEZZALI;
- DATI RELATIVI AL NOTEBOOK DI RAFFAELE SOLLECITO MARCA ASUS.

A) RICHIESTA DI PERIZIA GENETICA

Sulla base di quanto emerso in I grado, appare evidente l'inutilizzabilità dei risultati dell'analisi genetica compiuta dalla polizia scientifica in relazione ai reperti 165B e 36B.

Il Prof. Tagliabracci, con metodo scientificamente rigoroso, ha confutato oggettivamente le affermazioni accusatorie in tema di DNA.

Ove non si volesse aderire alle conclusioni del Prof. Tagliabracci, permanerebbe un contrasto tra le affermazioni del consulente della difesa e i risultati contenuti nella *Relazione* della polizia scientifica.

In considerazione dell'ampio spazio dedicato nel presente procedimento alla prova del DNA, risulta assolutamente necessario disporre l'assunzione di una perizia al fine di valutare l'attendibilità dei risultati dell'analisi di genetica forense.

Com'è noto "*l'art. 603, commi 1 e 3, interpretato alla luce dell'art. 111 Cost., consente al giudice – nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto – di ammettere la prova richiesta che venga ritenuta decisiva ed indispensabile, ossia che possa apportare un **contributo considerevole ed utile al processo, risolvendo i dubbi o prospettando una soluzione differente***" (Cass., Sez. III, 7 aprile 2004, in CED 228920).

Considerato che il contributo fornito dal tecnico della difesa, ha posto in discussione con dati oggettivi e in modo radicale la tesi genetica dell'accusa, si chiede che venga conferito incarico ad un collegio peritale al fine di:

- 1) procedere ad accertamenti sul materiale biologico rinvenuto sui due reperti e prelevato dalla polizia scientifica, precisandone la natura, in particolare se nel caso del gancetto si tratti di cellule epiteliali e, nel caso del coltello, di sangue, come ipotizzato dalla polizia scientifica;
- 2) procedere quindi ad accertamenti per precisare se si tratta di materiale biologico umano e, in caso di esito positivo, all'estrazione, alla quantizzazione ed all'esame del DNA per identificare a chi appartenga il materiale in questione, tenendo presenti le raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense per quanto riguarda l'analisi e l'interpretazione dei profili in caso di *low copy number* e di profili misti generati da più di un contributore;
- 3) ricostruire attraverso gli atti, la documentazione fornita dalla polizia scientifica e quanto dichiarato dalla dott.ssa Stefanoni nel corso delle sue deposizioni in udienza preliminare e in dibattimento, la storia analitica dei

due reperti, dalla fase della repertazione fino a quella dell'analisi elettroforetica, precisando per ciascuna fase se essa si sia svolta correttamente, secondo le raccomandazioni delle società scientifiche e se vi sia stato pericolo di inquinamento o contaminazione dei reperti e del DNA estratto da essi;

4) qualora ciò non sia possibile, precisare per quale motivo (se ciò dipenda dal mancato rispetto da parte degli operatori delle raccomandazioni scientifiche e/o da comportamenti non conformi a procedure di certificazione ed accreditamento);

5) in subordine, nel caso in cui non vi sia più materiale biologico a disposizione dai due reperti per ripetere gli accertamenti:

a) precisare quale sia la quantità di DNA estratta dai due suddetti reperti in base alla documentazione fornita dalla polizia scientifica, indicando, in caso di non quantizzabilità, se sarebbe stato opportuno non procedere ad ulteriore analisi e quali rischi per l'affidabilità dei risultati avrebbe comportato la prosecuzione dell'analisi;

b) procedere a rivalutazione dei tracciati elettroforetici dei due reperti prodotti dalla polizia scientifica, al fine di verificare se essi presentino i requisiti previsti dalla Società Internazionale di Genetica Forense per potervi estrapolare profili genetici affidabili; se si tratti di profili genetici misti; quanti siano i possibili contributori ed in quale proporzione ciascuno di essi ha contribuito al profilo; in base a questa diversa proporzione ed ai risultati della quantizzazione, se per il/i minore/i contributore/i si sia trattato di una situazione di *low copy number*; quali siano i genotipi verosimili dei diversi contributori; se tra i genotipi verosimili dei diversi contributori ai diversi loci vi sia anche quello di Raffaele Sollecito; se la procedura seguita dalla polizia scientifica nell'interpretazione dell'elettroferogramma e nella comparazione dei profili misti con

quello di Sollecito sia avvenuta secondo le regole della Società Internazionale di Genetica Forense.

B) RICHIESTA DI PERIZIA MEDICO-LEGALE

In tema di accertamenti medico-legali nel corso dell'istruttoria dibattimentale di I grado, sono state analizzate circostanze decisive ai fini della ricostruzione della dinamica omicidiaria.

Il Prof. Francesco Introna, consulente della difesa, ha circoscritto sulla base di elementi oggettivi l'epoca di morte di Meredith Kercher e ha dimostrato l'erroneità della tesi accusatoria circa la compatibilità del coltello in sequestro (reperto 36: coltello con lama lunga 17 cm e manico di colore nero) con le ferite riscontrate sul collo della vittima.

Ove non si volesse aderire alle conclusioni scientifiche del Prof. Introna permanerebbe, comunque, un contrasto tra le conclusioni del consulente della difesa e le affermazioni dei consulenti del PM in relazione a tali punti nodali.

B-1) EPOCA DELLA MORTE

In considerazione delle generiche conclusioni dei periti nominati dal Gip (Prof. Umani Ronchi, Prof. Cingolani e Prof.ssa Aprile), che hanno prospettato i massimi *range* possibili di epoca di morte (pari a 20-30 ore antecedenti alle ore 00:50 del 3 novembre 2007), il tentativo, fondato su dati biologici oggettivi, di raggiungere una definizione più puntuale del momento della morte della Kercher è stato del tutto penalizzato dall'omessa valutazione del contenuto gastrico.

Deve rilevarsi, anzitutto, che il tardivo rilievo dei dati tanatocronologici effettuato dal dott. Lalli, consulente tecnico del PM, ha reso quanto mai difficoltosa, ma non impossibile, l'individuazione di un *range* cronologico ristretto in cui collocare l'epoca di morte.

La determinazione dell'orario di morte è stata oggetto di un ampio dibattito incentrato principalmente sulla possibilità di utilizzare il contenuto gastrico quale paletto di riferimento del momento dell'aggressione e quindi dell'epoca di morte. Il contenuto gastrico, al pari dei fenomeni tanatologici consecutivi (ipostasi, rigidità, raffreddamento), contribuisce alla definizione dell'epoca di morte, specie ove si è a conoscenza dell'ultimo pasto e dell'ora in cui questo è stato consumato, atteso che le deduzioni tanatocronologiche, risentendo dell'influenza di variabili note ed ignote, forniscono risultati probabilistici, tanto più elevati quanto più d'insieme è stata la valutazione di tutti i rilievi tanatologici effettuati (ipostasi, rigidità, raffreddamento, contenuto gastrico).

Nel caso in esame, in piena contraddizione tra teoria e pratica, pur essendo stato ammesso dai consulenti e dai periti, che lo stomaco di Meredith Kercher era pieno e che il transito gastrico non era iniziato, gli stessi non hanno considerato la possibilità di correlare la triade a) tempi di digestione gastrica – b) stress – c) blocco del transito gastrico, sì da pervenire alla definizione dell'epoca dell'aggressione subita dalla vittima prima del ferimento mortale.

In realtà, le deposizioni delle amiche (Sophie Purton, Amy Frost, Robin Butterwoorth) con cui Meredith Kercher ha cenato per l'ultima volta, unitamente al materiale rinvenuto nello stomaco, consentono di conoscere la composizione e l'orario di assunzione dell'ultimo pasto consumato dalla vittima (a base di pizza con pomodori, mozzarella, vegetali, torta di mele).

B-2) COMPATIBILITÀ DEL COLTELLO IN GIUDIZIALE SEQUESTRO CON LA LESIVITÀ DA PUNTA E TAGLIO RILEVABILE SUL COLLO DELLA VITTIMA

Nel corso del processo è emersa da parte dei consulenti dell'accusa e dei periti del Gip una omissione o una sottovalutazione di alcuni dati biologici rilevabili e ben esaminabili sulle rappresentazioni iconografiche della regione cervicale sinistra della Kercher, nonché una erronea valutazione comparativa tra le dimensioni delle ferite da punta e taglio, dei relativi tramiti e quelle del coltello in giudiziale sequestro.

Si tratta di elementi fondamentali, che dimostrano, ove correttamente esaminati, l'incompatibilità tra l'arma in giudiziale sequestro, la morfologia delle ferite da punta e taglio e i loro tramiti.

La “*non incompatibilità*” tra l'arma in giudiziale sequestro e le ferite da punta e taglio presenti sul collo di Meredith Kercher, è stata affermata in termini di compatibilità generica tra un qualsiasi coltello - dotato di una punta e di una lama - e le ferite da punta e taglio rilevate sulla vittima, in tal modo estendendo la “*non incompatibilità*” a qualsiasi strumento da punta e taglio.

Davvero significativi sono i dubbi relativi al coltello in sequestro, considerato il singolare giudizio di “*non incompatibilità*” espresso dai periti Proff. Cingolani e Umani Ronchi sull'arma (ricordiamo che l'accusa, durante tutto il processo, ha preteso di fondarvi una prova di reità).

La tesi propugnata dai periti d'ufficio si è rivelata alquanto problematica, scontrandosi con le caratteristiche delle lesioni accertate sul corpo della vittima.

Evidentissima è la discrepanza tra le caratteristiche dell'arma in sequestro e le lesioni IE-15 (la più ampia, con un decorso di 8 cm.), IE-16 e IE-17.

È la stessa *perizia medico-legale* (p. 46 e 47) a confermare questo dato storico.

- **Lesione IE-15:** la lunghezza della ferita è di 8 cm (IE-15), mentre la lama del coltello in sequestro misura 17,5 cm;
- **Lesione IE-16:** “*ad una prima valutazione delle dimensioni (appena 1,4 cm), la lesione parrebbe poco attagliarsi con l'uso di un'arma quale quella in sequestro, con larghezza della lama più che doppia (3 cm)*” (cfr. *perizia medico legale*, p. 47);
- **lesione IE-17:** “*Le stesse considerazioni valgono anche per l'unica lesione presente sulla parte destra del collo [...], lunga cm 1,5, con tramite di cm 4 considerata la discrepanza tra larghezza della lama del coltello in sequestro – cm 3 – e dimensioni della ferita – cm 1,5, nonché la valutazione comparativa della profondità del tramite (cm 4) e della larghezza della lama ad identica distanza dalla punta, così come riportato nelle due immagini [...]*”(perizia medico legale, p. 47).

Nel caso della **terza lesione penetrante (quella di 4 cm)**, l'incompatibilità è lampante: a 4 cm dalla punta la lama del coltello in sequestro è larga 3 cm, mentre la lesione è larga appena 1,5 cm. Il dato è stato riscontrato dallo stesso Prof. Cingolani, che in sede di incidente probatorio (19 aprile 2008) ha ammesso la contraddizione: ***“considerando che deve essere penetrata a 4 centimetri e a 4 centimetri la lama è larga 3, che non possa dare una lesione di 1 e mezzo, che è la metà”*** (p. 34 trascr.). Tale considerazione lascerebbe pensare, come ad un certo punto sembra rilevare lo stesso Prof. Cingolani, ad una ***“assoluta incompatibilità”*** (p. 34 trascr.). Tant'è che nel prosieguo dell'incidente probatorio, a seguito dei rilievi del Prof. Torre (verbale di incidente probatorio, p. 37), il Prof. Cingolani ha rilevato ***“un elemento certamente di dubbio che indica una parziale incompatibilità”*** (p. 40).

Poco probante è, quindi, la conclusione della perizia medico-legale sulla ***“non incompatibilità”*** globale delle lesioni con il coltello in sequestro, poiché si tratta di una prognosi fondata essenzialmente su un presunto ***“rapporto dinamico tagliente-tessuti”*** (perizia medico legale, pp. 48 e 56).

Del resto, il **perito Prof. Umani Ronchi** all'udienza del 19 settembre 2009 (verbale redatto da fonoregistrazione, p. 59), ha **ammesso che il giudizio di “non incompatibilità” dato nella perizia si fosse basato soltanto sul fatto che il coltello fosse mono-tagliente**. Alla domanda dell'avv. Dalla Vedova ***“ma quindi, Professore, qualsiasi coltello che avesse le stesse caratteristiche morfologiche, cioè che fosse mono-tagliente, avrebbe avuto la stessa dichiarazione di non incompatibilità?”***, il Prof. Umani Ronchi ha risposto: ***“Praticamente sì, praticamente sì”*** (verbale redatto da fonoregistrazione, p. 60).

Il margine di dubbio lasciato dai periti appare, quindi, elevatissimo.

Si veda pure quanto riferito dal Prof. Cingolani all'udienza del 19 settembre 2009 (verbale redatto da fonoregistrazione, p. 90), allorquando ha parlato – a proposito della terza lesione – di ***“dubbio di incompatibilità”***, arrivando a dire che ***“molti altri coltelli sono certamente più compatibili di quello in sequestro con quella lesione”*** (verbale redatto da fonoregistrazione, pp. 90-91).

Si aggiunga, ad ulteriore rafforzamento della tesi difensiva, che il Prof. Cingolani (cfr. verbale redatto da fonoregistrazione, p. 190) è giunto ad affermare che l'escoriazione presente tra le due ferite sul collo sia stata presumibilmente provocata dal manico di un coltello, derivandone l'incompatibilità della ferita con l'arma in sequestro.

Ci si trova, quindi, di fronte ad una congerie di ipotesi difficilmente compatibile con la certezza che dovrebbe caratterizzare l'accertamento nel giudizio penale.

Sulla base di quanto accertato in sede di istruttoria dibattimentale è evidente che l'orario dell'inizio dell'aggressione debba comprendersi, così come documentato dal Prof. Introna, tra le ore 21,00 e le ore 21,30 del 1° novembre 2007 e che il coltello in sequestro debba ritenersi incompatibile con le ferite riscontrate sul collo della vittima. Permane, tuttavia, un contrasto tra le conclusioni a cui è giunto il consulente della difesa, Prof. Introna, e le tesi sostenute dai consulenti dell'accusa in ambito medico legale.

Si chiede pertanto che venga conferito incarico ad un collegio peritale al fine di:

1. definire - in termini percentualistici, specificandone la credibilità logica - l'epoca di morte della Kercher, riferendo sulla utilizzabilità di tutti i rilievi tanatocronologici acquisiti nel corso del processo (ipostasi, rigidità, raffreddamento, contenuto gastrico), e, ove possibile, restringere l'intervallo di tempo in cui collocare l'epoca di morte;
2. analizzare la compatibilità tra coltello in giudiziale sequestro e la lesività da punta e taglio presente sul collo della Kercher, mediante:
 - a) esame delle rappresentazioni iconografiche delle caratteristiche morfologiche delle ferite da punta e taglio presenti sul collo della Kercher;
 - b) esame del filmato dell'autopsia necessario per la ricostruzione dei trami dipartentesi da ciascuna ferita da punta e taglio.

C) RICHIESTA DI PERIZIA AUDIOMETRICA

La sentenza di I grado assume che il delitto di Meredith Kercher sia stato opera di più persone che avrebbero agito, in concorso tra loro, la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007.

La lunga istruttoria dibattimentale in relazione alla presenza di più persone e in merito all'ora del delitto, in realtà, si è dimostrata tutt'altro che dirimente. Se si analizzano, infatti, le conclusioni dei numerosi consulenti e periti medico legali può affermarsi che molteplici sono le tesi e le ipotesi prospettate.

In merito all'epoca della morte sono emerse le seguenti conclusioni.

1 – Secondo il collegio peritale nominato dal Gip - Prof. Umani Ronchi, Prof. Cingolani e Prof.ssa Aprile - l'epoca della morte è da collocare in un intervallo di tempo necessariamente ampio, orientativamente tra le 20 e le 30 ore antecedenti alle ore 00:50 del 3 novembre 2007.

2 – Il dott. Lalli, già consulente del PM, e unico medico legale che ha effettuato personalmente l'autopsia, ha collocato la morte tra le 21 ore e 30 minuti e le 30 ore e 30 minuti antecedenti al primo rilievo (avvenuto alle ore 00.50 del 3 novembre 2007). Specificando, comunque, che la morte di Meredith Kercher è intervenuta a distanza di non più di 2-3 ore dall'ultimo pasto.

3 – Secondo i consulenti del PM, Prof. Bacci, dott. Marchionni e dott.ssa Liviero, è possibile collocare la morte entro uno spazio compreso tra le ore 21,30 e le ore 24 del 1° novembre 2007.

4 – Il Prof. Introna, consulente della difesa, ha dimostrato che l'aggressione di Meredith Kercher è iniziata non più tardi di 3-4 ore dall'inizio dell'assunzione del pasto serale consumato, sulla base delle testimonianze, tra le ore 18,30 e le ore 20,30 del 1° novembre 2007. Quindi, l'aggressione è avvenuta tra le ore 21 e le ore 21,30 del 1° novembre 2007.

Ebbene, le conclusioni a cui sono giunti i consulenti e i periti debbono, necessariamente, essere confrontate con i dati circostanziali emergenti dalle

deposizioni dei testimoni che hanno riferito circostanze rilevanti ai fini della determinazione dell'orario della morte.

Al riguardo deve considerarsi la testimonianza di Nara Capezzali, sentita all'udienza del 27 marzo 2009.

Nara Capezzali vive in Via del Melo (strada parallela a Via della Pergola) ed ha reso le sue prime dichiarazioni in sede di indagini preliminari, in data 27 novembre 2007, dopo circa un mese dal delitto.

La testimone, escussa in udienza, ha dichiarato di aver sentito intorno alle ore 23,00-23,30 del 1° novembre 2007 un grido straziante provenire dalla direzione della villetta di Via della Pergola: *“alzandomi sono passata davanti alla finestra della sala da pranzo, perché il bagno ce l'ho dalla parte di là, e quando sono stata lì ho sentito un grido, ma un grido che non era un grido normale, io l'ho sentito così, mi si è accapponata la pelle ad essere sincera”* (si veda p. 16, trascr. ud. 27 marzo 2009).

Immediatamente dopo, la signora Capezzali ha affermato di aver udito dei passi frettolosi, come se qualcuno stesse correndo sulle scalette in ferro ubicate alla destra della sua abitazione. Pressoché contestualmente, la signora avrebbe udito anche dei passi di qualcuno - senza, tuttavia, riuscire a specificare se si fosse trattato di una o più persone - lungo il vialetto posto di fronte all'abitazione di Meredith Kercher: *“Poi mentre ritornavo per andare a dormire, ancora non avevo fatto quello, ho sentito dei rumori, corre sulla scaletta di ferro e correre nel ghiaino, tra le foglie, perché era inverno ancora, tra le foglie ed il ghiaino dell'appartamentino, insomma della casetta”* (si veda a p. 17, trascr. ud. 27 marzo 2009).

La testimone ha specificato di aver sentito i rumori descritti mentre si recava in bagno. In particolare, l'urlo sarebbe stato udito mentre si trovava di fronte alla finestra della sala da pranzo; il rumore dei passi quando stava uscendo dal bagno. L'abitazione della signora Capezzali, che si trova dalla parte opposta del parcheggio S. Antonio rispetto all'abitazione di Via della Pergola, come riferito dalla stessa teste **è dotata di finestre con doppi vetri.**

L'urlo e i rumori dei passi sarebbero stati uditi dall'interno dell'abitazione nonostante le finestre fossero chiuse: “D: *Lei apre la finestra del bagno?* R: *No ...R: Non ho aperto perché avevo tutte le piantine grasse lì per la luce*” (si veda a p. 18, trascr. ud. 27 marzo 2009).

Ebbene, la testimonianza della signora Capezzali non è in alcun modo attendibile per una molteplicità di ragioni.

Le sue dichiarazioni, in primo luogo, sono state contraddette dalle affermazioni di altri testimoni.

Ci si riferisce, in particolare, alle testimonianze dei signori Lombardi, Salsiccioli e Occhipinti, i quali nel frangente temporale in cui Nara Capezzali avrebbe udito l'urlo e i rumori, hanno dichiarato di trovarsi nei pressi della villetta, in una posizione persino più vicina rispetto all'abitazione della signora Capezzali. Ebbene, tali testimoni hanno riferito di non aver udito nulla.

La signora Monacchia, inoltre, che abita in prossimità del luogo del delitto, ha affermato di aver sentito, la notte dell'omicidio, il litigio tra due persone e subito dopo un urlo (seppure non riuscendo ad indicare l'orario preciso). La testimone ha anche dichiarato di aver aperto immediatamente la finestra ma non ha riferito di aver udito alcun rumore sulla scalinata in ferro (peraltro posta proprio sotto le sue finestre), né passi sulla ghiaia e sulle foglie.

La testimonianza della signora Capezzali risulta, inoltre, intrinsecamente contraddittoria.

La teste ha dichiarato di aver avuto notizia dell'omicidio di Meredith Kercher da alcuni ragazzi, di prima mattina: “*Quella mattina, intanto che stavo pulendo casa ho sentito dei ragazzi che scendevano giù correndo, dicevano: signora, signora, hanno ammazzato una ragazza lì in quella casetta (...). Poi dopo sono uscita per andare a prendere il pane (...) Saranno state verso le undici perché tanto io esco sempre a quell'ora*” (si veda a p. 22, trascr. ud 27 marzo 2009). È, invece, un dato di fatto quello secondo cui l'omicidio sia stato scoperto all'incirca alle ore 13,30 del 2 novembre 2007. Ciò dimostra l'inattendibilità della teste.

La signora Capezzali ha dichiarato, inoltre, che non appena ha ricevuto la notizia dai predetti ragazzi, si è affacciata dalla finestra, notando non solo le ambulanze e la polizia ma, addirittura, Amanda Knox e Raffaele Sollecito che guardavano la casa di Via della Pergola dalla balaustra del parcheggio: *“Erano sulla balaustra del parcheggio ed io ero sulla mia terrazza, a pochi metri da loro. D: La mattina questo, lei li ha visti? R: Sì, la mattina che ancora la ragazza morta era dentro la casa. (...) D. Invece loro non stavano in via della Pergola, stavano staccati, secondo quello che lei ricorda? R: Sì, non è che stavano di lì dalla casetta, c’è la strada e poi c’è quella balaustra del parcheggio e loro stavano lì”* (si veda a p. 35, trascr. ud. 27 marzo 2009). In realtà, si tratta di un altro dato di fatto quello secondo cui i due ragazzi al momento del ritrovamento del cadavere si trovassero nello spiazzo di fronte alla villetta a disposizione delle forze di polizia.

Alla luce di tali elementi, è evidente che la testimonianza della signora Capezzali debba essere ritenuta inattendibile.

Ciò troverebbe certamente conferma attraverso la verifica dell’oggettiva possibilità che i rumori descritti possano essere stati uditi dalla posizione in cui la teste ha dichiarato di trovarsi.

Si chiede, pertanto, che venga conferito incarico ad un perito al fine di verificare se dall’abitazione della signora Nara Capezzali, in particolare dalla sala da pranzo e dal bagno, nelle condizioni dalla stessa descritte (finestre chiuse) sia possibile udire il rumore di passi sulla ghiaia e sulle foglie del vialetto di ingresso della villetta di Via della Pergola, il rumore di passi sulla scala in ferro, nonché di verificare quanti decibel deve misurare un urlo proveniente dall’interno dell’abitazione di Meredith Kercher per essere udito, a finestre serrate, nell’abitazione della signora Capezzali.

D) RICHIESTA DI PERIZIA INFORMATICA

Nel corso delle indagini preliminari è stato sequestrato a Raffaele Sollecito il *notebook* marca Asus, modello L3000D, numero di serie 39NP033207,

unitamente all'*hard disk* Hitachi modello Travelstar IC25N040ATCS04-0, numero di serie 07N8327Z1Z5D2JNV81B.

La polizia postale e delle comunicazioni per l'Umbria ha tentato di acquisire i dati contenuti nel predetto *hard disk* oltre che quelli presenti nei computer di Meredith Kercher (marca Apple, modello iBook) e Amanda Knox (marca Toshiba, modello satellite M55S3262).

Tuttavia, non è stato possibile svolgere questa attività in quanto, inspiegabilmente, le schede elettroniche di tutti e tre gli *hard disk* sono risultate danneggiate in maniera tale da impedire l'estrapolazione dei dati.

Al riguardo, il Gip ha conferito un incarico peritale al Prof. Massimo Bernaschi affinché estraesse i dati presenti nelle memorie dei computer sequestrati e recuperasse i dati presenti nei relativi *hard disk*, accertando la causa del blocco intervenuto sui pc.

All'esito della perizia e dell'incidente probatorio, le cause del danneggiamento non sono state individuate con certezza, non è stato precisato se e quando il blocco dei computer si sia verificato, né se lo stesso sia riconducibile ad un unico fattore.

Ciò premesso, appare assolutamente necessario un approfondimento in merito alle circostanze che hanno dato origine al blocco degli *hard disk* relativi ai *notebook* sequestrati.

Si chiede, pertanto, che venga conferito incarico ad un perito affinché verifichi la/e causa/e del danneggiamento dei computer Asus, Apple e Toshiba, di proprietà rispettivamente di Raffaele Sollecito, Amanda Knox e Meredith Kercher, e dei relativi *hard disk*.

E) RICHIESTA DI PERIZIA SUL COMPUTER MACBOOK-PRO DI RAFFAELE SOLLECITO

La sentenza di primo grado ha fondato le proprie considerazioni relative alle interazioni presenti sul computer MacBook-Pro di Raffaele Sollecito sulla consulenza prodotta dalla polizia postale.

Tale attività tecnica, tuttavia, come è stato dimostrato dal consulente della difesa, non può ritenersi metodologicamente corretta poiché:

1. **si basa su selezione preventiva di alcuni file attraverso il software ENCASE** che opera utilizzando solo tre date (tra le cinque presenti nei sistemi Mac), e su un **successivo approfondimento delle info di alcuni dei file risultanti da tale selezione utilizzando “Spotlight” e/o il Finder**; cioè l’interfaccia grafica del sistema operativo (es. vedi perizia su “*Il fantastico mondo di Amelie*”).
2. **Non vengono analizzate informazioni al di fuori del periodo 1° novembre 2007 18:00 – 2 novembre 2007 8:00**, quindi non si rilevano eventuali cause di alterazione delle info relative al periodo di interesse, e parimenti non si rilevano eventi successivi causati da azioni avvenute nel periodo di interesse.
3. **L’analisi dei log è limitata ai log di fastweb, gli altri log vengono ignorati** (es. log di tastiera che indicano l’inizio e la fine delle attività del computer).
4. **Non viene menzionata una attività di ascolto di brani musicali avvenuta tra le ore 5:41 e le 6:38.**
5. **Non viene menzionata una attività di apertura file multimediale “Naruto episodio 101” avvenuta giovedì 1° novembre 2007 alle ore 21:26.**

È evidente che, seguendo tale metodo, se un file non viene individuato nella fase di selezione iniziale (cioè se le tre date non sono nel periodo di interesse), esso viene escluso dai risultati della ricerca ristretta successiva, anche se presenta una delle altre due date nel periodo di interesse.

A seguito di ulteriori approfondimenti compiuti dal consulente della difesa, successivi alla definizione del giudizio di primo grado, utilizzando per la prima volta un sistema della stessa versione e *built* di quello utilizzato da Raffaele Sollecito, cioè Mac OS X **10.4.10 (Build 8R2232)**, è stato possibile ottenere la corretta visualizzazione dei dati acquisendo informazioni di fondamentale importanza ai fini della decisione.

Preme rilevare, infatti, che la sentenza impugnata ha collocato alle ore 21:10:32 l'ultima operazione compiuta da Raffaele Sollecito nella giornata del 1° novembre 2007.

In verità, effettuando la ricerca con “*Spotlight*” nella versione 10.4.10, è stato individuato almeno un file “**Naruto ep 101.avi**” che non è presente nella consulenza della polizia postale, ma la cui data di ultima apertura risulta giovedì 1° novembre 2007 alle **ore 21:26** (cioè nel periodo preso in esame dalla polizia postale: 1° novembre 2007 ore 18:00 – 2 novembre 2007 ore 8:00).

La data di ultimo accesso (martedì 6 novembre 2007 ore 10:18:38) e di ultima modifica di tale file (martedì 6 novembre 2007 ore 13:28:09) corrisponde ad un periodo coincidente con il prelievo del *laptop* dalla abitazione di Raffaele Sollecito, periodo nel quale vengono rilevate attività sul suddetto portatile testimoniate dai file di log di sistema.

Alla luce di quanto premesso, si rende necessaria un'ulteriore indagine sul computer in uso a Raffaele Sollecito al fine di accertare le interazioni effettivamente avvenute sul suo pc, tra il 1° e il 2 novembre 2007, ai sensi dell'art. 603, primo comma, c.p.p.

F) RICHIESTA DI PERIZIA GENETICA SULLA FEDERA DEL CUSCINO

Secondo la Corte D'Assise di Perugia, il movente dell'omicidio sarebbe “*di natura erotico sessuale violento che, originatosi dalla scelta di male operata da Rudi, trovò la collaborazione attiva di Amanda Knox e Raffaele Sollecito*” (p. 394 sentenza).

Infatti, nella motivazione si legge: *“è da ritenere che, non estraneo il consumo di sostanze stupefacenti e gli effetti dello stesso, Amanda Knox e Raffaele Sollecito parteciparono attivamente all’azione delittuosa di Rudi finalizzata a vincere la resistenza di Meredith, a soggiogarne la volontà e consentire così a Rudi di sfogare i propri impulsi lussuriosi (...) la prospettiva di aiutare Rudi nel proposito di soggiogare Meredith per abusarne sessualmente, poteva apparire come un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato”* (pp. 393–394 sentenza).

Quindi, secondo la Corte, l’azione omicidiaria avrebbe preso le mosse dalla volontà di Rudy di abusare sessualmente di Meredith.

In un simile quadro, la Corte avrebbe dovuto, necessariamente, approfondire tutti quegli elementi e circostanze che, in qualche modo, erano attinenti e che potevano ricondurre alla asserita violenza sessuale.

Ci si riferisce, in particolare, a quelle macchie di sostanza biologica (verosimilmente di natura spermatica) che sono state rinvenute dal consulente di parte, Prof. Vinci, in data 25 maggio 2009.

Il Prof. Vinci, in corso di dibattimento è stato autorizzato dalla Corte a recarsi presso il laboratorio della polizia scientifica al fine di prendere diretta visione di alcuni reperti, in particolare del tappetino azzurro e della federa di cuscino su cui erano impresse delle impronte di scarpa.

Il consulente in quell’occasione ha osservato i reperti anche con il *crimescope*, strumento tecnico che esalta eventuali tracce biologiche latenti, lasciate sulla scena del crimine, rinvenendo sulla federa, a livello del terzo medio del bordo, dove si inserisce il cuscino (dal lato ove è presente l’impronta di scarpa non attribuita), una macchia estremamente fluorescente delle dimensioni di cm 2x3 che trova continuazione con altra macchia di dimensioni più piccole.

La traccia, come può evincersi dalla foto agli atti, depositata in sede di repliche, e come emerge dal filmato della scientifica, è assolutamente visibile ad occhio nudo, di colore giallastro e con una morfologia molto particolare (quasi due gocce unite tra loro da un filamento).

È ragionevole ritenere che si tratti di una macchia di sperma, la quale assumerebbe un evidente rilievo nel caso di specie, in cui è ipotizzato un movente erotico-sessuale.

La macchia, ancorché evidente anche ad occhio nudo, non è mai stata repertata, né analizzata. Tali accertamenti non sono stati eseguiti neppure dopo i rilievi del consulente della difesa.

Con memoria, depositata in data 4 dicembre 2009, la difesa ha avanzato “*varie domande sulla necessità di accertamenti relativi a tali macchie*” (p. 9 sentenza).

La Corte, rigettando qualsiasi richiesta sul punto, ha così motivato: “*anche ad ammettere la natura spermatica di tali macchie, la relativa indagine genetica non consentirebbe la loro datazione in genere e, in particolare, non consentirebbe di stabilire che furono apposte nella notte in cui Meredith fu uccisa. Essendo inoltre emerso che Meredith aveva una vita sessuale attiva e che talora aveva rapporti nella propria camera (cfr. sul punto le dichiarazioni del suo ragazzo Giacomo Silenzi) tale indagine, oltre a non rivestire il carattere della assoluta necessità per l'impossibilità di datazione (cfr. su tale aspetto quanto hanno illustrato gli esperti di genetica), potrebbe fornire un esito del tutto irrilevante anche ad ammettere la natura spermatica delle macchie medesime e si presenta, pertanto, come attività meramente esplorativa, non consentita in questa fase processuale perché priva del requisito dell'assoluta necessità invece richiesto*” (p. 382 sentenza).

In merito a quanto indicato in sentenza non può non rilevarsi:

1 – La prudenza con cui è stata valutata la non databilità della traccia avrebbe dovuto indurre la Corte a trattare con la medesima prudenza anche tutte le altre tracce biologiche (in particolare quella sul gancetto).

In buona sostanza, la problematica della non databilità delle tracce biologiche viene posta in evidenza solo ed esclusivamente per motivare la decisione di non approfondire l'analisi, chiesta da questa difesa, su tracce che per la natura (spermatica) e la localizzazione (sulla federa del cuscino posto sotto il corpo di Meredith) erano di evidente importanza per l'accertamento dei fatti.

2 – Risulta del tutto inverosimile che Meredith potesse dormire su di un cuscino sporco di sperma.

3 – L'apposizione della traccia in questione la sera dell'omicidio è avvalorata da un altro elemento rilevato dal consulente della difesa.

Il Prof. Vinci, mediante l'uso del *crimescope*, ha rilevato sulla medesima federa, anche un'impronta di scarpa con cerchi concentrici, che appariva all'evidenza luminescente.

Posto che il *crimescope* evidenzia tracce biologiche, la luminescenza della impronta porta ragionevolmente a ritenere che colui che indossava quella scarpa, prima ha calpestato le macchie di cui sopra si è detto, per poi, con la medesima scarpa, andare ad imbrattare la federa.

La presenza di un identico materiale sulle macchie e, poi, sull'orma di scarpa porta a concludere che i due imbrattamenti sono stati apposti contestualmente.

4 – L'analisi di quelle tracce, quindi, impone un approfondimento assolutamente necessario, il cui esito si prospetta tutt'altro che irrilevante.

5 – In ordine, poi, alla indicata *inconciliabilità* di tale accertamento con la fase dibattimentale (così come indicato dalla Corte p. 382), non ci si può esimere dall'evidenziare che il dato relativo alla presenza delle tracce sulla federa è emerso solo in fase di istruttoria dibattimentale.

6 – Da ultimo è importante evidenziare che l'approfondimento istruttorio appare determinante, oggi, ancora più che in passato, alla luce delle dichiarazioni rese da Mario Giuseppe Alessi, sentito in sede di indagini difensive il 20 febbraio 2010.

Alessi ha riferito di alcune confidenze ricevute direttamente da Rudy Guede presso il carcere di Viterbo, ove entrambi erano detenuti, ossia che l'omicidio sarebbe stato commesso da Rudy in concorso con altro soggetto, mai identificato. Alessi, inoltre, nel riferire il movente e la dinamica dell'aggressione, così come indicati dal Guede, ha affermato che:

- Guede e l'amico avrebbero posto in essere, sulla giovane inglese distesa a terra, atti sessuali ben individuati: attività di masturbazione il primo e un

tentativo di sesso orale il secondo (ndr di cui quelle macchie spermatiche sulla federa potrebbero verosimilmente esserne la prova);

- il nome dell'amico di Guede, presente sul luogo del delitto, non è mai stato indicato da quest'ultimo.

Da ciò appare di tutta evidenza l'importanza dell'analisi biologica delle tracce sopra indicate, al fine di affermare o escludere la presenza di un soggetto diverso dagli attuali imputati.

Risulta chiaro, dunque, che per superare le gravi lacune palesatesi nel corso del I grado di giudizio, è indispensabile rinnovare l'istruzione dibattimentale disponendo le perizie richieste, soprattutto per quanto concerne gli elementi del gancetto e del coltello.

D'altra parte, la negazione delle perizie in I grado ha generato un palese errore, riscontrabile anche nell'irragionevolezza del percorso motivazionale seguito nella sentenza, soprattutto in merito all'arma del delitto.

In considerazione di tutto quanto evidenziato, si ribadisce la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.

III) RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE CON ASSUNZIONE DI NUOVE TESTIMONIANZE EX ART. 603, COMMA 2, C.P.P.

1. In epoca successiva alla pronuncia della sentenza di I grado nei confronti di Raffaele Sollecito, sono pervenute, presso lo studio legale dell'avv. Giulia Bongiorno, cinque missive a firma di Mario Giuseppe Alessi, ristretto presso la casa circondariale di Viterbo (v. All.).

Nelle lettere Alessi premetteva di essere detenuto nella medesima Sezione in cui è detenuto Rudy Guede, già condannato in sede di appello per gli stessi fatti contestati a Raffaele Sollecito.

In relazione alla presente vicenda giudiziaria, Alessi dichiarava di aver appreso direttamente da Guede molti particolari dell'uccisione di Meredith Kercher e la totale estraneità ai fatti di Raffaele e Amanda.

La difesa, in data 20 febbraio 2010, ha formalmente assunto informazioni dal detenuto, ai sensi dell'art. 391 *bis*, commi 2 e 7 c.p.p., presso la Casa Circondariale di Viterbo, riscontrandone la rilevanza ai fini dell'accertamento della verità dei fatti.

In quella sede Alessi ha ribadito che Guede, nei momenti di convivenza in carcere, gli avrebbe riferito ciò che sarebbe realmente accaduto la notte del delitto, specificando i particolari della dinamica omicidiaria alla quale, sia il Sollecito, che la Knox non erano in alcun modo coinvolti.

Alessi ha sostenuto che sarebbe stato lo stesso Guede a precisargli in diverse occasioni, in maniera assolutamente chiara ed esplicita, che Raffaele Sollecito e Amanda Knox erano del tutto estranei all'omicidio.

È chiaro che le rivelazioni fornite dal detenuto Alessi, essendo successive alla chiusura del I grado di giudizio, rappresentano delle prove riconducibili nell'alveo del secondo comma dell'art. 603 c.p.p. e, cioè, sono prove nuove *“sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado”*.

La difesa ritiene che, per l'estrema ricchezza dei particolari riferiti e per la rilevanza che chiaramente assumono le dichiarazioni di Alessi nel processo a

carico di Raffaele Sollecito, sia necessario riaprire l'istruttoria dibattimentale per assumere la sua testimonianza.

2. Va inoltre rilevato che, la fuga di notizie, evidente dai numerosi servizi di approfondimento diffusi dai mass-media, ha ormai reso di pubblico dominio l'indagine difensiva, il che ha generato un ampio dibattito sull'attendibilità delle dichiarazioni di Mario Giuseppe Alessi.

La difesa, nella convinzione che l'attendibilità di un teste può essere valutata solo in un'aula di giustizia, ribadisce la necessità di un approfondimento dibattimentale su quanto dichiarato da Alessi. La rilevanza di questa testimonianza, non può certamente passare sotto silenzio, dal momento che la consistenza di quanto dichiarato trova già un primo ed oggettivo riscontro nell'effettività della convivenza in carcere con Guede.

Va poi aggiunto che, sempre Alessi, ha fatto cenno ad altri detenuti (Marco Castelluccio, Ciprian Trinca e Antonio De Cesare: si vedano le lettere del 1.1.2010 e del 27.01.2010) che sarebbero in grado di confermare, almeno in parte, le sue dichiarazioni.

3. Deve aggiungersi che la lettera del 27 gennaio 2010 è stata firmata oltre che da Alessi, anche dagli altri tre detenuti appena citati (M. Castelluccio, C. Trinca e A. De Cesare). In calce alla lettera inviata da Alessi il 14 febbraio 2010, Antonio De Cesare (anche lui sottoscrittore) ha aggiunto di aver udito Rudy mentre raccontava ad Alessi quanto accaduto la notte dell'omicidio, confermando così la versione fornita da Alessi.

4. Ovviamente, l'attendibilità dei testi non può essere messa in crisi nè a causa dello stato detentivo, nè a ragione dei crimini contestati, non potendo derivare da tali fattori (inconferenti rispetto al fatto narrato), *sic et simpliciter*, una presunzione di inaffidabilità delle dichiarazioni rese.

Basti solo considerare che, nel nostro sistema, anche nei confronti dei collaboratori di giustizia (c.d. pentiti), che in genere si sono macchiati dei più terribili reati, non esiste una presunzione di inattendibilità e l'indagine sulla credibilità deve essere compiuta dal Giudice prescindendo dalle qualità morali della persona.

Per di più, ai sensi del 2° comma dell'art. 603 c.p.p., trattandosi di prove sopravvenute, l'assunzione delle testimonianze di Alessi, De Cesare, Castelluccio e Trinca deve essere disposta dal Giudice, salvo che non sia vietata dalla legge o manifestamente superflua o irrilevante.

Il Giudice deve valutare l'indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo - con riferimento alla testimonianza - innanzitutto, alla sua decisività e non alla sua verosimiglianza; la verosimiglianza implica invero un giudizio di fatto che non può essere formulato a priori, bensì di seguito all'espletamento della prova stessa, sulla base del confronto con tutti gli elementi di valutazione dell'attendibilità dei testi (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con la quale il Giudice d'appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata all'escussione di due testimoni, assumendo che la versione dei fatti che essi avrebbero dovuto fornire appariva "*del tutto inverosimile*": Cass. Sez. II, 10.11.1998, n. 12459, Argentino, Rv. 211911).

Per tali motivi, si chiede di riaprire l'istruttoria dibattimentale ed assumere le testimonianze di Mario Giuseppe Alessi, Marco Castelluccio, Ciprian Trinca e Antonio De Cesare poiché si tratta di prove nuove e rilevanti ai fini della decisione di II grado.

IV) RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE CON ASSUNZIONE DI NUOVE TESTIMONIANZE EX ART. 603, COMMA 1, C.P.P.

Una delle testimonianze che la Corte ha tenuto in particolare considerazione è stata quella di Curatolo Antonio, “clochard” che frequentava, al tempo, Piazza Grimana.

La sera del 1° novembre 2007 dalle 21,30/22, sino alle 23/23,30 (argomento che sarà trattato nel dettaglio, successivamente) il Curatolo avrebbe visto gli imputati, Sollecito e Knox, insieme, nei pressi del campo di basket. I due ragazzi, che parlavano e scherzavano tra loro, ad un certo punto si sarebbero allontanati.

Non v'è dubbio che la presenza dei due giovani, la sera dell'omicidio, in un luogo posto a pochi metri dall'abitazione in cui sarebbe poi stata uccisa Meredith Kercher e ad un orario, per la Corte, compatibile con l'azione criminosa, costituisce elemento “forte” e importante a carico dei due imputati.

Senza considerare che le circostanze riferite da Curatolo, costituirebbero, per i primi Giudici, la conferma della falsità di quanto riferito da Amanda Knox secondo cui, quella sera, la stessa sarebbe rimasta a casa di Sollecito, senza mai uscire, sino alla mattina successiva, con tutte le conseguenze in punto di “alibi fallito”.

Va da sé, quindi, che la testimonianza di Curatolo è stata valutata dai primi Giudici di particolare rilevanza.

Curatolo è certo che si trattasse proprio della sera del 1° novembre in quanto, il giorno dopo, avrebbe notato un grande via vai di polizia e carabinieri.

Considerata la rilevanza attribuita a questa circostanza, la difesa successivamente alla pronuncia di primo grado (e a fronte della rilevanza data dalla Corte a detta testimonianza) ha svolto indagini difensive al fine di approfondire alcune circostanze indicate da Curatolo che costituirebbero la conferma del dato temporale.

Curatolo, infatti, ha riferito di aver lasciato la Piazza, quella notte, dopo l'arrivo degli autobus che portano i ragazzi nelle varie discoteche del circondario. In quel

momento Sollecito e Knox non erano più nel luogo in cui li aveva in precedenza visti.

A tal proposito è importante, evidenziare, che i gestori delle discoteche del circondario organizzavano al tempo (ed ancora oggi), dei servizi-navetta che, nelle serate di apertura, conducevano i giovani presso i locali.

Il servizio partiva proprio da Piazza Grimana.

Le indagini difensive espletate hanno acclarato che la sera del 1° novembre 2007 il servizio non era attivo.

Nessun autobus è partito da Piazza Grimana, in quanto, come testimoniato dalla sig.ra Rita Pucciarini (da molti anni organizzatrice di eventi) e dal sig. Giorgio Brughini (titolare della discoteca “Etoile 54”) il 1° novembre è, da sempre, serata di riposo dei locali.

Infatti, ormai anche in Italia, si festeggia “*Halloween*” nella serata del 31 ottobre e, quindi, il giorno successivo tutti i locali rimangono chiusi.

Rebus sic stantibus deve essere “in radice” rivalutata la testimonianza di Curatolo.

Il riferimento agli autobus, che il teste avrebbe visto quella sera, esclude che quanto dallo stesso riferito (Sollecito e Knox intenti a parlare e scherzare dalle 21,30 – 22 alle 23 – 23,30 nei pressi del campo da basket di Piazza Grimana) possa essere collocato nella notte dell’omicidio, allorquando nessun autobus è partito dalla Piazza.

Da tutto ciò appare imprescindibile l’approfondimento del tema e, quindi, la riapertura dell’istruttoria dibattimentale con l’assunzione delle testimonianze di Rita Pucciarini e Giorgio Brughini, nonché dei titolari delle ulteriori discoteche del circondario (“Red Zone”, “Gradisca” e “Matrioska”) che effettuavano (al tempo) il servizio-navetta, trattandosi di prove nuove e rilevanti ai fini della decisione di secondo grado.

**V) NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASISSE DI PERUGIA
IN DATA 16 GENNAIO 2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104 E 294 C.P.P. -
IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.**

A riprova del fatto che tutto l'arco del procedimento è stato costellato da ripetute violazioni delle garanzie difensive minime, è necessario richiamare l'attenzione sull'oblio delle regole procedurali verificatosi all'atto del fermo dell'indagato.

Di seguito sarà esposta una violazione che ha leso gravemente il diritto di difesa, peraltro in un momento di grande fragilità umana per un giovane tradotto in carcere a soli 23 anni, sbalzato improvvisamente in questa dura realtà, lontana mille miglia dal contesto di vita di uno studente universitario.

In particolare, la lesione si è concretizzata nell'immotivato differimento del diritto di conferire con il proprio avvocato e nell'inosservanza dell'obbligo del preventivo deposito degli atti di indagine rispetto all'espletamento dell'interrogatorio.

È opportuno rilevare, quanto al primo profilo, l'importanza del diritto dell'indagato di conferire con il difensore “*subito dopo l'arresto o il fermo*”, salvo che ricorrano specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, nel qual caso il PM può con decreto motivato dilazionare l'esercizio del diritto (art. 104 c.p.p.).

Tale diritto è giustificato dall'esigenza di garantire la parità di trattamento in tema di effettivo esercizio del diritto di difesa (artt. 3, 13 e 24 Cost.) tra imputati detenuti e quelli in stato di libertà, in aderenza alle previsioni delle Regole penitenziarie europee.

Il diritto di conferire con il difensore è automaticamente operativo fin dall'inizio della privazione della libertà personale e non incontra ostacoli o intralci per il difensore che documenti tale sua qualità. Ciò in conformità con l'art. 36, 1° comma, disp. coord. c.p.p., ai sensi del quale, “*per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita*”.

A tutela di tale meccanismo, eventuali deroghe devono essere ben documentate e motivate, tant'è che, ai sensi del 3° co. dell'art. 36 disp. coord. c.p.p. “quando è disposta la dilazione prevista dall'art. 104, commi 3 e 4 del codice, **copia del relativo decreto è consegnata** a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio”.

Per questa ragione, l'impedimento frapposto al colloquio con il difensore, in mancanza di un valido provvedimento dilatorio dell'organo competente che attesti le “specifiche ed eccezionali ragioni di cautela”, determina una violazione del diritto all'assistenza difensiva, e quindi una nullità a regime intermedio, suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono - e, in particolare, all'interrogatorio - a norma dell'art. 185, co. 1, c.p.p. (Cass., Sez. I, 24 marzo 2004, n. 16815, Tegas, Rv. 228805; Cass., Sez. V, 9 luglio 1993, n. 2612, PM in proc. Antonello, Rv. 195834).

In considerazione di quanto appena prospettato, la difesa ha sollevato l'eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia e rilevato l'inefficacia della misura cautelare disposta dal Giudice.

Altro profilo di censura attiene, come si vedrà, all'omesso deposito degli atti di indagine prima dello svolgimento dell'interrogatorio, dal momento che né il difensore, né l'indagato hanno visto riconosciuta la possibilità di consultare preventivamente gli elementi posti dall'accusa a fondamento della misura.

Con il presente motivo di impugnazione, la difesa di Raffaele Sollecito intende, quindi, rilevare l'erroneità dell'ordinanza di rigetto pronunciata all'udienza del 16 gennaio 2009, con la quale la Corte d'Assise di Perugia ha respinto le eccezioni difensive riguardanti le violazioni appena sintetizzate.

La Corte, sul punto, ha osservato (p. 5 sentenza) che: *“tardivamente era stata eccepita – per la prima volta solo ad interrogatorio di merito in corso assunto dal Gip – la nullità dell'atto, l'interrogatorio, conseguente alla violazione del diritto all'assistenza fuori dei casi di presenza obbligatoria del difensore. Ed invero le due nullità (quella del provvedimento di divieto di colloquio e poi la*

nullità, autonoma, dell'interrogatorio a sua volta derivante dalla nullità del provvedimento che differisce l'incontro con il difensore) sono dalla giurisprudenza ricomprese entrambe tra quelle di ordine generale disciplinate dall'art. 180 c.p.p., e per esse le relative eccezioni devono essere proposte entro il termine di decadenza di cui all'art. 182, 2° co., c.p.p. La nullità nella specie dell'interrogatorio dell'arrestato doveva quindi essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 182, 2° co., cit. e dunque prima delle formalità di apertura dell'atto, l'interrogatorio, al quale la parte assisteva (cfr. Cass., Sez. IV, sentenza n. 39827/07 in proc. Recchia). Nel caso di specie la deduzione era tardiva e la nullità – segnatamente afferente l'interrogatorio di garanzia – risultava sanata. In relazione all'omesso deposito degli atti d'indagine prima dell'assunzione dell'interrogatorio, la Corte richiamava infine la giurisprudenza di legittimità pacifica sul punto la quale non prevede l'obbligatorietà di tale deposito nei casi in cui l'interrogatorio precede la adozione della ordinanza cautelare, come avviene quando – come nel caso in esame – la misura viene disposta all'esito dell'udienza di convalida”.

La Corte nell'ordinanza di rigetto del 16 gennaio 2009, **quanto alla richiesta di nullità dell'interrogatorio di garanzia**, ha rilevato che *“la eccezione veniva sollevata quando aveva avuto termine l'attività di preliminare identificazione del fermato ed il Gip aveva contestato il fatto attribuito avendo già rivolto al Sollecito gli avvertimenti di cui all'articolo 64 comma 3 c.p.p.; l'interrogatorio di merito aveva pertanto avuto inizio (...)”.*

Sull'omesso deposito degli atti prima dell'interrogatorio, la Corte richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che non sia configurabile alcun obbligo in tal senso prima dell'interrogatorio in sede di convalida del fermo, argomentando che *“la previsione del deposito degli atti prima dell'interrogatorio è cosa riservata all'interrogatorio che si assume nelle forme dell'art. 294 c.p.p. stante la previsione di cui all'art. 293 comma 3, c.p.p.”* (ordinanza del 16.1.2009).

La decisione di I grado non è condivisibile.

1. Immotivato differimento del colloquio con il difensore

La prima questione sollevata dalla difesa riguarda il differimento del diritto del soggetto ristretto di conferire con il difensore, che può essere eccezionalmente derogato in presenza di specifiche ragioni idonee a giustificare la compressione del diritto di difesa, **sempreché il PM motivi il differimento** del preventivo colloquio tra l'indagato e il suo difensore.

A tal proposito, la giurisprudenza non ritiene sufficiente un decreto motivato attraverso il ricorso a formule di stile, ma richiede una motivazione adeguatamente articolata, tanto che – ove essa manchi – il provvedimento viene ritenuto nullo (Cass., Sez. IV pen., 12 luglio 2007, Recchia, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Difensore penale*, n. 11; Cass., Sez. I pen., 24 marzo 2004, Tegas, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 285).

L'importanza della specificazione delle eccezionali ragioni di urgenza, si spiega, da un lato, con il bisogno di tutelare il diritto del ristretto di conferire con il proprio legale fin dall'inizio della privazione della libertà personale e, dall'altro, con l'esigenza di limitare il potere discrezionale dell'AG, che non potrebbe, ad esempio, addurre la pericolosità sociale dell'indagato come “specifica ed eccezionale ragione di cautela” idonea a legittimare la dilazione del diritto dell'arrestato al colloquio con il difensore (Cass., Sez. I, 27 aprile 1992, n. 1806, Mistretta Rv. 190377).

Ebbene, nel caso di specie, la difesa non ha in alcun modo potuto sindacare la fondatezza del provvedimento perché non le è mai stato esibito il decreto di differimento, né lo stesso è mai stato depositato.

Peraltro, in data 8 novembre 2007, in sede di interrogatorio di garanzia, è stata tempestivamente eccepita dal difensore la nullità dello stesso interrogatorio per violazione del diritto di difesa, attesa l'illegittimità del divieto di colloquio.

Si riportano di seguito alcuni brani della trascrizione dell'interrogatorio di garanzia dell'8 novembre 2007 (p. 5):

“Avvocato: (...) Io preliminarmente, prima di dar seguito all'interrogatorio volevo eccepire la nullità ai sensi dell'art. 104, comma terzo del codice di

procedura penale in quanto è stata stato leso il diritto di difesa relativamente alle possibilità di colloquiare e conferire con il proprio cliente (...).

Giudice: *si. Allora mettiamo anzi a questo punto metta in corsivo: anzi a questo punto la difesa eccepisce la nullità della odierna udienza di convalida per essere stato leso il diritto di difesa ai sensi dell'articolo il diritto di difesa in quanto sono stati impediti i colloqui con il difensore ai sensi dell'art. 104 C.P.P. allora il Giudice ..c'è l'ultimo comma dell'articolo 104, il Giudice, sentito il P.M. il quale fa presente di aver disposto con proprio provvedimento il divieto di colloquio, respinge l'eccezione proposta dalla difesa in quanto lo stesso articolo 104 C.P.P. al comma 4 prevede che nell'ipotesi di fermo come si è verificato nel caso di specie, il P.M. ha il potere di impedire il colloquio con il difensore da parte dell'Indagato, fino al momento in cui lo stesso è posto a disposizione del Giudice*".

Ora, da quanto risulta agli atti, il decreto di differimento del PM non è mai stato esibito (neppure in sede di convalida del fermo innanzi al Gip), nè esso è stato reperito al momento del deposito degli atti *ex art. 415 bis c.p.p.*

Si deve, pertanto, ritenere che ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di **inesistenza del provvedimento di differimento**, in base al quale è stato vietato il colloquio con il difensore.

Va da sé che tale patologia non possa che inficiare il successivo interrogatorio, rendendolo nullo.

Come già ricordato, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il divieto di colloquio presupponga l'adozione di un decreto motivato - a pena di nullità - in ordine alle specifiche ed eccezionali esigenze di cautela su cui il provvedimento si fonda, con relativa indicazione della durata del divieto (cfr. Cass., Sez. IV pen., 12 luglio 2007, Recchia, cit.; "ex plurimis", in tal senso, Cass., Sez. 4, 20 aprile 2000, n. 2565 Memushi Refat, Rv. 216493; Cass., Sez. I pen., Cascio, 20 dicembre 1993, in *Mass. Cass. Pen.*, fasc. 3, 131; Cass., Sez. I pen., Mazzotta, in *Giur. it.* 1993, II, 353 ed altri, RV. 191473).

La nullità del divieto di incontro si è propagata al successivo interrogatorio reso in sede di convalida del fermo, trattandosi di nullità tempestivamente dedotta dal difensore prima dell'espletamento dell'atto medesimo.

Infatti, immediatamente dopo gli avvertimenti preliminari al compimento dell'interrogatorio - che, ai sensi dell'art. 64 c.p.p., lo precedono - il difensore ha sollevato l'eccezione e successivamente l'indagato ha ribadito di voler rispondere.

È pacifico che dalla nullità dell'interrogatorio di garanzia debba discendere l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere per omesso interrogatorio ex art. 302 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. I pen., 7 febbraio 1995, Faiello, in *Mass. Cass. pen.*, 1995, 5. 28; Cass., Sez. I pen., 7 marzo 1996, Viceconte, in *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Misure cautelari personali*, n. 376; Cass., II Sez. pen., 14 febbraio 2007, Onorato, n. 7729, in *Giust. Pen.*, 2007, III, 686; sul punto v., inoltre, Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005 n. 26798, cit.).

Alla luce di ciò, la menomazione del diritto di difesa avrebbe dovuto, quindi, condurre alla nullità dell'interrogatorio di garanzia e alla conseguente inefficacia della misura cautelare irrogata.

Il Gip, in merito alla questione di nullità del divieto di colloquio, ha ritenuto che l'esistenza del decreto del PM potesse presumersi dal fatto che il direttore del carcere avesse confermato al difensore di Raffaele Sollecito l'esistenza di un divieto in tal senso del PM.

L'assunto è infondato, dal momento che soltanto se il provvedimento di divieto di colloquio esiste, è motivato e viene esibito, è possibile (per la difesa) prenderne cognizione ed eccepire eventuali difetti di forma e/o di motivazione.

Il Giudice ha, invece, ritenuto che, proprio in quella sede, la questione posta dall'avvocato fosse stata intempestiva poiché l'eccezione “*intervenne non solo quando il Sollecito aveva già risposto alle domande di rito su generalità, pendenze e quant'altro, ma quando aveva precisato di voler rispondere nel merito e rappresentato (...) che almeno una delle prove a suo carico non aveva valore*” (ordinanza del Gip, 16.9.2008).

A ben vedere, non può seriamente contestarsi che l'interrogatorio di fatto non fosse ancora iniziato: proprio dalle trascrizioni si evince che le brevi battute registrate prima dell'eccezione non avessero precluso la proposizione di quest'ultima.

Gli avvertimenti sono necessariamente preliminari al compimento dell'interrogatorio e, di conseguenza, esso ha inizio dopo che il Giudice li abbia comunicati all'indagato.

È opportuno comunque ribadire che la *ratio* dell'art. 182 c.p.p. secondo cui “la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”, risiede nell'esigenza di economia processuale volta ad impedire che il vizio si riverberi sugli atti consecutivi dipendenti e non di certo nella volontà di creare un eccessivo formalismo che nuocerebbe al fluido svolgimento dell'attività giudiziaria e al diritto di difesa.

2. Omesso deposito atti d'indagine

L'altro profilo oggetto di impugnazione concerne l'omesso deposito degli atti di indagine prima dell'assunzione dell'interrogatorio.

Sul punto deve ricordarsi che le Sezioni Unite (28 giugno 2005, n. 26798, Vitale, Rv. 231349, in *Cass. pen.* 2005, n. 11, pag. 3260) hanno rilevato che *“l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall'art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell'art. 293 stesso codice, dell'ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell'atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.”*.

La Cassazione ha così avuto modo di richiamare (cfr. motivazione, in *Cass. pen.* 2005, n. 11, p. 3262), l'insegnamento delle SS.UU. 20 settembre 1997, n. 2, Rv. 208268 e 208269, secondo cui *“l'interrogatorio dell'indagato in genere e quello di garanzia ex art. 294 c.p.p. in particolare, rappresenta momento cruciale*

dell'impegno difensivo teso a far emergere la verità almeno dal punto di vista dell'accusato".

Secondo le SS.UU. del 2005, risulterebbe pertanto *"ingiustificatamente restrittivo e pertanto inaccettabile, l'assunto secondo cui il deposito sarebbe previsto esclusivamente in relazione all'eventuale richiesta di riesame"*, in quanto la conoscenza anticipata degli atti consente alla difesa di affrontare con adeguata preparazione l'interrogatorio.

Né, ad avviso della Cassazione, la circostanza che l'interrogatorio debba avvenire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 294, 4° comma, c.p.p., con la contestazione in forma chiara e precisa del fatto e la comunicazione degli elementi di prova esistenti contro di lui, può costituire equipollente della previa facoltà di accesso agli atti da parte del difensore (cfr. motivazione, in *Cass. pen.* 2005, n. 11, p. 3263).

Come si evince dalla lettura dell'interrogatorio di garanzia dell'8 novembre 2007, non sono stati messi a disposizione della difesa elementi di prova ritenuti essenziali, come dimostrano le specifiche contestazioni mosse durante l'interrogatorio.

In particolare, la difesa ha potuto previamente esaminare una ulteriore relazione con allegato album fotografico, redatta dalla polizia scientifica di Roma - svolta sulla base di un accertamento del 7 novembre 2007 alle ore 16.30 - depositata dal PM contestualmente all'interrogatorio.

Il Giudice ha sottolineato - fin dalle battute iniziali dell'interrogatorio - che esisteva una relazione con illustrazione fotografica dalla quale si evinceva che l'impronta delle scarpe di Sollecito era stata rinvenuta sul pavimento sotto il piumone.

A fronte di questa contestazione, il difensore ha rilevato di non essere a conoscenza di tale nuova relazione e in modo assolutamente esplicito ha richiesto spiegazioni, lamentando di brancolare *"nel buio"* (p. 4, interrogatorio dell'8.11.2007) per la mancata conoscenza degli elementi a carico, stigmatizzando **l'impossibilità di svolgere un contraddittorio** informato ed

evidenziando infine che *“alla luce di questa nuova documentazione prodotta, la difesa si trova ancora una volta sbilanciata rispetto all'accusa”* (p. 5, interrogatorio dell'8.11.2007).

Nonostante ciò, il Giudice ha proseguito l'atto e, come è agevole desumere dalla lettura della parte conclusiva dell'interrogatorio, ha finito per attribuire un valore decisivo a questa relazione.

Alla luce di quanto esposto si rileva che la relazione avrebbe dovuto essere depositata e messa preventivamente a disposizione della difesa.

Nonostante l'esplicita eccezione del difensore, il Gip non ha accolto tali fondati rilievi, violando i basilari principi connessi all'esercizio del diritto di difesa.

Qualora si ritenesse che il deposito degli atti sia doveroso soltanto nel caso dell'interrogatorio successivo all'applicazione della misura cautelare, si creerebbe una disparità di trattamento, censurabile *ex art. 3 Cost.*, tra la persona colpita da custodia cautelare interrogata ai sensi dell'art. 294, comma 1 c.p.p. e l'indagato sottoposto ad analogo provvedimento dopo la convalida del fermo, considerato che quest'ultimo, a differenza del primo, viene interrogato in una fase in cui non ha la possibilità di conoscere gli atti su cui la richiesta si fonda né, ovviamente, di estrarne copia.

Nel caso di specie non solo al difensore è stato impedito di conferire con il proprio assistito prima dell'interrogatorio, ma lo stesso è stato tenuto all'oscuro degli atti sui quali il PM ha incentrato le proprie richieste e su cui il Gip ha fondato la propria decisione.

In linea con le statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione deve ritenersi che il difensore debba avere una percezione degli atti anticipata, completa e diretta, al fine di garantire un contraddittorio informato in sede di interrogatorio.

Tale principio, contrariamente a quanto sostenuto, deve ritenersi valido sia per l'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., sia per quello in sede di convalida del fermo.

Dalla violazione del diritto di difesa sarebbe stato ovvio far emergere la nullità dell'interrogatorio svolto il 7 novembre 2007 nei confronti di Raffaele Sollecito, facendone derivare l'inefficacia della custodia cautelare in carcere.

In conclusione, la difesa chiede che la Corte d'Assise d'Appello di Perugia dichiari la nullità dell'interrogatorio di Raffaele Sollecito e la conseguente inefficacia della misura cautelare.

VI) NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 14 SETTEMBRE 2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 125, COMMA 3, 178, 415 BIS C.P.P. - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI EX ART. 191 C.P.P. - IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.

Di seguito sarà illustrato un rilevante errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, che ha inciso in modo determinante sul pieno esercizio del diritto di difesa.

Come sarà ampiamente documentato, è stato precluso il diritto di conoscere atti decisivi del procedimento penale: documenti, si badi, che reggono l'intera ipotesi accusatoria.

L'omesso deposito ha così generato un *deficit* conoscitivo che non si sarebbe certamente verificato qualora si fosse applicato correttamente il disposto dell'art. 415 *bis* c.p.p.

Ciò senza dimenticare che la mancanza di una piena *discovery* si è riverberata anche nelle successive fasi, amplificando il *gap* tra accusa e difesa durante l'intera udienza preliminare e, più oltre, fino ad arrivare allo stesso processo di I grado!

Nonostante il collegio difensivo abbia immediatamente rilevato l'errore, il grave *vulnus* evidenziato dalla difesa non è stato debitamente considerato.

A tale proposito, la sentenza impugnata richiama a pagina 7 (*svolgimento del processo*) l'ordinanza di rigetto emessa dalla Corte all'udienza del 14 settembre 2009, con la quale sono state respinte le eccezioni sollevate dalla difesa di Raffaele Sollecito, volte a rilevare: 1) la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito degli atti ex art. 415 *bis* c.p.p.; 2) la nullità del decreto che dispone il giudizio per la mancata trasmissione degli atti al Gup.; 3) l'inutilizzabilità degli atti non depositati o non trasmessi, con conseguente inutilizzabilità dell'analisi genetica; 4) l'inutilizzabilità della prova testimoniale resa dalla dott.ssa Stefanoni.

Prima di passare in rassegna i diversi punti critici dell'impugnata ordinanza, al fine di un corretto inquadramento di questa lunga vicenda, appare opportuno rammentare le ragioni addotte dalla difesa a sostegno delle avanzate eccezioni.

In effetti, proprio il mancato deposito *ex art. 415 bis c.p.p.* di tutta la documentazione d'indagine, ha generato - a monte - una grave ed irreparabile violazione delle prerogative difensive, negando così discrezionalmente ed immotivatamente la conoscibilità di elementi investigativi indispensabili ai fini di una corretta dialettica delle parti; tra questi, gli atti di laboratorio inerenti la prova del DNA.

E non v'è dubbio che, dal punto di vista dell'accusa, la mancata *discovery* su uno degli aspetti principali del processo abbia rappresentato un considerevole vantaggio sulla difesa, posto che il coinvolgimento processuale di Raffaele Sollecito fa leva proprio sulla prova genetica.

Ed infatti, è utile procedere ad una ricostruzione storica della vicenda in esame:

- in seguito alla conclusione delle indagini preliminari, la difesa ha potuto prendere visione della *Relazione tecnica di indagini di genetica forense*, a firma della dott.ssa Patrizia Stefanoni, alla quale sono state allegate tabelle che riportavano unicamente il numero degli alleli, senza che in esse fosse specificato alcun altro tipo di informazione o dato scientifico (per chiarezza, si definisce allele ogni variante di sequenza di un gene; il genotipo di un individuo relativamente ad un gene è il corredo di alleli che egli si trova a possedere);
- in considerazione dell'estrema importanza di un simile tema di prova, su indicazione del Prof. Pascali, consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, in data 24 giugno 2008 - pendente il termine di 20 giorni previsto dall'art. 415 *bis* -, è stata formulata una prima richiesta al Pubblico Ministero di acquisizione dei diagrammi elettroferogrammi in base ai quali la polizia scientifica è giunta ai risultati contenuti nella Relazione tecnica di genetica forense. In particolare, con tale richiesta è stata specificata l'assoluta necessità (al fine della presentazione di

memorie ed istanze difensive ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p.) di avere a disposizione la predetta documentazione affinché il consulente di parte potesse esaminarla dettagliatamente;

- tuttavia, contro ogni evidenza, il Pubblico Ministero ha rigettato la richiesta ritenendola inammissibile “poiché le facoltà di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. riguardano gli atti depositati e solo quelli”;
- per fronteggiare un simile, ingiusto, diniego, la difesa ha formulato in data 3 luglio 2008, un'ulteriore istanza nella quale si chiedeva di “*acquisire presso i laboratori della polizia scientifica i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa di ottenere dalla polizia scientifica Cdrom contenente i dati grezzi RFU e picchi*”. Si è chiesto, inoltre, nel caso in cui non fosse possibile ottenere copia di tali dati, che il Prof. Pascali venisse autorizzato a recarsi presso il servizio di polizia scientifica per una consultazione in loco dei dati e per farne direttamente copia informatica;
- anche tale richiesta, tuttavia, è stata inspiegabilmente rigettata in data 11 luglio 2008 con l'anodina affermazione secondo la quale “*sui grafici della polizia scientifica vi sono già le barre col valore generico relativo ai picchi di fluorescenza*”.

La difesa si è, quindi, ritrovata all'udienza preliminare con una grave lacuna cognitiva, a causa della mancata conoscenza dei dati scientifici utilizzati dalla polizia scientifica nei propri accertamenti.

Come si vedrà, questa vicenda ha avuto un ulteriore seguito:

- all'udienza preliminare del 16 settembre 2008 la difesa ha reiterato la richiesta di acquisire i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa, di acquisire il cd-rom contenente i dati grezzi RFU e picchi. Nell'istanza depositata in quell'udienza è stata rappresentata sia l'incompletezza rilevata nei diagrammi allegati alla Relazione, sia le ripetute istanze presentate all'ufficio del Pubblico Ministero per poter ottenere i dati mancanti;

- a seguito di tale richiesta il Gup non ha potuto fare altro che rilevare la necessità *“ai fini del decidere”* di comprendere *“appieno (...) quale procedura sia stata adottata per le analisi in questione, e se esistano elaborazioni ulteriori che costituiscano il necessario supporto delle conclusioni raggiunte”*. Di conseguenza il Gup ha disposto l’escussione in contraddittorio della dott.ssa Stefanoni invitandola *“a corredare la propria deposizione con supporti informatici che contengano i dati richiesti dalla difesa”*. Il Giudice stesso in quella sede si rendeva conto dell’estrema importanza dei dati da acquisire considerando che le indagini biologiche avrebbero conferito *“gli elementi di maggiore rilievo all’impianto accusatorio”*;
- in data 25 settembre 2008, in osservanza del provvedimento del Gup, è stato depositato dall’Ass. Zugarini, per conto della dott.ssa Stefanoni, il CD-Rom contenente i dati richiesti. Al riguardo preme evidenziare come l’immediato accoglimento dell’istanza in parola dimostrasse inequivocabilmente l’importanza di avere *ab origine* a disposizione i dati scientifici completi;
- all’udienza del 27 settembre 2008, veniva, quindi, rappresentata al Gup la necessità di ottenere ulteriore documentazione in ragione dell’incompletezza dei dati forniti; per tale motivo, è stato chiesto al Giudice di acquisire il file di servizio (*log file*);
- tuttavia il Giudice, dopo aver chiesto un parere alla dott.ssa Stefanoni, ha rigettato l’istanza anche sulla base di una acritica adesione alle sue osservazioni, arrivando a sostenere che: *“non sarebbero necessarie le informazioni contenute nei files di log (dati che nell’esperienza forense non vengono mai evidenziati, risultando da parametri standards approvati in ambito internazionale e che si devono presupporre in uso in tutti i laboratori che si occupino di genetica forense)”*.

Un simile *modus procedendi* non è, ovviamente, condivisibile sotto alcun punto di vista, in quanto l’adesione incondizionata alle

osservazioni della dott.ssa Stefanoni, ha indotto ad avallare la tesi accusatoria, senza il confronto tecnico-scientifico di un esperto terzo ed imparziale.

Ed in effetti, se fosse stato interpellato un tecnico non legato da alcun vincolo con l'accusa (cioè in posizione di neutralità), il contraddittorio ne avrebbe sicuramente beneficiato.

E' del tutto evidente che il fatto di chiedere un'opinione proprio alla persona (la dott.ssa Stefanoni) che ha prodotto quel risultato è, in effetti, un *nonsense*: non può cioè, pretendersi un'autovalutazione del rigore scientifico da parte dello stesso tecnico che ha attestato quel risultato.

Qualsiasi specialista sarà ovviamente spinto, sia pure inconsapevolmente, a difendere la validità del proprio lavoro, anche di fronte ad una semplice richiesta di chiarimento, giustificando – in fondo comprensibilmente, dal suo punto di vista – che tutti i dati forniti sono sufficienti.

Era di solare evidenza la necessità di fornire tutta la documentazione scientifica alla difesa.

E' importante considerare che i *files di log* sono dati scientifici assai rilevanti, per non dire indispensabili, soprattutto nelle ipotesi (come quella del caso che ci occupa) in cui l'altezza dei picchi deve essere valutata insieme ad altri parametri (come per esempio l'area) altrettanto rilevanti per stabilire la plausibilità o, al contrario, l'inverosimiglianza dell'attribuzione del DNA ad un soggetto.

Tanto ciò è vero che, durante l'audizione nell'udienza preliminare, la dott.ssa Stefanoni – a domanda del consulente del Pubblico Ministero che le chiedeva se fosse importante il dato “area dei picchi” – ha risposto “*normalmente no*”. Tuttavia, quel che più sorprende è che proprio la dott.ssa Stefanoni ha ammesso candidamente di non avere altre esperienze in merito (p. 68 trascr. udienza preliminare del 4 ottobre 2009).

L'opinione della dott.ssa Stefanoni, in effetti, è emersa in tutta la sua fragilità nel momento in cui il Consulente della difesa Sollecito le ha fatto

notare una raccomandazione della Società Internazionale di Genetica Forense, in cui si afferma che il metodo più utilizzato per interpretare tracce miste di DNA *“prende in considerazione l’area e l’altezza dei picchi”* (p. 99 delle stesse trascrizioni).

Il Gup, a questo punto, invitava la dott.ssa Stefanoni a far pervenire entro l’8 ottobre *“i dati relativi al calcolo delle aree di picco inerenti il reperto 165/B indicate dal prof. Pascali nella terza colonna, intestata a suo nome, di cui all’allegato alla relazione depositata, nonché i diagrammi concernenti la seconda corsa elettroferografica relativa al campione 36B”*.

L’epilogo di questa lunga rincorsa si è verificato in data 8 ottobre 2008 con il deposito da parte della dott.ssa Stefanoni del *“CD-Rom contenente i dati relativi alla corsa elettroforetica dell’amplificato del campione di DNA denominato 165/B (reperto pezzetto di stoffa con gancetti)”*, nonché del *“CD-Rom contenente: dati di Sample Info relativi alle due corse elettroforetiche dell’amplificato del campione di DNA denominato 36/B (reperto coltello) elettroferogramma della seconda corsa elettroforetica”*.

Come si evince dal quadro appena tratteggiato, la difesa non ha avuto a disposizione, al momento della conclusione delle indagini preliminari, tutti gli atti investigativi come previsto dalla legge, tant’è che questa incertezza si è protratta almeno per tutta la fase dell’udienza preliminare (e anche oltre, come si dirà).

A titolo esemplificativo, si consideri che la semplice analisi dell’area dei picchi - dato tecnico che è stato fornito alla difesa solo dopo l’escussione in udienza preliminare della dott.ssa Stefanoni, ledendo irreparabilmente il diritto di difesa - ha fatto emergere che **la quantità di DNA utilizzata per l’analisi fosse assolutamente modesta**, il che ha portato il consulente della difesa ad acclarare che **l’interpretazione fornita ai grafici dalla polizia scientifica non abbia minimamente rispettato le linee guida dettate dalla Società Internazionale di Genetica Forense**.

Ma v'è di più. La **mancaanza di una piena *discovery*** è stata riscontrata **anche nel corso del processo:**

- in data 18 luglio 2009, nel corso del controesame del consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, Prof. Adriano Tagliabracci, si è assistito ad un sorprendente *coupe de theatre*, in quanto l'accusa ha formulato domande che hanno ingenerato il dubbio che il Pubblico Ministero fosse in possesso di ulteriori dati di laboratorio mai messi a disposizione delle parti. Si trattava, in particolare, di dati relativi alla quantità di estratto utilizzata per l'analisi genetica del materiale biologico rinvenuto sul gancetto del reggiseno della vittima;
- di fronte alla reazione della difesa, l'ufficio del Pubblico Ministero ha dovuto ammettere che esistono atti compiuti dalla polizia scientifica mai depositati al momento della conclusione delle indagini (contravvenendo in tal modo alla disposizione di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.), né trasmessi al Gup con la richiesta di rinvio a giudizio (in violazione dell'art. 416, comma 2, c.p.p.).

In altri termini l'Ufficio del PM ha negato una completa *discovery* degli atti d'indagine, sospingendo questa lesione del diritto di difesa fino al dibattimento!

Si passerà ora a dar conto delle valutazioni della Corte d'Assise di Perugia.

La sentenza di I grado rinvia sul punto alle motivazioni della citata ordinanza di rigetto: “*All’udienza del 14.9.2009 le difese degli imputati eccepivano l’avvenuta lesione del diritto di difesa sostenendo, in relazione a ciò, che si fossero verificate delle nullità. Sentite le altre parti che chiedevano di disattendere l’eccezione, questa Corte emetteva l’ordinanza, della quale dava lettura, con la quale l’eccezione di nullità era respinta e si disponeva procedersi oltre*” (p. 7 sentenza).

Passando all'ordinanza del 14 settembre 2009, la Corte d'Assise ha osservato quanto segue: *“per quanto riguarda l'eccezione di nullità avanzata e illustrata nella memoria oggi depositata per lesione del diritto di difesa trattasi di eccezione non accoglibile, l'attività di prelievo e comparazione di tracce biologiche oggetto dell'eccezione ha natura di accertamento tecnico preventivo disciplinato dall'articolo 360 con la possibilità per le parti di parteciparvi e formulare osservazioni, sotto tale profilo non risulta che ci sia stata alcuna lesione del diritto di difesa, per quanto riguarda la nullità che si sarebbe verificata sotto il profilo dell'articolo 415 bis trattasi di sanzione non prevista da alcuna specifica disposizione né dal 415 bis Codice Procedura Penale medesimo principio di tassatività delle nullità, nel corso dell'udienza preliminare confronta provvedimento G.U.P. 1/10/2008 inserito nei documenti oggi depositati a sostegno della eccezione di nullità tale aspetto è stato affrontato e la relativa eccezione non è stata riproposta nei termini di cui all'articolo 491 Codice Procedura Penale anche nell'udienza del 18/7/2009 dinanzi a questa Corte il problema non è stato sollevato sotto il profilo della nullità quanto sotto quello del merito confronta trascrizioni di udienza 18/7/2009 con particolare riferimento alle pagine 102 e seguenti e 114 e seguenti, pertanto a ritenere che l'aspetto di cui all'eccezione oggi avanzata possa integrare una nullità trattasi però di sanzione esclusa dalla Suprema Corte confronta a riguardo per esempio Cassazione sezione seconda Sentenza 29573 del 2006 e Cassazione sezione quinta numero 21593 2009 la relativa eccezione sarebbe stata tardivamente sollevata. Per quanto riguarda la inutilizzabilità pure costituente oggetto della eccezione oggi avanzata tale sanzione si giustificerebbe in presenza di un omesso deposito relativo all'intera attività di indagine nel caso in oggetto l'omissione ha riguardato una parte della documentazione di supporto dell'analisi tecnica successivamente messa a disposizione delle parti e pertanto non di inutilizzabilità dell'attività di indagine oggetto dell'eccezione può parlarsi, potrebbe parlarsi ma solo di apprezzabilità condivisibilità di risultati nell'ottica di una normale dialettica processuale e nel rispetto del principio per*

il quale la prova si forma nel dibattimento. Per questi motivi respinge l'eccezione e dispone procedersi oltre" (cfr. p. 32 e s. delle relative trascrizioni d'udienza).

Tali rilievi non sono condivisibili.

Come già ampiamente illustrato, gli atti non prodotti durante il procedimento erano di estrema rilevanza, giacché le informazioni ivi contenute si riferiscono all'unico elemento probatorio che, secondo la ricostruzione accusatoria, collocherebbe Raffaele Sollecito sulla scena del delitto.

Al termine delle indagini preliminari non sono stati depositati, in particolare, i documenti di laboratorio dai quali è possibile evincere la quantità di materiale biologico rinvenuta sul gancetto del reggiseno della vittima (reperto 165B) che, secondo l'ipotesi formulata dal Pubblico Ministero, conterrebbe DNA compatibile con quello di Raffaele Sollecito.

Non sono stati depositati, inoltre, i documenti di laboratorio che consentono di ricostruire tutti i passaggi dell'analisi compiuta sui reperti e, in particolare, sul gancetto del reggiseno, nonché i registri relativi alle attività di laboratorio.

Le molteplici omissioni verificatesi lungo tutto l'arco temporale che va dalla conclusione delle indagini fino al processo deve, senza dubbio, trovare idonea sanzione.

Com'è noto, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari risponde ad una duplice finalità: da un lato, esso tutela il diritto di difesa dell'indagato; dall'altro, assicura la completezza delle stesse indagini, in quanto consente di ampliare, tramite le produzioni della difesa, l'orizzonte degli elementi di prova.

Ebbene, **le attività previste dalla norma non possono essere correttamente compiute se il deposito degli atti è solo parziale**: la preparazione e le scelte strategiche della difesa risultano, infatti, vincolate dal materiale probatorio di cui essa dispone.

Dunque, la mancata conoscenza di tutti gli atti processuali non potrà che comportare una gravissima lesione del diritto di difesa proprio nel momento in

cui si compiono scelte fondamentali che incidono sull'intero *iter* processuale successivo (es.: scelta di riti alternativi).

Va precisato che gli stessi documenti non depositati al momento della conclusione delle indagini, non sono stati neppure trasmessi alla cancelleria del Gup con la richiesta di rinvio a giudizio; ciò **in palese contraddizione con l'art. 416, comma 2 c.p.p. che, invece, impone al Pubblico Ministero di trasmettere al Gup il fascicolo delle indagini contestualmente alla presentazione della richiesta di rinvio a giudizio.**

Tra i contenuti necessari del fascicolo la norma indica, senza alcuna limitazione di sorta, la documentazione relativa alle indagini espletate dallo stesso PM o dalla PG.

In relazione a tale previsione normativa si è pronunciata la **Corte Costituzionale** la quale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 145 del 1991, ha affermato che **non esiste alcun potere di scelta del PM in ordine agli atti di indagine da includere nel fascicolo destinato al Gup** (Corte Cost., 5 aprile 1991, n. 145, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 971), certificando in questo modo l'**obbligo in capo all'accusa di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari.**

Con la medesima sentenza la Corte Costituzionale ha, inoltre, avuto modo di precisare la duplice esigenza a cui assolve la trasmissione dell'intero fascicolo al Gup:

- 1) nessun atto inerente alle indagini espletate fino all'udienza preliminare può essere sottratto alla piena conoscenza delle parti;
- 2) nessuna indebita limitazione può essere frapposta alla cognizione del Gup ai fini delle determinazioni allo stesso spettanti.

Alla luce di tali considerazioni, si tratta ora di valutare la sanzione apprestata dal codice di procedura penale:

- A) un primo orientamento parte dalla constatazione per cui la mancata conoscenza dell'intera piattaforma accusatoria, prima della celebrazione dell'udienza preliminare, pregiudichi gli interessi difensivi: in tale

situazione si ravvisa una **nullità a regime intermedio** - ex artt. 178, comma 1 lettera c) e 180 c.p.p. - del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare;

B) un secondo orientamento, maggioritario, considerata la piena efficacia probatoria degli atti di indagine all'interno dell'udienza preliminare, ricava dall'articolo 416, comma 2, c.p.p. un vero e proprio divieto probatorio – vale a dire il divieto per il PM di trattenere presso di sé alcuni elementi di prova, non depositandoli presso il Gup – e, perciò, giunge a ravvisare nella sua violazione un'ipotesi di **inutilizzabilità** ex art. 191 c.p.p. (di natura, ovviamente, “patologica”) degli atti non trasmessi (Cass., Sez. II, 3 aprile 2007, Peroni, in *Guida D.* 2007, n. 21, 87; *id.*, Sez. I, 9 marzo 2004, Biondino, in *A. N. Proc. Pen.*, 2005, 519; *id.*, Sez. VI, 17 aprile 2003, Visciglia, in *Cass. Pen.* 2005, 2040; *id.*, Sez. I, 6 maggio 2002, Bagarella, in *Guida D.* 2002, n. 42, 77; *id.*, Sez. I, 16 aprile 2002, Marandino, in *Cass. Pen.*, 2003, 3510; *id.*, Sez. I, 26 febbraio 1999, Montanti, *ivi* 2000, 731; *id.*, Sez. VI, 30 marzo 1998, Pareglio, *ivi* 1999, 3543; *id.*, Sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni, *ivi* 1997, 509; *id.*, Sez. VI, 4 giugno 1993, Carnazza, *ivi* 1994, 2767), escludendo perciò qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale della disciplina in esame (Cass., Sez. II, 7 luglio 2006, Amato e altri, in *Ced Cass.*, n. 234968).

Alla luce di ciò, la Corte d'Assise di Perugia si trovava di fronte alle seguenti alternative:

1. dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito degli atti ex art. 415 *bis* c.p.p.;
2. dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata trasmissione degli atti al Gup;
3. sancire l'inutilizzabilità degli atti non depositati o non trasmessi con conseguente inutilizzabilità dei risultati dell'analisi genetica;
4. sancire l'inutilizzabilità della prova testimoniale della dott.ssa Stefanoni e la conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio.

Le **prime due** soluzioni appaiono riconducibili nell'alveo del primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati che, lo si ricorda, commina la sanzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio *ex art. 178 lett. c) c.p.p.* per non avere in concreto consentito l'esercizio dei diritti, dei poteri e delle facoltà dell'imputato. **L'accoglimento di un simile orientamento implica la regressione del procedimento ad una fase precedente** al fine di sanare la grave lesione subita dalla difesa.

La **terza soluzione** segue la scia del secondo orientamento giurisprudenziale, in base al quale si riconnette la sanzione dell'**inutilizzabilità** agli atti non depositati o non trasmessi.

L'inutilizzabilità di questa categoria di atti non può fare altro che propagarsi ai **risultati dell'analisi compiuta dalla dott.ssa Stefanoni.**

Ciò in base alla ragione per cui i risultati finali sono indefettibilmente connessi alla validità/invalidità degli atti di laboratorio ad essi prodromici.

È il concetto stesso di "risultato" ad implicare una stretta relazione causale con un'operazione ad esso antecedente: la relazione della dott.ssa Stefanoni può essere considerata l'epilogo di una complessa serie di operazioni documentata su atti che, laddove fossero ritenuti inutilizzabili, ne determinerebbero, a loro volta, l'inutilizzabilità.

La **quarta soluzione: inutilizzabilità della testimonianza** resa dalla dott.ssa Stefanoni conseguente alla mancata conoscenza (ma, in effetti, si potrebbe parlare di ignoranza *tout court*) di una considerevole parte di elementi probatori a disposizione della sola accusa, tale da generare un contraddittorio del tutto falsato.

Come si è anticipato, le argomentazioni addotte dalla sentenza arrivano ad escludere in modo fuorviante qualsiasi tipo di sanzione in caso di omesso deposito di atti.

Un atteggiamento tanto conciliante, rispetto alle "amnesie" dell'accusa, appare poco giustificabile, alla luce degli interessi costituzionali (art. 111 Cost. sul giusto processo) che sottendono alla logica triangolare del processo.

Il “nuovo” art. 111 Cost. assicura, infatti, che il processo si svolga nel “contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, innanzi a un giudice terzo e imparziale” e, soprattutto, stabilisce che la persona accusata di un reato debba disporre “del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa”.

Proprio in tale logica deve essere inquadrata la disposizione di cui all’art. 415 *bis* c.p.p., introdotta dalla legge n. 479/99.

La *ratio* di una piena ed incondizionata *discovery* degli atti d’indagine deve certamente porsi in relazione all’esigenza di assicurare una completa espressione del diritto di difesa, naturalmente compresso durante la fase delle indagini, a causa del segreto investigativo.

Con la chiusura della fase delle indagini, viene meno l’esigenza di segretezza, riconoscendosi all’indagato il diritto di prendere visione e di estrarre copia di tutta la documentazione depositata al fine di preparare la strategia difensiva. Ciò va posto anche in relazione alla facoltà per l’indagato di chiedere al PM il compimento di ulteriori atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o alla facoltà di depositare memorie difensive.

Poiché la mancanza di tempestività nel deposito degli atti d’indagine annacqua le facoltà riconosciute dalla legge all’indagato – anche rispetto al termine di 20 giorni indicato nello stesso art. 415 *bis* c.p.p. per l’esercizio delle facoltà difensive ivi previste – ben si comprende come il PM debba certamente procedervi senza omettere, a sua discrezione, alcun atto.

Tant’è che “*qualora il deposito degli atti dell’indagine preliminare avvenga, in tutto o in parte, successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen., il termine di venti giorni indicato al comma terzo di detta disposizione inizia a decorrere dal momento del deposito*” (Cass., Sez. I, 15 gennaio 2008, n. 5580, Messina, Rv. 238863).

Ovviamente, un simile *deficit* conoscitivo è suscettibile di riverberarsi anche nelle successive fasi, con l’effetto di propagare - tanto alla richiesta di rinvio a giudizio, quanto al successivo decreto che dispone il giudizio - il “vizio genetico” connesso alla non fruibilità di dati decisivi ai fini della decisione.

La Corte d'Assise di Perugia ha, tuttavia, ritenuto di aderire alla tesi giurisprudenziale che non riconduce al mancato deposito di atti ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. alcuna sanzione (*“sotto tale profilo non risulta che ci sia stata alcuna lesione del diritto di difesa, per quanto riguarda la nullità che si sarebbe verificata sotto il profilo dell'articolo 415 bis trattasi di sanzione non prevista da alcuna specifica disposizione né dal 415 bis Codice Procedura Penale medesimo principio di tassatività delle nullità”*: cfr. pp. 32 e 33 trascr. ud. 14 settembre 2009), giungendo così ad escludere la declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio e la regressione del procedimento.

Oltre a non potersi condividere tale assunto (foriero di una evidente lesione del diritto di difesa e di un pratico aggiramento della *ratio* dell'art. 415 bis c.p.p.), l'impugnata ordinanza presenta profili di irragionevolezza.

Dopo aver erroneamente sostenuto che l'art. 415 bis c.p.p. non sarebbe presidiato da alcuna sanzione (il che è inesatto, poiché la Cassazione ammette pacificamente l'applicabilità della sanzione dell'inutilizzabilità), la Corte giunge a sostenere la tardività della relativa eccezione sollevata dalla difesa, e ciò in quanto *“nel corso dell'udienza preliminare, confronta provvedimento G.U.P. 1/10/2008, inserito nei documenti oggi depositati a sostegno della eccezione di nullità, tale aspetto è stato affrontato e la relativa eccezione non è stata riproposta nei termini di cui all'articolo 491 Codice Procedura Penale anche nell'udienza del 18/7/2009 dinanzi a questa Corte il problema non è stato sollevato sotto il profilo della nullità quanto sotto quello del merito confronta trascrizioni di udienza 18/7/2009 con particolare riferimento alle pagine 102 e seguenti e 114 e seguenti, pertanto a ritenere che l'aspetto di cui all'eccezione oggi avanzata possa integrare una nullità trattasi però di sanzione esclusa dalla Suprema Corte confronta a riguardo per esempio Cassazione sezione seconda Sentenza 29573 del 2006 e Cassazione sezione quinta numero 21593 2009 la relativa eccezione sarebbe stata tardivamente sollevata”* (cfr. pp. 32 e 33 trascr. 14 settembre 2009).

A parte il rilievo per cui l'eccezione (come si dirà) non fu tardivamente presentata, deve ravvisarsi un'evidente contraddizione in siffatto ragionamento.

Infatti, dopo aver sostenuto che l'art. 415 *bis* c.p.p. non sarebbe munito di alcuna sanzione in caso di omesso o ritardato deposito di atti, poi giunge a dare indirettamente rilievo alla stessa eccezione difensiva, rilevandone la tardività.

Tale assunto non appare corretto, a norma del combinato disposto degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p.

Il tipo di nullità in questione, da ricomprendersi in quelle indicate all'art. 178, lett. c), c.p.p., sarebbe a c.d. *regime intermedio*, quindi, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., si tratterebbe di un tipo di invalidità che può essere rilevata anche d'ufficio, ma che non può essere più eccepita dopo la sentenza di I grado. Il che sta a significare che la difesa avrebbe avuto comunque tempo per sollevare la relativa eccezione fino al momento precedente alla deliberazione della sentenza di I grado.

Oltre a tale rilievo, risulta contestabile *per tabulas* (cfr. trascr. ud. 18 luglio 2009, p. 104), l'affermazione del Giudicante secondo cui “*nell'udienza del 18/7/2009 dinanzi a questa Corte il problema non è stata sollevato sotto il profilo della nullità quanto sotto quello del merito confronta trascrizioni di udienza 18/7/2009 con particolare riferimento alle pagine 102 e seguenti e 114 e seguenti*”.

La difesa (avv. G. Bongiorno), ha parlato invece di “eccezione”, come risulta dal verbale fonoregistrato: “***Perché io faccio ora questa eccezione? Perché via via che si facevano le domande mi rendevo conto che si cercava di chiedere al consulente se un certo quantitativo era idoneo o non era idoneo sapendo delle cose che io non so***” (v. trascr. ud. 18 luglio 2009, p. 104).

Anche a voler prescindere da tale ultimo aspetto, l'ordinanza del 14 settembre 2009 è irragionevole nella parte finale in cui giunge ad escludere la sanzione dell'inutilizzabilità, fino a coniare una nuova categoria *passepourtout* - la “*apprezzabilità condivisibilità di risultati*” – attraverso cui “sanare” rilevanti vizi dell'atto.

Eloquente è il seguente passo: *“Per quanto riguarda la inutilizzabilità pure costituente oggetto della eccezione oggi avanzata tale sanzione si giustificerebbe in presenza di un omesso deposito relativo all’intera attività di indagine, nel caso in oggetto l’omissione ha riguardato una parte della documentazione di supporto dell’analisi tecnica successivamente messa a disposizione delle parti e pertanto **non di inutilizzabilità dell’attività di indagine oggetto dell’eccezione può parlarsi, potrebbe parlarsi ma solo di apprezzabilità condivisibilità di risultati nell’ottica di una normale dialettica processuale e nel rispetto del principio per il quale la prova si forma nel dibattimento. Per questi motivi respinge l’eccezione e dispone procedersi oltre**”* (cfr. p. 33 trascr. 14 settembre 2009).

Si tratta di una prospettiva errata, sia sul piano giuridico (essendo frutto di una “mutazione creativa” della utilizzabilità-inutilizzabilità degli atti), sia sul piano logico, visto che si tratterebbe di una “apprezzabilità-condivisibilità” *ex post*, ossia a valle di un dibattimento penale praticamente esaurito, quando invece l’oggetto dell’eccezione era proprio la mancanza di conoscibilità, *ab origine*, della globalità degli atti.

E’ evidente, infatti, che non si può apprezzare, né condividere ciò che non si conosce.

La decisione arriva, insomma, ad affermare che l’art. 415 *bis* c.p.p. sarebbe sprovvisto di qualsiasi sanzione, finanche sotto il profilo della inutilizzabilità, in ipotesi di omesso deposito di atti.

Tale assunto è smentito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa Corte d’Assise.

Le massime indicate dallo stesso Giudicante nell’ordinanza di rigetto ricollegano, in modo del tutto pacifico, la sanzione dell’inutilizzabilità all’omesso deposito di atti. Attraverso tale sanzione, il diritto di difesa dell’imputato verrebbe assicurato, grazie alla declaratoria di inutilizzabilità delle risultanze (e degli atti conseguenti) di cui non ha potuto prendere cognizione.

Si vedano, in tal senso, le pronunce richiamate specificamente dalla Corte d'Assise di Perugia:

- *“L’omissione del deposito di alcuni atti dell’indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell’avviso previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen., comporta l’inutilizzabilità dei suddetti atti, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassatività delle nullità”* (Cass., Sez. V, 22 aprile 2009, n. 21593, Abruzzese e altri, Rv. 243899).
- *“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 bis e 416 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 111 Cost., per la parte in cui consentirebbero al pubblico ministero di estrapolare alcuni atti dal fascicolo da depositare non sanzionando detto comportamento con la nullità d'ordine generale per violazione dei diritti di difesa, dal momento che **la previsione della inutilizzabilità dell'atto non depositato costituisce adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa**”* (Cass., Sez. II, 7 luglio 2006, n. 29573, Amato ed altri, Rv. 234968).

La Corte d'Assise, mentre richiama tali decisioni per argomentare la mancanza di nullità, omette di considerare la patologia dell'inutilizzabilità, riconosciuta direttamente in quelle stesse massime. Inutilizzabilità che è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (art. 191, 2° comma, c.p.p.).

Ad abundantiam, sempre in questo solco interpretativo, si considerino inoltre le seguenti massime, relativamente alla sanzione della inutilizzabilità degli atti non tempestivamente depositati: Cass., Sez. III, 15 ottobre 2003, n. 44422, PM in proc. Spagnoletto e altri, Rv. 226346; Cass., Sez. IV, 8 giugno 2006, n. 2686, Panichelli, Rv. 234810.

In definitiva, il ragionamento seguito dalla Corte d'Assise è a dir poco fallace allorquando, volendo escludere qualsiasi tipo di conseguenza per l'omesso deposito di atti da parte della pubblica accusa, finisce addirittura per escludere la

sanzione (inutilizzabilità) che viene pacificamente ammessa dalla stessa giurisprudenza richiamata nella propria ordinanza.

Pertanto, considerato quanto sopra esposto, la difesa chiede che la Corte d'Assise d'Appello dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito degli atti *ex art. 415 bis c.p.p.* ovvero del decreto che dispone il giudizio per mancata trasmissione degli atti al Gup.

In subordine, chiede che la Corte dichiari l'inutilizzabilità degli atti non depositati o non trasmessi con conseguente inutilizzabilità dei risultati dell'analisi genetica, nonché della prova testimoniale della dott.ssa Stefanoni.

**VII) NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA
IN DATA 9 MAGGIO 2009, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 431 E 432 C.P.P. -
IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.**

All'udienza del 16 gennaio 2009 è stata rigettata l'eccezione proposta dalla difesa di Amanda Knox in ordine all'estromissione del faldone relativo alle misure cautelari dal fascicolo per il dibattimento, ad eccezione del provvedimento applicativo.

La Corte, con ordinanza, richiamata dalla sentenza, ha così motivato il rigetto: *“è la disposizione dell'art. 432 c.p.p. come interpretato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez., VI, 27.07.2001, n. 29281) a prevedere che il fascicolo relativo alla custodia cautelare ancora in atto debba essere trasmessa al giudice del dibattimento, competente a statuire sulle modifiche allo stato custodiale. Oltre alla ordinanza genetica è consentita la acquisizione, ai sensi dell'articolo 431 c.p.p. anche del provvedimento di fermo, come insegna Cass. Sez. I, 36290/01. quanto alla valenza della documentazione di cui sopra, la stessa intesa nella sua valenza di fatto storico, non fungendo da elemento da cui il giudice possa trarre il proprio convincimento”*.

La giurisprudenza citata nell'ordinanza, in realtà, non prevede assolutamente, anzi, chiarisce, in modo inequivocabile, che nella formazione del fascicolo del dibattimento siano acquisiti i provvedimenti applicativi delle misure cautelari, senza includere tutte le attività compiute dal PM in fase di indagini. Ciò in pieno rispetto del dettato normativo che prevede l'ingresso nel fascicolo per il dibattimento del solo provvedimento che ha disposto le misure cautelari.

D'altra parte non sembra rispettoso dei principi che informano il processo accusatorio – in particolare, la necessità di tener distinti i fascicoli del PM e del dibattimento – consentire una indebita conoscenza da parte del Giudice dibattimentale degli atti formati in una fase in cui i diritti della difesa sono compressi.

Negare tale assunto significherebbe introdurre surrettiziamente nel processo una serie di fatti e di notizie, che dovranno costituire oggetto di prova in dibattimento.

Proprio per tali ragioni, la Corte non avrebbe dovuto autorizzare la traslazione del fascicolo cautelare in quello del dibattimento, onde evitare il pericolo di recare pregiudizio alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti.

In conclusione, la difesa chiede che vengano espunti dal fascicolo del dibattimento tutti gli atti relativi al cautelare diversi dalle ordinanze applicative.

VIII) NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 9 MAGGIO 2009 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 430 C.P.P. - IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.

All'udienza del 9 maggio 2009, questa difesa, avendo appreso soltanto nel corso dell'escussione del consulente tecnico del PM, dott. Lorenzo Rinaldi, dell'esistenza di una relazione a firma dello stesso, ha eccepito il mancato deposito di questa attività integrativa di indagine.

La Corte ha rigettato l'opposizione, così statuendo: *“in relazione a quanto il consulente espone, in particolare modo con riferimento alla circostanza per la quale non si avvale di elementi oggettivi documentali successivamente acquisiti, ma di valutazioni sulla base di elementi documentali già a disposizione di tutte le parti, l'eccezione (...) non si accoglie e si dispone (...) procedersi oltre”* (trascrizioni ud. 9.5.2009, pp. 56-57).

Tale argomentazione non è in alcun modo condivisibile in quanto è chiaro che la documentazione utilizzata nel corso dell'udienza atteneva ad attività integrativa di indagine e come tale, ai sensi dell'art. 430 c.p.p., doveva essere immediatamente depositata nella segreteria del PM, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia. Nel caso di specie, invece, la relazione integrativa a firma dei consulenti tecnici del PM, Rinaldi e Boemia, non è stata depositata in cancelleria. Né è stato concesso alle difese degli imputati un rinvio in sede di udienza al fine di poterne prendere visione ed estrarre copia.

Giova sottolineare che la relazione in questione non si limita affatto ad essere una mera riproposizione di elementi precedentemente acquisiti e depositati, ma si tratta di correzioni sulla base di approfondimenti scientifici (trascrizioni ud. 9.5.2009, p. 54) ai quali va senza alcun dubbio riconosciuto il carattere innovativo, e conseguentemente integrativo, rispetto alla precedente attività.

L'obbligo, previsto dall'art. 430, comma 2 c.p.p., di deposito immediato è volto a tutelare il diritto di difesa nel momento in cui permette alle parti di avere, nel

corso del dibattimento, un contraddittorio *consapevole* sulle risultanze della consulenza tecnica che ha integrato le indagini.

È la stessa giurisprudenza che, nel chiarire l'operatività dell'attività integrativa di indagine del PM, pur non prevedendo alcun limite temporale all'esercizio della stessa, ne subordina l'utilizzabilità all'avvenuto deposito (*ex plurimis*, Cass., sez. V, 5.2.2002, Bello). Addirittura una parte della giurisprudenza interpreta l'obbligo di deposito ricomprendendovi anche l'avviso ai difensori (si veda, Corte Assise Perugia, 1 ottobre 1996, Andreotti).

Si chiede pertanto che venga dichiarata nulla l'ordinanza sopra menzionata ed inutilizzabili tutti gli atti integrativi di indagine per i quali non è stato assolto l'obbligo di deposito, con un'evidente lesione del diritto di difesa.

IX) RAFFAELE SOLLECITO AVREBBE DOVUTO ESSERE ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO

1. LA SENTENZA HA DEDOTTO, DALLA PRESUNTA INCAPACITÀ DEGLI IMPUTATI DI DIMOSTRARE LA PROPRIA INNOCENZA, LA PROVA DEL LORO COINVOLGIMENTO NELL'OMICIDIO

1.1 Al fine di inquadrare gli errori in cui è incorsa la sentenza, è utile preliminarmente evidenziare due vizi metodologici che emergono dal testo del provvedimento.

Innanzitutto la quasi totalità della motivazione, lungi dal rappresentare le ragioni che hanno indotto la Corte ad affermare la responsabilità degli imputati, si riduce in una lunga descrizione di quanto accaduto nel processo.

Naturalmente, in tutte le sentenze l'esposizione dei fatti è una parte essenziale del provvedimento. Tuttavia, quando, a fronte di una corposa illustrazione delle udienze e delle testimonianze (peraltro, in questo caso, le citazioni spesso sono parziali o inesatte), lo spazio dedicato alle ragioni che hanno guidato la scelta dei Giudici di aderire ad una tesi, piuttosto che ad un'altra, è quasi inesistente, ciò sta a significare che la sentenza non ha assolto al dovere di motivare.

La sproporzione tra esposizione delle risultanze probatorie e motivazione impone di censurare il provvedimento perché, accanto alla lunghissima sintesi del processo, **l'enunciazione della scelta di abbracciare una tesi si traduce in una sorta di atto di fede in una delle varie ipotesi in esame.**

Deve aggiungersi che, nelle rare porzioni del provvedimento in cui la motivazione assume di dar credito ad una ipotesi, si manifesta un secondo vizio: la sentenza impugnata propone **un'inversione dell'iter logico** nella valutazione della responsabilità penale dell'imputato.

Anziché partire da un'analisi obiettiva degli elementi probatori emersi nel corso del dibattimento, per poi procedere alla valutazione del rilievo che gli stessi assumono nell'accertamento dei fatti, la sentenza impugnata ha preso le mosse

dalla circostanza secondo cui gli imputati non sarebbero riusciti a dimostrare in modo inconfutabile la propria estraneità al delitto per dedurne, come immediata conseguenza, la loro colpevolezza.

In definitiva, il motivo conduttore dell'intera sentenza va ravvisato nella incapacità di Raffaele Sollecito e Amanda Knox di provare il contrario di quanto si assume nel capo di imputazione.

1.2 Per cogliere l'illegittima inversione dell'onere probatorio che ha patologicamente caratterizzato il provvedimento, basterebbe richiamare le decine di pagine in cui la Corte **ha desunto la prova del coinvolgimento degli imputati nell'omicidio constatando che i due ragazzi non sarebbero riusciti a documentare di avere trascorso la notte tra il 1° e il 2 novembre a casa di Raffaele Sollecito:** *“per quanto invece riguarda il periodo temporale successivo alle 21,15 e che indicativamente può essere protratto fino a poco dopo la mezzanotte di quel 1° novembre, nessun elemento conferma la presenza di Amanda Knox e di Sollecito Raffaele nella casa di C.so Garibaldi”* (p. 68 sentenza).

L'assenza di elementi che potessero collocare in modo inconfutabile gli imputati in un luogo diverso dalla scena del crimine è stata, paradossalmente e irragionevolmente, assunta a prova della loro presenza nella casa di Via della Pergola.

Può ritenersi, altresì, paradigmatico il passo della motivazione in cui la Corte, muovendo dalle dimensioni della borsa di Amanda (*“Amanda aveva con sé una borsa molto capiente come la Romanelli ha dichiarato”*: p. 403 sentenza) – circostanza di per sé del tutto neutra, se non addirittura insignificante nella ricostruzione del fatto di reato – ha concluso affermando che *“in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto (...) È inoltre del tutto plausibile che Amanda, tenendo tale coltello nella propria molto capiente borsa, quando insieme a Raffaele venne a trovarsi nella casa di Via della Pergola la sera tardi*

del 1° novembre abbia potuto prendere tale coltello (...) con lo scopo, inizialmente, di mera minaccia” (pp. 403 e 404 sentenza).

Detto altrimenti, il fatto che Amanda avesse con sé una **borsa capiente** è stato ritenuto un dato essenziale e sufficiente per dedurre che la sera dell’omicidio vi tenesse il coltello da cucina sequestrato dagli inquirenti nella casa di Raffaele (sic!).

Si pensi, altresì, alle considerazioni della Corte sull’abitudine di Raffaele Sollecito di portare ad ornamento dei coltellini. Muovendo da questo assunto la sentenza è giunta, apoditticamente, ad affermare che *“Raffaele Sollecito non solo si trova sulla scena del delitto e persegue con violenza lo stesso obiettivo di Rudi Guede, ma vi si trova armato di un coltellino ben affilato (...). Elementi che inducono a ritenere che la ferita con tramite di cm. 4 fu inferta da Raffaele Sollecito col coltellino che aveva sempre con sé”* (pp. 400 e 401 sentenza).

In sostanza, ad avviso della Corte, il vezzo di Raffaele Sollecito di portare in tasca un piccolo coltellino basterebbe per dedurre che egli lo abbia usato per colpire la vittima, spettando semmai alla difesa fornire la prova del contrario.

Preme rilevare che non solo non esiste un solo elemento per collegare l’omicidio ad un coltellino di Sollecito, ma nemmeno i rappresentanti dell’accusa hanno mai soffermato l’attenzione su questa tesi.

La sentenza ritiene del tutto irrilevante che esistano o meno elementi atti a suffragare tale tesi e reputa altrettanto irrilevante il fatto che questo fantomatico coltellino non sia mai stato ritrovato: *“Che poi non sia stato rinvenuto il coltello nell’occasione utilizzato da Raffaele Sollecito secondo quanto si è detto, è circostanza irrilevante trattandosi di arma bianca di non difficile reperibilità e assai facilmente occultabile”* (p. 401 sentenza).

Nessuno stupore: se il mero dato della capienza di una borsa prova che essa sia stata utilizzata per portare il coltello da casa Sollecito a Via della Pergola, è evidente che i 4 cm di una delle ferite della vittima possano di per

sé soli provare che sia stata inferta da uno dei coltellini di Sollecito (non importa quale, s'intende!).

In definitiva, elementi e circostanze del tutto insignificanti, che in nessun processo assumerebbero neppure la dignità del sospetto, sono stati elevati addirittura a rango di prove decisive a carico di Raffaele Sollecito e Amanda Knox.

Sintomatico di questo modo di procedere erroneo e fuorviante è il passaggio in cui la sentenza commenta le dichiarazioni rese da una testimone, Nara Capezzali, sul presunto urlo udito la sera del 1° novembre: per motivare la credibilità di una teste assolutamente inattendibile è annotato *“ove tale urlo non ci fosse stato e la Capezzali non l’avesse effettivamente percepito non si vede il motivo per il quale ne avrebbe parlato”* (p. 89 sentenza).

L'illogicità di questo assunto è manifesta: **anziché valutare obiettivamente le incongruenze emerse nella deposizione della testimone si parte, senza alcun motivo, dalla presunzione che la stessa sia attendibile.**

2. LA SENTENZA HA IGNORATO LE REGOLE CHE PRESIDIANO IL PROCESSO INDIZIARIO

Come anticipato, la motivazione è fortemente viziata dalla necessità di far assurgere al rango di prova di colpevolezza il fatto che gli imputati - Knox in particolare e, conseguentemente, Sollecito - non sarebbero riusciti a documentare dove si trovassero la notte tra il 1° e il 2 novembre.

Questo modo di procedere, già denunciato in premessa, è ancor più grave ove si consideri che ci si trova in presenza di un **processo indiziario** in cui sarebbe stata necessaria una rigorosa valutazione di tutti gli elementi emersi.

Ed invece, la sentenza omette di considerare le regole che presidiano la valutazione degli indizi e, piuttosto che indicare le prove a carico di Raffaele

Sollecito e Amanda Knox, propone una lettura **frammentata e decontesualizzata** del materiale probatorio.

In assenza poi di elementi atti a giustificare le conclusioni alle quali è giunta, la sentenza è costretta persino, in più di un passaggio, ad inserire nel corpo della motivazione citazioni parziali - e, quindi, distorte - delle dichiarazioni rese dai testimoni in sede dibattimentale.

3. LA SENTENZA HA VALUTATO ERRONEAMENTE LE PERSONALITÀ DI RAFFAELE SOLLECITO E DI AMANDA KNOX

3.1 La sentenza ha fornito una descrizione dei due imputati e del loro rapporto in modo del tutto avulso dalla realtà e da quanto emerso nel corso del dibattimento.

I due giovani, secondo la motivazione, avevano abitudini e tendenze tipiche degli autori di un omicidio a sfondo sessuale.

Si legge, infatti, nella motivazione che *“in chi non disdegnava l’uso di droga (Amanda ha dichiarato che quella sera, prima di «fare l’amore» avevano consumato droga), la visione di film e la lettura di fumetti nei quali la sessualità si accompagna alla violenza ed a situazioni di paura e prescinde dall’incontro di persone mosse dal reciproco e libero sentimento (...) la prospettiva di aiutare Rudi nel proposito di soggiogare Meredith per abusarne sessualmente, poteva apparire come un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato”* (p. 393 sentenza).

La sentenza, dopo aver premesso che Amanda Knox e Raffaele Sollecito facevano uso di droga e leggevano fumetti sul sesso violento, ha ritenuto automaticamente di poter concludere che i due imputati altro non attendessero che un invito di Guede per abusare sessualmente dell’amica.

Queste annotazioni sono sorprendenti, sia perché tra la premessa e la deduzione c’è un evidente salto logico (le presunte abitudini non hanno come conseguenza automatica il crimine), sia perché i dati processuali attestano che i due giovani

non avessero le abitudini descritte in sentenza, nè alcuna ragione di ricercare un rapporto sessuale fuori dagli schemi.

3.1.1 I fumetti

A proposito dei fumetti giapponesi (cosiddetti manga) giova ricordare che nell'ordinanza Gup del 29 ottobre 2008 (pp. 6 e 7) la ricostruzione fornita dal Pubblico Ministero della sera del 1° novembre, fatta di “*festini di Halloween, pubblicazioni manga (...) implicazioni fumettistiche*”, è stata ritenuta “*a dir poco fantasiosa*”, “*decisamente fuori luogo*” e “*opportunamente abbandonata in sede di repliche*”.

La scelta della sentenza di recuperare un argomento bocciato dal Gup e abbandonato dall'accusa è singolare.

Ancora una volta il vuoto probatorio emerso nel corso del dibattimento ha costretto la sentenza a fantasiose argomentazioni per colmare scomode lacune.

Per sgomberare il campo da equivoci preme evidenziare che quelle dei manga sono storie immaginarie, di larghissima diffusione tra i giovani (e non solo), collezionate in tutto il mondo. Il grande seguito dei manga ha fatto nascere diverse scuole di disegno specializzate, cartoni animati che spopolano in televisione, siti *internet* e *blog* sull'argomento e una schiera di appassionati che organizzano addirittura fiere e feste a tema.

In sostanza, leggere e collezionare fumetti giapponesi è un normale *hobby* che accomuna oggi, come in passato, tantissimi ragazzi in moltissimi Paesi, al punto da rappresentare una vera e propria tendenza generazionale.

Il rinvenimento nella casa di Raffaele di questo genere di pubblicazioni non ha, quindi, alcuna rilevanza ai fini del presente procedimento.

3.1.2 La droga

Se questo è il metodo seguito dalla sentenza, non stupisce che un sentimento di affetto sia stato trasformato in un'attrazione erotico-sessuale e che all'uso della

cannabis sia stato attribuito un effetto diverso da quello documentato dalla scienza e da quello riferito dagli amici di Raffaele Sollecito.

Il Prof. Taglialatela, consulente della difesa, ordinario di farmacologia e tossicologia presso l'Università del Molise, ha chiarito, quanto agli effetti dell'assunzione di cannabinoidi, che *“la regola sono piuttosto uno stato di rilassamento e di sedazione, quindi ha un effetto psico-deprimente”* (ud. 17.07.2009, p. 204).

Fumare spinelli, secondo l'esperto, determina anche la perdita della *“capacità di immagazzinare delle tracce mnesiche degli eventi (...) e una percezione del tempo che rientra nei fenomeni allucinatori generalmente una percezione del tempo che sembra scorrere molto più lentamente rispetto a quanto ad esempio sia di fatto”* (ud. 17.07.2009, pp. 207 e 208).

Alcuni ragazzi che frequentavano Raffaele e che con lui avevano in talune occasioni fumato degli spinelli, hanno poi riferito che *“l'effetto che faceva questa sostanza a Raffaele era un po' quello che faceva a tutti quanti quelli che ne fanno uso (...) e cioè di intontimento un po' diciamo un senso di rilassatezza (...) era ancora più pacifico di quanto è normalmente Raffaele”* (dichiarazioni Gabriele Traverso, ud. 4.7.2009, pp. 75 e 76); *“effetti tipo sonnifero, qualcosa che comunque ti assopisce. Infatti a volte, molto spesso, ci scherzavamo anche perché, quando è successo, si è addormentato praticamente”* (dichiarazioni Saverio Binetti, ud. 4.7.2009, p. 33); *“a volte ci si addormentava anche. Quindi erano effetti molto sedativi, ecco, tranquillizzanti”* (dichiarazioni Mariano De Martino, ud. 4.7.2009, p. 19).

Tali dati contraddicono manifestamente le deduzioni della Corte sugli effetti del consumo di *hashish*.

3.1.3 La natura del rapporto tra Raffaele Sollecito e Amanda Knox

Raffaele Sollecito e Amanda Knox vivevano un'appagante storia sentimentale.

Il loro era un rapporto pieno di affetto, fatto di quelle tenerezze e attenzioni che sono tipiche di una coppia di “piccioncini” (come affermato da Laura Mezzetti, dichiarazioni ud. 14.2.2009, p. 25) all’inizio di una storia d’amore.

Nel valutare la natura del rapporto sentimentale non si può omettere di considerare che per Raffaele quella con Amanda era la prima vera coinvolgente relazione con una ragazza.

Raffaele “aveva avuto una breve storia con una ragazza originaria di Brindisi e ciò era accaduto qualche mese prima dell’ottobre 2007. Tale rapporto aveva avuto una durata brevissima, pochi giorni e non l’aveva coinvolto più di tanto (v. ancora dichiarazioni del padre a pag. 18, udienza del 19.6.2009). Aveva conosciuto Amanda Knox da pochissimo, nella seconda metà del mese di ottobre e con la stessa era subito nata “una bella intesa... La trattava e la coccolava come fosse una bambina” (v. ancora dichiarazioni del padre di Raffaele Sollecito a pag. 17)” (pp. 50 e 51 sentenza).

Amanda, nel suo memoriale del 6 novembre 2007, descrive il suo legame con Raffaele evidenziando quei gesti e quelle tenerezze (“lui mi ha pulito le orecchie, mi ha asciugato e spazzolato i capelli” p. 1 memoriale 6.11.2007), che dimostrano un rapporto sentimentale di affetto reciproco.

Tra l’altro, si trattava di una relazione nata da pochissimi giorni, il 25 ottobre 2007 ad un concerto di musica classica, come confermato anche dalla sentenza (p. 51).

La decisione, nell’interpretare la dinamica del delitto, ha finito per degradare il sentimento che legava i due giovani ad una mera questione di sesso, per di più violento e trasgressivo (si ribadisce con forza che non esiste una pagina, né un rigo del processo atto a sostenere questa ipotesi).

La ricostruzione proposta nel provvedimento di due giovani trasgressivi, assetati di brame sessuali e pronti ad uccidere pur di soddisfare le proprie pulsioni, si sgretola considerando il rapporto di tenerezza e affetto che univa i due ragazzi.

Peraltro, poiché la vera natura del rapporto tra Raffaele e Amanda emerge da ogni pagina del processo, la motivazione è costretta ad ammettere l'esistenza tra i due imputati di un rapporto sentimentale fatto di affetto: *“Raffaele Sollecito e Amanda Knox quando erano insieme erano tra loro molto affettuosi (...) erano vicinissimi l'uno all'altra, si facevano carezze, si baciavano”* (p. 390 sentenza).

Questa fotografia contrasta però con le pagine in cui lo stesso provvedimento ipotizza un presunto stato di eccitazione erotico-sessuale che avrebbe spinto gli imputati a partecipare *“attivamente all'azione delittuosa di Rudi finalizzata a vincere la resistenza di Meredith, a soggiogarne la volontà e consentire così a Rudi di sfogare i propri impulsi lussuriosi”* (p. 393 sentenza).

Preme sottolineare come le pagine della sentenza relative alla scena del delitto e allo stato di eccitazione degli imputati siano il frutto di mere congetture, contraddette da tutti coloro che hanno testimoniato sulla personalità degli imputati e sulla natura del loro rapporto.

3.2 IL PRESUNTO GREGARIO

3.2.1 Fin dall'inizio del processo, la figura di Raffaele Sollecito - per il quale né il Pubblico Ministero, né le parti civili hanno chiesto l'esame - è apparsa assai sbiadita.

Gli inquirenti prima, i rappresentati dell'accusa pubblica e le parti civili poi, nonché infine la sentenza, hanno quasi totalmente focalizzato l'attenzione sull'imputata.

Il processo ha avuto un'unica protagonista: Amanda Knox.

Il concorso di Raffaele Sollecito nel reato è stato sempre descritto come una sorta di inevitabile conseguenza del fatto che la Knox avesse sostenuto di aver trascorso con il fidanzato la notte tra il 1° e il 2 novembre.

Il dato che emerge appare singolare.

Perché tanto interesse solo per uno dei due imputati?

La ragione risiede presumibilmente nel fatto che, tanto l'accusa quanto la sentenza, in assenza di prove a carico degli imputati, hanno ritenuto di inferire la dimostrazione della colpevolezza di Amanda Knox dalle sue presunte bugie.

E ciò potrebbe far comprendere la scelta di trascurare Sollecito che, non avendo mai reso una sola dichiarazione suscettibile di contestazione, non ha mai prestato il fianco a critiche di alcun genere.

Se, da un lato, la responsabilità di Amanda Knox scaturirebbe dalla presunta prova delle sue menzogne, dall'altro la sentenza sorvola sulla colpevolezza di Raffaele Sollecito.

In questo panorama, l'assordante vuoto probatorio riguarda, in modo evidente, proprio la figura di Sollecito.

E proprio in questo vuoto si colloca l'affermazione già denunciata - e che la difesa non esita a definire sconcertante -, a tenore della quale una delle ferite della vittima sarebbe stata inferta da Raffaele Sollecito con uno dei suoi coltellini (non importa quale e non importa che non sia stato ritrovato!).

Ad avviso della difesa, è indubbio che questa affermazione non resisterà al vaglio dei Giudici di Appello, poiché dimostra che solo ricorrendo ad operazioni creative è possibile collegare Sollecito al delitto.

La Corte d'Appello dovrà focalizzare l'attenzione su quei passaggi della motivazione in cui, in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'uso di un coltellino da parte di Sollecito, viene annotato che: *“Della consuetudine di Raffaele Sollecito ad avere un coltellino ha riferito anche De Candia Corrado il quale ha ricordato che la lama del coltellino di Sollecito Raffaele aveva una lunghezza sui 6-7 centimetri e larga 1 centimetro o meno. In relazione a quanto precede (Raffaele Sollecito presente attivamente sulla scena del delitto che, trovandosi alle spalle di Meredith sollecita con violenza il reggiseno fino a decidere di tagliarlo) deve affermarsi che Raffaele Sollecito non solo si trova sulla scena del delitto e persegue con violenza lo stesso obiettivo di Rudi Guede, ma vi si trova armato di un coltellino ben affilato (pericoloso e quindi capace di*

tagliare un tessuto resistente quale quello di un reggiseno, specie nella parte che risulta tagliata quale può apprezzarsi dalle foto 117 e 119 del 2° volume dei rilievi fotografici) e avente una lama verosimilmente lunga sui 4 centimetri come hanno riferito De Martino e Binetti (lunghezza questa di 4 centimetri che appare più consona al tipo di coltellino descritto ed all'abitudine di Raffaele Sollecito di portare sempre con sé un coltellino collegato con una clip ai calzoni e quindi da ritenersi piuttosto corto e maneggevole, rispetto ad una lama di 6 o 7 centimetri come indicato da Candia). Elementi che inducono a ritenere che la ferita con tramite di cm. 4 fu inferta da Raffaele Sollecito col coltellino che aveva sempre con sé e fu inferta subito dopo aver tagliato il reggiseno, mentre Rudi penetrava la povera vittima, che era stata quasi completamente denudata, verosimilmente con le dita della mano poiché la traccia biologica rinvenuta sul tampone vaginale non presenta natura spermatica. Che poi non sia stato rinvenuto il coltello nell'occasione utilizzato da Raffaele Sollecito secondo quanto si è detto, è circostanza irrilevante trattandosi di arma bianca di non difficile reperibilità e assai facilmente occultabile (cfr. su tale specifico punto Cass. 30.6.2004, n. 48349)" (pp. 400 e 401 sentenza).

In tale scenario, la figura sbiadita di Raffaele Sollecito è apparsa contrassegnata esclusivamente da questa sua abitudine.

Di talché, dal processo è emerso - in modo del tutto superficiale - che Raffaele sia "il ragazzo dei coltellini".

Nella sentenza si legge: "Raffaele Sollecito si era trasferito a Perugia nel 2002 dal suo paese, Giovinazzo, dopo che nel 2002 aveva conseguito il diploma. Si era iscritto alla facoltà di informatica ed aveva scelto Perugia per la presenza, in tale città, del collegio ONAOSI (v. dichiarazioni del padre, Sollecito Francesco, pag. 15 ud.19.6.2009) dove aveva alloggiato dal 2003 al 2005. Era un ragazzo "taciturno, introverso, schivo....vedeva molti film" e gli educatori del collegio maschile ONAOSI furono colpiti da un film "abbastanza hard...dove c'erano scene di sesso con animali.." così che in seguito avevano attivato un monitoraggio sul ragazzo per cercare di capirlo (pagg. 130 e 131 ud. 27.3.2009,

dichiarazione di Tavernesi Francesco). Aveva l'abitudine "di portare in tasca un coltellino" e ciò risaliva alla sua adolescenza quando si divertiva con un coltellino a incidere qualcosa sulle cortecce degli alberi ed a modellare degli oggetti. (pag. 23 dichiarazioni Sollecito Francesco, ud. 19.6.2009)" (p. 50 sentenza).

Far assurgere a caratteristica significativa della personalità di Raffaele il portare in tasca un coltellino vuol dire isolare un'unica circostanza travisandola.

Qualora fosse correttamente considerata nel contesto di tutte le testimonianze, infatti, quella stessa circostanza non assumerebbe alcuna rilevanza.

La decisione, estrapolando solo taluni passaggi delle dichiarazioni testimoniali, ha omesso di evidenziare che si trattava di un mero vezzo ornamentale, come confermato da tutti gli amici di Raffaele che hanno reso dichiarazioni in dibattimento (dichiarazioni testimoniali ud. 4.07.2009, pp. 8, 16, 26, 46).

Valutando complessivamente gli atti processuali, ci si rende perfettamente conto che Raffaele Sollecito è un ragazzo gentile, premuroso, educato e che crede nei valori dell'amicizia e della famiglia. Ridurre la sua figura a quella di un ragazzino taciturno e con il coltellino in tasca significa omettere gli aspetti fondamentali che ne contraddistinguono la personalità.

3.2.2 Ponendo a confronto gli atti processuali nella loro interezza e la sentenza impugnata, emerge in tutta evidenza che, con una serie di tagli ed estrapolazioni, il provvedimento ha potuto prospettare una personalità di Raffaele Sollecito diversa da quella reale.

La sorte delle deposizioni che hanno tratteggiato la figura di Sollecito è così sintetizzabile: alcune sono state totalmente ignorate, altre sono state riportate in modo inesatto.

Per dimostrare l'assunto, giova richiamare le dichiarazioni rese da Francesco Tavernese, responsabile della sezione universitaria del collegio maschile Onaosi dove Raffaele è stato ospite dal 2003 al 31 luglio 2005.

Di questa testimonianza la sentenza ha riportato solo quelle parti in cui Tavernese ha descritto il carattere di Sollecito durante il primo periodo trascorso in collegio, ignorando che nel delineare Raffaele come un ragazzo *“taciturno, introverso, schivo...”* il testimone ha collegato questo atteggiamento alle *“comprensibili difficoltà iniziali di adattamento dovuto ovviamente all’allontanamento dal nucleo familiare”* (dichiarazioni Francesco Tavernese, ud. 27.03.2009, p. 130).

Ma vi è di più. La motivazione ha ignorato del tutto passaggi particolarmente significativi della testimonianza. Nel corso della deposizione, infatti, Tavernese ha descritto Raffaele come un ragazzo che *“ha, secondo noi, fatto un buon percorso di crescita fin quando è stato con noi (...) è entrato in un certo modo ed è uscito in un altro modo, nel senso che è uscito un ragazzo comunque più aperto, è uscito un ragazzo comunque più comunicativo di come si è verificato all’ingresso e poi un ragazzo che ha socializzato bene sul piano, un ragazzo che è stato accolto da quella porzione di comunità con la quale lui praticamente condivideva le giornate”* (dichiarazioni Francesco Tavernese, ud. 27.03.2009, p. 139).

La sentenza ha inoltre enfatizzato la visione di un film *hard* ritenuta invece irrilevante dallo stesso Tavernese *“si è fermato soltanto a questo evento e quindi noi abbiamo dato carattere di casualità, estemporaneità, cioè l’abbiamo legato più che altro alla curiosità (...) nella comunità maschile capita la visione di filmati (...) si è trattato di un’unica copia che noi abbiamo trovato (...) e non abbiamo, ripeto, da una serie di controlli poi effettuati in assenza di Raffaele trovato alcunché potesse, quindi abbiamo in qualche modo ... abbiamo concluso in qualche modo che si trattasse di una curiosità del momento”* (dichiarazioni Francesco Tavernese, ud. 27.03.2009, pp. 130 e 139).

Il ritratto di Raffaele Sollecito e le sue abitudini di vita, d’altra parte, sono emersi chiaramente dalle dichiarazioni di tutte le persone con le quali Raffaele è cresciuto e ha condiviso le esperienze più importanti.

Si tratta in particolare di Mariano De Martino, coetaneo di Raffaele e suo amico sin dall'infanzia, che parlando di lui ha affermato: *“Raffaele è un bravissimo ragazzo, non ho mai assistito a nessun atto di ira o qualsiasi forma che si possa avvicinare a tale, molto disponibile, generoso, tranquillo (...) è sempre un romanticone, diciamo, molto timido (...) che pensa comunque a una storia d'amore, ci crede ecco. Quindi non è uno che si limita alla serata, eccetera. E' molto romantico, direi”* (ud. 4.07.2009, p. 7).

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di un altro amico d'infanzia, Saverio Binetti che ha dichiarato: *“quello che me lo fa ricordare con più piacere sicuramente è la sua pacatezza, il suo senso dell'amicizia. Insomma, sono i valori che comunque me lo fanno apprezzare”* e, riferendosi al suo rapporto con le ragazze ha raccontato che *“è sempre stato un po' timido, un po' introverso, (...) che per fare il primo passo ci voleva un po', magari la ragazza doveva fargli capire un interesse specifico”* (ud. 4.07.2009, pp. 24, 25, 29).

Il carattere mite e pacifico di Raffaele è stato confermato anche da Corrado De Candia, che lo ha sempre frequentato sin da quando aveva sei anni: *“ha un carattere tranquillissimo. Io non l'ho mai visto arrabbiarsi, non l'ho mai visto alterarsi. E' sempre stato un ragazzo molto pacifico, molto tranquillo, molto disponibile, sempre pronto, lui aveva la macchina, a dare un passaggio se serviva”* (ud. 4.07.2009, p. 42). Sul rapporto con le ragazze De Candia ha riferito: *“è un rapporto molto tranquillo, l'ho visto sempre molto pacato con le ragazze, molto disponibile, se usciva con qualche ragazza non le ha mai fatto mancare niente. Molto tranquillo”* (ud. 4.07.2009, p. 43).

Il compagno di collegio Onaosi di Raffaele, Angelo Cirillo, lo ha descritto come *“un ragazzo sicuramente molto buono, gentile, un ragazzo che aveva sani...ha sani principi, un ragazzo studioso (...) vedevo in lui comunque una persona di riferimento (...) è stato anche d'esempio per me (...) oltre che una persona che comunque è diventata mia amica sin da subito (...) timido, riservato, ecco, riservato, un ragazzo molto intelligente, riservato. Ecco, vivendo in un collegio maschile, ci si rende conto che magari tra noi ragazzi ormai prevale questa*

forma di convivenza nella quale praticamente ognuno deve alzare la voce per essere il più forte. Ecco, lui diciamo era quello fuori dal coro, nel senso che lui riusciva a dire le stesse cose che una persona dice urlando tranquillamente (...) non si è mai imposto con la forza per dire qualcosa” (ud. 4.07.2009, p. 59 e 60). Raffaele è anche un ragazzo “*sensibile*” come ha affermato Gabriele Traverso, altro amico di lunga data di Raffaele, e con le ragazze andava “*con i piedi di piombo (...) andava molto cauto (...) non era un irruento*” (ud. 4.07.2009, pp. 76 e 78).

Anche le persone che hanno conosciuto poco Raffaele ne hanno apprezzato subito la caratteristica principale: la pacatezza. Patrick Lumumba ha riferito che Raffaele entrando nel suo locale “*saluta e poi non è agitato, fa un sorriso e poi è tranquillo, così, e poi si alza e se ne va, perché noi in Pub sappiamo no, come si comportano*” (ud. 3.04.2009, pp. 172 e 173). Anche la signora che svolgeva le pulizie a casa di Raffaele ha affermato che il giovane era sempre molto gentile e la trattava benissimo (ud. 26.06.2009, p. 61 e 62).

È evidente, quindi, come la sentenza di primo grado abbia proposto un’immagine distorta di Raffaele Sollecito, valutando solo alcuni frammenti delle testimonianze.

3.3 LA PRESUNTA PROTAGONISTA

Come fin qui evidenziato, il panorama probatorio analizzato dal provvedimento è costituito da un elenco di circostanze ininfluenti e, praticamente, impalpabili.

In questo quadro, elementi privi di valore hanno assunto dignità di prova sulla base di un presupposto dal quale ha preso le mosse la sentenza: la Knox avrebbe mentito. Se ne dovrebbe desumere la sua colpevolezza, non avendo altrimenti alcuna ragione per mentire.

La difesa intende contestare, in primo luogo, l’equazione prospettata.

Eventuali falsità o incongruenze delle dichiarazioni di un imputato di per sé sole non possono essere utilizzate in sostituzione delle prove, che devono

necessariamente sussistere per affermare la responsabilità penale per i fatti contestati.

Tale precisazione è necessaria per ribadire, ancora una volta, il singolare modo di procedere della sentenza in assenza di prove, perché - come si vedrà nei paragrafi che seguono - la Knox, in realtà, non ha affatto mentito in merito al luogo in cui ha trascorso la notte tra il 1° e il 2 novembre.

3.4 LE APPARENTI INCONGRUENZE DEL RACCONTO DI AMANDA

3.4.1 La telefonata delle 20.42 del 1° novembre 2007

Un risalto centrale per l'affermazione della responsabilità degli imputati è stato attribuito al fatto che agli atti mancherebbe la prova della presenza di Raffaele e Amanda la notte del delitto a casa di Sollecito: dall'impossibilità di accertare tale circostanza si è dedotto che i due imputati fossero invece sulla scena del delitto.

Il percorso logico per collocare i due imputati in Via della Pergola è erroneo.

In proposito si deve rilevare che il punto di partenza per accertare chi fosse sul luogo del crimine siano le tracce ivi lasciate.

L'assenza di tracce e di elementi idonei a dimostrare la presenza dei due imputati nei luoghi del delitto milita, invece, nel senso della loro innocenza.

La sentenza finisce per trascurare tutto ciò, concentrando l'attenzione sull'assenza di elementi che collochino i due ragazzi nella casa di Raffaele Sollecito per dedurne la loro colpevolezza.

Tale metodo dimostrativo è chiaramente viziato e contrario ai principi fondamentali del nostro processo poiché l'assunto sottostante (carenza di elementi che confermino l'alibi = prova di reità), non è assolutamente ammissibile.

L'elemento che dimostrerebbe, secondo la sentenza, *“il tentativo di ridurre il più possibile il tempo privo di attività in qualche modo documentabili delle ultime ore di quel 1° novembre, creando così un alibi che fosse valso a porre lei e*

Raffaele fuori dalla casa di Via della Pergola dove” (p. 69) sarebbe la collocazione da parte di Amanda dell’ora della cena, dapprima “*dopo le 21.15*”, successivamente posticipata - nel corso del proprio esame - “*verso le 21.30, le 22.00*” e poi, ancora, “*verso le 23*”.

Tali indicazioni sarebbero in contrasto con le dichiarazioni di Francesco Sollecito (padre dell’imputato) che ha riferito di aver appreso dal figlio, nel corso del colloquio telefonico delle 20.42 del 1° novembre, che “*mentre stava lavando i piatti si era accorto che [il lavabo] perdeva l’acqua*” (p. 69 sentenza), collocando, dunque, l’ora della cena in un momento precedente a quello indicato da Amanda.

Anche tale elemento viene decontestualizzato ed enfatizzato.

Secondo la sentenza, infatti, si tratterebbe di una circostanza rilevante ma, in realtà, costituisce soltanto un argomento meramente suggestivo.

Nel corso delle sue dichiarazioni Amanda ha **sempre** affermato di non essere in grado di ricostruire con esattezza gli orari poiché non era solita guardare l’orologio (dichiarazioni ud. 12.06.2009, pp. 72, 78; ud. 13.06.2009, p. 153), tanto è vero che non ha saputo dare un orario preciso a tutte le attività che l’hanno vista impegnata l’intera giornata del 1° novembre (dichiarazioni ud. 12.06.2009, pp. 71 e 72).

La sentenza ha totalmente ignorato tali affermazioni che, invece, trovavano conferma negli effetti dell’uso di cannabinoidi sulla capacità di ricordare descritti dal consulente della difesa, Prof. Tagliatela. Effetti che la Corte ha omesso di considerare proprio in relazione alla difficoltà di Amanda di stabilire una sequenza cronologica delle attività compiute.

La mera difficoltà di collocare temporalmente un certo evento non può essere trasformata in un indizio o addirittura in una prova di reità!

Né possono essere sottaciute le circostanze concrete in cui Amanda si trovava: l’assassinio della amica/coinquilina, i continui ed incalzanti interrogatori, la traduzione in carcere e il lungo periodo detentivo che ne è conseguito.

3.4.2 Le altre emergenze che smentirebbero la ricostruzione di Amanda Knox

Come anticipato, emerge che la motivazione della sentenza spesso si traduce in vaglio acritico delle tesi accusatorie, alla stregua di un atto di fede.

La Corte, infatti, eludendo l'onere motivazionale, in diversi passaggi ha classificato un testimone o una tesi come attendibile od inattendibile, senza spiegarne le ragioni.

Tra i tantissimi testimoni che sono stati sentiti durante l'istruttoria dibattimentale, la sentenza è arrivata ad ammettere l'inattendibilità solo di quelli acclaratamente smentiti in modo documentale, e cioè Kokomani e Gioffredi.

In realtà, diverse sono state le dichiarazioni testimoniali che avrebbero richiesto maggiore prudenza in sede di valutazione, come viene qui di seguito dimostrato.

3.4.2 - A. Uno dei testimoni che, ad avviso della Corte, avrebbe smentito la Knox è Curatolo, un *clochard* che all'epoca dei fatti stazionava di frequente su una panchina a Piazza Grimana.

Preme evidenziare che, ovviamente, la difesa non coltiva alcuna forma di pregiudizio nei confronti di Curatolo per lo stile di vita dallo stesso seguito, anche se la Corte ha ritenuto di doverne argomentarne la credibilità proprio facendovi riferimento (p. 70 sentenza): *“uno stile di vita diverso dall'usuale ma non per questo la sua deposizione può essere ritenuta inattendibile non incidendo, tale modo di condurre la propria vita, sulla capacità di percepire gli accadimenti e di poterne riferire. Va piuttosto osservato che la frequentazione di luoghi quali quello di Piazza Grimana e Corso Garibaldi dà attendibilità alla indicazione delle persone operata dal Curatolo e relativa proprio ai luoghi per lui abituali e costituenti il suo habitat: questi, infatti, vivendo nei pressi dell'Università per Stranieri e in Corso Garibaldi, si presenta come osservatore qualificato delle persone che riferisce di avervi notato e di aver riconosciuto”*.

Alcune valutazioni a tal riguardo si impongono anche alla presente difesa.

Se la Corte ha ritenuto di poter definire Curatolo un “*osservatore qualificato*” in virtù della frequentazione abituale di quei luoghi, d’altra parte dovrebbe forse considerarsi che proprio quella frequentazione, in quanto abituale, possa essere causa di confusione o di percezioni errate o distorte.

Per dirla meglio: sicuramente Curatolo potrà riferire sulla disposizione degli edifici lì intorno, sul numero delle panchine che vi sono in Piazza Grimana, su chi sono i titolari dell’edicola accanto a cui dorme, ecc., ma essendo quella zona frequentata tutti i giorni da centinaia di persone, risulta altamente improbabile che Curatolo possa memorizzare con chiarezza tutti i volti.

Così come risulta ancora più difficile pensare che lo stesso possa collocare con certezza, nel tempo, la sequenza delle persone che passano per quella Piazza.

È, infatti, innegabile che le giornate di Curatolo trascorrono tutte con gli stessi ritmi: da qui la plausibile difficoltà per lo stesso di ricondurre un certo episodio – magari privo di spessore – in un determinato giorno o in quello precedente o addirittura nella settimana successiva. Ne conseguirebbe, contrariamente a quanto osservato dalla Corte, l’incapacità di Curatolo di percepire gli accadimenti e di poterne riferire con la certezza che richiede la testimonianza-chiave di un processo penale.

Non va, infatti, dimenticato che le dichiarazioni di Curatolo sono state utilizzate dalla Corte quale emergenza istruttoria per smentire e contraddire la ricostruzione effettuata da Amanda Knox sullo svolgimento della sera del 1° novembre 2007, o meglio, per affermare che – contrariamente a quanto sostenuto dalla Knox (ossia che la stessa, assieme a Sollecito, sarebbe rimasta presso l’abitazione di quest’ultimo in Corso Garibaldi, senza soluzione di continuità, dalla sera del 1° novembre sino alle ore 10.00 del giorno 2 novembre) – i due ragazzi, la sera del 1° novembre l’avrebbero passata dalle 21.30-22.00, fino a prima di mezzanotte in Piazza Grimana (lì avvistati da Curatolo).

Ma la realtà dei fatti smentisce la circostanza che Curatolo quella sera – da lui indicata nel 1° novembre 2007 – ed in quel *range* orario, possa aver visto Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

Nel corso della deposizione, Curatolo ha affermato - **per almeno dieci volte** - che la sera del 1° novembre è arrivato in Piazza Grimana verso le 21.30-22.00, e si è allontanato verso le 23.30-24.00, puntualizzando di aver visto Raffaele e Amanda fino a poco prima di mezzanotte (dichiarazioni Antonio Curatolo, ud. 28.03.2009, pp. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 25).

Eppure nella sentenza, addirittura, si evidenzia che “*verso le 23.00 (minuto prima minuto dopo) Amanda Knox e Raffaele Sollecito non erano più in Piazza Grimana dove il Curatolo li aveva visti più volte a iniziare dalle 21.30 e le 22.00*” (p. 73). Tale ricostruzione costituisce il frutto di una gravissima distorsione della testimonianza del *clochard*, poiché la sentenza giunge ad una simile conclusione estrapolando un unico dato della deposizione e supportandolo con affermazioni di altri testimoni del tutto errate.

Ed infatti, dopo **ben nove volte** (non è una esagerazione, ma un numero ricavato dalla lettura delle trascrizioni) che Curatolo ha collocato temporalmente la presenza di Amanda e Raffaele a Piazza Grimana fino a poco prima di mezzanotte, a pagina 18 della sua deposizione si è confuso e ha parlato di 23.00-23.30 anziché di 23.30-24.00 (e tanto ciò è vero che conclude l’esame ribadendo di aver visto i ragazzi fino a poco prima di mezzanotte).

Appare significativo che la sentenza prenda come riferimento proprio l’orario indicato una sola volta anziché quello ribadito addirittura dieci volte dal testimone!

La sentenza per affermare che Raffaele e Amanda, alle 23.00, si erano allontanati da Piazza Grimana ha seguito un ragionamento tortuoso e illogico. Si legge a pagina 72 delle motivazioni: “*il Curatolo nel corso del proprio esame e con specifico riguardo a tale aspetto ha dichiarato di aver visto tali ragazzi fino a prima di mezzanotte; ha anche affermato che quando andò via da Piazza Grimana e ciò accadde prima di mezzanotte, i due ragazzi non c’erano più. C’è quindi la stessa espressione, prima di mezzanotte, ripetuta due volte ma con un significato necessariamente non coincidente ma che è possibile ricavare sulla base delle stesse dichiarazioni del Curatolo. Se, infatti, quando il Curatolo partì*

e ciò accadde prima di mezzanotte, non vide i due ragazzi, l'ultima volta che li vide – sia pure indicato con la stessa espressione: prima di mezzanotte – fu in un orario ancora anteriore che poteva essere, quindi, verso le 23.00 le 23.30”.

Si tratta di un'evidente anticipazione dell'orario indicato dal testimone, non suffragata da alcun dato oggettivo.

Anzi, gli elementi di riscontro richiamati dalla sentenza non sono stati in alcun modo vagliati.

Le dichiarazioni di Curatolo, secondo la sentenza, andrebbero lette unitamente a quelle dei testi Maurizio Rosignoli e Alessia Ceccarelli, titolari dell'edicola di Piazza Grimana. In base alla motivazione, *“il teste Rosignoli Maurizio (v. pag. 131 udienza del 19.06.2009) ha riferito che da Piazza Grimana partono i pullman verso le discoteche e verso le 23.00 le 23.30 sono già lì. Sulla base di tali elementi è quindi da ritenere che il Curatolo lasciò la panchina di Piazza Grimana tra le 23.00 e le 23.30 (allorché poté vedere gli autobus che partono per le discoteche e che il Rosignoli ha appunto indicato in tale fascia oraria) e quando lasciò tale panchina i ragazzi non c'erano più”* (pp. 72 e 73 sentenza).

In realtà il testimone ha fatto chiaro riferimento all'orario in cui i pullman arrivavano nella Piazza, mentre la sentenza ha erroneamente sostenuto che tale orario coinciderebbe con quello dell'arrivo alle discoteche, traendone l'inesatta conclusione secondo cui Curatolo – in contrasto con tutte le affermazioni dallo stesso rese – si sarebbe allontanato dalla sua panchina tra le 23.00 e le 23.30.

Per di più la sentenza non ha minimamente considerato che l'affermazione di Rosignoli è dallo stesso riferita in termini dubitativi, poiché l'edicola a quell'ora è chiusa già da parecchio tempo e non è risultato in alcun modo che egli usufruisse del servizio autobus per recarsi in discoteca.

In relazione alla Ceccarelli, in merito alla presenza di Curatolo nella zona di Piazza Grimana proprio il giorno 2 novembre 2007, a pagina 73 della motivazione si legge: *“Ceccarelli Alessia ha dunque riferito di conoscere il Curatolo ed ha specificato che in quel periodo stava sulla panchina accanto all'edicola. Ha inoltre aggiunto che quando il 2 novembre 2007 aprì l'edicola il*

Curatolo era lì (dichiarazioni Ceccarelli Alessia ud. 23.6.2009, pagine 122 e 126)''.

Tale affermazione risulta isolata dal contesto, mentre è stato del tutto ignorato che, come affermato dalla Ceccarelli, l'orario di apertura dell'edicola era dalle 6.40 del mattino alle 19.00 di sera.

Ebbene, Curatolo ha riferito di aver trascorso la notte tra il 1° e il 2 novembre nel parco e di essersi svegliato verso le 8.30-9.00, di essere andato a prendere un cappuccino al bar per poi mettersi sulla panchina di Piazza Grimana (ud. 28.03.2009, p. 6).

E allora è chiaro che le dichiarazioni della Ceccarelli, ben lungi dal confermare le affermazioni del Curatolo, le smentiscono clamorosamente.

Ed anzi, esse confermano che il teste è caduto palesemente in errore.

E' chiaro, dunque, che né Rosignoli, né Ceccarelli forniscono supporto alle mere deduzioni della sentenza ed anzi, il richiamo ad esse ne dimostra la totale inconsistenza.

Anziché passare al setaccio l'ipotesi accusatoria, alla luce delle riferite risultanze processuali, la sentenza ha dato per scontata la sua fondatezza, travisando la testimonianza di Curatolo.

Basti considerare che, in linea con gli intervalli di tempo indicati nel corso di tutta la deposizione, Curatolo precisa di aver visto Raffaele e Amanda per quasi due ore (ud. 28.3.2009, p. 17), mentre seguendo la ricostruzione della sentenza questo lasso di tempo si ridurrebbe al massimo ad un'ora.

In realtà, Curatolo non può smentire Amanda.

Anzitutto perché non è verosimile che i ragazzi, pur disponendo di due case libere e confortevoli, sostassero così a lungo al freddo a parlare. Per di più, secondo quanto affermato dalla sentenza, con i cellulari spenti. E' evidente l'illogicità di una simile ricostruzione che, ancora una volta, anziché privilegiare la linearità segue un percorso tortuoso.

Inoltre, la sera indicata da Curatolo non può corrispondere al 1° novembre 2007.

La sentenza ha desunto la credibilità del teste dall'indicazione, fornita dallo stesso, del via-vai dei carabinieri il 2 novembre. A tal proposito si deve osservare che la possibilità che Curatolo abbia visto verso “*le 13.30 le 14 (...) delle persone vestite di bianco*” (p. 71 sentenza) il giorno in cui è stato ritrovato il corpo di Meredith è altamente improbabile per un duplice ordine di ragioni. Essendo stato rinvenuto il cadavere dopo le ore 13.00, gli uomini della scientifica (“*le persone vestite di bianco*”) non si sarebbero potuti trovare là il 2 novembre a quell'ora; e forse la fallace collocazione temporale dell'immagine che Curatolo ha in mente è collegabile a un fatto verificatosi in un altro giorno o addirittura ad un episodio ripreso dalla cronaca giornalistica.

Inoltre, si tenga presente che da un lato la presenza di Curatolo la mattina del 2 novembre non può essere confermata dalle dichiarazioni della Ceccarelli; dall'altro la sentenza non ha considerato che il servizio dei pullman per le discoteche quel giorno non era previsto (così come dichiarato ex 391 bis c.p.p. dai testi Pucciarini e Brughini).

Detto ciò, occorre concludere per la totale inattendibilità della deposizione di Curatolo. Infatti, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, non solo non può aver visto Amanda e Raffaele nel *range* orario anzidetto (per le motivazioni sopraesposte), ma soprattutto non può averli visti la sera del 1° novembre 2007.

Qualora si volessero disattendere tali rilievi, considerando attendibile Curatolo, paradossalmente egli fornirebbe un alibi a Raffaele e ad Amanda, poiché al momento del delitto - che la sentenza colloca qualche minuto dopo le 23.30 - i due ragazzi si troverebbero fuori dalla casa di Via della Pergola.

3.4.2 – B. L'auto in panne

La ricostruzione della sera del 1° novembre 2007, contenuta nella motivazione, presenta per l'ennesima volta un errore di fondo: la decontestualizzazione e l'isolamento dei dati processuali.

La sentenza ha riferito della presenza di un'auto in panne di fronte alla casa di Via della Pergola, proprio la sera dell'omicidio. Tuttavia, sono state riportate

unicamente le dichiarazioni di Giampaolo Lombardo, l'autista del carro-attrezzi che era intervenuto a recuperare l'auto.

Lombardo avrebbe riferito di essere arrivato con il carro-attrezzi dopo la chiamata ricevuta verso le 22.30, all'incirca alle 23.00, di aver caricato la macchina in panne e di essere ripartito all'incirca alle 23.15.

In realtà, l'orario esatto indicato da Lombardo oscilla tra le 23.15 e le 23.20 (ud. 27.3.2009, p. 121) ma, soprattutto, la sentenza ha totalmente ignorato le testimonianze delle persone coinvolte nella vicenda. Si tratta di Pasqualino Coletta, Maria Salsiccioli e Carmela Occhipinti: i primi due sono i proprietari dell'auto rimasta in panne e la terza è una loro amica, presente sul posto con la sua automobile.

Dopo esser giunti al parcheggio S. Antonio tra le 22.30 e le 22.40 (dichiarazioni Coletta, ud. 23.6.2009, p. 79; dichiarazioni Salsiccioli, ud. 23.6.2009, p. 88), i testimoni hanno affermato di aver atteso il carro-attrezzi per *“una mezz'oretta, tre quarti d'ora”* (dichiarazioni Occhipinti, ud. 23.6.2009, p. 104), e di essere ripartiti alle 23.30 (dichiarazioni Salsiccioli, ud. 23.6.2009, p. 101; dichiarazioni Coletta, ud. 23.6, 2009, pp. 62, 80, 83).

La sentenza ha totalmente trascurato questi dati e ne ha considerato soltanto uno, il solo in grado di confortare la ricostruzione accusatoria (peraltro inverosimile).

Non solo. Secondo la ricostruzione della sentenza, proprio la presenza dell'auto in panne di fronte alla casa di Via della Pergola spiegherebbe il comportamento di Raffaele e di Amanda quando, la sera del 1° novembre erano a Piazza Grimana e, in base alla deposizione di Curatolo, *“ogni tanto uno si alzava così e andava sulla parte dove sta la ringhiera a guardare sotto”* (ud. 28.3.2009, p. 5).

Secondo la sentenza *“è da ritenere che Raffaele avesse notato la presenza di tale veicolo già quando si trovava nella piazzetta davanti all'Università allorché, come ha dichiarato il Curatolo, si portava nei pressi dell'inferriata ivi esistente per guardare di sotto, dove appunto si sarebbe trovata l'auto in panne la quale, cagionando un qualche intralcio alla circolazione poteva aver determinato suoni di clacson. Tali rumori potevano aver attirato l'attenzione di Raffaele Sollecito,*

il quale, trovandosi nella piazzetta sovrastante e quindi a pochi metri di distanza, ne era stato incuriosito e quindi poteva essersi effettivamente affacciato per guardare cosa fosse successo” (p. 409 sentenza).

Si tratta di una considerazione che non trova riscontro in alcuna delle dichiarazioni dei testi coinvolti nella vicenda dell’auto in panne: seppure la macchina fosse stata d’intralcio alla circolazione (dichiarazioni Salsiccioli, ud. 23.6.2009, p. 90), nessuno ha riferito di rumori di clacson causati dalla presenza dell’auto in avaria sulla strada, anzi, Coletta ha dichiarato che *“c’erano macchine che passavano, fortunatamente riuscivano a passare. No, non è che ho bloccato proprio la strada insomma”* (ud. 23.6.2009, p. 75).

È evidente, dunque, il paradosso che percorre, come un filo conduttore, l’intera sentenza, che è giunta al punto di fondare le proprie argomentazioni su mere **illazioni** che non trovano idoneo supporto negli atti processuali.

La ricostruzione della sentenza si è dimostrata erronea anche nel punto in cui assume che Amanda e Raffaele abbiano lasciato Piazza Grimana per recarsi presso l’abitazione di Via della Pergola alle 23. Ciò, oltre a contrastare con il racconto di Curatolo – che comunque colloca i due ragazzi in piazza fino alle 23.30-24 – non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni coinvolti nella vicenda dell’auto in panne.

La macchina di Occhipinti era posizionata di fronte all’entrata della casa di Via della Pergola (*“io vedevo il cancello, ripeto, mi sembra che fosse sul mio lato sinistro”*, dichiarazioni Occhipinti, ud. 23.6.2009, p. 107) e, mentre tutti hanno dichiarato che c’era un via-vai di persone che transitavano nella zona (dichiarazioni Occhipinti, ud. 23.6.2009, p. 105; dichiarazioni Salsiccioli, ud. 23.6.2009, p. 90; dichiarazioni Coletta, ud. 23.6.2009, p. 63), nessuno – neppure Lombardo, giunto con il carro-attrezzi intorno alle 23 – ha detto di aver visto qualcuno entrare nel cancello dell’abitazione di Via della Pergola.

Ugualmente, tutti hanno dichiarato di non aver sentito alcun rumore particolare, urla o schiamazzi, né di aver visto luci nell’abitazione (dichiarazioni Lombardo, ud. 27.3.2009, pp. 121-122; dichiarazioni Occhipinti, ud. 23.6.2009, p. 105;

dichiarazioni Salsiccioli, ud. 23.6.2009, p. 105; dichiarazioni Coletta, ud. 23.6.2009, pp. 64, 83).

Ebbene, posto che tutte le operazioni che hanno coinvolto l'auto in panne sono durate complessivamente dalle 22.30 alle 23.30 (come confermato anche dai filmati della telecamera del parcheggio di Sant'Antonio che, per quanto si dirà in seguito, riportavano un orario indietro di almeno 7 minuti), è evidente che, se un urlo vi fosse stato, questo non poteva non essere sentito proprio dalle persone che, in quel frangente, erano le più vicine all'abitazione di Via della Pergola.

3.4.2 – C. Le testimonianze di Nara Capezzali, Antonella Monacchia e Maria Ilaria Dramis

L'analisi delle deposizioni di Nara Capezzali, Antonella Monacchia e Maria Ilaria Dramis è contraddistinta dal tipico errore che inficia la sentenza impugnata. Il provvedimento ha proposto anche in questo caso una lettura delle deposizioni lontanissima dalle stesse parole delle testimoni.

Il singolare risultato è quello di una palese discrasia tra atti processuali e sentenza.

Basterebbe in tal senso richiamare l'analisi della testimonianza di Nara Capezzali.

Si legge, infatti, nella sentenza (p. 88): *“Tornando al 1° novembre dichiarava che, alzatasi per andare al bagno, quando fu vicino alla finestra della sala da pranzo sentì “un grido, ma un grido che non era un grido normale” (pag. 16 ud. 27.3.2009). Guardò dalla finestra ma senza aprirla e non vide nessuno, soltanto due macchine o tre e mentre ritornava in camera per rimettersi a dormire, sentì correre sulla scaletta di ferro e correre nel ghiaio, tra le foglie ed il ghiaio della casetta, sul vialetto che si trova davanti alla casetta di Via della Pergola. Il grido era di una donna, prolungato, ma un grido solo”*.

La decisione, con disarmante serenità, ha considerato di per sé attendibile la deposizione della testimone *“con riguardo all'urlo ed ai rumori poi sentiti sulla scaletta di ferro e sul piazzale antistante la casa di Via della Pergola 7”*. Ed

invero - continua la sentenza - *“ove tale urlo non ci fosse stato e la Capezzali non l’avesse effettivamente percepito non si vede il motivo per il quale ne avrebbe parlato”* (p. 89).

Anziché procedere ad un attento vaglio delle dichiarazioni della Capezzali, si è reputata attendibile quella testimonianza sulla base di un ragionamento tautologico: dato che la teste ha riferito di aver sentito un urlo, l’urlo c’è stato e la teste è attendibile.

L’illogicità della motivazione emerge in tutta la sua evidenza non appena si consideri il seguente passo: *“Mentre Amanda e Raffaele compivano tali operazioni (simulare il furto, rientrare nella stanza di Meredith per prendere i cellulari e coprire il corpo, ndr), Rudi si avviò per la strada di S. Antonio fino a raggiungere le scale di ferro del parcheggio, salendo le quali faceva il rumore avvertito dalla Capezzali. Questa, infatti, ha dichiarato che prima sentì il rumore sulle scale di ferro e poi sentì lo scalpiccio come di chi cammina su foglie e ghiaia (...) prima uscì Rudi che aveva già le scarpe calzate (come si è visto) e che si avviò subito per la strada di S. Antonio fino a raggiungere le scale di ferro del parcheggio posto sotto la finestra dell’abitazione della Capezzali; poi uscirono Amanda e Raffaele che si attardarono nella casa più di Rudi per attendere alle operazioni delle quali si è detto ed il cui scalpiccio sul vialetto all’esterno (...) fu successivamente sentito”* (p. 410 sentenza).

Questa ricostruzione non collima affatto con le dichiarazioni rese dalla testimone.

All’udienza del 27.3.2009, la Capezzali così ha riferito: *“nel frattempo che io ho sentito correre sulle scale, da quell’altra parte correvano sul vialetto”* (dichiarazioni Capezzali, ud. 27.3.2009, p. 19). Su domanda del Pubblico Ministero: *“Questi due rumori sono contemporanei o uno segue l’altro e di quanto che lei ricordi? Sono stati nello stesso momento?”*, la teste ha risposto: *“Quasi nello stesso momento, mentre io ho sentito quello delle scale perché facevano più rumore, poi dopo ho sentito subito quest’altri”*, ribadendo di aver

udito quei rumori “*quasi contemporaneamente*” (dichiarazioni Capezzali, ud. 27.3.2009, p. 20).

Delle due, l’una: o si ritiene attendibile quanto riferito dalla Capezzali in merito alla notte del 1° novembre 2007, e, di conseguenza, erronea la ricostruzione dei fatti rinvenibile nelle motivazioni; oppure, se si vuole ritenere valida tale ricostruzione, si deve necessariamente concludere per l’inattendibilità della testimonianza.

In tal caso è evidente che la sentenza resterebbe priva di riscontri oggettivi.

E che sia inattendibile la Capezzali lo si evince da molti passaggi della sua deposizione, che sorprendentemente sono stati valutati alla stregua di mere “*inesattezze*” (p. 89 sentenza).

È stata considerata, ad esempio, una “*inesattezza*”, la circostanza secondo la quale Nara Capezzali, il giorno dopo aver udito l’urlo, avrebbe visto esposte presso l’edicola vicino la propria abitazione le locandine con la notizia dell’omicidio.

Circostanza, ovviamente, non veritiera in quanto il giorno dopo l’omicidio di Meredith i giornali non avevano ancora riportato la notizia.

Ulteriore riprova dell’inattendibilità della Capezzali si ha quando la stessa ha raccontato che, la mattina successiva al 1° novembre “*verso le undici*”, aveva appreso da alcuni ragazzi la notizia della morte di Meredith (dichiarazioni Capezzali, ud. 27.3.2009, p. 22). Si tratta, ovviamente, di un ricordo del tutto errato.

Appare decisamente più logico pensare che i ricordi della Capezzali siano stati, in qualche modo, suggestionati dal clamore mediatico suscitato dal procedimento. Le locandine affisse fuori l’edicola riguardanti la notizia dell’omicidio di Meredith hanno assunto, probabilmente, nella mente della testimone un significato tutt’altro che marginale o irrilevante.

È stata proprio la risonanza data dai media alla tragica notizia a “dettare” a Nara Capezzali il ricordo di un “*grido lungo*” (ud. 27.3.2009, p. 17), che lei colloca

alle 23.30 circa, senza alcun riferimento oggettivo certo, se non sulla base del presunto effetto delle medicine che assumeva.

Sempre il clamore mediatico della vicenda deve aver generato il preteso ricordo di aver udito (nonostante i doppi vetri della casa) dei passi, come se una persona stesse correndo sulla scalinata di ferro e contemporaneamente un'altra si stesse allontanando sulla strada in ghiaia adiacente la propria abitazione. Solo così, infatti, si spiegherebbero le numerose contraddizioni emerse durante la deposizione della teste in dibattimento: ammette di non aver mai guardato l'orologio, eppure colloca l'urlo alle ore 23.30 (*"D. quando lei è andata in bagno ha guardato o non ha guardato l'ora? R. No!"* – dichiarazioni Capezzali, ud. 27.3.2009, p. 32); non riferisce dopo quanto tempo si è riaddormentata (p. 21); non ricorda quando ha chiamato la polizia e asserisce di non avere una buona memoria (*"D. Quando è che ha telefonato alla Polizia? R. Non me lo ricordo. Non ho tutta questa memoria"* – cit., p. 34).

La teste, infine, è risultata del tutto contraddittoria ed imprecisa relativamente al giorno in cui avrebbe udito l'urlo, arrivando addirittura ad affermare di aver appreso la notizia della morte di Meredith la mattina successiva all'urlo (**verso le 11**) da alcuni ragazzi e dalle locandine dei giornali (ud. 27.3.2009, p. 22), mentre poi lo ha collocato nella notte di *Halloween* (ud. 27.03.2009, p. 46).

In definitiva, nonostante i ripetuti inviti a circostanziare con esattezza il presunto ricordo, non si è giunti nemmeno alla verosimiglianza sulla data dell'episodio, proprio perché ad ogni domanda seguivano risposte confuse della teste:

"D. E quella mattina a che ora si è alzata?"

R. Mi sono alzata come mi alzo sempre, verso le sette e mezza – otto, secondo, tanto non è che c'ho più mio marito che gli devo preparare la colazione o cose del genere e quindi mi alzo più tardi.

D. Poi che cos'è successo quella mattina?"

R. Quella mattina, intanto che stavo pulendo casa ho sentito dei ragazzi che scendevano giù correndo, dicevano: "signora, signora, hanno ammazzato una

ragazza lì in quella casetta” (...) Poi dopo sono uscita per andare a prendere il pane...

D. A che ora circa?

R. Sarà stato verso le undici e mi sono fermata lì, all’edicola e c’erano queste locandine già con questa, insomma che dicevano di questa ragazza (...)” (ud. 27.3.2009, p. 22).

Successivamente, la Capezzali, nel tentativo di ricordare il giorno esatto, ha riferito di aver saputo dell’omicidio alle 11 del mattino successivo all’urlo, mentre è un dato inconfutabile che l’omicidio sia stato scoperto intorno alle 13.30 del 2 novembre 2007:

“D. Signora la notte c’è l’urlo, cominciamo a fare una prima domanda, lei è sicura che quest’urlo è stato tra l’1 e il 2 novembre?

R. La notte di Halloween! (...)

D. Lei come fa a dire che l’urlo è l’1 e poi mi dice la notte di Halloween e la notte di Halloween è la notte tra il 31 e l’1? E’ la notte di Halloween o la notte tra l’1 e il 2?

R. Io non me le ricordo tutte queste, questi orari, queste cose, non me le ricordo più” (ud. 27.3.2009, pp. 46-47).

Appare significativo, infine, che la Capezzali, oltre a non aver saputo ricordare, neppure in modo approssimativo, la data dell’urlo - che però, unitamente ai passi, ha affermato di aver sentito mentre era chiusa nella sua casa con doppi vetri (p. 55) - non abbia in alcun modo udito il rumore di vetri rotti. Anzi, quel successivo “*silenzio assoluto*” (dichiarazioni Capezzali, ud. 27.3.2009, p. 20) ha convinto la testimone a non svegliare la figlia (cit., p. 21).

Ne discende che è erronea la valutazione della sentenza che ha considerato credibili le dichiarazioni di Nara Capezzali, ignorando le palesi incongruenze riferite dalla testimone.

A conferma dell’attendibilità delle dichiarazioni della Capezzali, la sentenza ha richiamato le testimonianze di Antonella Monacchia e di Maria Ilaria Dramis.

Si legge, infatti, che *“l’urlo di cui ha parlato la Capezzali ha trovato riscontro nella deposizione della teste Monacchia Antonella avvenuta nella medesima udienza (pagg. 99 e seguenti) la quale ha pure parlato di un “urlo fortissimo” udito in quella notte”* (p. 89 sentenza).

La sentenza fa convergere le deposizioni verso una medesima direzione, ignorando le discordanze che le contrassegnano. In particolare, relativamente all’urlo udito, la Capezzali lo ha descritto come *“prolungato”*, *“un grido lungo”* (ud. 27.3.2009, p. 17), mentre la Monacchia ha parlato di urlo *“secco”* (ud. 27.3.2009, p. 101). Come lo stesso urlo possa essere percepito da una persona *“lungo”* e da un’altra *“secco”* non è dato comprendere.

Un’ulteriore discrasia, in forte contrasto con le dichiarazioni della Capezzali, è che la Monacchia non abbia visto, né sentito qualcuno scappare:

“D. E poi cosa ha fatto dopo avere sentito questo urlo?”

R. Ho aperto la finestra, ho guardato e non c’era nessuno (ud. 27.3.2009, p. 102).

Se, pertanto, fosse veritiera la deposizione della Capezzali, la Monacchia aprendo la finestra, pur non vedendo nessuno, avrebbe dovuto necessariamente, almeno, avvertire gli stessi rumori riportati dall’altra teste.

La sentenza, che ha dato rilievo soltanto ad alcune parti della testimonianza, non ha considerato in alcun modo altri aspetti dai quali non poteva prescindere per valutare l’attendibilità della Monacchia.

Ed invero, non viene in alcun modo giustificato il ritardo con il quale il teste ha ritenuto di deporre (nulla si dice circa il fatto che abbia raccontato dell’urlo alla Procura dopo un anno dall’omicidio perché incalzata dai giornalisti); né è dato comprendere come la ragazza – a distanza di un anno, appunto – abbia saputo collocare quel ricordo nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007, pur non riuscendo in alcun modo a dargli un orario (ud. 27.3.2009, pp. 101, 102, 105 e 114). Né vi è traccia nella sentenza della ritrattazione della Monacchia, di parte del racconto fornito (*“visto l’incalzare dei giornalisti io sono un po’ ansiosa mi*

ero spaventata in un primo momento, quindi probabilmente ho detto anche qualcosa di diverso”, ud. 27.3.2009, p. 106).

Una valutazione ugualmente superficiale è stata compiuta dalla sentenza anche con riferimento alle dichiarazioni di Maria Ilaria Dramis, che *“si era coricata verso le 23.30 e nel dormiveglia aveva avuto la percezione di sentire dei passi di corsa sotto la finestra della camera da letto che dà su via del Melo e che si trova dalla parte opposta rispetto al parcheggio (pag. 91) (...) Non ricordava di aver sentito persone correre alla stessa maniera come quella notte in altre occasioni (pag. 99)”* (p. 90 sentenza).

Ancora una volta, la sentenza ha considerato solo alcune parti della deposizione della testimone finendo per fraintenderne il significato.

Viene esaltata, infatti, l’eccezionalità con cui la Dramis, la sera del 1° novembre 2007, avrebbe sentito passi di corsa sotto la sua finestra, senza considerare che tale circostanza non è mai stata riferita in quei termini dalla testimone, la quale, per ben cinque volte ha, invece, dichiarato che si trattava di un rumore non *“insolito”*, ma da lei sentito *“abituamente”* (ud. 27.3.2009, pp. 91, 93).

In realtà, la deposizione della Dramis avrebbe imposto un vaglio di attendibilità intrinseca particolarmente rigoroso, soprattutto alla luce di due circostanze che assumono un rilievo fondamentale.

Innanzitutto, il rumore di passi, per l’*“abitualità”* con cui lo stesso veniva udito dalla teste, risulta difficilmente *“databile”* e dunque si rivela pressoché impossibile riuscirlo a collocare con esattezza proprio nella sera del 1° novembre.

In secondo luogo, la Dramis è stata sentita a distanza di un anno dai fatti, sollecitata ed incalzata dai giornalisti: non si può escludere che il risalto mediatico dell’intera vicenda abbia inciso sulla memoria della teste, producendo in lei falsi ricordi e suggestioni.

Nulla di tutto ciò è stato considerato dalla sentenza che ha, invece, ritenuto attendibili le predette testimonianze. Si legge: *“Sulla base delle dichiarazioni appena ricordate, rese da Capezzali Nara e da Monacchia Antonella può quindi*

ritenersi che, effettivamente, verso le 23,30 del 1° novembre ci fu un forte grido, lungo e di donna (...) Dopo tale grido Capezzali Nara sentì correre sulle scalette metalliche (...) e subito dopo sentì correre sul vialetto (...) Di ciò, peraltro potrebbe costituire una qualche conferma la deposizione della teste Dramis che ha riferito di “passi di corsa” (...) inducono altresì a ritenere che più fossero le persone che uscirono da tale casa” (pp. 90-91 sentenza).

La motivazione ha omesso, tuttavia, di spiegare come mai testimoni “così affidabili” e, soprattutto, attenti ai rumori, non abbiano sentito, quella stessa sera, anche un forte rumore di vetri rotti: i vetri della finestra la cui rottura sarebbe servita per la simulazione del furto, che, stando alla ricostruzione della sentenza, sarebbe avvenuta nell'immediatezza dell'omicidio.

Tutti i dichiaranti, infatti, hanno riferito di non essere riusciti a riaddormentarsi subito; eppure nessuno ha percepito quel rumore.

A pagina 91 della sentenza si legge, in particolare, che *“l'urlo poco prima sentito e straziante, dovette creare un forte turbamento nella Capezzali (...) resa particolarmente sensibile e attenta a quanto potesse poi accadere (...)”*. La testimone, infatti, aveva riferito di aver preso una camomilla perché non riusciva a dormire (*“D. Lei quindi ha preso una camomilla ha detto? R. Sì. D. Quindi non riusciva a dormire? R. No.”* - ud. 27.3.2009, p. 21). La Dramis ha riferito di essersi sentita *“disturbata”* dai passi di corsa (ud. 27.3.2009, p. 91), mentre la Monacchia ha affermato di aver aperto la finestra e di essere scesa dai genitori *“per sentire se anche loro avevano sentito”* (cit., p. 102).

In presenza, dunque, di una situazione di allerta e di attenzione - così come ritenuto in sentenza -, i testimoni (dopo aver sentito l'urlo e perfino la ghiaia spostarsi) avrebbero dovuto necessariamente udire anche i vetri infranti della finestra della Romanelli.

Invece non hanno sentito più nulla: solo un *“silenzio assoluto”*, per usare le parole della Capezzali (ud. 27.3.2009, p. 20).

3.4.2 – D. La testimonianza di Marco Quintavalle

L'ulteriore riprova delle innumerevoli contraddizioni in cui è incorsa la decisione di I grado, emerge con indubbia evidenza anche da ulteriori passaggi della motivazione.

Secondo la Corte, *“la versione fornita da Amanda Knox e secondo la quale sarebbe rimasta insieme a Raffaele Sollecito nella casa di Corso Garibaldi dalla sera del 1° novembre alle ore 10,00 della mattina successiva”* (p. 73) risulterebbe smentita dalle dichiarazioni rese da Marco Quintavalle all'udienza del 21 marzo 2009.

In quella sede il teste ha riferito di aver visto Amanda entrare nel suo negozio di Corso Garibaldi la mattina del 2 novembre intorno alle ore 7,45.

Nonostante fosse stato ascoltato nella immediatezza del fatto (trascrizioni udienza 21 marzo 2009, p. 82), Quintavalle ha rivelato questa circostanza per la prima volta solo nel novembre del 2008, ossia a distanza di un anno dall'omicidio!

Già le circostanze che hanno condotto all'emersione di questo nuovo teste, avrebbero dovuto, quanto meno, consigliare grande prudenza nel valutarne la attendibilità.

In realtà, tale precauzione non è stata minimamente osservata.

La testimonianza è stata, infatti, ritenuta credibile perché *“l'ispettore Volturro non risulta che chiese al Quintavalle se la mattina del 2 novembre vide Amanda Knox nel proprio negozio. Gli chiese – così ha ricordato il Quintavalle – in ordine ad acquisti effettuati da Sollecito Raffaele. Il Quintavalle non disse di aver visto Amanda Knox la mattina del 2 novembre sia perché non gli fu chiesto e sia perché, come dallo stesso Quintavalle affermato riteneva non significativa tale circostanza (...) il teste ha fornito descrizione precisa di quanto notato la mattina del 2 novembre ed inoltre talune caratteristiche somatiche della ragazza (occhi azzurri e viso bianchissimo) unitamente all'ora insolita, possono ben aver fissato nella memoria quanto il Quintavalle ha dichiarato di aver visto”* (pp. 75 e 76 sentenza).

Quanto appena riportato altro non è che il risultato contraddittorio di una lettura parziale della deposizione del testimone.

Nello specifico, all'udienza del 21.03.2009 (trascrizioni, p. 83), alla domanda della difesa Sollecito *“La domanda precisa è questa. L'ispettore Volturro è venuto con delle foto di Raffaele e Amanda?”*, Quintavalle ha risposto *“Delle foto no, mi sembra di no”*. L'Ispettore Volturro interrogato sulla stessa circostanza, invece, ha dichiarato *“Dopo alcuni giorni rintracciammo il negozio che era un negozio Conad-Margherita sito subito all'inizio di Corso Garibaldi, dove sia il titolare che le commesse riconobbero nelle fotografie che noi ponemmo in visione, Raffaele Sollecito ed Amanda Knox. Raffaele Sollecito era cliente abituale di questo negozio, mentre la ragazza era stata vista due o tre volte in sua compagnia”* (trascrizioni udienza 13.03.2009, pp. 177 e 178).

Ancora, alla domanda *“Le ha chiesto l'ispettore Volturro se lei conosceva Raffaele Sollecito ed Amanda Knox?”*, Quintavalle ha replicato: *“A me di Amanda non me l'hanno chiesto, cioè se fossero venuti al negozio io a me di Amanda non me l'hanno chiesto”* (trascrizioni udienza 21.03.2009, p. 83). Tale circostanza è stata contraddetta da quanto dichiarato dalla sua commessa, Ana Marina Chiriboga, la quale, alla domanda della difesa Knox, *“E' venuta la polizia, parla con Marco Quintavalle, non parla con voi la prima volta. Marco Quintavalle che cosa vi ha detto di questo colloquio? Di che cosa avevano parlato?”*, ha risposto *“Niente, lui ci ha detto che gli hanno detto se conosceva Amanda e Raffaele. Dato che noi già avevamo visto un po' per la TV, così, commentavamo”* (trascrizione udienza del 26.06.2009, p. 54). Ed ancora, all'interrogazione della difesa *“E fin qui c'eravamo arrivati. Lui che cosa ha detto?”*, *“Che li conosceva”*, la Chiriboga ha precisato *“Sì, ah, voleva sapere se lui conosceva? Lui sì, lui ha detto che lui conosceva, ma io ho detto non conoscevo, anche la mia collega perché dato che...”* (trascrizioni udienza 26.06.2009, p. 55), nonché, alla ulteriore domanda *“Quintavalle ha risposto che conosceva Amanda e Raffaele, è così?”*, la teste ha risposto *“Sì”* (trascrizioni udienza 26.06.2009, p. 56).

Pertanto, non si vede come sia stato possibile affermare in sentenza che

Quintavalle non abbia riferito all'Ispettore di aver visto Amanda Knox la mattina del 2 novembre solo perché non gli venne chiesto (pp. 75 e 76 sentenza).

A tal proposito si impongono due osservazioni.

Se è vero che Quintavalle ha fornito una descrizione precisa della ragazza entrata nel negozio (che si assume essere Amanda Knox), risulta strano che una persona con la memoria visiva "*Forte*" (dichiarazioni Quintavalle, udienza 21.03.2009, p. 78), alla domanda "*Lei ha notato colore degli occhi del Sollecito?*" (trascrizioni udienza 21.03.2009, p. 115) abbia risposto "*Ma credo che ce l'abbia castani, ma non ne sono sicurissimo, io veramente no, non l'ho notato, non l'ho notato mai, non me lo ricordo non*", nonostante Raffaele fosse un suo cliente abituale. A rimarcare l'importanza di tale circostanza, inoltre, si deve dare atto che se a Quintavalle è rimasta impressa la fisionomia di Amanda, perché caratterizzata da occhi cerulei su un volto bianchissimo, analogamente gli sarebbe dovuta restare impressa anche quella di Sollecito: un ragazzo con occhi azzurri molto chiari e carnagione altrettanto chiara.

Per di più, Quintavalle ha ricordato tutto ciò nonostante avesse visto Amanda non frontalmente, bensì girata di tre quarti "*Si allora lei è entrata, io l'ho vista diciamo così, 3 quarti sinistra, 3 quarti del lato sinistro. Non l'ho vista frontalmente (...)*" (trascrizioni udienza del 21.03.2009, p. 75).

La sentenza, inoltre, sembra aver trascurato un dato fondamentale: nelle sue dichiarazioni Marco Quintavalle ha affermato di aver visto Amanda nel proprio esercizio commerciale anche un paio di settimane prima del 2 novembre (trascrizioni udienza 21.03.2009, p. 76), questa volta in compagnia di Raffaele.

A tal riguardo non si può fare a meno di notare come la circostanza non possa in alcun modo essere veritiera, posto che Amanda Knox e Raffaele Sollecito si sono conosciuti - e questo è dato certo ed inconfutato - appena una settimana prima dell'omicidio.

Nonostante ciò, il ricordo del teste è stato talmente nitido da consentirgli di descrivere anche gli abiti indossati in quell'occasione dai due ragazzi: "[*Raffaele*] *Era vestito di chiaro, aveva una maglia chiara, beige, qualche colore simile,*

anche i pantaloni chiari. Poi ho notato che stranamente non aveva gli occhiali quella sera (...). Lei aveva jeans, poi aveva un paio di scarponcini diciamo tipo Timberland (...) aveva una maglia (...) di lana o di cotone pesante (...) un rosso o qualcosa simile” (trascrizioni udienza 21 marzo 2009, p. 77).

A questo proposito, volendo seguire lo stesso ragionamento della Corte, anche quell’episodio – visto l’orario insolito (*“una sera, io avevo chiuso il negozio, erano da pochi minuti passate le 8”*: p. 76) e i particolari tratti somatici della ragazza (occhi celesti e carnagione chiara) – avrebbe dovuto rimanere impresso nella memoria del teste. Eppure, stranamente, così non è stato, visto che Quintavalle ha raccontato di non aver riconosciuto Amanda la mattina del 2 novembre (solo qualche giorno dopo quel primo incontro), in quanto era come se la vedesse per la prima volta, *“per me non la conoscevo questa ragazza io”* (trascrizioni udienza del 21 marzo 2009, p. 72).

La motivazione ha minimizzato la circostanza che Quintavalle abbia deciso di interloquire con gli inquirenti solo dopo un anno dalla commissione del delitto.

A parere della difesa, tuttavia, tale dato è sintomatico – oltre a quelli già esposti – dell’inattendibilità del teste.

Quintavalle si sarebbe determinato a prendere contatti con la Procura solo a seguito di una forte pressione esercitata dal giornalista Antioco Fois, avventore abituale del suo negozio. Queste dichiarazioni hanno poi consentito al teste di partecipare a trasmissioni televisive su reti nazionali. Un fatto che, in sede di deposizione, Quintavalle ha cercato di sminuire. Infatti, alla domanda *“Non si ricorda una intervista fatta al TG2?”* egli ha risposto *“TG2? Il TG2 sono venuti mi hanno ripreso di nascosto, io gli ho detto: guardi io non ho nulla da dire, nulla da dichiarare. Loro con la telecamera mi hanno ripreso il bancone del negozio e gli avevo detto che non dovevamo fare niente, dovevano andare via”* (trascrizioni udienza 21.03.2009, p. 111); mentre a tal riguardo, la commessa Chiriboga ha affermato che Quintavalle le aveva riferito di aver rilasciato la detta intervista e, alla domanda del Presidente *“Allora il Quintavalle che cosa vi dice in merito all’intervista?”*, la teste ha risposto *“Ha detto: «Sono stato intervistato», noi*

abbiamo detto: «Ma a che ora?» Lui ha detto che è stato intervistato dopo che siamo uscite a pranzo» (trascrizioni udienza 26.06.2009, p. 70).

È chiaro, quindi, che un ricordo esternato a distanza di oltre un anno dal fatto avrebbe dovuto imporre molta cautela nella valutazione della sua attendibilità, rendendo al contempo necessario trovare ulteriori riscontri probatori.

In realtà, la testimonianza di Quintavalle risulta del tutto inattendibile poiché non è stata confermata neppure dalle dichiarazioni delle sue dipendenti, al lavoro la mattina del 2 novembre.

In definitiva, Quintavalle, al pari di Curatolo, altri non è che un testimone mass-mediatico.

Non di rado, a seguito del clamore suscitato da un determinato episodio di cronaca, emergono testimoni le cui dichiarazioni, più che essere il frutto di cognizioni dirette, veicolano la “sintesi massmediateca” di quanto appreso sull’argomento dai giornali e dalla televisione.

Nonostante ciò la Corte ha erroneamente ritenuto attendibile il teste, estrapolando ed enfatizzando soltanto alcune delle sue affermazioni e dimenticando, invece, quelle che avrebbero portato a conclusioni diametralmente opposte.

3.5 AMANDA KNOX HA ACCUSATO PATRICK LUMUMBA

Tra le false asserzioni attribuite ad Amanda Knox si annovera l’accusa ingiusta mossa a Patrick Lumumba.

Il ragionamento che apparentemente inchioderebbe l’imputata è agevolmente sintetizzabile: Amanda Knox ha accusato Patrick Lumumba per allontanare i sospetti da sé. Ergo è lei l’assassina.

Va premesso che si fa riferimento alle dichiarazioni della Knox documentate nei verbali del 6 novembre 2007, delle ore 1.45 e 5.45 del mattino, ritenute dalla Corte di Cassazione rispettivamente inutilizzabili *contra se* (quelle delle ore 1.45) ed inutilizzabili *erga omnes* (quelle delle ore 5.45) ai sensi dell’art. 63 c.p.p., in quanto rese “*senza le garanzie difensive da parte di una persona che*

aveva già formalmente assunto la veste di indagata” (p. 7, sentenza 1° aprile 2008).

Una lucida lettura delle dichiarazioni deve muovere da un interrogativo.

Si può davvero affermare che la verbalizzazione di quelle accuse nasca da una volontà di depistare gli inquirenti ed allontanare dalla propria persona i sospetti?

È evidente che se fosse questa la ragione che ha mosso la Knox a mentire allora essa diventerebbe un indizio dal quale desumere la sua responsabilità.

Laddove così non fosse, quell'anomalia scolorisce completamente, fino al punto da non assumere alcuna rilevanza ai fini dell'accusa d'omicidio.

Ad avviso della difesa la sentenza ha omissso del tutto un approfondimento essenziale: quello della ricerca della genesi delle dichiarazioni della Knox.

Il primo tema da affrontare è, dunque, se e quali giustificazioni possono avere le dichiarazioni che Amanda ha reso nei verbali in Questura nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2007.

Per valutare correttamente quelle dichiarazioni è fondamentale inquadrare il contesto, ossia capire chi era Amanda Knox all'epoca dei fatti.

Amanda, all'epoca del delitto, era una giovane e bella ragazza americana appena arrivata nel nostro Paese, con una conoscenza superficiale della lingua italiana, piena di aspettative, di interessi e di curiosità, pronta a vivere un'esperienza *Erasmus* oltreoceano.

Una personalità, dunque, assai diversa da quella che emerge leggendo la sentenza.

Nella motivazione, viene però ricostruito, in modo parziale e frammentato, il profilo di Amanda: decontestualizzando fatti e situazioni si ricava, infatti, un'immagine del tutto lontana dalla sua più genuina personalità.

Nella sentenza si legge:

“Amanda Knox aveva deciso di venire in Italia per motivi di studio. Aveva scelto Perugia “perché voleva imparare qualcosa delle persone italiane, della cultura; non vivere in un posto eccessivamente turistico” (dichiarazioni della madre, Mellas Edda, ud.19.6.2009 pag. 75). Per poter venire in Italia aveva lavorato e

messo da parte un pò di soldi; inoltre sia la madre che il padre le avevano dato e le davano del denaro (p. 76 dichiarazioni Mellas). Era partita dagli Stati Uniti verso la metà di agosto del 2007 e si era fermata in Germania; verso la fine di agosto o i primi di settembre era venuta in Italia, a Perugia, insieme alla sorella ed aveva preso visione della casa di Via della Pergola ed era tornata in Germania e da lì nuovamente in Italia, a Perugia, nella casa che aveva già visto e ritenuto di suo gradimento. Aveva iniziato a frequentare l'Università, con diligenza e puntualità: “una studentessa brava veramente, diligente, partecipativa” (dichiarazioni Antonella Negri, ud. 14.3.2009 pag. 5). Aveva anche trovato un posto di lavoro al pub Le Chic gestito da Patrick Lumumba dove inizialmente si recava tutti i giorni, verso le 21,30 le 22,00 e poi due volte alla settimana: il martedì ed il giovedì (v. dichiarazioni di Patrick Lumumba, ud. 3.4.2009 pagg. 152 e ss.)” (pp. 49 e 50 sentenza).

L'errore più eclatante della sentenza, che ha viziato il ragionamento della Corte, è stato quello - come detto - di non inquadrare Amanda nella sua vera dimensione.

A tal fine, non poteva non essere dato ampio risalto ad un elemento fondamentale nella lettura di tutti i suoi comportamenti: il memoriale, scritto dalla giovane americana il 7.11.2007 ed inspiegabilmente ignorato dalla sentenza di primo grado.

Ed invece, proprio attraverso questo manoscritto – proveniente da Amanda – che sarebbe stato possibile cogliere appieno lo stato di confusione, la fragilità e la particolare ingenuità della ragazza.

Amanda scrive: *“i miei amici pensavano che io somigliassi ad Amelie perché sono un po' stravagante mi piacciono le piccole cose, come il canto degli uccelli, e queste piccole cose mi rendono felice”*.

Chi meglio degli amici avrebbe potuto fornire l'*identikit* psicologico della ragazza?

Ebbene, per gli amici Amanda è come Amelie - la protagonista del famoso film - e cioè un pò pazzarella, stravagante, con un bagaglio di sfrenata immaginazione

che le permette di difendersi dalla solitudine e di aggiungere una nota di fantasia nella vita.

Amanda come Amelie è ingenua, è svagata, con un approccio alla vita spontaneo e immediato.

Questa chiave di lettura, fornita da un atto tralasciato dalla sentenza, consente di spiegare l'atteggiamento di Amanda nei momenti delicati vissuti in Questura: Amanda si distacca dalla realtà perché è troppo forte per lei.

Quando gli inquirenti le hanno chiesto un ausilio, incalzandola e spronandola a ricordare, convincendola che sicuramente era a conoscenza di elementi utili per le indagini, lei ha veramente cercato di aiutare la polizia, arrivando fino ad ipotizzare nella sua mente il momento dell'omicidio e il suo presunto autore. Perché questa è Amanda: non una crudele assassina che cerca di allontanare da sé i sospetti incolpando altri, ma una ragazza che supera le difficoltà della vita con l'immaginazione, confondendo nei momenti di maggiore tensione la realtà con la fantasia.

Nel descrivere Amanda, la sentenza non solo ha omesso di considerare il memoriale del 7.11.2007 - nel quale essa ha ricostruito la sera del primo novembre - ma ha fatto leva esclusivamente su alcuni elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, trascurando completamente proprio quelle circostanze che rendono del tutto irrealizzabile la sua partecipazione attiva nell'efferato delitto.

Dalle dichiarazioni di persone che conoscevano bene e da molto tempo Amanda, è emerso che era una ragazza *“molto studiosa, era molto brava, aveva il massimo dei voti in molti corsi (...) era una ragazza molto coscienziosa, ha sempre fatto Yoga e le piaceva studiare le lingue e leggere, usciva spesso con noi, con gli amici, faceva anche scalata Rock-jumping, in bicicletta anche, non solo in palestra ma anche all'esterno (...) amava molto scrivere (...) amava la musica suonava la chitarra e provava anche a suonare il pianoforte”* (dichiarazioni Madison Paxton, ud. 27.06.2009, pp. 50, 51, 52, 54).

L'attitudine di Amanda ad essere "*espansiva e socievole*" (dichiarazioni Giorgio Cocciaretto, ud. 19.06.2009, p. 150), "*molto tranquilla, estroversa, simpatica*" (dichiarazioni Filomena Romanelli, ud. 7.02.2009, p. 82) è confermata anche dalle dichiarazioni di ragazzi conosciuti da pochissimo tempo a Perugia. Infatti Amanda "*era molto amichevole (...) con tutti era sorridente (...) era molto simpatica*" (dichiarazioni Gatsios Spiridon, ud. 27.06.2009, p. 32) era "*una ragazza molto gioviale*" (dichiarazioni Laura Mezzetti, ud. 14.02.2009, p. 9); ma soprattutto "*era una ragazza che dimostrava un sacco di interessi, amava la musica, sport, yoga, le lingue quindi sicuramente una ragazza che aveva molti – molti interessi da coltivare*" (dichiarazioni Filomena Romanelli, ud. 7.02.2009, p. 106).

Dagli atti del processo traspare il ritratto di una ragazza estremamente positiva, in netto contrasto con l'immagine di una crudele assassina che decide di seviziare e uccidere una coinquilina con la quale aveva un buon rapporto di amicizia, tanto per passare una serata.

Tutte le persone che sono state esaminate nel corso dell'istruttoria dibattimentale hanno confermato che tra le due ragazze ci fosse un rapporto sereno, senza particolari attriti che non fossero quelli di una normale convivenza (dichiarazioni Laura Mezzetti, ud. 14.02.2009, p. 7; dichiarazioni Marzo Marzan, ud. 26.06.2009, p. 4; dichiarazioni Stefano Bonassi, ud. 14.02.2009, p. 131; dichiarazioni Giacomo Silenzi, ud. 14.02.2009, p. 94; dichiarazioni Giorgio Cocciaretto, ud. 19.06.2009, p. 136).

La sentenza impugnata *ha saltato* ogni riferimento alla positività della ragazza americana e ai suoi buoni rapporti con Meredith.

Tali omissioni non sono plausibili: una sentenza che deve accertare la responsabilità degli imputati non può trascurare fattori così importanti senza fornire la minima giustificazione.

E' erroneo giudicare il comportamento di Amanda soltanto sulla base di quello osservato nei giorni immediatamente precedenti e in quelli successivi al delitto, se non si prendono in considerazione anche gli indicatori, appena ricordati, del

suo carattere; a maggior ragione, se si tralasciano aspetti (di non secondario rilievo), che attengono alla sua origine (una ventenne cresciuta in un ambiente e in una cultura molto diversi da quelli italiani).

Non dimentichiamo che si tratta di una ragazza scioccata dalla scoperta della morte di un'amica, ritrovatasi praticamente sola in un Paese straniero, senza conoscerne la lingua e senza aver vicino alcun familiare o amico, tranne Raffaele. Peraltro, Amanda e Raffaele sono stati gli unici, tra i ragazzi inizialmente coinvolti dagli accertamenti della PG, a trovarsi soli di fronte agli inquirenti, così da dover fronteggiare, per giorni ore ed ore, stressanti interrogatori, senza il supporto di parenti o legali.

In definitiva, Amanda era giunta in Italia da pochissimo tempo e si è ritrovata improvvisamente catapultata in una situazione drammatica.

La sua coinquilina è stata assassinata brutalmente.

La giovane non parlava l'italiano, eppure, nonostante ciò, è stata sottoposta al compimento di una serie di atti che avrebbero imposto la presenza di un interprete e di un difensore.

La Knox quella notte è rimasta sola in Questura, reiteratamente sollecitata dagli inquirenti, affinché ricordasse, immaginasse e si sforzasse di raccontare ciò a cui non aveva potuto assistere.

Tutto questo, senza che Amanda fosse formalmente indagata e senza la necessaria assistenza legale, in totale *blackout* di garanzie difensive, come, peraltro, certificato dalla Corte di Cassazione.

Appare assai difficile pensare che in quel frangente Amanda possa aver avuto la forza e la lucidità necessarie per sopportare un tale *stress*, così da rendere dichiarazioni pienamente consapevoli. E ciò trova ampia conferma in quella frase del verbale delle ore 5.45 del 6.11.2007 in cui è scritto: “*Si dà atto che la Knox si porta ripetutamente le mani alla testa e la scuote*”. Basterebbe questo per cogliere la drammaticità del momento.

Nel contesto descritto, Amanda ha accusato Patrick Lumumba.

Secondo gli inquirenti, il motivo per cui la Knox avrebbe agito in tal modo andrebbe ricercato nel tentativo di sviare i sospetti da sé. Ma così non è.

Se, infatti, Amanda avesse realmente voluto accusare Lumumba per orientare le indagini su qualcun altro, non avrebbe di certo collocato anche se stessa sul luogo del delitto.

Quindi, se è vero che Amanda ha incolpato ingiustamente Lumumba, bisogna necessariamente concludere che abbia ingiustamente accusato anche se stessa.

Né varrebbe argomentare che le dichiarazioni di Amanda sarebbero nate dall'aver appreso il "tradimento" di Raffaele e l'esistenza di sue tracce sulla scena del crimine. La donna calcolatrice e diabolica, che è stata tratteggiata, avrebbe certamente avuto la prontezza di inventare qualcos'altro.

Dato che Amanda avrebbe mentito in relazione al coinvolgimento di Lumumba, gli inquirenti, prima, e la Corte, avrebbero dovuto indagare a fondo sulle ragioni di quelle frasi, anziché ravvisarvi la prova della responsabilità della giovane americana.

Contrariamente a quanto asserito dall'accusa, infatti, la vera ragione giustificatrice del comportamento anomalo di Amanda va ricercata nella sua personalità: una ragazzina fragile e debole, che trova nell'immaginazione il rifugio dalla realtà, quando diventa per lei troppo pesante.

In conclusione, nel descrivere Amanda, la Corte ha ignorato elementi oggettivi di valore decisivo, senza i quali non è possibile avere un quadro corretto di chi sia veramente questa ragazza.

4. LA SENTENZA HA OMESSO DI CONSIDERARE GLI ERRORI CHE HANNO CONDIZIONATO LE INDAGINI

4.1 L'ERRORE SULL'IMPRONTA

La sentenza impugnata ha dato scarsissimo rilievo alla presunta prova che ha inizialmente coinvolto Raffaele Sollecito nell'omicidio.

Nel provvedimento, il tema è stato liquidato frettolosamente: *“Laddove nell'immediato avvio delle indagini la suola di scarpa del reperto 5A era stata attribuita alle calzature di Sollecito (segnatamente alla scarpa sinistra delle Nike modello “Air Force 1” mis. 9 utilizzate dall'imputato), la nuova consulenza ha concluso per la corrispondenza della impronta 5A con il modello di scarpa “NIKE OUTBREAK 2” mis. 11 che è stato certamente in uso a Rudi Guede, atteso che nell'appartamento dell'ivoriano è stata reperita la scatola corrispondente ad un tale esemplare di calzatura (...) Il confronto portava dunque a stabilire che l'impronta 5A (...) non era stata prodotta dalla Nike modello “Air Force 1” mis. 9 del Sollecito, atteso che la impronta non corrispondeva alla scarpa dell'odierno imputato per i caratteri generali di forma e dimensione di quest'ultima”* (pp. 357 e 358 sentenza).

La sentenza ha dato atto che vi è stato un errore nell'attribuzione dell'impronta a Raffaele Sollecito, ma ha omesso di trarne le doverose conclusioni, e cioè che tale errore ha avuto la conseguenza di far concentrare le indagini su Sollecito.

L'orientamento delle indagini verso un'unica direzione ha avuto enorme rilevanza ove si consideri che gli inquirenti, forti del convincimento di aver individuato il responsabile del delitto, non hanno cercato piste alternative.

La concentrazione delle indagini su Sollecito - basata sull'erronea attribuzione dell'impronta – avrebbe dovuto imporre di valutare se e quali altri approfondimenti investigativi non abbiano avuto l'attenzione necessaria.

La sentenza va censurata, pertanto, nella parte in cui ha affrontato l'errore sull'impronta come un elemento marginale, del tutto influente per gli sviluppi investigativi.

Di seguito si evidenzierà in modo dettagliato il peso che ha avuto l'errore nella fase delle indagini.

Il 7 novembre 2007, a Sollecito è stata scorrettamente attribuita l'impronta di suola di scarpa (Reperto 5A), rinvenuta per deposizione di sostanza ematica vicino al corpo di Meredith Kercher. Tale errore si è protratto per ben cinque

mesi ed ha costituito un elemento centrale dell'intero impianto accusatorio: di esso più Giudici hanno basato il coinvolgimento di Sollecito nell'omicidio.

Nell'ordinanza di custodia cautelare si legge che **“la presenza del Sollecito nella stanza di Meredith risulta da un dato oggettivo che è rappresentato dalle impronte delle scarpe** trovate proprio sotto il piumone con il quale era stato coperto il corpo della stessa; tale dato proviene sia dai primi rilievi di cui alla relazione tecnica del 6 novembre 2007, sia dai più approfonditi accertamenti di cui alla relazione del 7 novembre del Servizio Polizia scientifica di Roma, nella quale si attesta la **piena compatibilità tra dette impronte e le scarpe del Sollecito**”

(p. 11, ordinanza Gip, 9.11.2007).

L'organo inquirente, nella memoria per il riesame del 24 novembre 2007, ha continuato a porre l'accento sull'importanza dell'impronta di scarpa: **“La presenza del Sollecito nella stanza di Meredith risulta, quindi, da un dato oggettivo che è rappresentato dalle impronte delle scarpe trovate proprio sotto il piumone con il quale era stato coperto il corpo della stessa (...) vi è un elemento oggettivo di grande rilevanza che ancora la presenza del Sollecito nella stanza del delitto, quella notte: l'impronta della scarpa rinvenuta sotto la coperta nella stanza del delitto, che corrisponde perfettamente a quelle del Sollecito (...) La collocazione temporale dell'impronta è sicuramente contestuale o immediatamente successiva al delitto, in quanto è stata lasciata non direttamente al suolo, ma sopra il sangue presente nella stanza e sotto il piumone con cui era stato coperto il cadavere ... Né tale acquisizione probatoria è stata smentita o anche solo messa in dubbio dal rinvenimento presso l'abitazione di Rudi Hermann Guede ... di una impronta che a prima vista poteva apparire simile a quella in oggetto (...) Sollecito la notte tra il 1 e il 2 novembre era presso l'abitazione di via della Pergola n. 7 non essendovi dubbi fondati sulla riconducibilità dell'impronta trovata vicino al corpo di Meredith alle sue scarpe”** (pp. 19, 26, 27 e 33 della memoria del PM ex art. 308 c. 8 e 127 c.p.p. del 24.11.2007).

Il Tribunale di Perugia, sezione Riesame, con ordinanza del 30 novembre 2007, ha rigettato l'istanza presentata dalla difesa di Raffaele Sollecito, così motivando: *“in realtà, osservando la traccia nelle fotografie in originale che sono state esibite dal P.M. nel corso dell'udienza si apprezza la sorprendente corrispondenza dei segni con i disegni della suola ... Ma in questa fase può concretamente ravvisarsi una piena compatibilità tra l'impronta e la suola della scarpa del Sollecito, che induce per vero ad escludere la possibilità che quell'impronta potesse essere stata lasciata dall'analoga scarpa taglia 45 in uso al Guede ... la rilevata compatibilità costituisce elemento che vale a conferire concretezza e dunque a riscontrare l'ipotesi accusatoria incentrata sulla presenza del Sollecito sulla scena del delitto”* (p. 26 ordinanza Trib. Riesame del 30.11.2007).

Questa linea di pensiero, ossia la convinzione secondo cui Raffaele Sollecito fosse inchiodato sulla scena del delitto da un'impronta di scarpa macchiata di sangue, ha addirittura trovato riscontro nella sentenza con la quale la Corte di Cassazione, il 1° aprile 2008, ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza cautelare: *“Il quadro indiziario specificamente concernente il Sollecito consiste nell'individuazione di un'impronta lasciata su materiale ematico presente sulla scena del delitto da una scarpa sportiva ritenuta compatibile, per dimensioni e configurazione della suola, con il tipo di calzature, di marca “Nike” e del numero 42,5, usate dall'indagato (...) costituisce, tuttavia, dato certo che l'impronta in parola è stata impressa su materiale ematico rinvenuto nella stanza della Kercher da una scarpa del tipo e delle dimensioni di quelle possedute dal ricorrente, mentre è da escludere che essa potesse provenire da una scarpa del Guede, il quale indossa calzature n. 45 e, dunque, di dimensione notevolmente maggiori”* (pp. 1 e 3 sentenza Cassazione, 1° aprile 2008).

Dalla lettura di tali pronunce emerge con tutta evidenza il doppio errore nel quale è incorsa l'Autorità Giudiziaria:

- ritenere l'impronta della scarpa compatibile con quella di Raffaele Sollecito;
- escluderne la corrispondenza con la scarpa di Rudy Guede.

L'errore è stato definitivamente acclarato attraverso la consulenza tecnica del dott. Lorenzo Rinaldi e dell'Isp. C. Pietro Boemia del 9 aprile 2008.

Nella relazione si è affermato che ***“l'accertata mancanza di corrispondenze in ordine ai caratteri generali, di forma e di dimensione, consente di affermare che l'impronta in questione (rilievo 5/A) non è stata prodotta dalla scarpa NIKE modello “Airforce 1” sequestrata a SOLLECITO Raffaele (...) l'accertata corrispondenza in ordine ai caratteri generali, di forma e di dimensione, consente di esprimere un giudizio di identità probabile tra l'impronta corrispondente al Reperto 5/A e la scarpa NIKE modello «Outbreak 2»” appartenente a Rudi Guede*** (pp. 46 e 49 relazione).

Le conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero sono state oltremodo ribadite dagli stessi anche all'udienza dibattimentale del 9 maggio 2009 (Rinaldi: pp. 15-32 e 63; Boemia: p. 189).

L'evidenza dell'enorme abbaglio, è stato tale da indurre lo stesso Isp. C. Claudio Ippolito, all'udienza dibattimentale dell'8 maggio 2009, a tentare di ridimensionare le conclusioni a cui era giunto nella relazione del 7 novembre 2007. L'ispettore ha asserito di aver potuto lavorare solo su *“semplici immagini fotografiche”* (p. 103), che l'impronta *“era del resto anche priva di particolari su cui poter fare (...) un confronto”* (p. 103), venendo poi a correggere il tiro quando ha più volte (pp. 104-105) riconosciuto che nell'impronta repertata non c'erano elementi particolari che potessero consentire un giudizio di compatibilità, essendovi, peraltro, *“alcuni elementi che non coincidono”* (p. 113).

Ebbene, l'attribuzione a Raffaele Sollecito dell'impronta di scarpa di cui al reperto 5A è stata affermata per lungo tempo e – sebbene in perfetta buona fede – con ostinazione, nonostante i consulenti della difesa (dapprima il prof. Giovanni Arcudi e poi il Prof. Francesco Vinci) siano stati sin da subito di avviso contrario.

Soltanto dopo ben 5 mesi, l'elemento su cui si fondavano i gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione del provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di Sollecito, è crollato totalmente di fronte all'evidenza dei fatti.

La sentenza, si noti, non ha fatto alcun cenno alle conseguenze dell'errore giudiziario né alla sua cristallizzazione nel tempo.

L'errore, infatti, non è stato individuato “nell'immediato avvio delle indagini” - come parrebbe dalla lettura della motivazione - ma si è protratto a lungo, per ben 5 mesi, durante i quali la permanenza in carcere di Sollecito dipendeva esclusivamente da quell'impronta.

4.2 L'ERRORE SULLA TELEFONATA AL 112

La concentrazione delle indagini su Sollecito era basata su una seconda circostanza che ha avuto lo stesso esito dell'impronta erroneamente attribuitagli, rivelandosi del tutto avulsa dalla realtà.

Si trattava dell'ipotesi secondo cui, la mattina del 2 novembre 2007, Raffaele Sollecito avrebbe effettuato la telefonata al “112” per dare l'allarme, solo dopo l'arrivo in Via della Pergola della polizia postale, perché colto “con le mani nel sacco”.

Al riguardo, la difesa ha fornito la prova certa, fondata su elementi oggettivi, che Raffaele Sollecito e Amanda Knox non hanno mai mentito e che la chiamata al 112 è stata effettuata prima dell'arrivo della polizia postale.

La Corte ha dovuto prendere atto della fondatezza di questa ricostruzione dei fatti ma ha liquidato la questione con una brevissima considerazione, addirittura contenuta tra parentesi: “(...) *Polizia Postale (che si ritiene che, secondo quanto sostenuto dalle Difese degli imputati, giunse dopo che Sollecito Raffaele telefonò al 112 e questo non foss'altro che per il fatto che di tali telefonate al 112 la Polizia Postale nulla dice, come non dice di quelle che le avevano precedute, alle*

12.40 e alle 12.50 e furono ogni volta telefonate di non breve durata che, quindi, non sarebbero potute sfuggire ai due poliziotti)” (pp. 80 e 81 sentenza).

A fronte di questo passaggio motivazionale, si deve eccepire che la sentenza ha ommesso di trarne le dovute conclusioni: tale accusa ha avuto, quale conseguenza immediata, quella di far concentrare, erroneamente, tutte le indagini su Sollecito. Nonostante la clamorosa smentita - che ha messo in discussione un dato fondamentale nell'apprezzamento della condotta dei due imputati, sul quale si era formato un convincimento negativo da parte di tutti i Giudici chiamati a valutarlo - la sentenza ne ha sminuito gravemente l'importanza degradandola a circostanza di scarso rilievo.

Non è stato in alcun modo considerato, infatti che l'accusa di aver mentito, di aver dichiarato il falso - annotata testualmente su un verbale della polizia - abbia costituito, com'è chiaro, un pesante elemento a carico di Raffaele, che ha certamente condizionato l'andamento del procedimento a suo carico durante tutta la fase delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del dibattimento.

Per documentare il peso che ha assunto nel corso della prima fase processuale l'errato assunto accusatorio, va ricordato che nell'ordinanza di custodia cautelare, a pagina 6 si legge: *“In primo luogo, a proposito dei due, deve evidenziarsi che, a differenza di quanto dai medesimi affermato agli agenti della Polizia postale, non è vero che prima del sopraggiungere di questi ultimi, avevano già chiamato il 112 per avere l'intervento dei Carabinieri pensando di aver subito un furto; infatti da opportuni accertamenti è emerso che il personale della Polizia postale era giunto sul posto alle ore 12.35, mentre le chiamate al 112 risultano essere state fatte alle ore 12.51 e alle 12.54 (vedi nota della Polizia postale del 6 novembre 2007); circostanza che fa pensare ad una condotta volutamente posta in essere dopo essere stati sorpresi fuori dall'abitazione dove era stato perpetrato l'omicidio e per giustificare la loro presenza sul posto, tenuto conto delle condizioni in cui si trovava detto appartamento, soprattutto per quanto attiene il rinvenimento di macchie di sangue sparse sul pavimento e sul muro”.*

Il Tribunale del Riesame in data 30 novembre 2007 ha affermato: *“Ma nella stessa prospettiva va altresì rimarcato l’ulteriore strumentale episodio della telefonata fatta dal Sollecito al 112, dopo un colloquio di pochi secondi con la propria sorella. In realtà quei pochi secondi costituiscono di per sé la riprova di una scelta già predefinita, mentre appare eclatante che il 112 fosse stato chiamato dopo che inopinatamente era comparsa sulla scena la pattuglia della Polizia Postale. Il Sollecito ha ripetutamente negato tale circostanza, ma il dato documentale e testimoniale non dà scampo. E’ bensì vero che il secondo verbale relativo alle dichiarazioni di Lana Elisabetta, concernenti il rinvenimento del telefono cellulare Ericsson, risulta aperto alle 12,46, ma ciò non significa affatto che la pattuglia della Polizia postale, non composta dal verbalizzante, non si fosse già avviata in direzione di via della Pergola, alla ricerca dell’intestataria del primo telefono, prima di quella verbalizzazione e sulla base delle notizie informalmente apprese. E’ dunque credibile che tale pattuglia fosse giunta, come attestato, si badi, in epoca non sospetta, alle 12,35. Del resto di ciò si trae conferma da quanto riferito da Altieri Luca, il quale a suo dire giunse sul posto alle 12,45, trovando già presente la pattuglia della polizia. Non è dato comprendere la ragione per cui il Sollecito avrebbe dovuto tentare quel tipo di messa in scena, ov’egli fosse stato estraneo ai fatti.”* (ordinanza Trib. Riesame, p. 24).

Il Gup, nel rigettare l’istanza di revoca della misura cautelare ha confermato l’impianto accusatorio originario, ritenendo che Raffaele avesse chiamato i carabinieri solo dopo l’arrivo della polizia postale (ordinanza Gup, 29 ottobre 2008, p.15), attribuendo grande rilievo a tale elemento, anche ai fini del rinvio a giudizio.

Nel corso del dibattimento di primo grado, inoltre, l’accusa ha insistito nel suo convincimento attraverso una corposa attività istruttoria che ha impegnato numerose udienze.

Il palese errore giudiziario si è, dunque protratto per oltre due anni per poi essere superato in poche righe, messe fra parentesi.

La sentenza, infatti, non ha in alcun modo considerato le conseguenze del grave pregiudizio arrecato all'imputato.

4.3 L'ATTESA DI AMANDA E RAFFAELE FUORI DELLA CASA DI VIA DELLA PERGOLA

Un altro passaggio significativo della non linearità della decisione, attiene alla valutazione dell'attesa di Amanda e Raffaele, la mattina del 2 novembre, fuori della casa di Meredith.

Gli odierni imputati, dopo aver chiamato il 112, aspettavano nei pressi del giardino di Via della Pergola l'arrivo dei carabinieri.

La sentenza, per avallare la propria ricostruzione, è costretta ad imbarcarsi in un ragionamento estremamente faticoso e insostenibile: *“Amanda Knox e Raffaele Sollecito vivevano, in quei giorni, come in simbiosi, come fossero una coppia (...) ed Amanda abitava nella casa di Via della Pergola, occupando la stanza più vicina a quella di Meredith e la sera del 1° novembre, sia lei che Raffaele si erano trovati senza impegni ed erano rimasti entrambi a Perugia e perciò, anche se non si fossero fatti trovare, sarebbero stati comunque interrogati appena scoperto il corpo senza vita di Meredith sui loro movimenti, sugli abitanti della casa, su Meredith e sulle sue frequentazioni, su come avevano trascorso la sera e la notte del 1° novembre. Tanto valeva, dunque, farsi trovare subito presso la casa”* (p. 78 sentenza).

Ebbene, una simile argomentazione appare cervellotica.

Non si vede perché due assassini non solo avrebbero deliberatamente scelto di farsi trovare sulla scena del delitto, ma addirittura avrebbero allertato le forze dell'ordine.

In secondo luogo, la motivazione risulta viziata quando giustifica la presenza di Amanda e Raffaele nel giardino di Via della Pergola, secondo questo ragionamento: poichè essi sarebbero comunque stati sentiti dagli inquirenti, *“tanto valeva farsi trovare subito presso la casa”*.

La Corte, per supportare questa tesi, ha individuato tre motivi.

- Amanda e Raffaele avrebbero potuto far credere con il loro comportamento di non avere nulla da nascondere su quanto accaduto a Meredith e convincere così gli inquirenti della loro estraneità.
- I due ragazzi, inoltre, rimanendo nei paraggi, avrebbero potuto rendersi conto di come le indagini si sarebbero orientate.
- Infine, la loro presenza avrebbe dato maggior forza all'attività simulatoria (p. 79 sentenza).

Ancora una volta, nessuno di questi motivi trova minimo fondamento nell'istruttoria dibattimentale.

La sentenza, per dare un qualche sostrato alla propria ricostruzione, è costretta ad autentici voli pindarici.

La logica impone una diversa conclusione.

Amanda e Raffaele erano lì in perfetta buona fede in quanto, avendo trovato una situazione anomala all'interno della casa di Via della Pergola, avevano allertato i carabinieri, e per questo attendevano il loro arrivo.

Se fossero stati veramente coinvolti nel delitto, non avrebbero corso un rischio così alto. Basti pensare, a riprova della logicità di tale tesi, che Rudy Guede, la cui presenza sul luogo del delitto è indubbia, si è dato alla fuga.

Le ipotesi avanzate dalla sentenza, oltre a non trovare riscontri oggettivi, richiederebbero una freddezza e una lucidità da parte degli imputati del tutto incompatibile con le loro personalità, così come emerse nel dibattimento.

A confermare l'infondatezza del ragionamento seguito dalla Corte vi è un ulteriore elemento: il fatto che proprio Raffaele, uno dei presunti simulatori del furto, abbia segnalato al 112 che nulla fosse stato rubato e che solo dopo, venendogli *“il dubbio che l'aver escluso da subito il trafugamento di un qualsiasi oggetto poteva rendere poco credibile la messa in scena”* avrebbe cambiato versione con la polizia postale (p. 80 sentenza).

Le argomentazioni della sentenza appaiono talmente contorte da essere scarsamente credibile.

Più logico sarebbe stato dedurre dal comportamento di Raffaele la genuinità delle sue affermazioni in una situazione del tutto nuova, mai affrontata prima. Ciò trova conferma nelle telefonate di Raffaele con i familiari, per avere consigli, prima di chiamare il 112.

4.4 I COMMENTI DEGLI OPERATORI SUI BROGLIACCI

C'è poi un particolare (sgradevole) aspetto sul quale la sentenza di I grado ha evitato di soffermarsi: in alcuni passaggi dei brogliacci, mentre alcuni parenti del Sollecito parlano fra loro, sono stati annotati incautamente gli espliciti apprezzamenti degli operanti: “*due cretine*” che ridono; “*fanno le stronze*”; “*ride bene chi ride ultimo*”; “*due vipere*”, ecc. (cfr. trascrizioni ud. 30.11.2009, p. 21-22)

Si tratta di un elemento rispetto al quale la difesa ha richiamato l'attenzione della Corte nel corso dell'arringa (cfr. trascrizioni ud. 30.11.2009, pp. 21-23), seppur con le doverose precisazioni e avvertenze del caso (avv. Bongiorno: “*non faccio parte di quelli che pensano ai complotti nelle indagini, non è nella mia mentalità*”, p. 21 trascr. cit.).

La difesa ha tenuto, però, ad evidenziare come fossero gli stessi brogliacci a documentare, se non una prevenzione, quanto meno una notevole circospezione, confinante nell'insofferenza da parte di alcuni operatori verso i familiari di Raffaele.

Le annotazioni appaiono abbastanza eloquenti.

C'è anche chi augura peggiori guai ad un familiare di Raffaele che aveva subito, durante la notte, un tentativo di furto (“sono contenta, troppo poco”).

Questi passi dei brogliacci sono talmente gravi da non richiedere ulteriori sforzi per stigmatizzare l'accaduto.

Il rischio che il procedimento sia segnato da errori e/o da sviste involontarie fa parte della fenomenologia di ogni processo, ma si è voluto ribadire questo episodio (di una singolare gravità), perché - ad avviso della difesa - acuiva il

bisogno di una particolare cautela nella valutazione del materiale probatorio da parte della Corte.

5. LA SENTENZA HA VALUTATO ERRONEAMENTE I RISULTATI DELL'ANALISI GENETICA SUI REPERTI 165B E 36

1. L'analisi della presunta traccia di DNA sul gancetto del reggiseno della vittima assume una rilevanza centrale nel processo a carico di Raffaele Sollecito, poiché rappresenta l'**unico** elemento indicato dall'accusa che collocherebbe l'imputato sulla scena del crimine.

La Corte, anziché affidare ad un collegio peritale la valutazione sull'effettiva validità della traccia e la sua oggettiva interpretazione, ha ritenuto valide le conclusioni a cui è giunta la polizia scientifica.

Un'adesione che, però, non è motivata e che quindi appare più che altro un **atto di fede**: *“Va sottolineato come non possa ravvisarsi alcun elemento per il quale la dott.ssa Stefanoni avrebbe dovuto prendere le parti, per così dire, di taluno degli indagati” (...)* *“non si vede, sotto un profilo meramente logico, il motivo per il quale la dott.ssa Stefanoni avrebbe dovuto piegare il dato fornito dalla macchina per individuare indizi di colpevolezza a carico di taluno degli indagati”* (pp. 277 e 278 sentenza).

Con simili argomentazioni, la sentenza ha ignorato le censure mosse dalla difesa in relazione, sia al metodo seguito per l'interpretazione dei tracciati elettroforetici nelle tracce miste, sia alla lettura concreta effettuata dei diversi loci esaminati che, invece, dimostrano inequivocabilmente gli errori compiuti dalla polizia scientifica.

In realtà, nel corso del processo il consulente della difesa ha rilevato un errore di lettura, derivante dall'omesso rispetto dei protocolli scientifici e dei principi che ne sono alla base.

Di ciò, la sentenza non ha tenuto conto, evidenziando che le osservazioni del Prof. Tagliabracci siano state concentrate soltanto su tre tracce a fronte di 460 complessive ricavate dai 228 reperti: *“Basti al riguardo considerare che dai 228 reperti sono state ricavate 460 tracce e solo poche hanno dato esito positivo e utile alle indagini ed il consulente della Difesa di Sollecito Raffaele ha dichiarato di avere avuto l’incarico di esaminare il reperto 165 (...) e le tracce A e B del reperto 36 (...): dunque appena tre tracce delle oltre 450 esaminate (...) e quindi si dovrebbe ipotizzare che il modello sospetto centrico avrebbe viziato l’attività della Polizia Scientifica solo per una esigua minoranza di tracce, non si sa poi in base a quali criteri di scelta”* (p. 278 sentenza).

È evidente che le osservazioni della difesa si sono focalizzate su tracce particolari, che hanno un significato processuale in relazione al proprio assistito e non su altre che sono risultate negative o formate dal sangue della vittima, o di altri.

Secondo la sentenza, la difesa si sarebbe dovuta far carico di analizzare tutti i dati presi in esame dalla scientifica derivandone, in caso contrario, un’implicita accettazione della correttezza del metodo seguito per l’analisi di tutti gli altri reperti.

Un simile ragionamento scarica sulla difesa un onere che non le compete.

Senza contare che, nella deposizione resa dal Prof. Tagliabracci il 14 settembre 2009, sono stati mossi rilievi e critiche anche su reperti diversi dal gancetto del reggiseno (165B) e dal coltello (36) per quanto riguarda: la documentazione che deve seguire la processazione dei campioni e che è risultata del tutto assente nell’analisi svolta dalla scientifica; i risultati della quantizzazione, del tutto assenti o gravemente carenti; nonché in relazione ai risultati analitici del reperto 2 - sangue di gatto.

L’adesione incondizionata ad ogni affermazione della Stefanoni è giunta fino al punto di dar credito all’assunto secondo cui *“la dott.ssa Stefanoni (...) ha dichiarato che il profilo biologico dei vari indagati ce l’aveva sì, ma come dato*

meramente storico e non come dato che teneva davanti e presente al momento in cui interpretava i vari elettroferogrammi” (p. 278 sentenza).

Inutile cercare di reperire nella motivazione un riscontro a tale prospettazione che resta affidata esclusivamente alla dichiarazione della Stefanoni.

2. Particolarmente rilevante, al fine di evidenziare gli errori in cui è incorsa la sentenza, è il metodo seguito nell’interpretazione degli elettroferogrammi, definito dal consulente della difesa **sospettocentrico**.

Dalla lettura della motivazione si evince un equivoco in merito a questa definizione.

Giova allora chiarire che il metodo sospettocentrico (che il consulente della difesa ha ravvisato nell’analisi compiuta dalla polizia scientifica) si è sostanziato nell’aver cercato nel profilo misto ottenuto dal reperto 165 B gli alleli degli indagati (nel caso specifico di Raffaele Sollecito), senza avere proceduto preliminarmente all’analisi dell’elettroferogramma estratto dal reperto, come prescrive la Società Internazionale di Genetica Forense.

In proposito si ricorda quanto evidenziato dal Prof. Tagliabracci nella deposizione del 18 luglio 2009 (*“Ci sono delle regole scientifiche che sono state emanate anche recentemente dalla società internazionale di genetica forense che affermano che ci danno delle raccomandazioni su come dobbiamo operare per l’interpretazione di una mistura. In particolare raccomandano di seguire un metodo diverso da quello che è stato utilizzato dalla Polizia Scientifica la quale ha adottato, per quello che abbiamo visto nella relazione, anche se la descrizione è molto scarna e non si riesce a capire, però da quello che abbiamo visto è stato detto: abbiamo visto che nel profilo estratto dalla mistura ci sono gli alleli di Meredith Kercher e di un soggetto che è uguale a Raffaele Sollecito. Ora questa è definita ipotesi sospettocentrica, nel senso che non si fa nessuna considerazione sui genotipi possibili di questa mistura, su eventuali artefatti, sull’altezza dei picchi che sono presenti in questa mistura e che possono dare luogo a genotipi diversi e si dice: trovo gli alleli del soggetto nella mistura, per*

me il soggetto c'è, è compatibile", p. 50), nella memoria datata 15 luglio 2009 e nella bibliografia prodotta [Gill et al, Forensic Science International, 160 (2006) 90-101].

Le regole codificate dalla comunità scientifica consistono, in successione: a) nella identificazione della mistura, b) nella designazione dei picchi allelici, c) nella identificazione del numero dei soggetti che hanno contribuito alla mistura, d) nella stima della proporzione tra i diversi contributori alla formazione della mistura, e) nella valutazione di tutte le possibili combinazioni genotipiche e, infine, f) nel confronto con i campioni di riferimento. È necessario procedere a questa ultima tappa soltanto dopo che sono state seguite quelle precedenti, per evitare errori o suggestioni interpretative.

Il consulente della difesa ha dimostrato, invece, che la polizia scientifica ha proceduto ad una comparazione tra il genotipo derivante dalla traccia B con quelli appartenenti alla vittima ed a Raffaele Sollecito senza seguire queste tappe, in particolare senza considerare genotipi alternativi derivanti da combinazioni alleliche effettuate secondo il cosiddetto approccio combinatorio ristretto (*"restricted combinatory approach to LRM"* secondo la citata voce bibliografica, pagina 92: *"5. The likelihood ratio method using the restricted combinatorial approach - taking account of peak height/areas"*).

Il metodo "sospettocentrico" è sfavorevole per il soggetto sospettato, perché elimina eventuali interferenze (artefatti, *stutter* in posizione di picchi) che dovrebbero essere considerate e si limita a valutare soltanto la presenza degli alleli del sospettato, senza tenere conto dei presumibili genotipi calcolati sulle altezze dei picchi e delle rispettive frequenze.

Orbene, nel caso in cui la traccia mista sia stata formata dalla commistione di materiale biologico di due soggetti che presentano profili genetici con alleli abbastanza frequenti e non condivisi, essa presenta uno spettro di alleli alquanto ampio in cui possono riconoscersi i profili genetici di molti soggetti che nulla hanno a che vedere con la scena del crimine.

Inoltre, il metodo sospettocentrico, scientificamente chiamato RMNE (*random man not excluded*) presuppone un cammino inverso, di verifica della presenza degli alleli del sospettato nel profilo ottenuto dalla traccia mista, il che implicitamente porta a ritenere che anche l'affermazione della sentenza, secondo cui i profili biologici degli indagati erano presenti soltanto come dato meramente storico quando veniva effettuata la lettura degli elettroferogrammi, non possa essere ritenuta valida, poiché contrastante con la procedura stessa.

3. Per quanto riguarda il problema dell'eventuale contaminazione delle tracce, si deve constatare che la sentenza non ha tenuto conto di elementi di decisivo rilievo scientifico indicati dai consulenti delle difese.

Per quanto attiene al reperto 36 (coltello), la Corte ha affermato, a proposito della possibile contaminazione delle tracce, che *“Né maggior pregio risulta avere l'ipotesi avanzata dal prof Tagliabracci (...) secondo tale ipotesi la traccia biologica rinvenuta sul reperto 36B (lama del coltello) sarebbe potuta derivare da cellule di sfaldamento provenienti da Meredith cellule che, toccando Amanda oggetti sui quali le stesse sarebbero potute finire, avrebbe poi trasferito sulla lama del coltello (...)”* (p. 284 sentenza).

Tale affermazione è stata estrapolata da un contesto in cui, nella frase immediatamente precedente, il Prof. Tagliabracci ha confutato l'ipotesi accusatoria secondo la quale il reperto 165B (gancetto di reggiseno) - che non è stato sottoposto a diagnosi generica di sangue - è costituito probabilmente da cellule epiteliali di sfaldamento (p. 203 della Relazione tecnica di indagini di genetica forense), mentre il reperto 36 (coltello) - che invece è stato sottoposto a diagnosi generica di sangue ed è risultato negativo - è imbrattato da sangue (p. 77 della stessa Relazione tecnica di indagini di genetica forense), ma in scarsa quantità, al di sotto della soglia di evidenziazione.

Questa interpretazione, secondo il consulente della difesa, è in contrasto con i risultati analitici.

Perché non ritenere, invece, che il materiale presente sul gancetto di reggiseno fosse costituito da sangue, considerato che il corpo della vittima era abbondantemente imbrattato di tale materiale?

A fronte di una diagnosi generica di sangue, risultata negativa ad un test estremamente sensibile, in grado di rilevare pochi globuli rossi, perché ritenere che sulla lama dovesse esservi sangue?

La sentenza ha accolto la tesi accusatoria quando ha confutato l'interpretazione del Prof. Tagliabracci secondo il quale sul coltello, traccia B, poteva esserci qualsiasi cosa, comprese cellule epiteliali, al di fuori del sangue: *“occorre pensare che Amanda (...) abbia preso tali cellule in un luogo un pò distante dalla casa di Raffaele in cui il coltello era conservato e nel tragitto, senza mai toccare altro oggetto (...), (chè altrimenti non si vedrebbe il motivo per il quale, senza alcuna particolare azione di sfregamento, qualche volta il DNA si “attacca” e si “riattacca” e altre volte no) avrebbe subito preso lo stesso e con la mano sulla lama (sfugge il motivo di tale afferramento a dir poco incauto) avrebbe trasferito le cellule provenienti da Meredith sulla lama in questione”* (p. 284 sentenza).

Su questo punto occorre fare chiarezza.

Va premesso che quella del Prof. Tagliabracci è soltanto un'ipotesi sulla natura del materiale ritrovato sulla traccia B del reperto 36 (coltello).

È stato dimostrato dal consulente (riportandosi ad autorevole letteratura scientifica), che vi può essere trasferimento di DNA, da un soggetto ad altri mediante tocco di uno stesso oggetto, strette di mano, ecc.

La tesi avanzata dalla polizia scientifica ed alla quale ha aderito la sentenza, secondo cui soltanto una *“particolare azione di sfregamento”* - che sottintende azione energica e non soltanto tocco con movimento tangenziale - possa dare luogo a perdita di cellule e di DNA, non è scientificamente valida. Infatti, non è stata portata neppure una evidenza scientifica per dimostrare che solo un energico sfregamento sia l'unico meccanismo di trasferimento di DNA.

Posto che la diagnosi generica di sangue è risultata negativa e considerati i risultati incerti e contraddittori del profilo genetico ottenuto da ripetute corse

elettroforetiche della traccia B, reperto 36, sarebbe stato corretto ritenere che non fosse sangue o, al più, concludere per una contaminazione di laboratorio, su cui hanno insistito anche altri consulenti.

Entrambe queste ipotesi sulla natura del profilo genetico ottenuto dal coltello hanno un tasso di attendibilità superiore rispetto a quella propugnata dall'accusa e accolta nella motivazione, in considerazione del risultato negativo della diagnosi generica.

In definitiva, la traccia B sul coltello di cui al reperto 36 non è sangue; può trattarsi di qualsiasi altro materiale, non escluso cellule epiteliali di sfaldamento.

4. Quanto alla possibile contaminazione del reperto 165B (gancetto di reggiseno) si rileva come, anche in questo caso, la sentenza sia partita da un presupposto sbagliato: *“La dott.ssa Stefanoni, lo si è visto, ha dunque esposto che sui gancetti del reggiseno era presente anche il DNA di Sollecito Raffaele. Muovendo da tale affermazione il problema in oggetto può quindi essere così formulato: il DNA di Sollecito Raffaele che, secondo la dr.ssa Stefanoni si trovava sui gancetti del reggiseno, derivò da un'azione posta in essere da Raffaele Sollecito direttamente sul reggiseno che Meredith indossava la notte in cui fu uccisa o, al contrario, può avere avuto una diversa origine così che tale DNA sia finito sui gancetti senza che Sollecito Raffaele abbia direttamente toccato il reggiseno ed in particolare i gancetti dello stesso?”* (p. 286 sentenza).

Il presupposto errato è quello di ritenere che il profilo genetico rinvenuto sul gancetto sia di Raffaele Sollecito.

Occorre ribadire, con la forza delle evidenze scientifiche, che il reperto “gancetto di reggiseno” non avrebbe dovuto essere utilizzato, poiché non affidabile a causa delle modalità di repertamento, caratterizzate dallo spostamento del reperto dalla sede originaria per circa un metro e mezzo e dal suo rinvenimento sotto altro reperto, in un ambiente che presentava evidenti imbrattamenti costituiti, verosimilmente, da cellule epiteliali di sfaldamento (ovverosia da materiale biologico che viene perduto e disperso dai soggetti normalmente nell'ambiente).

Anche l'affermazione contenuta nella sentenza, relativa al fatto che *“il tappetino non si è dimostrato un buon trasmettitore di DNA. Sotto di esso c'era un calzino e l'analisi ha dimostrato che su esso era presente unicamente il DNA di Meredith”* (p. 289 sentenza) non ha tenuto conto che l'analisi è stata effettuata non sull'intero calzino, ma su punti casuali, in numero limitato, per cui in altre parti il calzino poteva mostrare altri profili genetici.

La considerazione successiva secondo cui *“il trasferimento di DNA dalla superficie del tappetino sotto il quale il pezzettino di reggiseno si trovava dovrebbe presupporre che tra i due oggetti ci sia stato non un semplice contatto, un toccarsi reciproco ma una pressione esercitata sul tappetino sotto il quale stava il pezzettino di reggiseno. Ipotesi che va scartata poichè la dr.ssa Stefanoni ha riferito che il pezzettino di reggiseno coi gancetti si presentava nello stesso senso di appoggio sul pavimento che aveva nel sopralluogo del 2-3 novembre ed uguale era l'alterazione che uno dei due gancetti presentava ... se ci fosse stata una pressione esercitata sopra ... l'alterazione non avrebbe potuto essere rimasta inalterata e uguale; invece, il pezzettino di stoffa con attaccati i gancetti avevano la stessa forma, l'identico tipo di alterazione ed anche lo stesso verso di appoggio a terra”* (p. 289 sentenza), è infondata.

Si pongono, a questo punto, dei legittimi quesiti, di rilievo non certo secondario.

- Come si può escludere che il gancetto sia stato strisciato sul pavimento fino a raggiungere la meta definitiva e che in questo strisciamento esso non sia stato girato più volte fino a raggiungere la stessa posizione che aveva prima del trasferimento?
- Perché la sentenza ha indugiato su dinamiche che possono essere note esclusivamente ad esperti, però mai interpellati, per escludere che vi sia stato trasferimento di DNA dal tappetino al gancetto?
- Si disquisisce tra pressione e tocco reciproco ma - a parte che non si può escludere che vi sia stata pressione da parte del tappetino - il toccarsi reciprocamente non può anche comprendere quella azione di sfregamento

sul quale in precedenza il provvedimento aveva sostenuto l' idoneità al trasferimento di DNA?

In definitiva, la sentenza ha confutato con elementi sconosciuti, oppure non validati scientificamente, quanto sostenuto dal Prof. Tagliabracci circa l' inaffidabilità del reperto.

5. La decisione di primo grado ha escluso che il pezzettino di reggiseno possa essere stato contaminato durante i sopralluoghi da parte degli operatori, in netto contrasto con lapalissiane evidenze:

- **durante queste attività il gancetto è stato trasferito dal punto in cui si trovava in altra posizione;**
- **sullo stesso non sono stati rinvenuti imbrattamenti da parte di fluidi biologici, ai quali riferire la genesi certa degli stessi contestuale all' azione criminosa;**
- **le cellule epiteliali di sfaldamento sono ubiquitarie, trasportate con la polvere, con le calzature, e potevano essere presenti sul pavimento, nel tappetino o su altri oggetti che hanno toccato il gancetto durante la “traslazione”.**

6. In definitiva il reperto è inaffidabile (senza contare, comunque, che non si tratta del DNA di Sollecito.)

In relazione a ciò, in sentenza si è affermato che: *“Un tale spostamento di DNA ed il suo successivo riposizionamento sui gancetti si sarebbe dovuto verificare o perchè taluno degli operatori camminando sul pavimento sul quale si trovava il DNA l'abbia o colpito col piede o l'abbia calpestato e l'abbia fatto finire sul gancetto ovvero calpestando il gancetto abbia impresso su questo il DNA che aveva sotto la calzatura al momento indossata. Eventualità che non si ritiene che possano in concreto essersi verificate: pensare che spostandosi nella casa il DNA possa essere colpito o schiacciato da un qualche operatore che in tale casa si sta muovendo e pensare che tale DNA, anzichè restare sulla parte che lo*

colpisce o l'ha schiacciato e compresso (verosimilmente la scarpa o meglio: il copriscarpa) spostandosi quindi dall'originaria posizione, si sposti ancora e finisca sui gancetti, appare un'ipotesi del tutto inverosimile e azzardata” (p. 294 sentenza).

A proposito di queste considerazioni, il DNA viene considerato come una specie di insetto, suscettibile di essere schiacciato o colpito da una scarpa.

Non è così, il DNA si trova dentro cellule più o meno organizzate in reperti biologici, come peli, forfora, sangue, saliva, ecc. Nell'ipotesi di cellule di sfaldamento si tratta di cellule epiteliali perdute dalla cute, invisibili, che sono presenti su superfici (al pari della polvere inerte), pavimenti, oggetti, che possono aderire a mani, calzature, altri oggetti e da questi essere trasferite su altri oggetti ancora (trasferimento primario e secondario).

La motivazione, dunque, non ha neppure tenuto conto di tali dati scientifici, ma anche di comune esperienza, nell'escludere erroneamente la possibilità di trasferimento e contaminazione di DNA.

La sentenza, inoltre, ha errato nel non ritenere condivisibile la ricostruzione fornita dal consulente della difesa e relativa alle modalità con cui il gancetto di reggiseno poteva essere stato toccato nell'ambito della dinamica omicidiaria.

Il Prof. Tagliabracci ha spiegato che per poter slacciare i gancetti del reggiseno, normalmente, si afferrano i lembi laterali della stoffa, quindi vengono fatte scorrere l'una sull'altra le due parti fino allo sganciamento dell'indumento. Eventuali tracce biologiche di colui che libera i gancetti si dovrebbero trovare quindi sulle parti laterali di tessuto e non sui gancetti, che normalmente non vengono toccati poiché troppo piccoli, non afferrabili. Inoltre, la deformazione con ampliamento dell'angolo di apertura che recava il gancetto indica che esso è stato forzato, fino a provocarne la parziale apertura, operazione questa che si attua tirando sulle parti laterali in stoffa e non andando a fare leva direttamente sul metallo, infilandovi le unghie.

Queste considerazioni, che rispondono a criteri di logica e al buon senso, non sono state confutate in sentenza.

7. Per quanto riguarda le tracce miste di Amanda e di Meredith, rinvenute sul lavandino e sul bidet, la Corte, dopo aver dato correttamente atto dei rilievi mossi dal Prof. Tagliabracci sulla non corretta modalità di asportazione della traccia (*“Effettuando il prelievo con la stessa carta bibula ... si era associato, di fatto, materiale biologico presente sul bordo del bidet con del materiale biologico intorno allo scarico; si sarebbe potuto trattare di sangue percolato dal bordo, ma non si poteva escludere che fosse materiale biologico deposto minuti, ore, o giorni prima”*, p. 253 sentenza) non ha però sviluppato queste osservazioni nelle successive valutazioni sulle indagini genetiche.

Si legge, inoltre, che *“le dichiarazioni rese da Brocci Gioia e dalla dr.ssa Stefanoni le quali hanno dichiarato che le tracce presenti nel bagno e nel bidet avevano una medesima colorazione, come di sangue dilavato e apparivano costituire un'unica traccia, una nel bidet e una nel lavandino. La goccia a monte e la goccia a valle avevano continuità e formavano un unicum. La repertazione avvenne di conseguenza, come del resto per qualsiasi altra traccia che necessariamente occupa un certo spazio e rispetto alla quale l'operatore non preleva un puntino dopo un altro puntino”* (pp. 301 e 302 sentenza).

Orbene, è di chiara evidenza che l'asportazione con unica carta bibula di una macchia di sangue dal bordo del *bidet* e del sangue che si trova sul bordo dello scarico - ancorché le tracce formino un *unicum* - espone al rischio di associare anche materiale biologico che poteva essere stato lasciato in precedenza sul bordo dello scarico da qualcun altro che aveva usato lo stesso bagno.

Basta guardare la struttura di qualsiasi bagno per osservare che intorno allo scarico si forma di solito un velo di acqua, che non viene eliminata e che può avere in sospensione materiale di lavaggio; oppure sedimenti corpuscolati che si arrestano sulla lieve depressione lateralmente all'anello di acciaio che contorna lo scarico.

Non è minimamente esplicitato in sentenza e quindi non si comprendono le ragioni che hanno indotto la Corte ad escludere una tale commistione.

Un operatore oculato avrebbe provveduto a fare due prelievi, uno dal bordo del *bidet* con il percolato fino in prossimità del canale di scarico, ed un altro prelievo, autonomo, con altra carta bibula, dal bordo del canale di scarico per poi processare separatamente i due campioni e verificare se si fosse ottenuto lo stesso risultato.

La sentenza sul punto manifesta chiare difficoltà motivazionali ed infatti si limita ad affermare che *“l’operatore non preleva un puntino dopo un altro puntino”*.

Tuttavia, il Prof. Tagliabracci non ha prospettato questa laboriosa procedura.

La modalità di prelievo può avere creato una traccia mista artificiale e le considerazioni successive espresse nel provvedimento circa la partecipazione all’evento di Amanda Knox (*“lasciò la propria traccia biologica unita a quella di Meredith e utilizzò il bidet, verosimilmente per lavare i piedi che dovevano essersi sporcati nella stanza di Meredith ...ed anche nel bidet lasciò una traccia come di sangue dilavato, costituita dal DNA proprio e di Meredith”*, p. 302 sentenza) sono soltanto pure illazioni.

A questo punto si evidenzia una **grave contraddizione in cui è caduto il provvedimento di primo grado**: dapprima ha sostenuto l’ipotesi della polizia scientifica, secondo cui soltanto uno sfregamento energico avrebbe consentito la perdita di cellule epiteliali con DNA, per escludere che vi fosse stata contaminazione degli altri reperti; poi, ha sostenuto che il semplice lavaggio delle mani possa portare alla perdita di cellule con DNA.

8. In relazione alle valutazioni riguardanti le contraddizioni che il Prof. Tagliabracci ha fatto rilevare nell’udienza del 14 settembre 2009 (pp. 59-62 della trascrizione udienza del 14/9/2009), circa i contrastanti esiti di laboratorio per le tracce risultate positive soltanto a sangue di gatto (reperto 2) con sieri antigatto, antiuomo, anticane, **ma poi risultate essere costituite da materiale umano** alla successiva quantizzazione con reattivi specifici per il DNA umano, ed infine annotate in modo non corretto nella Relazione tecnica di indagini di genetica forense della polizia scientifica (p. 21 Relazione Tecnica Indagini di Genetica

Forense: “*tutte e tre le tracce ematiche appartenenti al reperto 2 sono state attribuite a sangue di gatto*”), la motivazione ha affermato che “*le censure hanno riguardato specifici reperti ed una minima quantità delle tracce analizzate, viceversa per molte tracce gli esiti ai quali la dott.ssa Stefanoni è pervenuta sono stati pienamente condivisi (basti considerare tutte le tracce riconducibili a Rudi Guede e tutte quelle riconducibili a Meredith Kercher ad esclusione della traccia 36B)*” (pp. 307 e 308 sentenza).

Anche in tale affermazione si ravvisa il medesimo vizio logico già rilevato e, cioè, quello di desumere l’affidabilità dei risultati contestati dal consulente per il solo fatto che tutti gli altri risultati non sono stati egualmente criticati.

Simile conclusione è totalmente errata poiché si pretenderebbe, da parte della difesa, il compimento di tutta una serie di accertamenti che non era tenuta a fare; per converso, la decisione giunge all’errata conclusione che i risultati non contestati siano da considerarsi pacifici.

Ciò, peraltro, risulta smentito dal fatto che il Prof. Tagliabracci si è occupato anche di altri reperti non riguardanti direttamente la posizione del proprio assistito, accertando errori compiuti dalla polizia scientifica (ad esempio il reperto 2).

Risultano a tal proposito singolari le considerazioni della sentenza.

Quando la difesa degli imputati ha fatto notare che i risultati delle analisi sono stati interpretati non correttamente o riferiti in modo errato nella Relazione tecnica di indagine forense, nella motivazione quegli stessi risultati sono stati ritenuti irrilevanti: “*il mancato approfondimento è da ritenersi dipeso dalla ravvisata irrilevanza della relativa indagine e pertanto non può desumersi, da una ipotetica contraddizione, un modus operandi del laboratorio di Polizia Scientifica non affidabile*” (p. 307 sentenza).

Quando la contestazione della repertazione e dei risultati analitici ha riguardato reperti rilevanti, quali il 165B ed il 36, il provvedimento impugnato ha fatto notare che il *modus operandi* della polizia è stato corretto, perché non sono state fatte contestazioni su molti altri reperti: “*Del resto non si può non sottolineare*

che le censure hanno riguardato specifici reperti ed una minima quantità delle tracce analizzate, viceversa per molte tracce gli esiti ai quali la dr.ssa Stefanoni è pervenuta sono stati pienamente condivisi” (pp. 307 e 308).

In realtà, rispetto ai reperti che mostravano maggiori difficoltà di repertazione, di campionamento, analitiche ed interpretative, il consulente della difesa ha evidenziato degli errori.

Rispetto al reperto 36 i risultati delle analisi compiute dalla polizia sono sintetizzabili come segue:

- la traccia B è risultata negativa alla diagnosi generica di sangue;
- la traccia B e la traccia A hanno dato risultato **too low** per quanto riguarda la quantizzazione del DNA, il che significa che non è stato rilevato DNA;
- gli elettroferogrammi relativi alla traccia B hanno dato luogo a picchi in gran parte sotto la soglia di 50 RFU, che è il limite per la chiamata di un allele, ed inoltre la ripetizione della corsa elettroforetica ha dato risultati non sovrapponibili, in parte contrastanti con la prima.

Vanno considerate le discrasie presenti nelle dichiarazioni rese in udienza e nella documentazione prodotta dalla polizia scientifica:

- nella Relazione tecnica di indagini forensi, la polizia scientifica ha affermato che la traccia B è risultata positiva alla quantizzazione, ma ciò è stato smentito dai dati analitici;
- in udienza preliminare la dott.ssa Stefanoni ha fatto altre affermazioni inesatte, poichè ha asserito che nella traccia B il DNA era nell'ordine di qualche centinaio di picogrammi e che la quantizzazione era stata fatta mediante Real Time PCR, mentre dalle schede fornite dal laboratorio della polizia scientifica risulta che era stata fatta con il fluorimetro.

Il Prof. Tagliabracci nelle udienze del 18 Luglio e del 14 Settembre 2009 e nella memoria depositata il 14 Settembre 2009 ha sostenuto che la negatività della diagnosi generica non poteva fare ritenere che si trattasse di sangue; che la negatività della quantizzazione avrebbe imposto di non procedere ad ulteriori indagini e che, comunque, i profili ottenuti erano inaffidabili e controvertibili.

La sentenza non ha considerato queste relevantissime obiezioni, affermando che *“l’esito negativo del test effettuato per stabilire la natura ematica del materiale della traccia B non è di per sè circostanza che possa escludere la natura ematica della traccia”* (p. 309), quando addirittura non era stata notata neppure dai periti del Gip (Prof. Cingolani, p. 308) la striatura sulla lama ove avrebbe dovuto annidarsi, secondo la polizia scientifica, l’imbrattamento ematico.

La Corte ha inoltre ritenuto che: *“Rispetto all’affermazione per la quale il test negativo al sangue non necessariamente significa assenza di sangue nella traccia in esame, non sono state avanzate argomentazioni contrarie e significative”* (p. 310 sentenza). Ciò, tuttavia, non corrisponde al vero, poiché il Prof. Tagliabracci durante l’udienza del 18 luglio 2009 ha affermato (p. 74) che **la reazione è positiva fino a 5 soli globuli rossi**, quindi si tratta di reazione estremamente sensibile, che **avrebbe dato un risultato sicuramente positivo qualora vi fosse stato sangue**. Questa è evidenza scientifica che non può essere ignorata.

Del tutto assente nella motivazione il dato negativo della quantizzazione e il risultato ottenuto da una quantità di DNA *low copy number*, che avrebbe imposto una seconda amplificazione, come prescritto dalle linee-guida già citate della Società Internazionale di Genetica Forense.

Al riguardo sono state proposte giustificazioni palesemente erranee (*“va innanzitutto evidenziato che la categoria too low comprende situazioni assai diverse (...) essendo utilizzata (...) per quantitativi di DNA compresi tra un quantitativo di DNA pari a zero e la soglia massima di too low (che è quella di quantitativi inferiori a 10 picogrammi e quindi anche pari a 9,999 ... picogrammi”* (p. 311 sentenza).

Appare di intuitiva evidenza che non ha senso eseguire una quantificazione del DNA, che è prescritta dalla comunità scientifica, se poi non si tiene conto del risultato.

La valutazione secondo cui *“nel caso in oggetto si è avuta una traccia piuttosto buona”* (p. 311 sentenza) è un vero e proprio errore scientifico, perché **si tratta**

di un elettroferogramma di scadentissima qualità, con gran parte dei picchi non assegnabili, in quanto di altezza inferiore alla soglia di bontà di 50 RFU.

Errata è, altresì, l'affermazione della motivazione ad avviso della quale *“anche la seconda corsa elettroforetica ha confermato l’originario risultato; che questo sia poi avvenuto malgrado la variazione delle altezze dei picchi vale a rafforzare - si ritiene - la bontà e l’affidabilità del primo risultato che è rimasto inalterato pur nel mutare delle altezze di vari picchi”* (p. 312 sentenza).

Evidentemente la sentenza è incorsa in errore nella interpretazione dei risultati della corsa elettroforetica e non ha tenuto nella dovuta considerazione le spiegazioni fornite dal consulente della difesa, poiché altrimenti avrebbe dovuto notare che nella seconda corsa elettroforetica, in cui è stata aumentata la quantità di DNA, sono scomparsi dei loci anziché aumentare la loro altezza come sarebbe dovuto accadere. Ciò che il Prof. Tagliabracci aveva fatto osservare nell’udienza del 18 Luglio 2009 (p. 74 della trascrizione).

9. Relativamente al reperto 165B (gancetto di reggiseno) la Corte ha affermato che *“guardando l’altezza dei vari picchi e operando il conseguente confronto, appare più rispondente al vero”* (p. 317 sentenza) che il rapporto tra il contribuente principale e l’altro/gli altri contribuente/i sia quello di 6 a 1 indicato dalla dott.ssa Stefanoni che non 8 a 1 indicato dal Prof. Tagliabracci.

Posto che i picchi hanno altezza reciproca variabile nei diversi loci, la sentenza avrebbe anche dovuto indicare il metodo usato per affermare la correttezza dell’una o dell’altra interpretazione, piuttosto che accettare aprioristicamente soltanto la versione della polizia scientifica.

Il consulente ha, peraltro, fatto rilevare che, nell’interpretazione offerta dalla scientifica, sono stati eliminati picchi ritenuti immotivatamente *stutter* od artefatti, che, in realtà, sono da considerare alleli e la cui altezza contribuisce ad aumentare il rapporto anche oltre 8 a 1 come stimato dal Prof. Tagliabracci. Sul punto manca nella sentenza il motivo per il quale è stata ritenuta maggiormente verosimile la stima della polizia scientifica.

Altrettanto immotivata è l'affermazione contenuta a pagina 317 della sentenza: *“In relazione a ciò (...) i calcoli esposti dal consulente della difesa Sollecito e per i quali doveva parlarsi di low copy number secondo quanto da tali calcoli risultava, non possono essere condivisi”*.

Ad avviso della sentenza, l'ipotesi formulata dal Prof. Tagliabracci (secondo cui in relazione alla quantità di DNA utilizzato per l'amplificazione del reperto 165B ci si troverebbe di fronte a “low copy number”) si baserebbe su “mere ipotesi e deduzioni (*«poiché non è stata citata nella RTIGF alcuna operazione di concentrazione del DNA estratto ... deriviamo che la quantità di DNA estratto che è stata posta nel mix di PCR è di 10 mcl al massimo il che significa che il DNA totale impiegato nella reazione è stato di 1,14 ng al massimo»*) e di un rapporto del DNA della vittima e dei contributori nella misura di 10 a 1 valutato dallo stesso Tagliabracci, come si è visto, in eccesso” (p. 318 sentenza).

Tanto per fare chiarezza, su questo punto occorre precisare che (come è stato indicato nella memoria datata 27 agosto 2009 a firma del Prof. Tagliabracci e nella deposizione del 14 settembre 2009 dello stesso consulente, corredata di diapositive), la quantità di DNA estratto dalla traccia mista 165B risultante dalla media di due quantizzazioni con *Real Time PCR* è di 114 picogrammi per microlitro. La quantità di estratto posto nel *mix* di amplificazione, in assenza di diverse indicazioni, è da ritenere pari a 10 microlitri, secondo quanto prescritto dal manuale, per cui la quantità di DNA complessiva è stata di 1140 microlitri. Questa quantità complessiva è costituita sia da DNA della vittima, sia da DNA del/i minore/i contributore/i, secondo un rapporto tra 10 a 1 e 8 a 1 nell'ipotesi del Prof. Tagliabracci, o di 6 a 1 nell'ipotesi della dr.ssa Stefanoni. In tutte e tre le ipotesi risulta che la quantità di DNA del minore contributore nella costituzione della miscela è inferiore ai 200 picogrammi che è la soglia di *low copy number*. Anche nell'ipotesi della polizia scientifica, di un rapporto 6 a 1, la quantità di DNA del secondo contributore è, al massimo 162,8 picogrammi, inferiore ai 200 picogrammi, quindi si tratta di *low copy number*.

Pertanto, il risultato è inaffidabile in assenza di una seconda amplificazione, come prescritto dalla Società Internazionale di Genetica Forense.

Stupisce che un dato così importante non sia stato adeguatamente soppesato, venendo, piuttosto, liquidato con generiche valutazioni sulla qualità del profilo biologico avanzate da altre parti processuali.

10. Quanto, infine, all'interpretazione dei profili genetici estrapolabili dalla traccia 165B, la sentenza è caduta in un grave ed irreparabile errore. Infatti, dopo aver dato atto che il Prof. Tagliabracci ha contestato la compatibilità soltanto di alcuni loci (D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D16S539, D5S818, FGA) ha affermato che: *“Da tali conclusioni parrebbe che per gli altri loci, in numero superiore quindi, il profilo di Raffaele Sollecito sarebbe compatibile e lo sarebbe anche per il locus D5S818 per quanto dallo stesso consulente affermato in udienza (...). Ci sarebbe pertanto un cospicuo numero di loci non oggetto di contestazione, numero che appare superiore a quello dei loci contestati e superiore al numero di sei loci con riferimento al quale il prof. Tagliabracci ha dichiarato che in precedenza, quando non si disponeva degli attuali sistemi “ce ne bastava ... facevamo delle ipotesi anche con sei loci (pag. 103)” (p. 318 sentenza).*

L'errore è evidente: **il profilo genetico ricavato da una traccia può essere ritenuto identico a quello di un soggetto soltanto se tutti i loci analizzati sono compatibili.**

Se anche un *locus* soltanto, tra tutti quelli analizzati, mostrasse un profilo incompatibile, si dovrebbe escludere che la traccia sia stata lasciata da quel determinato soggetto. Il che significa che, per quanto riguarda il *kit* utilizzato, formato da 16 loci, avremmo dovuto trovare 16 loci compatibili, mentre averne trovati **6 incompatibili** porta ad escludere categoricamente che i due profili genetici appartengano alla stessa persona.

Se i loci analizzati fossero stati soltanto sei, per affermare che i due profili appartenevano alla stessa persona, avremmo dovuto trovare tutti i sei loci

compatibili. Ciò che cambia tra un'indagine fatta con 6 loci ed un'indagine fatta con 16 loci è la forza della nostra affermazione che la traccia appartenga a quel soggetto: con sedici loci si tratta di affermazione molto più perentoria, posto che la probabilità di trovare un'altra persona nella popolazione generale che casualmente abbia lo stesso profilo genetico è in funzione del numero di loci analizzati.

Se, tuttavia, anche un solo *locus* (dei sei o dei sedici esaminati) risulta non compatibile tra il profilo del sospettato e quello della traccia, si ha subito un'esclusione, ovverosia i due profili sono diversi e deve concludersi che la traccia non è stata lasciata da quel soggetto.

Le affermazioni della sentenza sul punto evidenziano la mancata conoscenza di questa regola fondamentale di genetica forense.

Il provvedimento impugnato ha errato nella valutazione dei risultati relativi al reperto 165B quando ha ritenuto che la compatibilità dei profili si valutasse in base al rapporto tra loci compatibili e loci incompatibili e che bastasse un numero di loci compatibile superiore a quello dei loci incompatibili per affermare che si trattava dello stesso profilo genetico.

In realtà, basta che un solo locus sia incompatibile per escludere che si tratti dello stesso profilo genetico.

11. Per quanto riguarda, infine, l'aplotipo del cromosoma Y, è utile sottolineare che questo tipo di marcatore può essere utilizzato soltanto per escludere un rapporto di identità, come confermato anche dalla dott.ssa Stefanoni nell'udienza preliminare e in dibattimento. Ciò in relazione al fatto che la modalità particolare di trasmissione, senza ricombinazione e per linea paterna, non consente di stimare le frequenze di questo marcatore e possono aversi *cluster* di soggetti a frequenza variabile nelle diverse aree geografiche.

Inoltre, essendo questo marcatore sussidiario, per esclusione, ai marcatori autosomici che hanno portato ad incompatibilità tra il profilo di Sollecito ed il reperto 165B, **esso non dovrebbe neppure essere preso in considerazione.**

La sentenza, invece, ha fatto proprie le valutazioni del consulente di parte civile che ha basato le sue osservazioni su una popolazione di soli 15.956 individui, numero assolutamente inadeguato per estrarvi considerazioni di frequenze atipiche.

6. LA SENTENZA È INCORSA IN ERRORE CIRCA LE CAUSE E LE MODALITÀ DEL DECESSO

6.1 Erronea interpretazione delle piccole ferite da taglio a carico del palmo della mano

La Corte ha escluso che le piccole ferite riscontrate sulle mani di Meredith Kercher fossero riconducibili al meccanismo lesivo prospettato dal Prof. Introna e, cioè, *“ad una caduta della ragazza, la quale appoggiando e comunque portando a terra le mani, avrebbe riportato sulle stesse delle piccole ferite a causa di un pezzo di vetro presente sul pavimento della stanza”* (p. 160 sentenza), per i seguenti motivi:

- *“Tale pezzo di vetro (che il filmato del sopralluogo del 2/11/2007, come rilevato dal Prof. Introna, evidenzia alle ore 19,26 e 42 secondi) si nota assai vicino ad una impronta lasciata da una scarpa sporca di sangue ed è privo di qualunque macchia che ci si sarebbe potuti aspettare di rinvenire ove l’origine dei piccoli tagli alle mani dovesse ricondursi a tale pezzo”* (p. 160 sentenza);
- *“ le ferite alle mani sono più di una mentre unico è il pezzetto di vetro presente nella stanza”* (p. 160 sentenza);
- *“Più logico pensare che dopo la simulazione del furto e la rottura della finestra chi aveva realizzato ciò si portò nella stanza di Meredith - o per chiudere la porta o/e per coprirne il corpo senza vita con la trapunta - ed il pezzetto di vetro ... veniva a cadere, ovvero veniva sospinto nella stanza*

di Meredith nella quale, immediatamente dopo la rottura del vetro, si portava chi aveva rotto tale vetro” (p. 161 sentenza).

Sulla base di tali rilievi ha concluso, facendo leva su un criterio di verosimiglianza, ipotizzando che “*è quindi verosimile che (ndr: Meredith) abbia cercato di frapporre le mani per tentare un qualche riparo ai colpi che le venivano inferti al collo, subendo così anche alcune ferite da tentativo di difesa*” (p. 160 sentenza).

Le conclusioni alle quali è saltata la sentenza, omettono di considerare un dato biologico oggettivo, rappresentato dalla esiguità e scarsa infiltrazione ematica delle tre piccole ferite da taglio rilevate a livello del palmo e delle dita, il che contrasta con la grande lesività rilevata a carico del collo e con la supposta reazione da parte di una vittima viva e vitale.

Con discorso controfattuale, infatti, ove si volesse ipotizzare una difesa attiva ovvero tentativi di resistenza da parte della vittima, si dovrebbe comunque utilizzare quale parametro di riferimento la grande lesività presente sul collo e, quindi, aspettarsi una lesività analoga sul palmo della mano (o sulle dita), ove questa fosse stata frapposta per tentare un riparo dai colpi. Ma così non è stato.

La lesività rilevata sul palmo della mano destra, in considerazione dell’esiguità, dell’assenza di emorragia, della superficialità e dell’assenza di infiltrazione ematica che la contraddistingueva, consente di formulare altre ipotesi, delle quali la più attendibile (e ragionevole) prospetta la caduta del soggetto a terra con impatto del palmo della mano destra su un frammento di vetro presente sul pavimento.

Frammento di vetro che non poteva risultare macchiato di sangue, in considerazione dell’assenza di infiltrazione ematica e di sanguinamento, che caratterizzava le ferite da taglio del palmo della mano, estremamente superficiali e attendibilmente verificatesi su una vittima *in liminae vita*. Come avrebbe potuto infatti il frammento di vetro essere imbrattato dal sangue di Meredith se le ferite delle mani erano tanto superficiali da non sanguinare?

Da ciò ne consegue che la motivazione della sentenza si profila lacunosa (perchè omette di considerare ipotesi alternative), ma anche erronea, atteso che:

- si sarebbe aspettata di trovare macchie di sangue sul frammento di vetro senza considerare il dato oggettivo che le stesse piccole ferite da taglio erano prive di infiltrazione ematica e tanto superficiali e modeste da non sanguinare, e che pertanto le stesse non avrebbero potuto lasciare tracce ematiche sul frammento di vetro;
- ha escluso che un frammento di vetro possa cagionare tre ferite da taglio, senza riflettere sul fatto che altri avrebbero potuto essere i frammenti di vetro presenti sul pavimento della stanza di Meredith.

A fronte dell'ipotesi formulata dalla Corte senza tener conto di tutti gli elementi biologici oggettivi, la ricostruzione offerta dal Prof. Introna, che è invece ispirata alla regola del *più probabile che non*, avrebbe dovuto costituire oggetto di maggiore attenzione al momento della decisione.

I dati oggettivi biologici che contraddicono le motivazioni della Corte sono contenuti nella relazione del dott. Lalli (p. 33) che ha effettuato l'autopsia sulla salma:

“Al palmo della mano destra, in corrispondenza del terzo raggio superficiale ferita lineare trasversale della lunghezza di cm 0.6, scarsamente infiltrata di sangue; ... in corrispondenza del quarto raggio altra superficiale ferita delle dimensioni di cm 0.3. Al polpastrello del primo dito, faccia volare, altra ferita superficiale, lineare, trasversale, delle dimensioni di cm 0.3”.

Si deve, pertanto, escludere che le lesioni ascritte ai tentativi di difesa possano essere tanto superficiali ed avere le caratteristiche di quelle così descritte dal dott. Lalli (udienza del 3.04.2009): *“A livello della mano era invece possibile rilevare la presenza di piccole lesioni, dotate di poca risposta, onestamente, di poca risposta di natura vitale/infiammatoria quindi poca, di scarsa infiltrazione ematica”* (p. 16, II capoverso, VII rigo).

Semmai, tale tipo di lesioni sono generalmente prodotte dall'afferramento della lama da parte della vittima e vengono prodotte allorché la lama, afferrata dalla

vittima per difendersi, viene sfilata dall'aggressore. Si tratta di profonde ed estese lesioni da taglio alle mani, spesso immobilizzanti la funzionalità delle mani stesse.

Classificare le piccole e superficiali lesioni presenti sulla mano di Meredith come lesioni da difesa non corrisponde alla realtà emergente dai dati medico-legali.

6.2 La sentenza ha prospettato un'inverosimile dinamica dei fatti

6.2.a Il denudamento della vittima

Sulla dinamica del ferimento, la Corte ha ritenuto che *“le richieste di natura erotico sessuale trovarono una fiera opposizione in Meredith Kercher”* (p. 165 sentenza), disattendendo la ricostruzione ipotizzata dal Prof. Introna: *“Il prof. Introna nel ricostruire l'episodio ipotizza che l'aggressore - e sostiene che si trattò dell'azione di un unico aggressore - trovò la ragazza nuda dal bacino in giù. La sorprese arrivandole da dietro e afferrandola al collo con un braccio e tenendola così ferma, le usò violenza con l'altra, approfittando della situazione che vedeva la ragazza completamente denudata nelle parti intime”* (sentenza p. 166, ultimo capoverso).

La Corte non ha ritenuto condivisibile tale assunto per le seguenti ragioni:

- *“Occorrerebbe infatti pensare che la giovane si stesse spogliando proprio nel momento in cui ci fu l'ingresso di altri nella sua stanza e che si stava spogliando cominciando a denudarsi e completamente, dal bacino in giù; a ciò si aggiunga che le due scarpe, tra loro abbastanza vicine, sono state trovate nella stanza in zone quasi opposte rispetto agli indumenti che Meredith avrebbe sfilato subito dopo e cioè i calzoni e le mutandine (cfr la foto 104 del fascicolo dei rilievi fotografici vol. 2°)”* (p. 167 sentenza);
- *“A ciò si aggiunga che una tale ricostruzione presuppone che l'ingresso nella casa avvenne in modo furtivo e violento e già si è visto come una tale ipotesi non appare logicamente e oggettivamente sostenibile”* (p. 167 sentenza).

La motivazione della Corte sulla distanza tra gli indumenti e le scarpe, che porterebbe ad escludere l'assunto ricostruttivo del consulente della difesa, contrasta con gli elementi acquisiti in sede processuale, che di seguito si riportano:

- gli indumenti sono stati ritrovati sul pavimento in corrispondenza dell'angolo inferiore del letto, in parte coperti dalla trapunta che ricopriva la salma;
- le scarpe erano vicine (una sul tappetino, l'altra a ridosso di questo) e poste di fronte all'armadio, in parte utilizzato come scarpiera (nelle iconografie è ben visibile infatti che lo scomparto inferiore di sinistro contiene diverse paia di scarpe);
- la trapunta è stata utilizzata dopo il delitto per ricoprire la salma;
- sul letto è stato ritrovato l'asciugamano con cui l'aggressore ha tentato di tamponare il sangue che fuoriusciva dalle ferite del collo.

Ecco allora come tali riscontri hanno fornito elementi utili per formulare l'ipotesi *più probabile che non*: Meredith ha iniziato a spogliarsi togliendosi nell'ordine scarpe, pantalone, calze e mutandine, e lo ha fatto con calma, tanto da giustapporre le scarpe e riporre gli indumenti sul letto; gli indumenti, riposti sulla trapunta che ricopriva il letto, sono scivolati a terra (ove poi sono stati ritrovati) allorché l'aggressore ha utilizzato la trapunta per ricoprire la salma, mentre le scarpe sono state ritrovate sostanzialmente nella iniziale sede di posizionamento da parte di Meredith per essere riposte all'interno dell'armadio che aveva anche funzioni di scarpiera.

6.2.b. Sulla dinamica del ferimento mortale

La Corte ha, poi, ritenuto che *“La stretta al collo non fu tuttavia sufficiente a piegare la volontà di Meredith, a ridurla in balia di chi l'aggrediva. Si potrebbe addirittura pensare che tale opposizione determinò un'escalation di violenza e, (...) furono quindi posti in essere comportamenti di maggiore lesività, di più grave intimidazione e la compressione al collo dovette perciò cessare ... fu*

colpita nella regione laterocervicale destra (...) azione non rilevante nel determinismo causale della morte ma finalizzata, anch'essa, a piegare la resistenza di Meredith Kercher. È probabilmente in tale frangente che le furono sfilati i calzonni e tolte le mutandine e fatta oggetto della violenza (...) Infatti, la maglietta che ancora indossava le veniva alzata e arrotolata su se stessa verso il collo e quindi liberata in tal modo la parte superiore del tronco, si cercava di slacciarle il reggiseno che, quasi come la ragazza, faceva resistenza così che per toglierlo, era necessario far forza e tagliarlo (...) fu preso il cuscino sopra il quale si voleva evidentemente appoggiare la ragazza per consentire e facilitare (...) ulteriori attività sessuali (...) Ma la violenza sessuale alla quale la ragazza era stata sottoposta e il dolore che tale violenza le dovette procurare; la ferita al collo che le era stata inferta e l'azione di costrizione e di denudamento (...) che ancora proseguiva, è da ritenere che determinarono l'urlo della ragazza: (...) La risposta fu la compressione delle vie aeree superiori (le ecchimosi nella zona labiale e sotto il naso ne costituiscono il segno) accompagnata dall'ulteriore ferita, profonda e gravissima, alla parte destra (ndr: sinistra) del collo, inferta subito dopo la rottura del reggiseno (...) Fu tale ferita e la compressione degli orifizi superiori attuata con una mano che (...) spingeva a serrare la bocca e finiva contro le narici (...) a determinare la morte (...)". (pp. 165 - 166 sentenza).

In relazione a tale ricostruzione occorrono delle puntualizzazioni di carattere formale e sostanziale.

Anzitutto si deve evidenziare che, probabilmente per *lapsus calami*, in sentenza è descritta “*l'ulteriore ferita, profonda e gravissima, alla parte destra del collo*” che deve essere letta come “*sinistra*”, poiché, come noto e come pacificamente ritenuto dalla Corte, è stata quella che ha determinato la morte di Meredith Kercher.

Inoltre, la successione cronologica degli atti violenti, ricostruita dalla Corte – e, cioè: la stretta al collo, la ferita minore in regione latero-cervicale destra, il denudamento con strappo/taglio del reggiseno, il posizionamento della vittima

distesa supina con le natiche adagiate sul cuscino posto sul pavimento, l'urlo con conseguente compressione della bocca seguita dalla ferita maggiore in regione laterocervicale sinistra – non trova conferma né riscontro nell'analisi delle tracce di sangue, che ha costituito oggetto di accertamenti specialistici da parte del dott. Camana, trasfusi in una consulenza redatta per il PM ed acquisita in sede dibattimentale dopo l'escussione dello stesso.

La decisione, infatti, ha ommesso, anche solo di menzionare, i risultati degli accertamenti svolti dal dott. Camana, che sono stati processualmente acquisiti e condivisi da tutte le parti.

L'esito dell'analisi specialistica svolta dal predetto mette in crisi la dinamica lesiva descritta nella sentenza.

Al riguardo si precisa che il dott. Camana, sulla scorta dell'analisi morfologica della tracce di sangue rilevate al sopralluogo del 18 dicembre 2007, ha evidenziato che: *“la zona più interessata da tracce di sangue proiettate, e quindi di conseguenza quella più vicina al punto dell'omicidio, era quella in prossimità dell'angolo anteriore destro della stanza a ridosso dell'armadio. In particolare, erano proprio le due ante dell'armadio quelle zone che erano maggiormente interessate dalla proiezione ematica”* (cfr. relazione Camana, p. 3).

Orbene, nonostante sia stata individuata con precisione la zona della stanza in cui è avvenuto il ferimento mortale (dato acquisito nel corso del processo), la decisione ha glissato su tali accertamenti, affermando che il ferimento mortale sarebbe stato posto in essere nella zona della stanza ove si trovava il cadavere, disteso supino con le natiche adagiate su un cuscino: in una zona della stanza, cioè, dove - com'è incontrovertibilmente dimostrato dall'analisi delle tracce di sangue - è stata trascinata Meredith *in liminae vitae*.

In proposito si deve ricordare che il dott. Camana ha formulato tre ipotesi sulla dinamica omicidiaria, ritenendo più attendibile la terza, così come si legge nella sua consulenza: *“In virtù della mobilità della vittima e della copiosità della proiezione sono ipotizzabili diverse situazioni. Tre delle ipotesi compatibili con l'analisi qui presentata sono di seguito descritte. Prima ipotesi: in una fase*

iniziale la vittima è distesa supina, col busto sollevato e la testa piegata all'indietro, come ad arretrare in posizione difensiva (le immagini 14-15 raffigurano questa prima fase). La fase seguente della dinamica implica un arretramento ed una rotazione del busto verso destra. In quest'ipotesi la vittima ha di fronte l'aggressore. Seconda ipotesi: la vittima è inizialmente distesa prona, col busto sollevato e il volto rivolto all'armadio (le immagini 16-17 raffigurano questa prima fase). In una fase seguente la vittima cade (o è lasciata cadere) a terra. In questo scenario la vittima ha l'aggressore alle spalle. Terza ipotesi: come nella seconda ipotesi, solo che la vittima non poggia inizialmente il bacino a terra, ma è sollevata sulle ginocchia (le immagini 18-19 raffigurano questa fase). Questo scenario riesce a spiegare meglio degli altri due alcune tracce presenti sul pavimento. In tutti i casi, le tracce di strisciamento presenti sul pavimento lasciano intendere che la vittima si sia trascinata o sia stata trascinata, fino al punto di rinvenimento” (p. 21 consulenza).

In sintesi il dott. Camana ha descritto le seguenti più probabili fasi dell'aggressione:

- in una fase iniziale, la vittima posta carponi di fronte all'armadio;
- in una fase intermedia, la vittima è caduta (o è lasciata cadere) a terra;
- in una fase finale, sulla scorta delle tracce di strisciamento presenti sul pavimento, la vittima si è trascinata o è stata trascinata, fino al punto di rinvenimento.

Dunque, a fronte di tali scientifiche ricostruzioni, il luogo di rinvenimento della salma è inspiegabilmente assunto dalla sentenza come punto di ferimento della vittima: ricostruzione questa che non è mai emersa durante il processo ed anzi, contrasta con le indicazioni dell'Analisi svolta dal dott. Camana.

Va aggiunto, ad ulteriore dimostrazione della erroneità della sentenza (sotto il profilo della ricostruzione della dinamica omicidiaria), che - ad avviso della Corte - l'aggressore prima avrebbe colpito la regione laterocervicale sinistra determinando la ferita più grande, per poi tacitare la vittima comprimendo con la

mano gli orifizi respiratori (bocca e naso), sì da indurre anche una componente asfittica nel determinismo dell'*exitus*.

In realtà, è emerso dall'istruttoria dibattimentale che, quando è stata inferta la ferita più grande in regione laterocervicale sinistra, la lama del coltello ha determinato la discontinuazione del corpo dell'osso ioide che ha fatto collabire le vie aeree, rendendo oggettivamente impossibile qualsiasi urlo da parte della vittima. Non si comprende come mai in un primo momento la motivazione ha escluso qualsiasi componente asfittica nel determinismo dell'*exitus* di Meredith, per poi ridare significatività – seppur in maniera erronea – a tale componente.

6.2.c. Sui mezzi con i quali è stata cagionata la morte

La Corte ha ritenuto che:

1. *“un quadro lesivo complessivo disomogeneo e tale da rendere difficile ritenere che il medesimo coltello, utilizzato quindi dalla stessa persona, abbia potuto provocare un quadro lesivo che non appare omologabile e tale da consentire di ritenere che sia stato utilizzato un solo tagliente”* (p. 170 sentenza);
2. *“Con specifico riguardo al coltello indicato come reperto 36, la sua incompatibilità con la ferita laterocervicale destra va affermata (...) Tale incompatibilità non si ritiene che sussista anche con riguardo alle due ferite arrecate in zona laterocervicale sinistra (...)”* (p. 170 sentenza).

La Corte argomenta che: *“con riferimento alla ferita di maggiori dimensioni l'incompatibilità col coltello in sequestro, reperto 36, è stata affermata con riguardo all'intento omicidiario, all'assenza di strutture idonee ad arrestarne la corsa, alla presenza di due incisure all'epiglottide indicative di una reiterazione di colpi, alla presenza di un'area ecchimotica sottostante che costituirebbe il segno dell'impatto del manico del coltello sulla cute. Nessuna di tali argomentazioni appare condivisibile”* (p. 171 sentenza).

In particolare, la Corte offre le seguenti motivazioni: *“Le due incisure all'epiglottide non si ritiene che stiano a significare il comportamento di chi,*

animato dall'intento di uccidere, reitera i colpi, estraendo il coltello dalla ferita e tornando nuovamente a colpire ... appare difficile immaginare che il coltello, estratto, possa essere finito nella medesima ferita già procurata e che doveva essere già coperta di sangue e da questo nascosta (...) Appare assai più logico ritenere dunque che quanto constatato nel tramite della ferita in esame sia stato il risultato della reazione della vittima la quale, in disperati movimenti di difesa tentava di restrarre la parte del corpo colpita riuscendo però a realizzare pochi e limitati spostamenti così che il coltello, che aveva infisso nel collo creava una sorta di maciullamento nei tessuti interessati ed allo stesso tempo al piccolo movimento di allontanamento dall'arma (azione di difesa) faceva riscontro un'opposta azione di riavvicinamento da parte di chi la stava aggredendo e la teneva, determinando l'ulteriore incisura dell'epiglottide. Anche l'argomentazione per la quale nell'intento omicidiario si utilizzerebbe lo strumento offensivo del quale si ha la disponibilità, in tutta la capacità offensiva, consentita dallo strumento medesimo, non appare condivisibile. Trattasi infatti di un assunto che non trova riscontro nella lunghezza dei tramiti delle varie ferite riconducibili ad un'arma da punta e da taglio (...). Basti al riguardo pensare alla ferita sottostante quella ora in esame con tramite della lunghezza di circa un centimetro e mezzo rispetto alla quale non può certo sostenersi che ci sia stato l'impatto con una struttura che abbia impedito una profondità maggiore. Va altresì osservato che la profondità delle ferite dipende anche dal tipo di reazione che la persona colpita può porre in essere e dalle posizioni che chi colpisce e chi viene colpito possono assumere nel corso dell'azione. Anche l'assunto per il quale all'intento omicidiario debba corrispondere l'utilizzo del tagliente nella sua offensività massima non tiene conto dei diversi gradi dell'elemento psicologico, della diversa intensità del dolo. Si distinguono infatti e come è noto, vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa e si parla di dolo eventuale, di dolo diretto e di dolo intenzionale (cfr al riguardo Cassazione Sez. Un. 12.10.1993 n. 748) e nel caso in oggetto mancano gli elementi che consentano di ritenere che chi aggredì Meredith Kercher fosse animato dal dolo intenzionale e

cioè dal grado massimo della volontà di uccidere. La violenza sessuale alla quale Meredith fu sottoposta evidenzia infatti una finalità diversa da quella di uccidere ed anche le ecchimosi e talune superficiali lesioni inferte alla giovane escludono che l'uccisione di Meredith fosse lo scopo ultimo dell'attività di aggressione contro di lei posta in essere. È piuttosto da ritenere che nello svilupparsi dell'azione ci sia stato un crescendo di violenza (...) così che, in relazione alle parti del corpo che venivano attinte e che erano vitali (il collo) e all'arma che era utilizzata, ci fu la mera accettazione del rischio di morte che diventava concretamente possibile. Intento omicidiario caratterizzato dunque da dolo eventuale e cioè dall'accettazione del rischio dell'evento morte verificatosi in conseguenza di una condotta diretta ad altri scopi (piegare la volontà della vittima, costringerla a subire un'attività alla quale non voleva sottostare, impedirle di gridare e di opporre ulteriore resistenza), condotta però posta in essere nonostante la rappresentazione della possibilità del verificarsi della morte stessa, evento quindi che veniva accettato (cfr di recente Cass. Sez. 1 n. 12954 del 2008): una intensità della volontà di uccidere non di grado massimo e pertanto l'equivalenza affermata fra intento omicidiario e utilizzo del tagliente nella sua massima offensività – così che la lama doveva affondare in tutta la sua lunghezza non incontrando nel percorso ostacoli consistenti – è da ritenersi fuorviante e non condivisibile. L'argomento della lesione dell'osso ioide che starebbe a significare la grande violenza impiegata, potrebbe essere rovesciato per affermare che la forza impressa non era elevatissima, così che l'incontro con l'osso ioide non consentì alla lama di procurare una ferita profonda per tutta la lunghezza della lama stessa” (p. 171 sentenza).

Le argomentazioni appena riportate impongono alcune puntualizzazioni.

6.2.c.1 La ferita più grande in regione laterocervicale sinistra

Le due incisure all'epiglottide (descritte lungo il tramite dipartentesi dalla ferita più grande della regione laterocervicale sinistra) non presuppongono - come erroneamente assunto in sentenza - l'estrazione completa della lama, bensì la sua

estrazione limitata e parziale indotta dalla reiterazione di colpi inferti in rapida successione, contestualmente ai movimenti reattivi della vittima allorché presentava la lama ancora infissa nel collo; elementi questi (parziale estrazione della lama e movimenti reattivi della vittima) che giustificano ampiamente la formazione non solo delle due incisure ravvicinate sul medesimo organo attinto (epiglottide), ma anche quelle rilevate a carico delle altre strutture laterocervicali di sinistra e paramediane (*aditus ad laringem*, orofaringe, ipofaringe, faringe laringea, corpo dell'osso ioide), poste tutte lungo la stessa direttrice del filo tagliente.

Di contro, l'ipotesi formulata dalla Corte, che ha ascritto a “*pochi e limitati spostamenti*” del collo della vittima la formazione delle incisure della epiglottide, non tiene conto di tutte le altre lesioni riscontrate lungo l'ampio tramite dipartentesi dalla ferita più grande della regione laterocervicale sinistra. E' stato, infatti, più volte detto che tale tramite non era altro che la confluenza di almeno tre tramiti, indicativi della reiterazione dei colpi, a loro volta responsabili del maciullamento dei tessuti.

Risulta inspiegabile la ragione che ha indotto la sentenza a prendere in considerazione soltanto le due incisure a carico dell'epiglottide, non considerando che il loro allineamento lungo un'unica grande direttrice che interessava organi e strutture fra loro allineati quali l'*aditus ad laringem*, l'orofaringe, l'ipofaringe, la faringe laringea, il corpo dell'osso ioide, lasciavano chiaramente intendere una reiterazione rapida di colpi al collo.

E' proprio la rapida successione dei colpi con parziale estrazione della lama unitamente ai limitati movimenti reattivi della vittima, che giustifica la ricorrenza di lesioni vicine parallele sul medesimo organo e su organi tra loro allineati lungo una stessa direttrice, nonché il contestuale maciullamento dei tessuti del tramite intracorporeo, come affermato dai periti:

- Prof. Cingolani: (con riferimento alla ferita più grande della regione laterocervicale sinistra) “*quelle che stanno in corrispondenza dell'angolo chiamiamolo così destro della lesione cioè quello che sta verso il mezzo*

insomma sostanzialmente, sono 3 e l'ipotesi ricostruttiva fatta dal Prof. Torre è convincente, non è che non sia convincente, che potrebbero essere il bordo della lama che in qualche modo, ruotando insistendo all'interno della lesione ha prodotto e che corrispettivamente dall'altra parte vi sono 2 incisure che queste invece siano l'effetto della stessa cosa fatta in corrispondenza del margine tagliente (...) Ecco, questa è certamente una ipotesi convincente e che mette insieme tutti questi elementi morfologici che altrimenti troverebbero qualche difficoltà a essere sistematizzati (...)” (p. 43 ud. 19.04.2008);

- Prof. Umani Ronchi: *“il fatto che (...) questa raggiera diciamo queste 3 forse 3 forse anche 4 di piccole zone eritematose escoriativie (...) ha confermato la mia convinzione che potesse essere dovuta al fatto che la lama introdotta in questo modo con la costa diciamo aderente alla cute, per movimenti del polso dell'aggressore o per reazioni della vittima, possono essere spiegabili senza andare a pensare ad un'arma diversa”* (p. 44 ud. 19.04.2008).

6.2.c.2 L'osso ioide

Per quanto concerne l'argomento della lesione dell'osso ioide, che la Corte ha letteralmente “rovesciato”, affermando *“che l'incontro con l'osso ioide non consentì alla lama di procurare una ferita profonda per tutta la lunghezza della lama stessa”*, occorre sottolineare che la decisione si è espressa erroneamente su un concetto anatomico consolidato: l'osso ioide, per la struttura che lo caratterizza, non offre resistenza talché la lama è potuta affondare per tutta la sua lunghezza non avendo incontrato lungo il suo percorso alcun ostacolo anatomico idoneo a resisterle, come anche ha affermato il perito, Prof. Cingolani: *“La caratteristica dell'arma da punta e taglio è proprio quella di essere penetrante perché dilacera i tessuti e quindi (...) i tessuti offrono la resistenza che possono, ma è molto modesta rispetto all'energia traumatica dell'arma. L'arma da punta e taglio è un'arma risaputamente capace di penetrare e quindi di solito penetra*

fin quando riesce a penetrare, e cioè non trova una superficie rigida che gli oppone una resistenza invincibile (...) Non è certamente dell'osso ioide" (p. 160 ud. 19.9.2009).

E' questo un dato anatomico oggettivo che non può essere rovesciato.

6.2.c.3 L'impronta del manico del coltello

La Corte, affrontando la tesi avanzata dal Prof. Introna che ha descritto l'area ecchimotica, sottostante la ferita più grande presente in regione laterocervicale sinistra, come il segno dell'urto della porzione prossimale del manico del coltello contro la cute, ha ritenuto non convincente tale spiegazione: *"poiché i contorni di tale area non sono ben delimitati come ci si dovrebbe aspettare se la causa dovesse ricondursi all'impatto del manico del coltello sulla cute (...) se così fosse l'impronta si sarebbe dovuta determinare anche nella parte superiore: la ferita in mezzo e ai due lati le impronte del manico, al centro del quale la lama si trova innestata"* (p. 173 sentenza).

"Per spiegare l'assenza di un corrispondente nella parte superiore si è anche affermato che il colpo non veniva condotto in modo perpendicolare rispetto alla cute. Anche in tal caso, però, stante la superficie piuttosto ridotta del manico del coltello e la violenza che viene ipotizzata essere stata impressa e la naturale elasticità della parte colpita, una qualche ecchimosi si sarebbe dovuta procurare se tutta la lama fosse stata effettivamente introdotta nella ferita ed il manico del coltello fosse finito sulla cute impattando contro di essa. Piuttosto va osservato che tale area ecchimotica appare avere una prosecuzione anche nella zona sottostante la ferita posta nella medesima regione laterocervicale sinistra del collo e avente dimensioni di cm 1.4x0.3: risulterebbe quindi far parte di un'area ecchimotica più ampia (v. al riguardo la foto che si trova a pag. 26 della relazione Lalli) la cui causa – sicuramente diversa da quella riconducibile al coltello che penetrata per tutta la lunghezza della lama – deve pertanto essere individuata nella stessa che ha procurato tale più ampia area ecchimotica" (p. 174 sentenza).

Va rilevato, in proposito, che durante il processo sono emersi segni oggettivi, quali:

- la linearità dei margini della lesione ecchimotica “a stampo” ascrivibile ad un margine del manico che ha impattato sulla cute, regolare e privo di asperità;
- l’inclinazione del colpo da cui è dipartito un tramite rivolto dal basso in alto, che giustifica la presenza dell’area ecchimotica solo ed esclusivamente lungo il margine inferiore della ferita, mentre la Corte si sarebbe dovuta aspettare “*la ferita in mezzo e ai due lati le impronte del manico*”, ove il colpo fosse stato inferto perpendicolarmente. Cosa che non è avvenuta, come dimostrato - lo si ribadisce - dall’inclinazione del tramite intracorporeo avente direzione dal basso verso l’alto, derivante da un colpo inferto obliquamente sì da indurre solo un lato del manico ad impattare la cute, come più volte ribadito anche dal perito, Prof. Cingolani: “*E’ compatibile nel senso che non è detto che le lesioni corrispondenti all’azione del manico siano presenti su tutti e due i margini, perché questo dipende appunto dall’inclinazione con cui penetra la lama, da una parte il manico può comprimere di più, dall’altra può non comprimere*” (p. 157 ud. 19.9.2009).

Al riguardo, si richiamano le conclusioni alle quali è pervenuto il Prof. Cingolani che all’udienza del 19 settembre 2009 ha affermato: “*Perito: E la domanda è se quella zona escoriata sostanzialmente ... (omissis) fra le due ferite, può essere compatibile con l’azione del manico? Si. ... Difesa – Avv. Rocchi: Nel caso in cui fosse stato il manico quindi, dobbiamo ipotizzare che la lama sia entrata completamente? Perito: certamente*” (p. 98 udienza 19.9.2009).

La sentenza, così contrastando l’incompatibilità del coltello descritto come reperto 36 con le ferite da punta e taglio della regione laterocervicale sinistra, non si è soffermata sulla completezza dei dati offerti per una corretta valutazione della compatibilità/incompatibilità del reperto 36 nel determinismo delle lesioni descritte, talché le argomentazioni contrarie proposte risultano del tutto insufficienti, non suffragate da dati oggettivi, fondate esclusivamente su illazioni, lontane dal rigorismo medico legale.

6.2.c.4 La ferita più piccola in regione laterocervicale sinistra

Vale la pena rilevare che la ferita più piccola della regione laterocervicale sinistra ha determinato un tramite immediatamente confluyente nella lesione sovrastante maggiore nella quale si è persa. È stato misurato, infatti, dal Dott. Lalli, in sede autoptica, il tratto di tramite dipartentesi dalla lesione minore fino al punto in cui intersecava il margine superiore della lesione sovrastante più ampia: tale lunghezza del tramite è stata descritta pari a 2 cm e non di circa un centimetro e mezzo come erroneamente riportato in sentenza (p. 172 sentenza).

Dopo il margine superiore della lesione sovrastante più ampia, il tramite si perdeva in quest'ultima e non poteva essere più suscettibile di misurazioni (p. 28 consulenza dott. Lalli: *“Il tramite sembra intersecare la ferita precedentemente descritta terminando ad una distanza di circa cm 2 sul margine superiore dell'ampia lesione sovrastante”*), così come affermato non solo dai consulenti degli imputati (Prof. Introna e Prof. Torre), ma anche dal Prof. Cingolani: *“Nel tramite, nel percorso all'interno dell'organismo confluiscono. Per cui, siccome la lesione più grande poi continua verso destra, il tramite della più piccola si confonde con l'altro, quindi non è dato risapere quanto sarebbe stata profonda effettivamente, perché non può essere misurata, cioè ci è passata l'altra lama insomma ecco, l'altro colpo ”* (p. 143 ud. 19.9.2009) - *“I due tramiti confluiscono”* (p. 143 ud. 19.9.2009) - *“il tramite di questa lesione (...) si perde dopo due centimetri perché confluisce nel tramite della lesione più grande”* (p. 182 ud. 19.9.2009).

La decisione, invece, facendo riferimento alla lunghezza di un tramite dipartentesi dalla lesione più piccola della regione laterocervicale sinistra (mai descritto come di 1,5 cm dai vari consulenti e periti dell'accusa), – senza tener conto che comunque quello misurato come pari a 2 cm era solo quella parte misurabile, che poi confluiva nella lesione sovrastante più ampia – ha erroneamente argomentato che quel tramite, in quanto di lunghezza 1.5 cm fosse dimostrativo del tipo di reazione che la persona colpita potesse aver posto in

essere, ovvero delle posizioni che il colpitore e il colpito avrebbero potuto assumere nel corso dell'azione, nonché dell'intensità del dolo.

A sgretolare ulteriormente le argomentazioni formulate in sentenza, è proprio la mancata percezione che entrambe le ferite della regione laterocervicale sinistra sono state prodotte da una lama, impugnata nella medesima maniera, dallo stesso aggressore, come prospettato in sede di incidente probatorio, quando è stata ipotizzata la compatibilità di *“un soggetto agente da dietro con arma maneggiata con una determinata mano”* (Prof. Cingolani, p. 42 ud. 19.04.2008): ipotesi questa che escludeva la compatibilità tra la lesione più grande ed il coltello in sequestro (reperto 36) *“nel senso che la lama è troppo lunga ... sarebbe uscita dall'altra parte”* (Prof. Cingolani, ud. 19.04.2008, p. 42, XIV e XVI cpv.).

La Corte ha escluso con certezza la compatibilità tra il reperto 36 e la lesione latero-cervicale destra, nel rispetto delle risultanze processuali e dei dati forniti dai periti e dai consulenti. Tuttavia, con riguardo alla compatibilità del coltello con le lesioni della regione latero-cervicale sinistra, gli stessi consulenti e periti hanno sollevato seri dubbi.

I periti incaricati dal Gip, infatti, ed in particolare i Proff. Cingolani e Umani Ronchi hanno concluso rispettivamente: *“questo giudizio di non incompatibilità si basa essenzialmente sul fatto che il coltello fosse mono-tagliente, cioè con una costa e un margine tagliente. Quindi questa è una non incompatibilità, perché se fosse stato bi tagliente avremmo detto: è incompatibile”* (Prof. Cingolani, p. 59 ud. 19.9.2009);

“molti altri coltelli sono certamente più compatibili di quello in sequestro con quella lesione quindi, altri coltelli sono compatibili e molti altri sono compatibili. E' chiaro che l'elemento fondamentale su cui potevano basare, data questa situazione e data la mancanza della conoscenza degli aspetti dinamici, è quello che ha riferito anche il professor Umani Ronchi oggi, che se ci fossimo trovati di fronte ad una lesione da bi-tagliente, è evidente che ci saremmo espressi nella assoluta incompatibilità” (p. 90 ud. 19.9.2009).

A ben vedere, quindi, il giudizio di non incompatibilità è stato espresso solo in ordine alla caratteristica generale del coltello, dotato di una lama monotagliante, a prescindere dalle peculiarità metriche (larghezza, lunghezza, spessore) che, se oggettivamente raffrontate con quelle lesive e perilesive presenti sul collo, consentivano di pervenire ad un inequivoco giudizio di incompatibilità.

7. LA SENTENZA HA DETERMINATO ERRONEAMENTE L'ORARIO DELLA MORTE

La Corte, richiamando i dati tanatocronologici e le valutazioni a questi correlati, formulate da consulenti e periti, ha evidenziato che:

1. nonostante la salma di Meredith non sia stata pesata, aver determinato il peso della ragazza ricorrendo alle formule usate per calcolare il peso-forma, non può aver fornito risultati attendibili (p.179 sentenza). Tenuto conto dell'età di 21 anni e dell'altezza di m. 1,64, infatti, le formule di Lorenz usate per calcolare il peso forma hanno indicato che Meredith pesasse 57 Kg., collocando quindi l'ora della morte alle ore 21:50. Se fossero state usate le formule di Broca, invece, sarebbe stato indicato un peso di 60 Kg., e quindi l'ora di morte si sarebbe collocata alle ore 20:00;
2. utilizzando i medesimi parametri implementati dal dott. Lalli incluso il peso corporeo di 55 Kg., collocare l'epoca di morte alle ore 22:50 anziché alle ore 23:00, è influente in quanto entrambe le ipotesi hanno una tolleranza assai elevata vicina al 95%;
3. la curva gaussiana può essere soggetta a variazioni, ove venga modificato taluno dei parametri implementati, come evidenziato dal Prof. Norelli, il quale, in merito alla tipologia di copertura del cadavere, ha evidenziato come la trapunta che ricopriva il corpo di Meredith potesse avere come fattore correttivo 1,2-1,3 ma non 1,7, utilizzato dal dott. Lalli e considerato corretto dal Prof. Introna;

4. *“E’ vero che in seguito nell’applicazione del nomogramma il dr. Lalli ha dato un valore di Kg 55. Considerando tuttavia che quando ha valutato il peso del corpo in Kg 50 il dr. Lalli aveva davanti il corpo stesso ed era particolarmente attento all’osservazione dello stesso quale si presentava, è da ritenere che tale misurazione di peso non si discosti di molto dalla realtà e, tenendo conto del dato successivamente fornito e pari a 55 chili, si ritiene che il peso di Meredith possa essere indicato con buona approssimazione in 52-53 chili, peso che, applicando il nomogramma e tenendo conto dei parametri indicati, ivi compreso lo stesso fattore di correzione dell’1.7, darebbe come ora della morte con tolleranza 95% la mezzanotte, la mezzanotte meno dieci”* (pp. 175-183 sentenza)

In merito al punto 1, è necessario svolgere alcune osservazioni, in quanto l’inattendibilità espressa dalla Corte sull’uso delle regole per il calcolo del peso forma si fonda sulla valutazione di sole due formule: quella di Lorenz che, per una donna di 21 anni, alta 164 cm, calcola il peso forma pari a 57 Kg, e quella di Broca, che per una donna della medesima età ed altezza, calcola un peso forma pari a 60 Kg.

La sentenza, quindi, ha del tutto omesso di riportare il risultato ottenuto dall’applicazione delle formule per il calcolo del peso forma, che fornisce un *range* compreso tra 55.4 - 60 Kg con una media di circa 57 Kg (p. 18 consulenza Prof. Introna).

In realtà, utilizzando gli stessi parametri implementati dal dott. Lalli nel nomogramma informatico, si perviene ad un’epoca di morte collocabile alle ore 21:50.

In merito al punto 4, deve rilevarsi che, mentre il consulente della difesa di Raffaele Sollecito ha utilizzato la media derivante dalla somma del peso forma calcolato in base a tutte le formule presenti in letteratura, per individuare il peso forma di Meredith, la Corte ha fatto una media tra i pesi rilevati “a occhio” dal dott. Lalli: $(50+55)/2 = 52-53$ Kg, in modo tale da collocare l’epoca di morte a mezzanotte/mezzanotte meno dieci.

Di fronte a simili valutazioni, è doveroso segnalare come i dati scientifici emersi nel corso del processo siano stati scarsamente considerati.

In merito al punto 3, la Corte ha fatto riferimento ad alcune precisazioni apportate dal Prof. Norelli sul correttivo da utilizzare nel nomogramma (1.2-1.3, anziché 1.7), senza avvedersi che l'utilizzo del nomogramma da parte dello stesso era del tutto errato in quanto non sono state considerate, né le condizioni di copertura della salma né, tantomeno, il sito di giacitura della stessa.

Il fattore correttivo 1.7 è stato utilizzato, sia per il fatto che la salma era coperta con una trapunta, sia perché la stessa giaceva in parte su mattonelle e in parte sul cuscino, mentre il fattore correttivo 1.2-1.3 è stato impiegato esclusivamente in relazione al fatto che la copertura della salma era costituita da due coperte (cfr. didascalia di utilizzo per immissione dati del programma informatico di Henssege allegato alla consulenza del dott. Lalli ed a quella del Prof. Introna).

Non sono, né poche, né lievi le sviste e le imprecisioni della sentenza sul contenuto gastrico.

Nella sentenza, infatti, si afferma *“Il prof. Umani Ronchi ... ha inoltre aggiunto che lo stomaco per svuotarsi può impiegare tre, quattro, cinque ore ma anche molto di più (ud. del 19.9.2009)”* (p. 181 sentenza).

Dal verbale di udienza del 19.9.2009, si rileva che il Prof. Umani Ronchi ha indicato come tempo necessario, per lo svuotamento gastrico, tre-quattro ore, piuttosto che quattro-cinque ore (p. 3 ud. 19.9.2009: *“quindi possono essere tre, quattro ore, possono essere quattro, cinque; ma insomma, sì, tre, quattro ore al limite, sì certo”*), come dallo stesso ribadito a pagina 38, ove ha precisato che a distanza di tre-quattro ore dal pasto lo stomaco deve essere vuoto (*“normalmente dopo tre, quattro ore dall'assunzione del pasto lo stomaco dovrebbe essere vuoto, giusto? Perito: E' vuoto? Dovrebbe”*).

Inoltre, nella sentenza si legge che: *“Oltre a ciò va anche considerata la presenza di residui alimentari nel tenue e, pertanto, come ipotizzato dal Prof. Umani Ronchi, si potrebbe pensare che tali residui si trovassero nel duodeno e*

per una non perfetta apposizione delle legature, ovvero per una apposizione di legature avvenuta con modalità e tempistica che non abbiano potuto evitare uno scivolamento di materiale dal duodeno al tenue. Il dato: duodeno vuoto, sarebbe non pienamente attendibile” (p. 182 sentenza).

Il Prof. Umani Ronchi, alle udienze del 19.04.2008 e del 19.9.2009, non ha mai riferito su *“una non perfetta apposizione delle legature”* a livello del duodeno, bensì sull’omessa legatura del duodeno da parte del dott. Lalli in sede autoptica (p. 23 ud. 19.9.2009: *“tenuto conto che non sono state messe le legature, tenuto conto che senza le legature può capitare questo scivolamento verso il basso e che una quota di cibo che magari era passata già nel duodeno, non fosse già per gravità arrivata, non fosse arrivata fino alla valvola ileocecale”*).

La mancata legatura del duodeno consentiva, infatti, di far ritenere al Prof. Umani Ronchi che il contenuto gastrico, almeno in parte, fosse scivolato nel duodeno ovvero che il contenuto gastrico, già passato nel duodeno, fosse scivolato per gravità fino alla valvola ileocecale dopo aver percorso 5 metri di intestino tenue. Da ciò, la Corte ha dedotto l’inattendibilità del riscontro effettuato in sede autoptica relativo al dato oggettivo di aver trovato il duodeno vuoto.

Sulla base di tale assunto, avallato dalla decisione, si potrebbe quindi affermare che, ove il duodeno fosse stato chiuso mediante legatura, il contenuto gastrico sia quello fedelmente annotato dal dott. Lalli e che il duodeno descritto come vuoto costituisca un dato pienamente attendibile.

Tuttavia, la Corte, durante l’udienza del 30.11.2009, ha potuto direttamente visionare il filmato dell’autopsia effettuata dal dott. Lalli, il quale ha correttamente apposto le legature per chiudere il duodeno, sì da impedire qualsivoglia scivolamento del contenuto gastrico nel duodeno stesso e dal duodeno in giù, svuotando di credibilità tutte le erronee considerazioni propugnate circa il possibile scivolamento di cibo dallo stomaco nel duodeno.

Ma la decisione impugnata ha del tutto omissa di valutare questo dato.

Nella motivazione si legge che: *“In sede di autopsia il dr.Lalli ha rinvenuto nell’esofago un frammento vegetale, apparentemente un pezzo di fungo (pag. 46 relazione Lalli). In relazione a tali dati si potrebbe pensare che Meredith giunta nella propria abitazione verso le 21.00 abbia mangiato qualcosa accompagnando tale pasto – che quindi sarebbe stato l’ultimo della sua vita – con un po’ di vino o di birra (ndr: in riferimento alla alcolemia di 0.43 g/l rilevata all’esito delle indagini chimico tossicologiche effettuate dal dott. Lalli)”* (p. 182 sentenza).

La descrizione del fungo effettuata dal dott. Lalli in sede autoptica rappresenta un problema allo stato non risolto, che la Corte avrebbe potuto chiarire mediante l’attuazione di indagini merceologiche, che ben si sarebbero potute effettuare su tale frammento alimentare.

Si tratta, infatti, di una descrizione effettuata dal dott. Lalli in termini di verosimiglianza e condizionata dal dato storico circostanziale, essendo il dott. Lalli a conoscenza, ai tempi in cui ha effettuato l’autopsia, del fatto che Meredith Kercher aveva consumato una pizza con funghi (come si evince dal filmato dell’autopsia alle ore 16:48).

Tale frammento alimentare è stato, quindi, repertato dal dott. Lalli e riposto all’interno di una provetta chiusa con un tappo blu, e non è mai stato sottoposto ad esame merceologico per identificarne con certezza la natura, lasciando così aperta ogni ipotesi: dalla presenza di funghi nel condimento della pizza (non corroborata dal dato circostanziale, né dalla presenza di altri frammenti simili nel contenuto gastrico), alla consumazione di una seconda cena effettuata dopo le ore 21 (supposizione non confortata dalla presenza di frammenti alimentari simili nel contenuto gastrico rinvenuto all’interno dello stomaco della Kercher).

In merito, poi, alla presunta assunzione di un bicchiere di vino o di birra che, secondo la Corte, sarebbe avvenuta quando Meredith è rientrata nella sua abitazione, si deve evidenziare la contraddizione in cui è caduta la sentenza. A pagina 390 è scritto, infatti, che la vittima non aveva mai assunto alcool.

La decisione ha puntualizzato che: *“In relazione (...) alla difficoltà di restringere il range attraverso l'utilizzo del criterio dello svuotamento gastrico ovvero del nomogramma di Henssge, si ritiene che l'ora della morte debba essere indicata nella oscillazione di orario sulla quale i vari periti ed anche i consulenti hanno sostanzialmente concordato, e cioè dalle 20 alle 30 ore prima del primo accertamento sul cadavere avvenuto alle ore 00,50 del 3.11.2007”* (p. 182 sentenza).

Alla luce di quanto appena rilevato, possono evidenziarsi le seguenti sviste: soltanto i periti hanno affermato che il *range* più ampio in cui collocare l'epoca di morte è compreso tra le 20 e le 30 ore antecedenti alle ore 00:50 del 3.11.2007, mentre il dott. Lalli ha indicato un *range* compreso tra le 21.30 e le 30 ore antecedenti alle ore 00:50. Il Prof. Bacci e la dott.ssa Liviero, inoltre, hanno collocato l'epoca di morte in un *range* compreso tra le ore 21:30 e le ore 24:00 dell'1.11.2007, ossia nell'arco temporale più ampio compreso in quello indicato dai periti: fra le 20 e le 30 ore antecedenti alle 00:50 del 3.11.2007 (cfr. p. 13 relazione Bacci-Liviero); il secondo è che tutti i consulenti dell'accusa ed i periti, pur ammettendo le difficoltà interpretative del contenuto gastrico ai fini tanatocronologici, hanno individuato l'epoca di morte rispetto alla tipologia e quantità di contenuto gastrico ed alla composizione dell'ultimo pasto noto nel modo che segue:

- dott. Lalli: a distanza di non più di 2-3 ore dall'assunzione dell'ultimo pasto (cfr errate corrige del 15/2/2008 acquisita in sede dibattimentale e verbale stenotipico p. 47 ud. 3.4.09);
- Prof. Bacci e dott.ssa Liviero: a distanza di 2-3/3-4 ore dall'ultimo pasto che dalle ore 18 era stato consumato in modo discontinuo fino alle ore 20 circa dell'1.11, come dimostrato dal fatto che lo stomaco era pieno e il duodeno vuoto, indicativo che lo svuotamento gastrico non era ancora iniziato (p. 64 ud. 4.4.09; p. 32 ud.18.4.09);
- Prof. Umani Ronchi: a distanza di 3-4 ore dall'ultimo pasto (p. 30 ud. 19.9.09).

Sulla base di tali precisazioni si può affermare che, pur tenendo conto del più ampio *range* indicato dalla maggior parte dei consulenti, l'epoca della morte sarebbe collocabile alle ore 22:50 del 1.11.2007.

È possibile, tuttavia, da un punto di vista scientifico, restringere ulteriormente tale *range*, utilizzando il contenuto gastrico, per entità (500 cc.) e per composizione (pasta frolla, mozzarella, vegetali, fettine di mela), nonché il confronto tra lo stesso e l'ultimo pasto assunto dalla vittima riferito dai testi: l'epoca di morte sarebbe in tal modo collocabile, in base ad un criterio medico-legale di massima attendibilità (stante le univoche e convergenti opinioni dei vari consulenti e periti), a distanza di 2-3/3-4 ore dall'inizio dell'assunzione dell'ultimo pasto noto (ore 18:30-19:00 del 1.11.2007) e quindi intorno alle ore 21:30-22:00.

L'ascrivibilità dell'epoca di morte alle ore 21:30-22:00 del 1.11.2007 ha trovato conferma:

- nella corrispondenza, per quantità (500 cc. pari a circa mezzo chilo di alimenti) e qualità (pizza con mozzarella e vegetali, nonché torta di mele), tra alimenti assunti durante l'ultimo pasto del 1.11.2007, e contenuto gastrico della salma;
- nell'assenza nello stomaco di Meredith di frammenti alimentari diversi rispetto a quelli descritti dalle amiche della stessa, come consumati durante la cena del 1.11.2007;
- nel duodeno vuoto, che (essendo stato debitamente chiuso mediante legatura così come si vede nel filmato autoptico), è indicativo del mancato inizio dello svuotamento gastrico;
- nella aleatorietà della natura attribuita al frammento vegetale rilevato al III distale dell'esofago, mai sottoposto ad esame merceologico e che ragionevolmente può essere ricondotto ad una fettina di mela.

8. LA SENTENZA È INCORSA IN ERRORE NELLA VALUTAZIONE DELLE ORME PLANTARI

Da una lettura attenta di tutte le pagine del provvedimento impugnato emerge un dato incontrovertibile: agli atti non esiste un solo elemento certo e affidabile che permetta di collocare Raffaele Sollecito nella stanza di Meredith Kercher al momento del delitto (che il gancetto non abbia tale caratteristiche è stato già dimostrato).

Questa carenza non è di scarso rilievo ove si consideri il numero e l'evidenza delle tracce lasciate, invece, da Rudy Guede.

Il fragile quadro accusatorio mostra un'ennesima lacuna.

Nella stanza del delitto non ci sono né impronte, né orme di Sollecito.

In estrema sintesi, il dato insuperabile è l'assenza di tracce di Sollecito sulla scena del delitto.

In questo contesto, si spiega la ragione per la quale l'accusa ha cercato di ipotizzare erroneamente l'attribuibilità a Sollecito di orme rinvenute in luoghi diversi dalla stanza di Meredith.

La sentenza, nella sua ricostruzione, è incorsa in un doppio errore.

Da un lato, la decisione ha affermato la presenza di Raffaele Sollecito sulla scena del delitto eludendo il tema della mancanza di tracce nella stanza di Meredith; dall'altro, ha ritenuto di dar peso e credito all'erronea attribuibilità a Raffaele Sollecito di due orme plantari rinvenute in altri luoghi della casa, in accoglimento della prospettazione accusatoria.

In realtà, la sentenza non ha considerato le imprecisioni, le contraddizioni e gli errori contenuti nelle valutazioni effettuate dai consulenti tecnici del PM (relazione del 30.5.2009, acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 9.5.2009, in cui i due consulenti sono stati esaminati).

Secondo la Corte *“Tutte le impronte luminol-positive, ed inoltre l'impronta del tappetino erano relative a piede destro”* (p. 361 sent.). Ed infatti, in questo

processo, con riferimento alle orme si può parlare di impronte di calzature sinistre, da un lato, e di orme di piede destro, dall'altro.

Tutte le orme plantari sono risultate “non utili per confronti positivi ma utili per confronti negativi”, ovvero, “non utili”.

Specificamente:

- circa l'orma sul tappetino “*Rilievo nr 9/F del Verbale di Sopralluogo, Repertazione e Sequestro datato 7.11.2007 (relativo al Sopralluogo effettuato presso il domicilio di KERCHER Meredith nei giorni 2,3,4 e 5.11.2007)*” si legge “*Per la buona definizione dei caratteri generali (forma e dimensione) ma per la mancanza di caratteristiche particolari (creste papillari) l'impronta è da ritenersi **non utile per i confronti positivi ma utile per i confronti negativi***” (p. 15, Rel. da ult. cit. Rinaldi-Boemia).

Circa le quattro orme esaltate dal luminol:

- “*Rilievo nr. 1 del Verbale di Sopralluogo presso il domicilio di KERCHER Meredith del 18.12.2007: impronta rilevata nella camera di KNOX Amanda, impressa per deposizione di sostanza ematica e rilevata con Luminol, riprodotta a foto 2 dell'allegato fotografico*” si legge “*Per la buona definizione dei caratteri generali (forma e dimensione) ma per la mancanza di caratteristiche particolari (creste papillari) l'impronta è da ritenersi **non utile per i confronti positivi ma utile per i confronti negativi***” (p. 16, Rel. da ult. cit. Rinaldi-Boemia);
- “*Rilievo nr. 2 del verbale di Sopralluogo presso il domicilio di KERCHER Meredith del 18.12.2007: due impronte rilevate nel corridoio su cui si affacciano le camere di KNOX Amanda e KERCHER Meredith, orientate verso l'uscita, impresse per deposizione di sostanza ematica e rilevate con Luminol, riprodotte a foto 3 dell'allegato fotografico*” circa l'orma nella parte sinistra del rilievo si legge “*L'impronta presente nella parte sinistra del rilievo risulta di scarsa definizione e non consente di apprezzare correttamente né le caratteristiche generali (forma e dimensioni) né le caratteristiche particolari (creste papillari) e pertanto è da ritenersi **non***

utile per i confronti”; circa l'impronta sulla parte destra si legge *“Per tali caratteristiche generali e per la mancanza di caratteristiche particolari, l'impronta è da ritenersi **non utile per i confronti positivi ma utile per i confronti negativi**”* (pag. 17, Rel. da ult. cit. Rinaldi-Boemia);

- *“Rilievo nr. 6 del verbale di sopralluogo presso il domicilio di KERCHER Meredith del 18.12.2007: impronta da calzatura rilevata nel corridoio su cui si affacciano le camere di KNOX Amanda e KERCHER Meredith, orientata verso uscita, impressa per deposizione di sostanza ematica e rilevata con Luminol, riprodotta a foto 4 dell'allegato fotografico”* si legge *“Nonostante la sufficiente definizione delle caratteristiche generali, per la mancanza di caratteri particolari (creste papillari) e per l'assenza di un riferimento metrico (senza il quale non è possibile eseguire un corretto dimensionamento) l'impronta è da ritenersi **non utile per i confronti**”* (pag. 18, Rel. da ult. cit.);
- *“Rilievo nr. 7 del Verbale di Sopralluogo presso il domicilio di KERCHER Meredith del 18.12.2007: impronta rilevata nel corridoio davanti alla porta di Kercher Meredith,, orientata verso l'entrata, impressa per deposizione di sostanza ematica ed evidenziata con Luminol, riprodotta a foto 5 dell'allegato fotografico”* si legge *“Per tali caratteristiche generali e per la mancanza di caratteristiche particolari, l'impronta è da ritenersi **non utile per i confronti**”* (pag. 19, Rel. da ult. cit.).

Si ritiene, pertanto, necessario chiarire il significato delle locuzioni “utile”, “non utile per confronti positivi ma utile per confronti negativi”, “non utile”.

Tali concetti sono stati definiti dai consulenti dell'accusa dott. Rinaldi e Isp. Boemia a pagina 11 della relazione citata, oltre che ribaditi dallo stesso dott. Rinaldi all'udienza del 9 maggio 2009: *“il concetto di utilità è un concetto che mi permette, laddove espresso, di arrivare ad una identificazione certa, come diceva il Presidente. Quindi se io definisco che un qualche cosa sia utile per confronti significa che io poi quel 'qualche cosa' lo posso certamente attribuire ad un*

elemento e solo a quello, in questo senso. Quindi la parola dire: “non utili per confronti positivi” significa che io comunque non potrò arrivare ad una identità certa nei confronti positivi, mentre “utile per i confronti negativi” significa che io posso arrivare ad una esclusione certa; che è quello che è stato fatto. Quindi la parola “utile” per i confronti specificati nel seguito, significa dove io la utilizzo, così come per le impronte digitali, quella impronta mi permette di arrivare ad una identificazione certa; laddove io non possa arrivare ad una identificazione certa, è chiaro che non posso usare la parola “utile”. Quindi “non utile per confronti positivi” significa che nel senso positivo non arrivo ad una identificazione certa, ma posso esprimere una probabile, una possibile, una compatibilità; nel senso negativo arrivo all’esclusione certa. Infatti noi abbiamo escluso certamente le scarpe degli altri così come i piedi degli altri” (p. 65 trascrizioni ud. 9.5.2009).

In altre parole: solo il concetto di utilità è in grado di far pervenire ad un giudizio di identità.

Ciò significa che data un’orma utile, vi è la possibilità di attribuirle con certezza ad un solo individuo, con esclusione di qualsiasi altro, per la coincidenza oltre che dei caratteri generali, anche dei caratteri particolari.

Il concetto di inutilità per confronti positivi e contestuale utilità per confronti negativi può portare esclusivamente ad un **giudizio di esclusione certa, in negativo; in positivo, al contrario, permetterà unicamente un giudizio di compatibilità, ma mai di identità.**

Ergo, in presenza di un’orma non utile per confronti positivi, ma utile per confronti negativi, vi è la possibilità di escludere con certezza la sua riconducibilità ad un determinato individuo (per mancata corrispondenza dei caratteri generali), tuttavia non è possibile attribuirle con certezza ad un soggetto (per l’assenza dei caratteri particolari necessari per formulare un giudizio di identità).

Ebbene, nonostante tali premesse, i consulenti del PM, hanno attribuito a Raffaele Sollecito due impronte plantari dagli stessi definite “non utili per

confronti positivi ma utili per confronti negativi”, arrivando addirittura a formare un giudizio di “probabile identità”.

È evidente, pertanto, l’errore che vizia i risultati della consulenza.

La stessa sentenza, accogliendo simili conclusioni, è incorsa nella medesima contraddizione nonostante il tentativo di superarla valorizzando alcune peculiarità dimensionali dei piedi dei due imputati che costituirebbero *“indici dimensionali e morfologici ampiamente utilizzati nella letteratura scientifica, la qual cosa determina che gli stessi abbiano, di per sé un valore individualizzante molto forte”* (p. 373 sentenza).

In realtà, le dimensioni evidenziate sulle orme repertate non sono affatto certe, precise e caratterizzanti né - contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza - individualizzanti, come ampiamente dimostrato dal prof. Vinci, consulente della difesa.

L’analisi morfologica e dimensionale

Il giudizio di compatibilità/incompatibilità ha ad oggetto le caratteristiche generali - ossia quelle morfologiche e dimensionali - delle orme come precisato nella stessa relazione dei consulenti del PM: *“Come già delineato in precedenza, nel caso di impronte plantari che non permettono di apprezzare il tracciato papillare ma che presentano una sufficiente definizione dei caratteri generali (forma e dimensioni) e il necessario riferimento metrico, saranno possibili solo rigorose considerazioni dimensionali e accurate osservazioni morfologiche”* (p. 12 relazione Rinaldi-Boemia).

Deve rilevarsi che l’analisi della polizia scientifica è stata compiuta esclusivamente in base ai caratteri dimensionali, tralasciando quelli morfologici.

Tuttavia, le regole scientifiche impongono di procedere dapprima con analisi morfologiche e, solo successivamente, con quelle dimensionali.

Se si fosse proceduto correttamente, il risultato dell’analisi sarebbe stato di incompatibilità: le caratteristiche morfologiche del piede di Raffaele Sollecito risultano diverse da quelle delle orme a lui erroneamente attribuite.

Il piede destro di Raffaele Sollecito presenta caratteristiche morfologiche altamente peculiari e, perciò, individualizzanti, che non sono state rilevate dai consulenti del PM, ma evidenziate dettagliatamente dal Prof. Vinci sulla base di un esame baropodometrico a cui Sollecito è stato sottoposto nel 2006 (pp. 16, 17, 18 Relazione Prof. Vinci).

Si consideri che le *“due importanti particolarità che si riflettono inevitabilmente sulla modalità di apposizione delle orme”*, presenti in Raffaele Sollecito, sono:

- a) *“mancato appoggio della falange distale del secondo dito”*;
- b) *“modestissimo appoggio della prima falange dell’alluce”* (p. 18 Relazione Prof. Vinci).

Tali peculiarità, d'altronde, sono altresì evidenti nella riproduzione delle *“impronte plantari assunte a Sollecito Raffaele, mediante inchiostrazione con inchiostro tipografico e successiva impressione su un apposito foglio di carta”* (p. 41 Relazione Rinaldi-Boemia) eseguite dagli stessi consulenti del PM in data 12.5.2008 in sede di attività di ispezione corporale e, ancora in maniera più definita, alla foto 6 dell'allegato fotografico, in cui sono riprodotte con dimensioni naturali.

Dell'esistenza delle suddette particolarità, che all'evidenza non si rilevano nelle impronte sia del tappetino che in quelle esaltate con il luminol, ha preso atto la Corte d'Assise che, tuttavia, si è limitata ad enunciarle senza farne derivare le dovute conseguenze.

Anche la sentenza, infatti, è incorsa nel medesimo errore dei consulenti del PM poiché ha fondato il proprio convincimento sulle valutazioni di carattere dimensionale, trascurando quelle di carattere morfologico che, invece, costituiscono la prima e preliminare analisi che deve essere eseguita nel comparare i termini di paragone.

L'orma sul tappetino

La sentenza ha attribuito l'orma di piede per deposizione di sostanza ematica rinvenuta sul tappetino del bagno piccolo della casa del delitto, a Raffaele Sollecito, nonostante tale orma fosse utile solo per confronti negativi.

La Corte ha dapprima indicato l'oggetto della comparazione le *“impronte sono state comparate con quelle plantari prese ai tre indagati nel corso della ispezione corporale in data 12.5.08”* (p. 361 sentenza). Ha poi dato atto che *“tutte le impronte luminol-positive, ed inoltre l'impronta del tappetino era relativa a **piede destro**. Ecco allora che agli indagati erano state acquisite unicamente le impronte plantari del piede destro”*. Quindi ha indicato la tecnica di acquisizione delle orme: *“Le impronte plantari erano state prese con la tecnica della inchiostrazione con inchiostro tipografico, assolutamente diffusa in letteratura e prassi come ha riferito a dibattimento il dr. Rinaldi, e successiva acquisizione su supporto cartaceo appoggiato su di una superficie piana.”* (p. 361 sentenza).

In relazione a quest'ultimo punto deve rilevarsi che il metodo di acquisizione delle impronte plantari era stato utilizzato è quello tipico delle analisi dattiloscopiche delle impronte papillari, volte ad evidenziare le caratteristiche particolari delle impronte stesse (cosiddette “creste papillari”), al fine di pervenire ad un giudizio di identità.

Da ciò deve desumersi che le impronte assunte agli imputati erano state acquisite per altri fini (esame papillare) e che solo successivamente sono state utilizzate per la comparazione dimensionale delle orme.

Ciò impone alcune riflessioni in relazione alla comparazione dell'orma del piede di Sollecito con quella sul tappetino. Quest'ultima, infatti:

- non presenta le “minuzie”, tant'è che non è utile per confronti positivi;
- è stata lasciata su di una superficie (tappetino da bagno) diversa, per caratteristiche, da quella utilizzata per l'acquisizione dell'orma di Sollecito;

- è stata rilasciata per deposizione di sostanza (ematica), avente la caratteristica di essere molto più fluida rispetto a quella (inchiostro tipografico) usata per prendere le impronte degli indagati.

- è stata verosimilmente apposta in maniera dinamica.

Tali circostanze avrebbero imposto l'acquisizione delle orme da porre a confronto mediante metodiche più complesse, che si fondano anche su competenze medico-legali e soprattutto ortopediche, così come evidenziato dal Prof. Vinci *“una metodica più moderna, approvata dalla comunità scientifica, che vorrebbe vedere i sottoposti all'acquisizione delle orme camminare su una passerella dove è assicurata la deambulazione su un percorso di carta della lunghezza di almeno sei metri”* (p. 376 sentenza).

In realtà, nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite anche orme “in movimento” di Raffaele Sollecito, sebbene di queste non vi sia traccia nelle Relazioni della scientifica (p. 30 Relazione Prof. Vinci).

I rilievi mossi dal consulente della difesa al lavoro degli esperti dell'accusa, tuttavia, seppur decritti nella sentenza, sono stati del tutto disattesi, senza nessuna giustificazione.

Leggendo attentamente la sentenza in merito agli elementi di compatibilità tra il piede di Raffaele e l'impronta sul tappetino risulta evidente che la Corte, prendendo le mosse dal lavoro dei consulenti del PM, ha effettuato esclusivamente un'analisi di carattere dimensionale, limitandosi, relativamente alle differenze morfologiche, a superficiali “visioni d'insieme” delle orme a confronto prive di rilievo scientifico.

In primo luogo deve evidenziarsi che, nonostante nella sentenza sia stato precisato che il dott. Rinaldi e l'Isp. Boemia avrebbero *“preliminarmente verificato le compatibilità dimensionali e morfologiche tra l'impronta del tappetino e la parte superiore dell'impronta del piede destro di Raffaele Sollecito”* (p. 362 sent.), risulta, *“per tabulas”*, che i consulenti del PM abbiano effettuato solo analisi di carattere dimensionale (*“Dicevo: le dita metatarsali, il tessuto del piede ha una sua mobilità, che io comunque, da esperto della Polizia*

scientifica, non sono in grado di valutare; quindi non ho mai fatto, proprio in virtù di questa mobilità delle dita dei piedi, considerazioni assiali circa l'asse che potrebbe essere quello sotteso dalla falange del dito, proprio perché non conosco quella che è la mobilità del piede; **abbiamo fatto esclusivamente considerazioni dimensionali** quindi non le so rispondere” - trascrizioni ud. 9.5.2009, p. 106).

Al riguardo la sentenza ha effettuato una valutazione di tipo morfologico limitandosi, però, ad evidenziare solo due dei numerosi elementi individualizzanti di Sollecito: “*inesistente appoggio del secondo dito (atteggiamento c.d. a martello di tale falange distale) in dipendenza di un lieve valgismo dell'alluce destro*” e “*inesistente appoggio della falange distale del 1° dito (come dire che l'alluce è visivamente separato dall'avampiede nella impronta plantare assunta all'imputato)*” (p. 377 sentenza).

In realtà tra il piede di Sollecito e l'orma sul tappetino esistono molteplici evidenti differenze morfologiche rilevate dal prof. Vinci le quali, tuttavia, non sono state prese in considerazione dalla sentenza.

In particolare, dalla tavola riportata a pagina 45 della consulenza del Prof. Vinci, che pone a confronto le due orme, si rilevano:

- a) diversa ampiezza dell'appoggio del primo metatarso;
- b) diversa ampiezza di tutto l'avampiede;
- c) diversa posizione dell'apice dell'alluce.

Ed ancora, dalla tavola contenuta a pagina 50 risulta:

- d) evidente diversa inclinazione assiale dell'alluce rispetto al metatarso.

Di tutte queste lapalissiane differenze la Corte non ha fatto alcuna menzione, precisando che il Prof. Vinci ha, anch'egli, utilizzato la griglia di Robbins (come fatto dalla scientifica), prescegliendo di “*farla passare appena sotto della linea del metatarso*” (p. 378 sentenza) ed ivi apponendo la “*linea di riferimento*” dove, poi “*la carta millimetrata dà riscontro che tutti i punti di interesse (es. il vertice dell'alluce e la cd. gobba, oppure il profilo esterno destro dell'orma tappetino) sono fuori squadra rispetto al piede del Sollecito*” (p. 379 sentenza).

La sentenza, quindi, ha fatto menzione delle insanabili difformità tra i termini di confronto evidenziate dal Prof. Vinci, senza spiegare, tuttavia, in che modo tale dati possano essere conciliabili con il giudizio di “probabile identità”.

Ed ancora.

In merito al mancato appoggio della falange distale dell’alluce quale caratteristica altamente caratterizzante l’orma di Sollecito, la sentenza non ha spiegato come possa giustificarsi un giudizio di probabile identità con il dato incontrovertibile rappresentato dalla presenza sul tappetino di un’orma in cui l’alluce è congiunto, senza soluzioni di continuo, con l’avampiede. Posto che, certamente, questa caratteristica è assente nel Sollecito (il cui alluce appare ben distante e completamente distaccato dall’avampiede), se ne sarebbe dovuto desumere, come logica conseguenza, che quell’orma non potesse appartenere a lui.

Tale dato, invece, non è stato in alcun modo valutato dalla Corte che ha concentrato la propria attenzione solo sul mancato appoggio del secondo dito del piede destro di Raffaele Sollecito.

Al riguardo deve precisarsi che tale caratteristica non si riscontra nell’orma presente sul tappetino.

Il consulente della difesa, a differenza degli esperti della polizia scientifica, che pur avevano la disponibilità del reperto, ha personalmente visionato il tappetino, provvedendo a fotografarlo nel dettaglio, ad analizzarlo con il “crimescope” nonché ad esaminarne attentamente la trama.

Da tale approfondita indagine è emerso che la particella di imbrattamento ematico, considerata dalla scientifica come parte dell’alluce (e su cui sono stati basati i rilievi dimensionali dello stesso dito), è caratterizzata da una netta soluzione di continuità rispetto al resto dell’orma.

Ciò dimostra:

1 – che quell’imbrattamento, separato dall’alluce, costituisce l’appoggio del secondo dito del piede;

2 – che la misurazione dell'alluce effettuata dalla scientifica è erronea avendo individuato come punto di *reper*e un imbrattamento che, in realtà, non faceva parte del dato da misurare.

“Sennonché un dato di partenza appare alla Corte non condivisibile, ed esso consiste nella operazione di distacco di quella particella per effetto della quale la misura in larghezza dell'alluce viene ad essere cospicuamente ridimensionata” (p. 379 sentenza).

Secondo la Corte, pertanto, non sarebbe presente alcuna interruzione dell'impronta e, avendo riguardo alle tavole n. 45 e n. 46 della Relazione del Prof. Vinci ha affermato che: *“La base della stoffa del punto in contestazione (la spugna elabora un ghirigoro a rilievo, in tale frazioncina) fa vedere che la traccia ematica è un tutt'uno su tutto il ricciolo ed è uniformemente legata con le altre parti della stoffa sul quale ha appoggiato l'alluce, ragione per cui la dimostrazione che quella particella costituirebbe l'appoggio del 2° dito (mancante nella morfologia del piede di Sollecito) appare assolutamente debole e non appagante”* (p. 379 sentenza).

Tuttavia, l'affermazione della Corte è erronea.

La soluzione di continuità evidenziata dal consulente, infatti, è perfettamente visibile all'ingrandimento e dimostra la presenza del secondo dito sull'orma di piede impressa sul tappetino. Deve considerarsi, inoltre, che la natura assorbente del tappetino può aver determinato un naturale “spandimento” del sangue e, quindi, tracce anche visibilmente più ampie delle strutture anatomiche che le hanno determinate.

L'argomento è stato considerato di particolare interesse, tenuto conto che tutta la motivazione fornita per affermare la compatibilità di quell'orma con il piede di Sollecito si è fondata, a ben guardare, proprio sulla peculiarità e caratterizzazione dell'alluce di Raffaele e sugli elementi dimensionali (principalmente sulla larghezza) dello stesso.

L'alluce di Raffaele misura 30 mm circa ed è quindi incompatibile con la misura dell'orma presente sul tappetino. Tuttavia la polizia scientifica, nel misurare tale orma, ha erroneamente considerato un punto di *reper*e non imbrattato.

La Corte sul punto ha dovuto convenire con i rilievi della difesa secondo cui *“nel calcolo della larghezza dell'alluce (i 30 mm. circa) si sia andati a ricadere in un punto non imbrattato”* (p. 379 sentenza) ma, anziché giungere alla logica ed inevitabile conseguenza di tale importantissima valutazione - e, cioè l'inequivocabile esclusione della compatibilità dell'orma sul tappetino con il piede di Sollecito - ha affermato che: *“sebbene possa convenirsi che nel calcolo della larghezza dell'alluce (i 30 mm circa) si sia andati a ricadere in un punto non imbrattato, tuttavia la visione d'insieme del tappetino rende evidente il perché dell'operazione. Ed invero (es. foto 17 allegato fotografico ERT che propone l'impronta tappetino a figura intera) posto che quella frazioncina in discussione fa parte della sommità/cupola dell'alluce, il punto all'estremità destra dei 30 mm. in larghezza si colloca lungo la linea discendente da quella sommità, in perpendicolare, senza allargamento alcuno”* (p. 379 sentenza).

Simile ragionamento non può essere condiviso, in quanto illogico e al di fuori della realtà oggettiva. È, infatti, da ritenersi errata una misurazione che non prende come riferimento una traccia visibile e oggettivamente riscontrabile, ma un punto individuato in base a mere ipotesi non supportate dallo stato della traccia.

La Corte avrebbe dovuto prendere atto dell'assenza di qualsiasi segno che giustificasse una dimensione diversa dell'orma sul tappetino da quella che realmente possiede l'imputato (mm 24,8), escludendo, di conseguenza, la compatibilità della stessa con il piede di Raffaele Sollecito.

La sentenza, per avvalorare le conclusioni a cui è giunta, ha ritenuto *“distante dal reale la interpretazione che suggerisce di posizionare l'appoggio del 2° dito sacrificando l'estensione dell'alluce, dove, poi, l'accostamento dell'orma del tappetino al piede del Guede appare una franca forzatura, tenuto conto che l'impronta plantare di Rudi Guede oltre alla morfologia complessivamente più*

lunga e affusolata, inequivocabilmente posiziona l'appoggio del secondo dito assai distante dall'appoggio dell'alluce, con la conseguenza per cui il pezzettino che si vorrebbe distaccare assai difficilmente potrebbe essere assimilato al 2° dito dell'altro coimputato” (p. 379-380 sentenza).

Orbene, senza dilungarsi sulla compatibilità dell'orma del tappetino con il piede di Guede (che per la morfologia anatomica risulta molto più simile all'orma rispetto al piede di Sollecito) preme evidenziare che il giudizio di coincidenza non può derivare dall'esclusione della compatibilità della traccia con il piede di Guede. È viziato, infatti, dal punto di vista logico, il ragionamento secondo cui: l'orma non è di Guede, *ergo* deve necessariamente essere di Sollecito.

La Corte, infine, ha valorizzato le immagini del tappetino effettuate dal Prof. Vinci mediante l'uso di “crimescope”: *“le stesse (...) aumentano il riscontro di compattezza della dimensione dell'alluce (nonché quella del metatarso), ed accrescono la percezione di unità al tutto di quella particella che si sarebbe voluto distaccare”* (p. 380 sentenza).

Le immagini indicate dalla Corte (tavola di cui alla pagina 51 della Relazione del prof. Vinci) in realtà, forniscono il riscontro dell'esatto contrario di quanto si vorrebbe sostenere.

Infatti, il documento attesta che a voler considerare quella “particella” come facente effettivamente parte della traccia dell'alluce, quest'ultima assumerebbe una forma del tutto anomala (un alluce dall'estremità superiore oltremodo larga e quasi con una strana protuberanza laterale a destra) che geometricamente si presenterebbe simmetricamente opposto alla traccia dell'alluce di Raffaele Sollecito.

L'ulteriore elemento che la Corte ha valutato ai fini del proprio giudizio (ovviamente da un punto di vista prettamente dimensionale) è l'ampiezza del metatarso, indicata in 99 millimetri.

Sul punto va evidenziato che, analogamente alla misurazione dell'alluce, i consulenti del PM hanno erroneamente individuato un punto di *reper*e in una

zona del tappetino non imbrattata di sangue e, quindi, priva di evidenze che giustificassero una simile operazione.

Come rilevato in maniera inequivocabile dal Prof. Vinci (tavola 60 della Relazione), prendendo punti di *repere* certi (perché certa in essi è la presenza di sangue), la larghezza effettiva del metatarso rilevabile sulla traccia è di 93 millimetri, ossia inferiore di ben 6 millimetri rispetto alle misurazioni della polizia scientifica.

Da tutto quanto sopra detto, quindi, può concludersi che le evidenti differenze morfologiche e dimensionali, avrebbero dovuto indurre la Corte, con scientifica e oggettiva certezza, ad escludere che l'orma imbrattata di sangue rinvenuta sul tappetino potesse essere stata apposta da Raffaele Sollecito.

Le orme evidenziate dal luminol. In particolare il rilievo 2, presente nel corridoio in direzione dell'uscita

Una delle orme esaltate con il luminol - il rilievo 2 - è stata erroneamente attribuita dalla sentenza a Raffaele Sollecito.

La decisione non ha condiviso le conclusioni del prof. Vinci, che ha dimostrato che l'orma in esame è “lunga appena 215 mm” e, quindi, incompatibile con il piede destro di Sollecito perché di ben 3 cm più corta: “il che non è”, ha sostenuto la Corte, poiché si deve ritenere che la lunghezza sia pari a 245 mm, in virtù della correzione prospettica operata dai consulenti della pubblica accusa in vista dell'udienza del 9 maggio 2009.

In realtà, la misura di 215 mm è il frutto di un'indagine svolta dal prof. Vinci, che ha proceduto a proprie misurazioni in quanto avvedutosi dell'erroneità di quelle contenute nella relazione Rinaldi-Boemia (erroneità, poi, riconosciuta dagli stessi consulenti del PM).

Come rilevato correttamente dalla sentenza, il primo problema relativo alle orme evidenziate con il luminol è consistito nella loro misurazione in relazione a due aspetti:

- a) la scelta del sistema metrico di riferimento;

b) il successivo calcolo delle misure.

Al momento della documentazione fotografica delle orme, infatti, “*non erano stati adoperati nastrini metrici fluorescenti*” (p. 369 sentenza), come invece raccomandato dai protocolli, per avere un riferimento dimensionale certo in condizioni di buio assoluto.

Tale omissione poteva essere comunque superata attraverso l'utilizzo di altre fotografie che contenessero, per l'appunto, un riferimento metrico della mattonella su cui erano state evidenziate le orme.

Pertanto, il dott. Rinaldi e l'Isp. capo Boemia hanno utilizzato un'immagine (scattata dai colleghi dell'ERT in presenza di luce) con riferimento metrico e raffigurante la mattonella su cui, in un momento diverso, era stata evidenziata l'orma.

L'intento era quello di ottenere, dapprima le misure della mattonella su cui l'orma era impressa e, successivamente, ricavare proporzionalmente quelle dell'orma.

Le misure ricavate dai due tecnici, tuttavia, non potevano essere ritenute esatte, poiché la fotografia, in contrasto con le raccomandazioni della comunità scientifica, non era stata scattata ortogonalmente.

Nonostante ciò, i consulenti del PM erano giunti a formulare un giudizio di probabile identità tra il rilievo 2 e l'impronta di Raffaele Sollecito (allora indagato), pur se fra i due termini a confronto vi fosse una differenza in lunghezza di ben 2 centimetri (227 millimetri quella luminol-positiva contro i 247 del piede destro di Sollecito).

La sentenza ha totalmente omissso di considerare tale errore e di trarne le dovute conseguenze.

Da parte sua, il consulente della difesa, pur rilevando il grave difetto procedurale dei consulenti del PM, ha effettuato l'analisi metrica del rilievo 2, secondo i parametri della comunità scientifica (pp. da 76 a 84 relazione prof. Vinci).

Il prof. Vinci ha, dapprima, utilizzato una fotografia che, oltre a contenere il riferimento metrico, era stata scattata perpendicolarmente, per poi procedere ai

calcoli dimensionali, mediante un programma professionale di morfometria: il “Sistema di analisi di immagine computerizzato utilizzando software di morfometria dimensionale, l’Image-Pro Plus (Media Cybernetics, Silver Spring, MD, USA)” (p. 3 relazione).

Il consulente ha dapprima ricavato le dimensioni esatte della piastrella su cui era l’orma (p. 78 relazione):

- a) lato maggiore pari a 337,76142 millimetri;
- b) lato minore pari a 163,80602 millimetri,

e, successivamente, ha effettuato i calcoli.

Utilizzando gli stessi punti di *reper*e della polizia scientifica, il prof. Vinci ha potuto così disporre di tutte le misure esatte dell’orma in questione (p. 80 relazione), misure diverse da quelle ottenute dalla scientifica sulla base di parametri errati.

Tra queste, si segnalano per il maggior rilievo ai fini delle presenti osservazioni:

- a) distanza alluce-tallone (lunghezza orma) pari a 215,80434 mm;
- b) larghezza metatarso pari a 95,030505 mm;
- c) ampiezza alluce pari a 27 mm.

È evidente che l’orma sia stata apposta da un piede sicuramente più piccolo di quello di Raffaele (le cui misure sono, rispettivamente pari a 247, 99 e 30 mm).

Le sole misure ricavate dal consulente della difesa possono ritenersi esatte, poiché ottenute nel pedissequo rispetto delle raccomandazioni scientifiche che impongono:

- a) la scelta di un sistema metrico;
- b) l’utilizzo di un riferimento metrico certo;
- c) la scelta di foto scattata ortogonalmente;
- d) l’effettuazione di calcoli esatti.

Il Prof. Vinci ha misurato l’orma in maniera scientifica, documentando - senza lasciare spazio ai dubbi - la correttezza di tutte le operazioni svolte e l’esattezza dei calcoli.

La lunghezza del rilievo 2, quindi, è di 215,8 millimetri.

La sentenza ha omesso di spiegare le ragioni per cui tali misurazioni sarebbero fallaci, affermando semplicisticamente “*il che non è*”, mentre ha ritenuto corrispondenti alla realtà le misurazioni effettuate dai consulenti del PM.

Ma v'è di più.

La motivazione ha ritenuto “*non condivisibile*” l'analisi dimensionale operata dal prof. Vinci, in quanto quest'ultimo “*pur prendendo atto che la consulenza del Dr. Rinaldi ha operato la correzione prospettica della mattonella, illustrata alla udienza del 9.5.09 facendo ottenere una maggiore lunghezza dell'impronta luminol –positiva (conteggiata in mm 245, dove l'orma del Sollecito misura mm.246), conclude come se fossero attuali e imm modificati i dati della precedente relazione. Tutto ciò porta il c.t.p. a considerare l'impronta lunga appena 215 mm (il che non è ...)*” (p. 381 sentenza).

In realtà, la sentenza non ha considerato che il consulente della difesa ha effettuato delle misurazioni autonome: la lunghezza dell'impronta, infatti, non doveva essere rivalutata alla luce della “correzione prospettica”. In altre parole, la modifica dei dati della scientifica non incide in alcun modo sulle misurazioni del prof. Vinci, che ha operato del tutto autonomamente con calcoli e procedure sempre corretti.

La Corte, quindi, ha inspiegabilmente ed erroneamente valutato le misure del consulente della difesa alla luce della correzione prospettica operata dalla scientifica.

Occorre, a questo punto, domandarsi se le misurazioni (prima inesatte, poi corrette) fatte proprie dalla sentenza, siano scientificamente esatte.

La correzione prospettica ha comportato una modifica della dimensione dell'impronta di circa due centimetri (da 227 mm a 244 mm, poi portati inspiegabilmente dalla Corte a 245 mm), modifica che i consulenti del PM non sono stati in grado di spiegare scientificamente.

Il dott. Rinaldi, interrogato a lungo dalla difesa (pp. da 77 a 98, trascrizioni ud. 9.05.2009) al fine di ottenere chiarimenti sull'allungamento dell'orma, non ha mai saputo fornire una risposta che giustificasse tecnicamente le misure ottenute.

Nella sua deposizione, infatti, il consulente della scientifica non ha indicato gli appositi *software* utilizzati (se non un programma servito per riportare la mattonella *“alla forma rettangolare, ma non alle dimensioni”*), né le metodiche scientificamente validate di calcolo delle misure, ricorrendo ad affermazioni quali:

- *“quella differenza tra le distanze è assolutamente spiegabile da un punto di vista prospettico”* (p. 51, trascrizioni 9.5.2009), ovvero

- *“l'impronta di luminol resa quindi in prospettiva con la risoluzione prospettica, acquisisce questa forma, che va in qualche modo ad allungare in dimensione reale la grandezza”* (p. 58 trascrizioni).

Non è accettabile sostenere che l'orma sia stata allungata *“in qualche modo”*: se vi è stato un modo scientifico per allungarla, il dott. Rinaldi avrebbe dovuto spiegare di quale si trattava.

Non è stato neppure chiarito dal consulente il significato dell'espressione *“allungare in dimensione reale la grandezza”*, espressione apparentemente contraddittoria rispetto alla correzione prospettica che ha modificato - stando sempre alle parole del tecnico - la forma e *“non le dimensioni”*.

Senza dimenticare l'errore iniziale (da cui sono derivati a cascata tutti quelli successivi), relativo all'inesatta misurazione del lato minore della mattonella, totalmente sminuito dal consulente secondo cui: *“Quello che si dice, e che si è cercato di spiegare con questo studio è questo, è questa piccola variazione, perché consideriamo che sono 7 millimetri, va ad influenzare 7 millimetri, quindi non la differenza abissale che c'è per quanto riguarda altre dimensioni”* (pp. 85-86, trascrizioni).

In realtà, quella *“piccola variazione”* ha avuto conseguenze rilevanti: l'orma, in origine pari a 227 mm, con la correzione sarebbe risultata - seppure non si conosca il calcolo - pari a 244 mm.

A conferma di quanto sin qui osservato e dell'impossibilità di dimostrare i calcoli effettuati dalla scientifica, ricorre l'affermazione dello stesso dott. Rinaldi, che alla domanda *“è corretto dire che una prospettiva può modificare le misure?”* ha

risposto: “*cambiare la prospettiva significa cambiare il sistema di riferimento, ogni misurazione è associata a un sistema di riferimento*” (p. 96 trascrizioni).

Da ciò si evince che il consulente non è stato in grado di spiegare neppure la scelta preliminare del sistema metrico associato a quello di riferimento.

Ed invero, per fornire misure esatte bisogna:

- 1) scegliere un sistema di riferimento;
- 2) associare un sistema metrico;
- 3) effettuare calcoli esatti.

Delle tre operazioni, il dott. Rinaldi si è limitato alla prima, riferendo di aver utilizzato un *software* per la correzione delle forme (ma non delle dimensioni).

Con riguardo alle altre due operazioni, invece, il consulente del PM non ha mai chiarito quale fosse stato il sistema di misurazione adottato, una volta cambiato il sistema di riferimento, né ha mai illustrato la modalità di effettuazione dei calcoli.

Da ciò deriva necessariamente che il dott. Rinaldi ha fornito dei dati dei quali non ha dimostrato né le misure, né i calcoli.

Neppure la sentenza, che ha ritenuto corretti quei valori (in particolare la distanza alluce-tallone pari a 244 mm), ha saputo spiegare come siano stati misurati e calcolati, limitandosi ad asserire che si trattasse del frutto della correzione prospettica.

La decisione, peraltro, ha omissis del tutto di considerare quanto riferito dal dott. Rinaldi secondo cui “*proprio per spiegare, cosa intrinseca nella nostra conclusione, la compatibilità con il piede destro del signor Sollecito, anche a fronte di quella differenza in lunghezza, è stata fatta, a **finalità espositiva**, una considerazione prospettica su questa foto*” (pag. 57).

In altre parole, per tentare di minimizzare l’erroneo giudizio espresso, i consulenti del PM hanno fatto ricorso per mera “*finalità espositiva*” ad una distorsione delle immagini, al fine di riportare la mattonella “*alla naturale forma rettangolare*”, ma “*non alle dimensioni*” (p. 57-58 trascrizioni).

Per dimostrare la bontà di tale assunto, Rinaldi e Boemia hanno effettuato una correzione della prospettiva, operazione che, stando a quanto dichiarato dai consulenti, ha avuto le seguenti caratteristiche:

- a) finalità meramente espositiva;
- b) correzione delle forme (della mattonella: da trapezoidale a rettangolare);
- c) non correzione delle dimensioni.

Non resta che concludere che i dati dimensionali forniti dalla polizia - e ritenuti erroneamente esatti dalla Corte - siano privi di qualsivoglia dimostrazione scientifica e certamente non siano in alcun modo atti ad inficiare le misurazioni, queste sì puntuali, documentate e scientificamente corrette, del prof. Vinci, che escludono ogni possibile compatibilità tra l'orma luminol positiva (rilievo 2) e il piede di Raffaele Sollecito.

L'analisi morfologica

In relazione alle caratteristiche morfologiche dell'orma di cui al rilievo 2, la sentenza è viziata per un ulteriore errore di fondo.

Ed invero, la decisione ha concluso per una “*assoluta somiglianza*” morfologica tra l'orma rilevata col luminol e quella di Sollecito, basandosi sulla tavola 70 della relazione del prof. Vinci, che ha ingrandito artificialmente le dimensioni dell'orma stessa. La Corte, tuttavia, ha travisato completamente l'attività posta in essere dal consulente della difesa, formulando un ragionamento del tutto errato, ossia:

- posto che le orme sono grandi allo stesso modo (trascurando che così erano state riprodotte dal prof. Vinci);
- posto che più o meno si assomigliano;
- *ergo*, l'orma è attribuibile a Raffaele.

In realtà, l'analisi tra due termini di paragone, portati alle medesime dimensioni con un artificio, non può essere utile ad alcuna comparazione di tipo dimensionale.

Ed infatti, il ragionamento che ha spinto il prof. Vinci ad ingrandire artificialmente le dimensioni dell'orma è stato il seguente:

- posto che l'orma in esame è di 3 cm più corta di quella di Sollecito;
- posto che la prima analisi che deve essere condotta è quella di tipo morfologico;
- posto che per effettuare l'analisi morfologica i termini di paragone devono essere ben visibili (e, preferibilmente, devono avere uguali dimensioni, al fine dell'evidenziazione delle caratteristiche individualizzanti);
- ergo, pur sapendo che l'orma è incompatibile poiché di 3 cm più corta, è possibile riportarla artificialmente alle dimensioni di quella di Sollecito, al fine di evidenziarne anche l'incompatibilità delle caratteristiche individualizzanti e poter così rispettare la corretta procedura comparativa, che impone una preliminare analisi morfologica.

L'erroneità del giudizio della sentenza emerge anche dal fatto che sono state del tutto trascurate altre tavole - presenti nella relazione del consulente della difesa - che avrebbero consentito di apprezzare meglio i particolari delle orme.

In sostanza: mentre l'ingrandimento era stato proposto dal prof. Vinci per invitare la Corte a verificare le specificità morfologiche delle due orme (anche e soprattutto nelle immagini successive alla tav. 70), la sentenza si è limitata ad un approssimativo giudizio d'insieme, ancora una volta, di carattere dimensionale (*"Sennonché, a parere della Corte la tavola a pag. 70 pare comunicare il dato della assoluta somiglianza morfologica delle due impronte riportate alla medesima grandezza, e dove l'andamento del tallone, dell'istmo, l'ampiezza del metatarso e dell'alluce paiono quasi sovrapponibili"*, p. 380 sentenza).

È evidente, pertanto, l'infondatezza di un simile confronto tra orme che, nella realtà, hanno dimensioni diverse, ma che sono state riportate alla stessa grandezza artificialmente.

Tale vizio emerge in modo palese laddove, nella sentenza, si legge che *"l'andamento del tallone, dell'istmo, l'ampiezza del metatarso e dell'alluce paiono quasi sovrapponibili"*.

In realtà, l'ampiezza del metatarso e dell'alluce dell'orma appare simile a quella di Sollecito in quanto è stato lo stesso prof. Vinci a ricondurre i due termini di paragone alle medesime dimensioni, al fine di esaltarne le caratteristiche individualizzanti.

La sentenza, quindi, pur premettendo di voler operare una valutazione morfologica, è finita erroneamente per effettuare comparazioni dimensionali.

Con riguardo, poi, all'*andamento* del tallone e dell'istmo, si tratta di caratteristiche morfologiche che, così come definite, non trovano spazio nella letteratura scientifica.

Di queste parti del piede, infatti, è possibile calcolare l'appoggio, attraverso l'utilizzo di orme assunte in maniera dinamica.

Ebbene, confrontando l'orma in commento con i risultati dell'esame baropodometrico a cui è stato sottoposto Sollecito (cfr. pp. da 12 a 18 e, in particolare, p. 14, relazione prof. Vinci) è possibile apprezzare l'incompatibilità tra i termini a confronto.

Segnatamente:

a) in ordine all'appoggio del tallone

- rilievo 2: maggior carico in tutta la parte centrale (anche nelle regioni laterali destra e sinistra) e in quella superiore;
- impronta Sollecito: appoggio nettamente minore nelle zone centrale-destra e superiore-destra;

b) in ordine all'appoggio dell'istmo

- rilievo 2: maggiore carico nella parte centrale-inferiore;
- impronta Sollecito: appoggio sostanzialmente omogeneo, tanto nella parte superiore quanto in quella inferiore.

In relazione alla comparazione della linea che si ottiene congiungendo l'apice delle dita, la sentenza ha affermato che: *“Quanto poi alla linea delle dita del piede destro del Sollecito (tav. pag. 72) che tra alluce e 5° dito è di tipo discendente, anche un tale particolare pare ribattere nella impronta luminol-positiva la quale riproduce con intensità l'appoggio dell'avampiede e lascia*

molto tenui quelli delle dita terzo e quarto. Le fluorescenze fotografate superiormente, un po' confuse nella zona dell'alluce, piuttosto che una attribuzione al secondo dito sembrano poi riflettere l'appoggio di tipo dinamico del piede di cui fa parola la relazione, a proposito della evidenziazione di punti di "strisciatura" che di tale dinamismo sarebbero indicative" (pp. 380-381 sentenza).

Va rilevata, anche in questo caso, l'erroneità della conclusione cui perviene la decisione, che ha visto riproposta nell'orma la linea che congiunge l'apice delle dita di Sollecito (p. 72 relazione prof. Vinci), per poi giungere ad affermare che nel rilievo 2 l'orma del secondo dito sembrerebbe essere, invece, il riflesso di un appoggio dinamico del piede, dimostrato dalla *strisciatura* dell'orma.

Al contrario, le immagini contenute nelle pagine 71 e 73 della relazione del consulente della difesa non lasciano dubbi su come i caratteri morfologici più individualizzanti di Raffaele Sollecito (mancato appoggio della falange distale del secondo dito e scarsissimo appoggio della prima falange dell'alluce) non si rinvenivano nel rilievo 2, che, all'opposto, presenta due evidenze macroscopiche: *"l'impronta del secondo dito"* e *"l'appoggio della prima falange del primo dito"* (p. 71 relazione prof. Vinci).

Visibile (anche ad occhio nudo) è l'appoggio del secondo dito (assente in Raffaele), che, al contrario di quanto inspiegabilmente sostenuto nella decisione - secondo cui esso sembrerebbe *"riflettere l'appoggio dinamico del piede"* -, è molto più avanzato rispetto alla sua posizione anatomica, come dimostrato in maniera inequivocabile dalle immagini di cui a pag. 73 della relazione del prof. Vinci.

Senza considerare un altro aspetto di non poca rilevanza.

Il riferimento della sentenza alle ***"fluorescenze fotografate superiormente, un po' confuse nella zona dell'alluce"*** avrebbe imposto una maggior prudenza nella valutazione della compatibilità delle impronte.

Una fluorescenza *"confusa"*, infatti, non può in alcun modo costituire, di per se stessa, un termine di paragone utile per affermare un giudizio di compatibilità

certo, né mai potrebbe essere utilizzata per formulare un giudizio di “probabile identità”.

Ed infine, nella sentenza si legge che: *“Non può (...) condividersi la conclusione - l’aspetto morfologico di per sé valorizza le coincidenze tra l’impronta luminol-positiva e l’orma del piede destro di Sollecito - che vorrebbe l’orma rivelata dal luminol come prodotta da un piede molto più piccolo di quello di Raffaele Sollecito”* (p. 381 sentenza).

Tale chiusura operata dalla decisione non è in alcun modo condivisibile.

Anzitutto perché l’analisi morfologica ha evidenziato peculiarità che rendono incompatibili le due orme, incompatibilità cui si giunge anche attraverso un’analisi dimensionale.

Inoltre, la sentenza ha trascurato, ancora una volta, che i confronti tra orme impongono necessariamente due passaggi: l’analisi morfologica e la verifica dei riscontri dimensionali.

Se gli aspetti dimensionali non sono compatibili, il giudizio deve essere di incompatibilità.

Soltanto se gli aspetti morfologici e dimensionali presentano elementi di accostabilità, sarà allora possibile esprimere un giudizio di compatibilità (ben diverso da uno di identità).

Con riferimento alle due orme esaminate, la sentenza è caduta in un evidente errore poiché è stato seguito un percorso inverso.

Nell’orma sul tappetino vi sono caratteri morfologici che dimostrano l’assoluta incompatibilità con il piede di Raffaele Sollecito: ciò nonostante, la Corte ha trascurato tale aspetto e, concentrandosi quasi esclusivamente sull’analisi dimensionale - resa, tra l’altro, difficilmente praticabile anche per l’incompletezza dell’orma che non permetteva di determinarne la lunghezza - è giunta ad un errato giudizio di “probabile identità”.

Con riguardo, poi, all’orma esaltata dal luminol (rilievo 2), si sarebbe dovuti giungere ad un giudizio di incompatibilità con il piede di Raffaele perché più corta di ben 3 cm: la decisione, invece, ha ritenuto esaustivo l’aspetto

morfologico e, basandosi su di una suggestione dimensionale, provocata dall'ingrandimento dell'immagine proposto dal prof. Vinci, ha erroneamente affermato un giudizio di "probabile identità".

In verità, l'orma rinvenuta sul tappetino e quella esaltata dal luminol (rilievo 2), per i loro caratteri indefiniti e confusi, costituiscono orme "non utili" per alcun tipo di confronto (come indicato "*ab origine*" dal Prof. Vinci nel proprio elaborato).

In ogni caso, la stessa comparazione delle orme mostra in modo evidente l'impossibilità di ricondurre le stesse al piede di Sollecito evidenziando insanabili difformità sia morfologiche sia dimensionali tra i due termini di paragone.

Infine, il giudizio di attribuibilità cui è giunta la sentenza lascia aperti numerosi interrogativi anche di tipo logico che la Corte ha totalmente ignorato.

Specificamente:

- la presenza di orme impresse da sostanza ematica, tutte di piede destro, e di impronte di scarpa, tutte di piede sinistro, fanno logicamente propendere per l'evenienza di un medesimo soggetto (calzante solo una scarpa) che ha impresso, contestualmente, sia le une sia le altre;

- se Raffaele Sollecito, a piedi nudi, ha impresso l'orma sul tappetino del bagno ove si era recato al fine di lavarsi dal sangue di Meredith, come è possibile che né sul lavabo, né sul bidè, né sul piano doccia si sia trovato DNA di Raffaele?

A tal proposito, non appare sufficiente a fugare i dubbi l'ipotesi della sentenza secondo cui Sollecito si potrebbe essere lavato prima della Knox e con una maggiore quantità d'acqua, posto che - come, peraltro, affermato anche dalla stessa Corte - l'azione di sfregamento avrebbe comportato, oltre alla pulizia del sangue della vittima, anche la perdita di cellule di sfaldamento di colui che si stava pulendo (p. 406 sentenza);

- la presenza di un'orma sul tappetino e di varie altre orme luminol positive all'interno dell'abitazione (sul corridoio e in camera di Amanda) è poco

compatibile con un'attività di pulizia *post delictum* posto che, se così fosse stato, non si sarebbe dovuta trovare alcuna traccia;

- occorre, altresì, rilevare che l'elemento iniziale più forte a carico di Raffaele Sollecito, a seguito del quale egli è stato ristretto in carcere, era costituito dalle impronte di scarpa repertate nei pressi del corpo della vittima erroneamente attribuita a lui. Una volta venuto meno tale elemento, è stata proposta una diversa ricostruzione che comunque evidenziava la presenza di Sollecito nella scena del delitto, ma, questa volta, a piedi nudi.

Tali evenienze, totalmente ignorate dalla sentenza, si traducono in ulteriori circostanze logiche che portano ulteriormente ad escludere l'attribuibilità delle due orme a Raffaele Sollecito.

9. LA SENTENZA HA TRALASCIATO CIRCOSTANZE DECISIVE EMERGENTI DAL TRAFFICO TELEFONICO E DALL'ANALISI DELL'APPARECCHIO TELEFONICO DI MEREDITH KERCHER, CHE AVREBBERO ESCLUSO LA RESPONSABILITÀ DI RAFFAELE SOLLECITO

La difesa ha denunciato più volte che il provvedimento impugnato ha incoerentemente argomentato la responsabilità degli imputati sulla base della loro presunta incapacità di provare, in modo incontrovertibile, la loro presenza in casa Sollecito durante tutta la notte in cui è stato consumato il delitto.

Se la sentenza sembra, addirittura, “pretendere” che siano gli imputati a ribaltare il teorema accusatorio (così invertendo l'onere della prova), quel più che colpisce è che, quando la difesa è riuscita a fornire la prova irrefutabile dell'innocenza, le circostanze segnalate sono state pressoché ignorate dalla decisione.

Nel corso del procedimento, la difesa, attraverso una minuziosa analisi dei tabulati del traffico telefonico e dell'apparecchio telefonico mobile, relativi all'utenza inglese di Meredith Kercher, ha ricostruito la sequenza delle ultime

comunicazioni della ragazza, nonchè il lasso di tempo in cui è stata aggredita e l'ora in cui l'aggressore si è sbarazzato dei telefoni.

Questa ricostruzione, emergente da quella che la difesa ha definito, in modo evocativo, la “scatola nera” del processo, è stata di fatto trascurata nella sentenza impugnata.

9.1 La copertura della rete

Elemento centrale delle indagini, che imponeva il massimo del rigore valutativo riguarda la copertura della rete mobile cellulare (in particolare WIND).

La determinazione della posizione geografica del telefono cellulare (con utenza inglese) appartenente a Meredith Kercher, in occasione delle comunicazioni avvenute nella sera tra il 1° novembre e il 2 novembre, infatti, consente di determinare con certezza l'intervallo temporale in cui è stato commesso l'omicidio e, per confronto con gli altri elementi investigativi, di escludere la responsabilità degli imputati.

Su questo tema, nel corso del dibattimento, gli esperti della polizia scientifica e il dott. Pelleri, consulente della difesa, hanno presentato alla Corte le loro argomentazioni.

Gli esperti della polizia scientifica :

- hanno formulato delle ipotesi approssimative sulla copertura radioelettrica, esibendo una cartografia su cui hanno riportato la direzione di irradiazione delle sole celle impegnate dalle utenze indagate e, al fine di rappresentare l'area servita da tali celle, hanno tracciato dei “cerchi” di posizione e di raggio senza tenere conto, né delle caratteristiche tecniche degli impianti dell'operatore telefonico, né dell'orografia del territorio, né di alcun modello di propagazione scientifico, né dell'interazione delle celle vicine;
- hanno effettuato misure della sola intensità di campo dei segnali emessi dalla rete mobile cellulare, senza acquisire alcuno degli elementi trasmessi dalla

rete mobile cellulare che condizionano la scelta della cella impegnata, né riferendosi al criterio di selezione adottato dai telefoni cellulari;

- hanno rilevato come, in occasione delle misure di intensità di campo:
 - a. anche uno spostamento di mezzo metro comporta un significativo cambiamento delle condizioni di ricezione (p. 335 sentenza);
 - b. la capacità di ricezione dei telefoni cellulari sia condizionata dall'intensità di campo del segnale trasmesso dalle celle, intensità che al disotto dei -102 dBm rende il segnale non più utilizzabile per le telecomunicazioni (p. 335 sentenza);
- hanno effettuato misure di intensità di campo dei segnali emessi dalla rete mobile cellulare solo in prossimità dei luoghi di interesse investigativo, come segue:
 - a. all'esterno dell'abitazione di Via della Pergola nel giardino;
 - b. all'esterno dell'abitazione di Via della Pergola, in prossimità della finestra della stanza di Meredith Kercher;
 - c. all'esterno dell'abitazione di Raffaele Sollecito;
 - d. nel giardino dell'abitazione di Via Sperandio 5 bis.

Il dott. Pelleri, consulente della difesa Sollecito:

- ha acquisito informazioni di dettaglio sulla copertura radioelettrica delle celle all'epoca dei fatti direttamente alla fonte, presso gli operatori mobili. Ciò ha consentito di illustrare alla Corte, sulla base di dati oggettivi, che l'area di copertura di ciascuna cella è tutt'altro che di forma geometrica regolare. Tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, dell'orografia del territorio e di adeguato modello di propagazione scientifico, l'operatore telefonico fa assumere all'area di copertura di ciascuna cella le dimensioni e la forma più idonee a servire i propri utenti, sia in termini di qualità che di densità di traffico. Il che ha consentito di fornire una cartografia dettagliata, basata su dati oggettivi che, tenendo anche conto dell'interazione di tutte le

celle presenti nell'area interessata dalle indagini, evidenza - con la migliore approssimazione - l'area di copertura di ciascuna cella, ovvero, l'area entro la quale, con la massima probabilità, si trovava l'utenza che ha impegnato ciascuna cella;

- ha effettuato misure di intensità di campo dei segnali emessi dalla rete mobile cellulare, avendo cura di acquisire anche gli elementi trasmessi dalla rete mobile cellulare che condizionano la scelta di quale cella sarà impegnata, riferendosi al criterio di selezione adottato dai telefoni cellulari (criterio oggettivo fissato da Regole Tecniche - Standards ETSI – vincolanti, di cui è stata data contezza alla Corte e che indica chiaramente come la scelta della cella non sia solo funzione dell'intensità di campo misurata dal telefono cellulare);
- ha effettuato misure di intensità di campo (complete di ogni dato accessorio) dei segnali emessi dalla rete mobile cellulare, esattamente sui luoghi di interesse investigativo, come segue:
 - a. all'esterno dell'abitazione di Via della Pergola, nel giardino;
 - b. all'interno dell'abitazione di Via della Pergola, più precisamente nella cucina-soggiorno;
 - c. all'interno dell'abitazione di Via della Pergola, nella stanza di Meredith Kercher;
 - d. all'interno dell'abitazione di Raffaele Sollecito, nel locale cucina-soggiorno;
 - e. all'interno dell'abitazione di Raffaele Sollecito, nella stanza da letto;
 - f. nel giardino dell'abitazione di Via Sperandio 5 bis;
 - g. nel Parco S. Angelo, luogo da cui è risultato - al di sopra di ogni dubbio - siano stati lanciati i telefoni cellulari di Meredith Kercher;
 - h. lungo tutto il percorso tra Via della Pergola e Via Sperandio 5 bis, acquisendo -ogni 3 secondi circa - una nuova serie di misure e la posizione GPS dello strumento;

- ha mediato i moltissimi dati acquisiti, al fine di escludere ogni effetto dovuto a singolarità temporanee (transito di veicoli, ecc.) ed, infine, ha rapportato i risultati delle misure secondo il criterio di selezione della cella fissato dalle Regole Tecniche vigenti, ottenendo così un quadro chiaro ed oggettivo di ogni cella ricevibile in ciascun luogo preso in esame, con l'evidenza di quale risulti essere la cella migliore servente (quella che sarà scelta dal telefono cellulare all'inizio di ciascuna comunicazione).

In buona sostanza appaiono chiarissime le differenze tra le attività dei consulenti del PM e quelle del dott. Pelleri (consulente della difesa Sollecito):

- **la polizia scientifica** ha indicato aree di copertura approssimative ed effettuato misurazioni prive degli elementi necessari a contestualizzarle rispetto al criterio applicato dai telefoni cellulari per la scelta della cella servente, limitando i rilievi a misurazioni istantanee in prossimità, ma non in coincidenza dei luoghi di interesse investigativo (ad esempio, solo all'esterno della stanza di Meredith e dell'abitazione di Raffaele);
- **il dott. Pelleri** ha mostrato una rappresentazione dettagliata delle aree di copertura basata su dati oggettivi acquisiti direttamente alla fonte presso gli operatori telefonici cellulari; ha effettuato misure complete, esaustive e ripetibili sui luoghi precisi di interesse investigativo (ad es. dentro la stanza di Meredith e l'abitazione di Raffaele); ha esteso le misure anche agli altri luoghi di immediato interesse investigativo (ad esempio, il Parco Sant'Angelo, nella zona da cui i cellulari di Meredith sono stati lanciati nel giardino di casa Lana in Via Sperandio 5 bis).

Ciò nondimeno, **nelle motivazioni della sentenza** tra gli elementi che hanno concorso alla formazione del giudizio **vengono descritti i soli risultati ottenuti dalla polizia scientifica** e non vi è traccia dei risultati oggettivi, completi e ripetibili del consulente della difesa Sollecito.

9.2 Il traffico telefonico dei cellulari di Meredith Kercher e la memoria del suo telefono inglese

Come la difesa ha illustrato nel corso della discussione, l'importanza di questa "scatola nera" (il telefono di Meredith) era talmente clamorosa da non poter essere certamente tralasciata.

Nello stesso modo in cui la "scatola nera" degli aerei consente di ricostruire gli ultimi fatali istanti di un incidente, potendo registrare tutta una serie di dati e preservarli per la successiva indagine dei tecnici, al fine di risalire alle cause di un disastro, il cellulare della vittima avrebbe dovuto essere considerata la "*black box*" contenente dati relevantissimi, suscettibili di analisi e di successivo utilizzo processuale.

Dall'esame del traffico telefonico e del telefonino relativi all'utenza inglese di Meredith Kercher, è possibile ricostruire le abitudini telefoniche e gli ultimi momenti di vita della ragazza.

Anzitutto, attraverso l'esame delle comunicazioni telefoniche e degli *sms* effettuati da Meredith nell'ultima settimana precedente al delitto è emersa un'informazione molto rilevante, cioè che Meredith era attenta a limitare le telefonate nei giorni feriali in cui la tariffa è più elevata sostituendo le telefonate con messaggi brevi.

Tali *sms* erano numerosi specialmente nelle giornate feriali e negli orari serali/notturni, ma sono diminuiti significativamente il 1° novembre 2007 (si veda, al riguardo, pp. 7 e 8 consulenza Paoloni – Pelleri).

La notevole riduzione degli *sms* rappresenta un drastico cambiamento delle abitudini serali di Meredith che può trovare spiegazione logica nell'aggressione che la ragazza ha subito quella sera e che, pertanto, è avvenuta ben prima di mezzanotte.

Le informazioni decisive, tuttavia, provengono dall'analisi del telefono di Meredith Kercher.

Alle **ore 20.56** della sera del 1° novembre 2007, dall'utenza inglese di Kercher è stata effettuata una chiamata alla residenza di famiglia (*home*). Considerando che, fino ad alcuni minuti prima, la ragazza era in compagnia di un'amica mentre faceva rientro nell'abitazione di Via della Pergola, si può affermare con certezza che la chiamata fosse stata effettuata dalla stessa Kercher.

La chiamata delle 20.56, registrata solo nella memoria del cellulare di Meredith, è rimasta a livello di tentativo. Le spiegazioni più logiche possono essere: non vi è stata risposta; la rete era congestionata; il telefono era in zona non servita (ma nella casa di Via della Pergola Meredith Kercher effettuava e riceveva chiamate). Ciò che lascia perplessi, tuttavia, è che a tale chiamata non ne siano seguite altre che avrebbero potuto consentire a Meredith di parlare, come di consueto, con i propri familiari prima di andare a letto: non sono presenti nel telefono chiamate successive verso l'utenza di casa o il cellulare di alcuno dei familiari, (con cui Kercher era abituata a sentirsi quotidianamente, anche più volte al giorno).

In altri termini, **non trova logica spiegazione il fatto che tale tentativo di chiamata verso la casa di famiglia sia rimasto isolato.**

Si tratta di un altro elemento che, unitamente all'assenza di *sms* serali, depone nel senso di una drastica interruzione delle abitudini telefoniche della ragazza, subito dopo il tentativo di chiamata verso la propria famiglia.

A conferma di simili conclusioni esistono altri **3 movimenti** registrati la sera del 1° novembre sul telefono di Kercher, che dimostrano in maniera inequivocabile che il cellulare non fosse più in suo possesso.

Alle **ore 21.58**, dall'utenza inglese di Meredith è stato effettuato un tentativo di chiamata alla segreteria telefonica (*Voicemail* 901) al numero 901. La chiamata è stata registrata solo nella memoria del cellulare e non ha consentito la localizzazione.

Una simile chiamata costituisce un'enorme anomalia che, collocata nella sera del delitto, non lascia spazio a dubbi sul fatto che non potesse essere attribuita ad un'attività di Meredith.

Se la ragazza si fosse davvero trovata a casa da sola e con il telefono acceso, non si spiegherebbe come mai avrebbe dovuto chiamare la segreteria e, per di più, in modo atipico.

Infatti, questa telefonata, non essendo registrata dai tabulati telefonici, è stata interrotta prima che terminasse il generico messaggio di benvenuto nel servizio di segreteria.

Si dovrebbe spiegare non solo perché Meredith avrebbe dovuto chiamare la segreteria, ma anche perché avrebbe dovuto ripensarci subito dopo.

Al riguardo, la sentenza ha ipotizzato che il tentativo di chiamata delle ore 21:58 fosse dipeso da un contatto fisico involontario con il corpo di Meredith (pag. 352 sentenza), cioè da un'involontaria pressione sulla tastiera del cellulare, ad es. quando questo è tenuto nella tasca posteriore.

Tuttavia, una simile ipotesi trascura il fatto che i telefoni cellulari dispongono di una funzione di blocco della tastiera proprio per impedire attivazioni accidentali, funzione che viene comunemente utilizzata da chi, ad es., porta il telefono in tasca.

Ma, soprattutto la sentenza non fornisce alcuna spiegazione del fatto che, se la chiamata fosse davvero partita involontariamente, sarebbe risultata anche dai tabulati telefonici poiché, dopo l'invio accidentale, il messaggio automatico della segreteria avrebbe comportato un costo per l'utente.

È certamente molto più logico, e rispondente ai dati di fatto, ricondurre la chiamata delle 21.58 ad un **gesto frettoloso di qualcuno che aveva in mano un cellulare che non conosceva.**

La conferma proviene dal secondo movimento registrato sul cellulare della vittima, a soli 2 minuti di distanza dal precedente: alle **ore 22.00** dall'utenza inglese di Meredith è stato effettuato un tentativo di chiamata alla banca Abbey ("Abbey") utilizzando il numero memorizzato in rubrica. Anche tale chiamata non ha consentito la localizzazione né trova traccia nei tabulati.

A pagina 350 della sentenza si rileva l'indicazione inesatta di un dato: “3. *ad ore 22.00 è composto il numero “08459724724” il quale, in base alla rubrica dei due cellulari corrisponde all’utente “ABBEY”. Il tabulato Wind riporta (il dato è per contro assente nella memoria del cellulare)*”. In realtà, diversamente da quanto affermato in sentenza, il dato è presente nella memoria del cellulare, mentre è assente nei tabulati Wind.

Il motivo dell'assenza del dato nei tabulati Wind si spiega per il fatto che il numero chiamato, corrispondente ad un utenza inglese, era privo del prefisso internazionale 0044 (ovvero +44) e, quindi, la chiamata non poteva essere correttamente riconosciuta e istradata.

Non è possibile ritenere che Meredith possa aver effettuato una simile chiamata: da un lato conosceva perfettamente la necessità del prefisso per poter effettuare chiamate verso il suo paese; dall'altro non trova spiegazione logica la necessità di chiamare, la sera tardi, la banca Abbey.

La sentenza ha tentato di giustificare questa grave anomalia e quella immediatamente precedente ipotizzando un azionamento involontario del cellulare da parte della stessa Meredith, la quale, in pieno *relax*, ci avrebbe giocato.

Tale spiegazione non può ritenersi convincente e non riesce a superare la ricostruzione ben più ragionevole (che tiene conto obiettivamente di quello che è accaduto quella sera nella casa di Via della Pergola), secondo cui il telefono è stato utilizzato da chi non ne aveva confidenza, probabilmente cercando di capire se funzionasse e se potesse essergli utile, maneggiandolo in maniera convulsa.

Le due anomalie registrate la sera del delitto sul telefonino di Meredith, a brevissima distanza l'una dall'altra, costituiscono due eventi altamente significativi del fatto che l'omicidio fosse già avvenuto: il breve lasso di tempo tra i due tentativi di chiamata è la dimostrazione di movimenti improvvisi e frenetici che costituiscono un modo di approccio al telefonino tipico di chi non lo conosce.

L'analisi oggettiva dei dati relativi al telefono di Meredith, dunque, rivela elementi fondamentali ai fini della ricostruzione degli eventi e consente di collocare **la morte di Meredith Kercher tra le 20.56 e le 21.58 del 1° novembre 2007.**

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dal terzo evento che si registra sul cellulare di Meredith: alle ore **22.13**, sull'utenza inglese in uso a Kercher, si registra una connessione GPRS (ricezione di *mms* o accesso a *internet* o involontaria attivazione).

Tale movimento telefonico ha consentito di localizzare il telefono nella cella Wind 30064, nella zona periferica a nord-est di Perugia, nei pressi del luogo in cui i telefoni sono stati ritrovati.

La sentenza, tuttavia, ha ritenuto che la ricezione dell'*mms* sia avvenuta quando il cellulare si trovava ancora nella casa di Via della Pergola.

A pagina 350 della sentenza si legge: “4. *ad ore 22.13.29 una connessione GPRS (a internet) [ndr: ove però la connessione GPRS non è necessariamente connessione ad internet] della durata di 9 secondi all'indirizzo IP 10.205.46.41 (cfr. tabulato). Tale connessione avveniva, come è detto, sotto la copertura della cella Wind ..30064 compatibile con l'abitazione della villetta di Via della Pergola 7, dove la strumentazione della Polizia Scientifica non ha rinvenuto detto segnale nel sito ove i cellulari sono stati rinvenuti (parco della villa Lana-Biscarini in via Sperandio 5 bis)*”.

Con tale affermazione, la Corte ha attribuito valore alle misurazioni della copertura radio cellulare effettuate dalla polizia scientifica, senza motivare l'omessa valutazione dei risultati oggettivi, completi e ripetibili offerti dal consulente della difesa.

Una tale rappresentazione dei dati porterebbe a far ritenere che l'unica possibile localizzazione del cellulare di Meredith in occasione di tale connessione GPRS fosse presso la villetta di Via della Pergola nonostante la stessa sentenza abbia

riconosciuto che la cella 30064 fornisse copertura ottimale all'interno di Parco S. Angelo (p. 352 sentenza).

In realtà è certamente più rispondente ai dati oggettivi che il cellulare di Meredith si trovasse proprio all'interno di Parco S. Angelo alle 22:13:29, al momento in cui la ricezione di un messaggio *mms* ha attivato la connessione *GPRS* e l'assassino, ricordatosi di avere con sé un pericoloso elemento di prova, ha ritenuto di disfarsene lanciandolo in direzione di quello che riteneva essere un dirupo, poi rivelatosi essere il giardino di casa Lana-Biscarini, la villa sita in via Sperandio 5 bis, ciò che non è in contrasto con alcuno degli elementi oggettivi acquisiti agli atti.

Stupisce che la sentenza non abbia preso in considerazione gli importanti risultati delle misure effettuate solo dal consulente della difesa all'interno del Parco S. Angelo, nonostante a pagina 352 si legga: *“Sito che viene proposto all'interno del Parco S. Angelo, di fronte alla nota villa [quella di Via Sperandio 5 bis], luogo che usufruisce della ottimale copertura della cella Wind 30064, come è stato rilevato dall'apposita strumentazione impiegata dall'ing. Pelleri”*, cella impegnata alle 22:13:29 per la connessione *GPRS*, determinante al fine di individuare l'ora del delitto. L'informazione è stata dunque recepita dalla sentenza che, però, non ne ha tratto le dovute conseguenze al fine di individuare il luogo privilegiato in cui poteva trovarsi il telefono.

Complessivamente, quanto sopra descritto comporta un grave *vulnus* alla formazione del giudizio. Le affermazioni contenute nella sentenza secondo cui: *“La immediata deduzione a cui la p.g. è pervenuta è dunque che il cellulare inglese di Meredith si trovava in Via della Pergola 7 in data 1.11.07, (...) alle ore h. 22:13:19 quando l'apparecchio era interessato da una connessione GPRS”* e *“la dicotomia tra le celle 25622 (incompatibile con la villetta di Via della Pergola 7) e 30064 (incompatibile con il giardino di via Sperandio) porta alla acquisizione di un punto fermo. Quanto meno fino alle ore 22:13:19 il cellulare inglese si trovava in casa della studentessa”* (p. 337 sentenza) sono

smentite dall'ottimale copertura della cella 30064 all'interno del Parco S. Angelo.

Infatti, come il consulente ha chiaramente dimostrato - in considerazione del fatto che le uniche altre comunicazioni in cui l'utenza inglese di Meredith ha impegnato unicamente la cella 30064 di Ponte Rio sono avvenute alle 12.11 e alle 16.22 - non vi è nessun elemento per collegare l'impegno della cella 30064 alla presenza di Meredith nella sua abitazione.

Proprio in relazione all'attività telefonica delle 22.13.29, si riscontra in sentenza un'informazione errata: non trovandosi traccia di *mms* nei risultati dell'esame del telefono cellulare *Sony Ericsson K700i* di Meredith effettuato dalla Polizia Postale, non vi sarebbero *mms* in memoria. Da un lato, dunque, la ricezione di un messaggio *mms* alle ore 22:13:29 è stata ritenuta dalla sentenza *“cosa altamente possibile”*; dall'altro è stato considerato *“pacifico”* che il messaggio sia stato cancellato, verosimilmente dalla stessa Meredith: *“Innanzitutto, l'arrivo dell'mms multimediale è cosa altamente possibile, come è pacifico che il messaggio non è stato conservato nella memoria dell'apparecchio. Da ciò si inferisce che Meredith lo abbia semplicemente cancellato senza aprirlo, non intendendo sostenere la spesa per il collegamento ad Internet necessario ad ottenere la visualizzazione”*. (p. 353 sentenza).

In realtà, quando, come in questo caso, la ricezione dei messaggi *mms* è abilitata, il messaggio viene ricevuto automaticamente impegnando comunque l'accesso *GPRS*, ciò che rende inutile la cautela di cancellare il messaggio allo scopo di risparmiare sui costi, cautela che può tuttavia essere adottata al fine di non accedere ad ulteriori contenuti richiamati, ma non scaricati insieme al messaggio multimediale (ad es. *links* verso altri contenuti).

Occorre, tuttavia, precisare che questa non è l'unica connessione *GPRS* rilevata poiché ne risulta un'altra il giorno 2 novembre 2007 alle ore 20:30:04.

Poiché in tale occasione il delitto era già avvenuto e il telefono era in custodia presso la polizia, si può affermare che non può essersi trattato d'altro che di un messaggio *mms* ricevuto.

Neanche di questo messaggio *mms* si trova traccia nella memoria del telefono cellulare, o meglio, nei risultati dell'analisi della memoria del telefono cellulare *Sony Ericsson K700i* di Meredith effettuata dalla polizia postale. Quindi, così come non è stata evidenziata la presenza del messaggio *mms* del 2.11.07 alle 20:30:04, ancorché sicuramente presente, allo stesso modo non si può escludere che esista tuttora in memoria il messaggio del 1.11.07 alle 22:13:29 ovvero che non resti traccia in memoria dei messaggi ricevuti, ma non salvati.

Ciò esclude un'interazione manuale volta a cancellare il messaggio ipotizzata nelle motivazioni della sentenza.

A questo si aggiunga che l'esame del telefono cellulare inglese di Meredith, *Sony Ericsson K700i*, è stata incompleta, non disponendo gli esperti della postale degli strumenti necessari per effettuare l'acquisizione della "memoria fisica" (quindi completa), ma dovendosi limitare ai soli dati accessibili mediante l'acquisizione della "memoria logica", cioè al solo sottoinsieme degli elementi resi accessibili dal *software* di analisi.

La sentenza, inoltre, formula delle ipotesi che non sono supportate da dati oggettivi: *“Con ciò si conclude sull'argomento, non senza sottacere che l'autore dell'assassinio, ove interessato ai cellulari avrebbe potuto comportarsi come normalmente avviene. Avrebbe potuto sfilare quanto prima le carte sim costituenti uno scomodo ingombro, conservando solo gli apparecchi (ahimè con i rischi connessi, che derivano dall'abbinamento del codice Imei dei singoli apparecchi con qualsivoglia carta telefonica di successivo impiego); non avrebbe avuto necessità di privarsi del Sony Ericsson solo in ragione della ricezione dell'mms (tanto valeva, in quel momento estrarre la sim oppure spegnere il cellulare); non avrebbe avuto, in detto contesto, necessità alcuna di disfarsi anche del cellulare Motorola con la scheda Vodafone che nessun fastidio dava. La ragione dell'apprensione dei cellulari, a parere della Corte era ben altra. Si trattava della necessità di eliminare dalla scena del delitto i due apparecchi onde evitare che pervenissero chiamate essenzialmente dei familiari*

in un arco di tempo troppo ravvicinato rispetto alla morte. Lo squillo di un cellulare che fosse rimasto in camera avrebbe rischiato, infatti, di richiamare l'attenzione prima del tempo, e di anticipare di molto la scoperta del cadavere di Meredith” (p. 354 sentenza)

Tali ipotesi sono in contrasto con lo scenario investigativo: solo in occasione di un furto senza più gravi reati (nel caso di specie l'omicidio) il ladro si preoccupa di separare SIM e cellulare trattenendo con sé quanto risulta commerciabile. Nel caso di specie, assumendo che l'assassino volesse impedire ai telefoni cellulari di suonare, avrebbe potuto spegnerli o danneggiarli, ma non li avrebbe certamente portati con sé.

L'ipotesi più probabile rimane quella di un delitto iniziato con la violazione del domicilio al fine di commettere un furto. Il ladro poi avrebbe preso i telefoni cellulari, o prima di “scontrarsi” con Meredith, o dopo l'omicidio.

9.3 Il traffico telefonico del cellulare di Raffaele Sollecito

Aniché focalizzare l'attenzione sui dati oggettivi appena riferiti, le valutazioni della sentenza si sono concentrate sulla tardiva ricezione dell'sms inviato dal padre alle 23:14 del 1.11.07 e pervenuto solo alle 06:02:59 ricavando, come elemento a carico di Sollecito, il fatto che egli avrebbe spento il telefono la sera del 1.11.07 per poi riaccenderlo proprio alle sei del mattino del giorno dopo.

Tali valutazioni si sono basate sui seguenti due elementi:

1. la copertura della rete cellulare presso l'abitazione di Raffaele, sulla capacità cioè del telefono cellulare, ovunque posizionato all'interno dell'abitazione di Corso Garibaldi 30, di ricevere comunque il messaggio SMS delle 23:14 del 1.11.07;
2. le presunte abitudini telefoniche di Raffaele.

Circa la presenza di un'efficace copertura cellulare all'interno dell'abitazione di Corso Garibaldi 30 valgono le stesse considerazioni già svolte in relazione alle

modalità degli accertamenti compiuti dalla polizia scientifica rispetto a quelli del consulente della difesa.

A ciò deve aggiungersi che le mura dell'abitazione di Raffaele Sollecito costituivano un ostacolo molto significativo alla propagazione delle onde radio, ostacolo non tenuto in considerazione dalla polizia scientifica.

La sentenza, pur definendo “pregevole” il lavoro del dott. Pelleri, non ha valutato i risultati della sua analisi: in condizioni ideali di misura, l'intensità di campo misurata all'interno dell'abitazione di Raffaele è di poco superiore (5dB) alla soglia minima di ricezione indicata dagli stessi esperti della polizia scientifica. Tale minimo margine di ricezione è di molto inferiore all'attenuazione introdotta da fenomeni arbitrari, quanto frequenti, quali il tenere in mano il telefono, appoggiarlo vicino ad oggetti metallici o altrimenti schermanti, il movimento o il posizionamento di persone, oggetti (o veicoli) lungo il percorso del segnale radio che entra nell'appartamento prevalentemente dalle due sole piccole finestre.

Il risultato è che la **ricezione** della rete cellulare Vodafone all'interno dell'abitazione di Raffaele è **precaria** e questo rappresenta una causa oggettiva dalla mancata ricezione dell' sms inviato dal padre alle 23:14 del 1.11.07 e pervenuto solo alle 06:02:59.

La Corte ha ritenuto di poter avvalorare il proprio giudizio formulando ipotesi sul comportamento telefonico di Raffaele Sollecito: *“il quale rivela la intensità degli scambi di chiamate al cellulare anche nel cuore della notte – ad avvalorare la tesi che lo studente utilizzasse il telefonino anche disteso sul letto, e dunque ben distante dalla porta di ingresso o dalla finestra della cucina dove la ricezione del segnale non avrebbe dato problemi”* (p. 344, sentenza).

In realtà la sentenza ha omissis di considerare la rilevante differenza, in termini comportamentali, tra le notti in cui Raffaele era solo in casa e, quindi, certamente interessato a garantirsi la ricezione del cellulare (per comunicare con gli amici e con Amanda), rispetto alle notti in cui era in compagnia della fidanzata, che

sicuramente polarizzava la sua attenzione, ben più del suo telefono cellulare. Comportamento che ha trovato conferma nelle dichiarazioni da Amanda richiamate anche dalla sentenza *“null’altro risulta per la giornata del 1.11.07, rammentando che Amanda ha dichiarato a dibattimento di avere spento il cellulare una volta di ritorno a casa di Raffaele, essendo più che contenta di non dover andare a lavorare e di poter trascorrere la serata insieme al fidanzato”* (p. 345 sentenza).

Non può trascurarsi, in ogni caso, la contraddizione in cui è caduta la Corte nel ritenere lo spegnimento del cellulare di Sollecito la sera del 1° novembre come un elemento a carico dello stesso, considerando che proprio la disattivazione del telefono si pone in serio contrasto con l’ipotesi ritenuta in sentenza secondo cui i due ragazzi avrebbero deciso di uscire di casa. È certamente molto più logico ritenere che il cellulare sia stato spento dopo aver deciso di restare in casa e andare a letto.

9.4 Il traffico telefonico del cellulare di Amanda Knox

Il significato negativo attribuito alla telefonata di Amanda, diretta all’utenza inglese di Meredith il giorno 2.11.07 alle ore 12:07:12, precedentemente alla chiamata diretta a Romanelli Filomena, non solo non è condivisibile, ma è frutto di una fallace e distorta interpretazione.

A pagina 347 della sentenza si legge: *“A giudizio della Corte di Assise, la telefonata all’apparecchio di Meredith costituiva un passaggio indispensabile prima di dare inizio alla programmata messinscena. La mancata risposta, essendo ovviamente già morta la poveretta, dava motivo di tranquillità circa il fatto che il cellulare della ragazza non fosse stato in alcun modo recuperato, essendo dunque al sicuro nel luogo dove era stato gettato ove questo, secondo le aspettative degli assassini avrebbe dovuto corrispondere ad un dirupo o altro luogo comunque inaccessibile, piuttosto che al parco di una villa appena fuori città, di cui la vegetazione celava la vista”*.

Tale ragionamento costituisce una mera supposizione, non suffragata da alcun riscontro probatorio.

Alla stessa stregua potrebbero essere formulate moltissime altre ipotesi ciascuna altrettanto valida.

Anzi, l'aver chiamato per prima Meredith non costituisce affatto un'anomalia bensì il comportamento più prevedibile, considerando che si trattava della coinquilina con cui Amanda condivideva maggior tempo, interessi e la lingua.

Pertanto, si deve ritenere che simili affermazioni siano prive di valore.

Quale sarebbe stata l'interpretazione nel caso in cui Amanda avesse chiamato per prima Filomena Romanelli?

Si sarebbe potuto concludere che Amanda fosse consapevole del fatto che i cellulari, gettati nel dirupo, non avrebbero risposto ovvero che chiamare la Romanelli per prima costituisse in ogni caso un'anomalia rispetto alla scelta di chiamare per prima l'amica Meredith con cui condivideva pure la stessa lingua.

10. LA SENTENZA IMPUGNATA HA DIMENTICATO CHE SULLA SCENA DEL DELITTO ESISTEVANO SOLTANTO TRACCE DI RUDY GUEDE

Abbiamo fin qui documentato gli abbagli scientifici in cui è incorso il provvedimento impugnato nel ritenere che il gancetto fosse un reperto utilizzabile e nel dar credito alla lettura fornita dalla polizia scientifica del DNA.

Al fine di fugare ogni dubbio sull'erroneità della decisione, la difesa evidenzia la necessità di un'adeguata riflessione processuale su ulteriori dati.

L'analisi operata dalla polizia scientifica sulla scena del crimine documenta in modo inconfutabile che la presenza di un soggetto sia destinata a lasciare innumerevoli tracce.

Nella stanza della vittima sono state, in effetti, rinvenute tracce molto visibili.

Anzitutto due prove-cardine: **l'impronta palmare impressa con sangue** sulla federa del cuscino che si trovava sotto il corpo della vittima e **l'impronta di scarpa sporca di sangue** rinvenuta in prossimità del cadavere.

Entrambe sono state attribuite in termini di assoluta certezza a Rudy Guede.

Non solo: dall'analisi genetica del materiale rinvenuto sui **tamponi vaginali** effettuati alla vittima dal dott. Lalli la notte tra il 2 e il 3 novembre 2007 (reperto n. 12 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni), è stato accertato il **DNA di Rudy Guede** che, quindi, ha certamente avuto un rapporto di tipo sessuale con la Kercher.

Le **feci rinvenute nel bagno** più grande dell'appartamento di Via della Pergola (reperto n. 26 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni) appartengano a Rudy Guede, come dallo stesso ammesso anche nel corso della *chat* con l'amico Giacomo Benedetti.

L'analisi delle **tracce biologiche individuate su di un frammento di carta igienica** repertata dall'interno del wc (reperto n. 25 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni) ha fornito il profilo genetico di Guede, confermando la riferibilità allo stesso degli escrementi rinvenuti nel bagno grande dell'appartamento.

Un dato di estrema importanza, inoltre, è emerso dal risultato ottenuto con l'analisi genetica sul **reggiseno della vittima** (reperto n. 59 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni), in parte imbrattato di sangue e rinvenuto nella stanza di Meredith, ai piedi del cadavere. Ebbene, sulla stoffa del reggiseno è stato trovato **DNA di Guede**, segno evidente che è stato lui a strapparla di dosso alla vittima.

Sopra il letto di Meredith, inoltre, si trovava una **borsa in simil-pelle di colore marrone** (reperto n. 166 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni). Anche all'interno della borsa è risultata la presenza del **DNA di Guede**: la traccia A analizzata sul reperto ha consentito di individuare una mistura di DNA di Rudy e

della vittima, segno inequivocabile che prima di abbandonare la scena del crimine il primo abbia rovistato nella borsa presente sul letto.

All'interno della camera di Meredith, ancora, è stata rinvenuta una **felpa di colore celeste** intrisa di sangue (reperto n. 171 della Relazione a firma della dott.ssa Stefanoni). Anche su tale indumento, imbrattato di sostanza ematica e rinvenuto vicino al cadavere e parzialmente sotto di esso, è stato individuato il profilo genotipico di Rudy Guede.

In sintesi, le tracce di Guede sono presenti:

- sul cuscino;
- sul pavimento;
- nella vagina della vittima;
- nel bagno;
- sul reggiseno della vittima;
- nella borsa di Meredith;
- sulla felpa della vittima.

Si è ritenuto di richiamare le principali tracce riconducibili a Guede per due ragioni.

Da un lato, ciò dimostra che **Guede era sicuramente nella stanza** di Meredith al momento del delitto; dall'altro, questo costituisce l'eloquente riprova del fatto che **Sollecito non potesse trovarsi lì**.

Non è ipotizzabile infatti che siano state rinvenute numerosissime tracce di Guede e nessuna traccia di Sollecito (considerando che l'unico elemento che l'accusa ritiene di ricondurre a Raffaele – DNA sul gancetto del reggiseno della vittima – è inattendibile).

Né si potrebbe ipotizzare un'attività di pulizia delle tracce, perché ovviamente si sarebbero rinvenuti i segni di una simile operazione.

11. IL PRESUNTO CONCORSO NEL REATO È SMENTITO DAGLI ATTI

La sentenza impugnata è caduta in un errore macroscopico quando ha concluso che Raffaele Sollecito e Amanda Knox siano concorsi con Rudy Guede a commettere l'omicidio di Meredith Kercher.

Le risultanze processuali permettono, infatti, di censurare questa ricostruzione innanzitutto sotto il profilo del ragionamento logico seguito: *“anche ammesso che Rudi e Raffaele non si conoscessero, da tale circostanza non può farsi derivare la conseguenza voluta e affermata dalla Difesa di Sollecito Raffaele e per la quale la non conoscenza escluderebbe il concorso nei reati ipotizzati (...) . Quanto poi al concorso di persone nel reato, va ricordato che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo e può manifestarsi indifferentemente o come previo concerto o come intesa istantanea o come semplice adesione all'opera di un altro che, addirittura, può rimanere ignaro (...) pertanto, anche se Rudi e Raffaele non si conoscevano fino al 1° novembre, da ciò non può trarsi l'argomento per escludere la configurabilità del concorso poiché la conoscenza può realizzarsi la sera del 1° novembre tramite Amanda che ben conosceva entrambi ed atteso che, come sopra ricordato, il concorso nel reato può realizzarsi anche come intesa istantanea nella determinazione di un evento”* (pp. 387, 388 sentenza).

Ora, se non sfugge a questa difesa che, dal punto di vista giuridico, il concorso di persone non presuppone, ai fini della sua configurabilità, una previa conoscenza tra i responsabili del fatto di reato, non va neppure sottaciuta la assoluta illogicità dell'ipotesi accusatoria accolta apoditticamente dalla Corte: Raffaele Sollecito - ragazzo mite, di buona famiglia e con una condotta di vita del tutto irrepreensibile, in procinto di laurearsi e da poco legato sentimentalmente ad una giovane ed avvenente americana - improvvisamente avrebbe deciso di condividere un'esperienza sessuale trasgressiva, nonché un brutale delitto di sangue, assieme a Rudy Guede, un estraneo appena incontrato, con una vita completamente

opposta alla propria (precedenti penali, approcci violenti con le ragazze, dedizione all'*alcohol*, ecc.).

Occorre cioè comprendere che la possibilità in astratto di un concorso tra estranei nel reato, come ogni altra regola giuridica, non può essere applicata in modo automatico ad ogni situazione concreta, ma va necessariamente calata nella singola fattispecie. Ed infatti, la particolare natura dell'omicidio contestato - secondo la logica e il comune buon senso - non può ammettere un concorso tra perfetti sconosciuti, poiché richiede una forte complicità tra correi, essendo gli stessi coinvolti in atteggiamenti intimi riguardanti la sfera sessuale. Il reato di sangue a sfondo erotico-sessuale presuppone un'affinità tale tra i concorrenti da confliggere nettamente con la situazione prospettata che vede protagonisti una coppia di fidanzati e uno sconosciuto.

La sentenza ha ignorato del tutto questo aspetto, ponendo l'accento sulla generica compatibilità delle norme in materia di concorso di persone nel reato con un'intesa tra i compartecipi meramente istantanea.

La stessa accusa era consapevole del fatto che solo provando una previa conoscenza tra i presunti autori del delitto, sarebbe stato possibile sorreggere la propria ricostruzione, tanto da trovarsi costretta ad insistere su due testimonianze del tutto infondate: quelle di Kokomani e Gioffredi.

Sin dall'udienza preliminare è emersa chiaramente l'inattendibilità di Kokomani, che non ha mancato di ripetere le stesse "farneticazioni" in dibattimento, cadendo in continue contraddizioni nel vano tentativo di rendere credibile la sua deposizione.

L'inattendibilità di Kokomani è risultata evidente quando ha affermato di aver visto Raffaele e Amanda la prima volta a fine agosto/inizio settembre 2007 all'interno del bar *Friz* in compagnia di un fantomatico zio americano di Amanda. Il teste ha descritto l'episodio con dovizia di fantasiosi particolari, quali la presentazione dello zio americano e il saluto che gli imputati insieme allo zio avrebbero rivolto alle persone presenti nel bar (ud. 28.3.2009, p. 105).

Si tratta ovviamente di una circostanza del tutto inventata, essendo stato accertato che Amanda e Raffaele si sono conosciuti ad un concerto di musica classica tenutosi il 25 ottobre 2007 all'Università per Stranieri di Perugia e che Amanda non si era ancora trasferita in Italia nel periodo indicato dal teste, né ha uno zio che parla italiano. Il racconto ha mostrato tutti i suoi limiti quando Kokomani ha dichiarato di ricordare persino l'abbigliamento indossato da Raffaele Sollecito quel giorno di un "caldo agosto": pantaloni di velluto ed una giacca di velluto, mentre il teste ha affermato di aver indossato in quella occasione una maglia a maniche corte, più consona al periodo estivo.

Totalmente inattendibile è la deposizione di Kokomani in riferimento all'orario della sera in cui lo stesso avrebbe incontrato Raffaele, Amanda e Rudy a Via della Pergola. Egli infatti, dopo molte versioni date al riguardo, in dibattimento non è stato ancora in grado di indicare con esattezza l'orario, né la data della sera in questione, confondendo il 31 ottobre con il 1° novembre 2007.

Le incertezze e le incongruità della deposizione sono emerse anche quando il teste si è soffermato su dettagli come le condizioni climatiche di quella sera: egli infatti ha sostenuto che piovesse mentre dalla documentazione meteorologica questo dato è stato smentito.

Inoltre, Kokomani ha raccontato con dettagli inverosimili (lancio di olive e *nokia*) lo scontro avvenuto con Amanda. In definitiva, l'intero esame dibattimentale si è rivelato utile per giungere ad un'unica conclusione: l'inattendibilità di Kokomani, inquadrabile nella fenomenologia dei "testimoni mass-mediatici", attratti dai riflettori puntati sul processo.

Infine, questa testimonianza dimostra la situazione anomala in cui è stata costretta ad operare la difesa di Raffaele Sollecito. Non è stata l'accusa a fornire elementi che provassero un rapporto anche minimo tra Sollecito e Guede. È stata la difesa a dover dimostrare che essi non si conoscevano, che non si frequentavano e che non avevano contatti.

Questo ribaltamento dell'onere della prova della conoscenza ha portato come estrema conseguenza la necessità, per la difesa, di provare ciò che non è.

In altre parole la difesa è stata chiamata a dimostrare la non esistenza di qualcosa che, invece, gli inquirenti avrebbero dovuto provare: un rapporto di conoscenza o frequentazione tra Raffaele e Rudy in grado di supportare l'ipotesi accusatoria. Ciò non è avvenuto né sarebbe potuto accadere poiché i due non si sono mai conosciuti.

Quanto appena evidenziato, rivela l'inconsistenza del tentativo di dar corpo a un quadro indiziario sulla base di mere congetture, prive di ogni fondamento.

Tornando a Kokomani, persino la sentenza ha dovuto prendere atto della manifesta inattendibilità del testimone (*“Ancora più gravi sono risultate le incongruenze della dichiarazione del Kokomani. Basti pensare al sacco nero che poi si rivela essere due persone ed al lancio di olive e del telefonino col quale sarebbero anche state effettuate delle riprese video ad altri successivamente mostrate e, ancora, l'epoca nella quale avrebbe visto Amanda, epoca precedente il suo stesso arrivo in Italia e la menzione di uno zio di Amanda della cui esistenza nessuno ha saputo fornire conferma”*, p. 387).

Un altro testimone, secondo l'accusa, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un rapporto di conoscenza tra Raffaele e Rudy: Gioffredi, apparso nel processo dopo l'esito infausto della deposizione di Kokomani in udienza preliminare.

Gioffredi ha rilasciato sommarie informazioni dopo un anno dal fatto, riferendo di aver visto Meredith, Raffaele, Amanda e Rudy uscire dalla casa di Via della Pergola nel pomeriggio del 30 ottobre 2007, tra le 16.30 e le 17.30.

Gioffredi era certo che si trattasse del 30 ottobre perché quel giorno pioveva e aveva urtato un'auto mentre usciva dal parcheggio verso Via Pinturicchio; tuttavia, a supporto di tale affermazione ha fornito degli elementi del tutto contraddittori.

Anzitutto ha riferito di aver urtato un'auto parcheggiata a fianco alla sua e di aver discusso con il proprietario, ma non è riuscito a ricordare neppure di che auto si trattasse, né il colore della stessa.

Inoltre, egli ha affermato di aver lasciato il proprio numero di telefono al proprietario dell'auto urtata, del quale, tuttavia non ricordava neppure il nome,

cadendo in palese contrasto: prima, ha dichiarato di essere stato contattato dal proprietario e di avergli risarcito il danno per non avere problemi con l'assicurazione (p. 42, trascr. ud. 28 marzo 2009); poi, ha affermato di non essere stato mai più interpellato dal proprietario dopo l'incidente (p. 49, trascr. ud. 28 marzo 2009).

Gioffredi, infine, ha dichiarato che i ragazzi erano tutti vestiti di scuro, tranne Amanda che aveva un cappotto rosso.

La testimonianza di Gioffredi è avulsa dalla realtà: Sollecito non poteva essere in Via della Pergola il giorno 30 ottobre tra le 16.30 e le 17.30, essendo documentata l'interazione di Raffaele con il computer.

Il consulente della difesa, Antonio D'Ambrosio, ha dimostrato - in base all'analisi dei file di sistema presenti su una copia del supporto magnetico del computer di Raffaele Sollecito - che nel periodo compreso tra le ore 15.29 e le 18:30 del 30 ottobre 2007 c'è stata una intensa interazione umana sia sul pc che con la rete *internet*.

Tutta la navigazione in *internet* effettuata da Raffaele Sollecito il 30 ottobre 2007 ha trovato riscontro nell'analisi dei tabulati *fastweb*.

Di fronte ai dati oggettivi forniti dalla difesa, l'accusa in sede di repliche ha tentato di superare l'evidenza con argomenti del tutto infondati: secondo l'accusa dalle 17.02 alle 17.37 e dalle 17.37 alle 18.12, non ravvisandosi interazione con il pc, Raffaele sarebbe andato a fare "i classici quattro passi" per incontrarsi con gli altri ragazzi tra Via della Pergola e l'Università per stranieri, per poi tornare a lavorare e spedire *mail*.

Tali illazioni, tuttavia, sono state smentite dalle dichiarazioni di Gioffredi, e dall'analisi dei file aperti da Raffaele in quegli orari.

Gioffredi non ha mai affermato di aver visto Raffaele con gli altri ragazzi tra Via della Pergola e l'Università per Stranieri: egli ha affermato di aver visto i ragazzi uscire dalla casa di Via della Pergola (precisando poi che stavano percorrendo la salita vicino alla strada asfaltata).

Inoltre, come già dimostrato, Raffaele era al computer e risulta totalmente illogica e priva di qualsiasi riscontro la circostanza secondo cui si sarebbe allontanato per circa mezz'ora.

Di tale illogicità ha preso atto anche la Corte che ha ritenuto *“condivisibile quanto sul punto è stato evidenziato: l'attività al computer di Raffaele Sollecito rende poco plausibile l'incontro dello stesso nella fascia oraria indicata dal Gioffredi ed anche il cappotto rosso che Amanda avrebbe indossato nell'occasione, cappotto del quale non si è avuto alcun riscontro, non consente di ritenere attendibile la circostanza riferita dal Gioffredi e secondo la quale lo stesso avrebbe visto Rudy in compagnia di Raffaele, oltre che di Amanda e di Meredith”* (p. 387 sentenza).

In questo modo, è definitivamente crollata ogni suggestione ricollegabile alle presunte rivelazioni di alcuni testi.

La sentenza, trovandosi spiazzata dalla clamorosa smentita di due testimoni essenziali, è stata costretta ad andare contro la logica prospettando una ricostruzione dei fatti ancor più inverosimile: Raffaele e Rudy si sarebbero conosciuti proprio nel momento in cui avrebbero compiuto il delitto (il tutto nell'arco di poco più di mezz'ora), alle 23.00 del 1° novembre 2007, quando Amanda e Raffaele avrebbero consentito a Rudy di entrare nella casa di Via della Pergola: *“Va infatti evidenziato che la circostanza per la quale Rudy conosceva Amanda consentiva al primo di avvicinare e salutare la ragazza la quale, stando insieme a Raffaele poteva assai facilmente far da tramite tra i due e consentire l'immediata e facile conoscenza dell'uno con l'altro”* (p. 387 sentenza).

Per giustificare, poi, l'immediato coinvolgimento nell'omicidio di due perfetti sconosciuti, la sentenza ha letteralmente immaginato una sorta di tensione erotica che avrebbe pervadeso la casa di Via della Pergola, spingendo le persone ivi presenti a condividere un'esperienza estrema. Si legge: *“Rudy si reca al bagno come in altra occasione aveva fatto sia pur nell'appartamento sottostante e, al pari di tale precedente occasione non tira lo sciacquone e lascia la traccia dell'uso che del bagno aveva fatto (feci e carta igienica). La presenza di*

Meredith nella casa dovette essere immediatamente percepita. Meredith, peraltro, teneva la porta della propria camera aperta (...) e non la chiudeva se non quando si assentava per un certo periodo di tempo e ciò era accaduto una sola volta quando era tornata in Inghilterra per qualche giorno; a quell'ora Meredith doveva essere ancora sveglia nella propria camera, verosimilmente intenta nel libro che la sua amica quello stesso giorno le aveva dato, o impegnata nel compito che i propri impegni universitari le richiedevano. (...) Amanda e Raffaele, giunti nella casa poco dopo le 23,00 è da ritenere che si siano portati nella camera di Amanda con l'intenzione di stare insieme, in intimità. (...) E' quindi probabile che Rudi, uscendo dal bagno, si sia lasciato trascinare da una situazione avvertita come carica di eccitazioni sessuali e, cedendo alla propria concupiscenza, abbia cercato di soddisfare le proprie pulsioni portandosi nella stanza di Meredith che era sola nella propria camera con la porta quantomeno socchiusa (non la chiudeva se non quando stava via per più giorni). (...) Non è dato tuttavia sapere se Rudi si portava nella stanza di Meredith di sua iniziativa, quasi soggiogato dalla situazione che interpretava in termini erotici (due giovani innamorati nella loro stanza e Meredith che stava da sola nella camera subito accanto) o, invece, si portò nella stanza di Meredith su sollecitazione di Amanda e/o Raffaele. Questa Corte propende per la prima ipotesi. (...) Tuttavia, anche a ritenere, e pare l'ipotesi più probabile, che Rudi decise da solo di entrare nella stanza di Meredith, la reazione ed il rifiuto della ragazza dovettero essere sentiti da Amanda e Raffaele (la stanza di Amanda si trovava vicinissima a quella di Meredith) i quali, anzi, ne dovettero essere disturbati ed intervennero, per quanto la successione degli eventi ed il loro epilogo evidenziano, spalleggiando Rudi, che avevano fatto entrare in casa e diventarono anche loro, insieme a Rudi, gli aggressori di Meredith, i suoi uccisori. (...) Pertanto è da ritenere che, non estraneo il consumo di sostanze stupefacenti e gli effetti dello stesso, Amanda Knox e Raffaele Sollecito parteciparono attivamente alla forza delittuosa di Rudi finalizzata a vincere la resistenza di Meredith, a soggiogarne la volontà e consentire così a Rudi di

sfogare i propri impulsi lussuriosi; (...) la prospettiva di aiutare Rudi nel proposito di soggiogare Meredith per abusarne sessualmente, poteva apparire come un eccitante particolare che, pur non previsto, andava sperimentato” (pp. 389-393).

Come già ricordato, per supportare la surreale prospettazione, la sentenza - in totale carenza di elementi oggettivi e logici a sostegno della complicità nel delitto - ha dovuto richiamare la giurisprudenza (Cass. 15.5.2009, n. 25894 e, ivi richiamata: Cass. Sez. Un. 22.11.2000, Sormani) che ammette il concorso di persone nel reato anche a prescindere dalla conoscenza tra i correi.

Al riguardo, occorre ribadire che i criteri e i principi di diritto enunciati in relazione a specifici casi non possono essere applicati acriticamente ad ogni altra fattispecie.

Non si comprende, infatti, come sia possibile equiparare un concorso in un falso ideologico (alla base della decisione menzionata dalla Corte) alla correttezza in un delitto di sangue a sfondo erotico-sessuale (come quello contestato agli imputati), al punto tale da concludere che in entrambi i casi gli autori dell'illecito possano essere degli estranei che maturano un'intesa istantanea.

Il ragionamento seguito è, pertanto, affetto da un gravissimo vizio logico: un gioco erotico per essere minimamente verosimile impone almeno la conoscenza tra i partecipanti; in assenza, si formulano ipotesi lacunose basate solo sulla fantasia.

Peraltro, prima di ricostruire l'immaginario rapporto erotico e trasgressivo tra Amanda e Raffaele, la sentenza aveva descritto tutt'altro scenario: due ragazzi molto affettuosi, sempre premurosi tra loro e innamorati (e non, certo, desiderosi di approcci vouyeristici).

La sentenza, dunque, preso atto dell'impossibilità di sostenere che Raffaele e Rudy si conoscessero, anziché farne conseguire l'infondatezza della ricostruzione accusatoria, ha trasfigurato la dinamica criminosa, delineando un grottesco ed implausibile scenario concorsuale.

12. IL CONDIZIONAMENTO DEI *MEDIA*

Non appare azzardata, a questo punto, l'ipotesi che molte testimonianze assunte nel processo siano state il frutto della pressione dei *media*. Occorre ribadire che, allorquando un caso giudiziario viene messo al centro dell'attenzione dei mezzi d'informazione, le tante notizie riportate concorrono a creare una situazione di rischio intorno alla veridicità delle deposizioni di persone che, eventualmente, poi saranno escuse nel processo.

Il pericolo è che il teste – anche in buona fede – deponga in aula non basandosi sui propri ricordi, ma tragga gli stessi dagli elementi appresi da radio, giornali e televisione.

Non dimentichiamo che ci sono state numerose trasmissioni di approfondimento sull'omicidio di Meredith che possono aver consentito ai potenziali testi e ad eventuali mitomani di apprendere circostanze o particolari da riutilizzare ai fini del loro racconto.

Nel caso di processi “mediatici”, nei quali i mezzi d'informazione consentono una conoscenza capillare dei fatti oggetto di accertamento, appare perciò ancor più necessario prestare attenzione all'origine e al contenuto delle dichiarazioni, al fine di chiarire se il racconto del teste (specie se emerso a distanza di tempo) sia attendibile oppure se non sia il frutto di rielaborazioni personali che traggono spunto da fatti di pubblico dominio.

La sentenza non ha dato conto di un simile pericolo.

Eppure, le singolari circostanze che hanno condotto all'emersione di alcuni testi dichiarati inattendibili (si pensi alle figure di Fabio Gioffredi, presentatosi a distanza di un anno dal fatto, e di Hekuran Kokomani, le cui contraddizioni sono state poste in risalto anche dal Gup dott. Paolo Micheli nell'ordinanza del 29.10.2008) avrebbero dovuto imporre grandissima cautela nell'apprezzamento delle fonti informative affluite nel processo per la morte di Meredith Kercher.

Caso abbastanza inconsueto, ma non di rarissima verifica, soprattutto in presenza di processi che hanno grande impatto mediatico, è quello del teste

capace di rielaborare fatti notori o di pubblico dominio, al fine di rendere, per mero protagonismo, dichiarazioni riguardanti circostanze alle quali non ha mai assistito.

In simili casi, il Giudice dovrà primariamente tener conto - nella valutazione della credibilità del dichiarante - della **possibile inclinazione del soggetto alla mitomania o a forme di “protagonismo giudiziario” o a eventuali antipatie personali verso gli imputati** (sul punto, cfr. Corte d’Appello di Palermo, Sez. I, 2 maggio 2003, n. 1564, Andreotti, p. 1051 motiv.).

Ed infatti, solo allorchè il Giudice non abbia motivo di mettere in dubbio la credibilità del testimone può presumere che il soggetto abbia correttamente riferito quanto a sua effettiva conoscenza, correndo l’obbligo, in caso contrario, di valutare analiticamente gli elementi di sospetto circa l’eventuale reticenza o falsità della testimonianza.

Ora, appare evidente che le modalità di valutazione della prova testimoniale debbano mutare in considerazione della “qualità della prova”, ma anche in rapporto ai concreti rischi di compromissione della sua genuinità.

Le circostanze anormali in cui è emersa una testimonianza impongono, invece, al Giudicante di fugare ogni sospetto, anche analizzando i *“possibili inquinamenti derivanti dalla conoscenza di precedenti indicazioni probatorie, la eventuale inclinazione palesata dal dichiarante [...], nonché la propensione a compiacere le tesi accusatorie degli inquirenti o, addirittura, la concreta capacità di mentire per assecondare le stesse che la fonte abbia messo in mostra”* (cfr. Corte d’Appello di Palermo, Sez. I, 2 maggio 2003, n. 1564, Andreotti, p. 1068 motiv.). Si consideri, inoltre, il seguente principio: *“Affinché le dichiarazioni parzialmente divergenti rese da due collaboratori ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. possano ritenersi non in contraddizione e fonte di responsabilità per l'imputato, occorre che il nucleo centrale del racconto non solo coincida ma presenti altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali il fatto è stato raccontato da testimoni diretti, dimostrino una conoscenza ‘privilegiata’, cioè non relativa*

a notizie di dominio pubblico. Il giudice deve non già fornire la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, circostanza che sarebbe impossibile da dimostrare, ma indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza” (Cass., Sez. I, 7 aprile 1998, n. 8057, Sole ed altro, Rv. 211760).

Ed infatti, se in linea generale, le dichiarazioni testimoniali, purchè credibili e riferite a fatti precisi di diretta cognizione, non necessitano, in vista dell'utilizzazione probatoria, di riscontri esterni, ciò è vero solo in assenza di specifici e riconoscibili elementi idonei a giustificare il sospetto di dichiarazioni consapevolmente false (cfr. Cass., Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 16627, Calderone, Rv. 236652).

Non potranno certo passare inosservati – nel presente caso giudiziario – la risonanza mediatica del processo, la singolare emersione “a macchia di leopardo” di presunti testimoni, le dichiarazioni raffazzonate e piene di contrasti, lo strano ritardo e le non chiare circostanze che hanno favorito l'emersione di talune testimonianze, le tante contraddizioni e i ricordi “a singhiozzo”: ragioni, queste, sufficienti a sollevare, più di un dubbio, sulla credibilità dei testi, sull'origine delle presunte conoscenze e sull'eventuale influsso di suggestioni o di condizionamenti esterni¹.

Suggestioni e condizionamenti che, a volte, il teste subisce nella più totale buona fede.

Del resto, è lo stesso codice di procedura penale a prescrivere delle cautele al fine di preservare, quanto più possibile, la genuinità della testimonianza dalle

¹ Basti rilevare che la giurisprudenza, in tema di chiamata in correità, ha anche chiarito che al giudice compete di controllare l'affidabilità delle dichiarazioni, verificando **l'assenza di suggestioni o condizionamenti** del dichiarante che potrebbero inficiare il valore della concordanza (cfr. Cass., Sez. II, 4 marzo 2008, n. 13473, Lucchese, Rv. 239744; Cass., Sez. II, 17 dicembre 1999, n. 3616, Calascibetta, Rv. 215558; Cass., Sez. II, 30 aprile 1999, n. 7437, PM in proc. Cataldo, Rv. 213845; Cass., Sez. I, 20 febbraio 1996, n. 3070, Emmanuello, Rv. 204294), dovendosi allontanare i sospetti che le presunte rilevazioni siano il frutto di **collusione o di condizionamento psicologico** (Cass., Sez. I, 6 febbraio 1992, n. 4689, P.G., Baraldi e altri Rv. 189867) ovvero di **reciproche influenze tra dichiaranti** (Cass., Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221, Aglieri ed altri, Rv. 233084; Cass., Sez. V, 15 giugno 2000, n. 9001, Madonia e altri, Rv. 217729; Cass., Sez. I, 2 dicembre 1998, n. 1495, Archinà, Rv. 212275).

influenze esterne e dai reciproci condizionamenti fra testi, nonché gli adeguamenti delle versioni rispetto a precedenti dichiarazioni rese.

Se si guarda alle norme in tema di assunzione della testimonianza, si evince che l'esame deve avvenire *“in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza”* (art. 149 disp. att. c.p.p.).

E' evidente che tali cautele nei processi di grande rilevanza pubblica non possano essere sempre rispettate. Per tali ragioni, in questo tipo di procedimenti, spetta al Giudice un vaglio critico ancora più penetrante al fine di tutelare la genuinità delle dichiarazioni rese dai testimoni.

Per valutare il contenuto della narrazione, occorrerà soppesarne ancora con maggior rigore la coerenza logica, il grado di precisione, la costanza dello stesso, ma anche tener conto delle contraddizioni e delle inspiegabili amnesie.

13. LA SENTENZA HA ERRONEAMENTE AFFERMATO CHE GLI IMPUTATI AVREBBERO SIMULATO IL FURTO

La sentenza ha ipotizzato che Raffaele Sollecito e Amanda Knox abbiano simulato il furto nella stanza di Filomena Romanelli, coinquilina della casa di Via della Pergola.

Nella motivazione si legge: *“la rottura del vetro ed il disordine che furono creati nella stanza di Romanelli Filomena costituirono la messinscena realizzata da chi consentì a Rudi Guede di entrare nella casa e furono finalizzati a sviare da se ogni sospetto. Chi consentì a Rudi di entrare nella casa realizzando poi la messinscena del vetro rotto e del disordine non poté che essere chi aveva la disponibilità delle chiave, chi aveva libero accesso nella casa perché in essa abitava e chi, trovandosi nella zona, poteva tranquillamente entrare nella casa e*

farvi entrare, appunto, Rudy Guede. (...) Mentre Amanda e Raffaele compivano tali operazioni, Rudy si avviò per la strada di S. Antonio” (pp. 385 e 410 sentenza).

La sentenza ha escluso che Rudy possa essere entrato clandestinamente nell’abitazione di Via della Pergola, sulla base di un’errata valutazione dei precedenti episodi di furto dallo stesso commessi.

Eppure, Rudy Guede è un ragazzo vissuto di espedienti con l’attitudine a commettere reati. Ciò emerge in modo inconfutabile dalla sua condotta antecedente all’omicidio di Via della Pergola, ed in particolare, da alcuni fatti di reato (furto commesso a Perugia i primi giorni di settembre 2007 all’interno di un appartamento di proprietà di Christian Tramontano; furto realizzato a Perugia nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2007 nello studio legale degli avvocati Matteo Palazzoli e Paolo Brocchi; tentato furto commesso a Milano il 27 ottobre 2007 all’interno di un asilo nido) allo stesso riconducibili e cronologicamente di poco precedenti la notte del 1° novembre.

La sentenza, nel commentare questi episodi, ha rilevato “*evidenti e notevoli differenze*” rispetto a Via della Pergola: “*Rudi non era conosciuto da nessuno (...) nell’asilo non ci fu effrazione né alcuna violenza sulle cose, né alcuna scalata. Nello studio degli avvocati di Perugia (...) furono prelevati degli oggetti, rinvenuti vetri sopra gli indumenti (...) nell’asilo di Milano il Guede fu trovato con oggetti di provenienza illecita (come il computer) e con un coltello (...) Nella casa del Tramontano non pare che il ladro sia entrato facendo il fracasso che la rottura di un vetro con un sasso avrebbe procurato (...) ed inoltre in tale casa il ladro fu visto mentre rovistava tra gli effetti personali e quindi per trovare e portare via qualcosa di valore*” (p. 34 sentenza).

In verità, non è dato comprendere come questi particolari possano rappresentare *differenze* - per di più *evidenti e notevoli* - rispetto all’episodio di Via delle Pergola, al quale, invece, sono riconducibili per il medesimo *modus operandi*.

La sentenza, infatti, ha omissis di considerare che, quasi sempre, Rudy è entrato negli immobili rompendo il vetro di una finestra raggiungibile solo a seguito di

una arrampicata, lasciando dietro di sé un generale stato di confusione (indumenti sparsi sul pavimento, uso del bagno, consumazione di bevande rinvenute all'interno degli immobili) e con la disponibilità di un coltello. Quest'ultima circostanza - che assume un'importanza fondamentale in relazione all'omicidio di Via della Pergola - è stata inspiegabilmente trascurata dalla motivazione, che si è limitata ad accennarla.

In realtà, sia nel caso del furto presso l'asilo di Milano, sia in quello perpetrato a Perugia presso l'abitazione di Christian Tramontano, Rudy aveva con sé un coltello: coltello utilizzato per minacciare, nel caso di Tramontano, al fine di assicurarsi la fuga e, nel caso di Milano, sottratto dall'interno della cucina.

Anche l'uso di bevande e del bagno rappresenta un elemento comune tra gli episodi. Il teste Brocchi, sentito all'udienza del 26 giugno 2009, ha affermato: *“notai che questa persona o queste persone che si sono introdotte dentro lo studio hanno anche utilizzato delle bevande che erano presenti in un mobile”* (p. 16 trascrizioni); ed anche il teste Palazzoli, nella stessa udienza, ha ribadito *“Sì, ricordo che c'era una bottiglia di aranciata lasciata, se non erro, nella sala praticanti”* (p. 37 trascrizioni 26 giugno 2009). Ed inoltre anche il bagno verosimilmente era stato utilizzato (Palazzoli: *“era rimasta accesa anche la luce del bagno, della toilette dello studio”*, p. 35 trascrizioni 26 giugno 2009).

Da parte sua la teste Tittoni Del Prato, direttrice e titolare dell'asilo nido di Milano, ha riferito che il bagno era sporco di urina: *“ricordo di aver trovato della pipì sul water dei bambini”* (p. 22, trascrizioni udienza 27 giugno 2009).

L'accesso furtivo dalla finestra della Romanelli, inoltre, secondo la Corte, si sarebbe presentato estremamente laborioso (*“portarsi e riportarsi sotto la finestra; salire per lanciare il sasso; scalare e riscalar la parete”*: p. 37 sentenza) di incerta riuscita, in quanto *“occorreva scommettere sulla combinazione delle due favorevoli circostanze sopra indicate”* (p. 37 sentenza) e cioè *“(…) che le persiane non fossero state agganciate e, altresì, nel fatto che non fossero stati chiusi gli ‘scuri”* (p. 36 sentenza) e particolarmente rischioso

“(...) con una reiterazione di movimenti e comportamenti che, peraltro, potevano essere facilmente visti da chi si fosse trovato a transitare sulla strada o addirittura si fosse portato nella casa” (p. 37 sentenza).

La sentenza ha, anzitutto, omesso di considerare che qualsiasi ingresso abusivo in un’abitazione altrui è, di per se stesso, complesso. Inoltre, la motivazione ha ritenuto particolarmente complicata la dinamica per aver erroneamente interpretato le dichiarazioni della Romanelli, che sono state considerate in modo parziale.

La sentenza, infatti, è partita da una falsa certezza: quella secondo cui la Romanelli, il 1° novembre, all’atto di uscire dalla sua abitazione, pur non avendo chiuso le persiane, le avesse però accostate.

In merito a ciò, la stessa Romanelli, sentita all’udienza del 7 febbraio 2009, ha confermato le dichiarazioni rese agli inquirenti in data 3 dicembre 2007 (p. 115 trascrizioni), secondo cui avrebbe lasciato aperta una delle due persiane.

Ad avviso della Corte, inoltre, *“Lo scalatore, nell’appoggiare le mani e poi i piedi o le ginocchia sul davanzale della finestra, avrebbe dovuto far cadere, qualche vetro o almeno avrebbe dovuto scansare qualche pezzo di vetro si da evitare che avesse potuto costituire un’insidia e una causa di ferimento. Nessun pezzo di vetro è stato invece rinvenuto sotto la finestra e nessun segno di ferita è stato riscontrato sui vetri rinvenuti nella stanza della Romanelli” (p. 39 sentenza).*

Determinante a tal proposito è una circostanza, emersa in sede dibattimentale, che la Corte ha completamente ignorato non avendo fatto ad essa riferimento in alcun passaggio della lunga motivazione.

Quando Rudy Guede è stato arrestato in Germania, il 19 novembre 2007, all’atto di un’ispezione corporale, sono emersi numerosi tagli sulla mano destra, già in via di cicatrizzazione (il particolare lo si evince dalle foto depositate all’udienza del 28 febbraio 2009).

La sentenza si è unicamente soffermata sul dato relativo all’assenza di segni di ferita sui vetri, senza in alcun modo valutare altri dati oggettivi emersi in

dibattimento.

Tutte le considerazioni evidenziate avrebbero dovuto imporre maggiore prudenza nel ritenere inverosimile “la scalata” e nell’escludere che l’arrampicatore possa essere stato Rudy Guede, visto che i suoi precedenti potevano lasciar intravedere una similitudine di “stili”.

La decisione impugnata è giunta, infine, erroneamente ad affermare che il lancio della pietra sia avvenuto dall’interno e non dall’esterno dell’abitazione: “*Tale situazione (assenza di vetri all’esterno dell’abitazione, presenza solo sul davanzale ndr), come peraltro tutte le altre palesemente incongruenti per quanto si è esposto, troverebbe invece adeguata e soddisfacente risposta ove si ipotizzi che il sasso fu scagliato dall’interno della camera con le due persiane accostate verso l’interno così da costituire riparo e impedimento alla caduta dei vetri nel piano sottostante e, una volta rotto il vetro dall’interno, il sasso poteva essere posto nella stanza in un qualsiasi punto della stessa e le persiane potevano essere spinte all’esterno e quindi aperte stando all’interno della stanza*” (p. 39 sentenza) .

Dall’analisi delle fotografie scattate nell’immediatezza dei fatti dagli agenti videosegnalatori proprio a ciò chiamati, può evincersi la presenza di vetri sia sul davanzale esterno della finestra della Romanelli (quasi a formare una rosa perfetta posta sulla destra del davanzale per chi guarda da fuori), sia sul davanzale interno (in minor misura, posti in maniera irregolare ma sempre sulla parte destra per chi guarda da fuori), sia sul tappetino azzurro posto di fianco al letto della Romanelli, a qualche metro dalla finestra, sia nello spazio di pavimento esistente tra la finestra, il tappetino e la scrivania.

Inoltre, in base all’analisi della fotografia n. 107 ingrandita dai consulenti della difesa Lombardi e Pasquali (cfr. relazione acquisita agli atti in data 3 luglio 2009, pag. 10, foto nn. 14-16) può notarsi che l’oscurante interno destro (sempre per chi guarda da fuori) presenta una scalfittura su cui è possibile notare dei frammenti di vetro infissi.

Dunque, tutte queste evidenze, se considerate unitariamente, non possono che

condurre ad una unica soluzione: il sasso è stato tirato dall'esterno verso l'interno.

L'ipotesi ricostruttiva proposta dalla sentenza risulta essere assolutamente inverosimile, in contrasto con le emergenze oggettive: *“un lancio dall'interno con le persiane tirate verso l'interno (come dovevano essere secondo quanto sopra esposto) e l'infisso sul quale è installato il vetro leggermente aperto e con lo scuro a ridosso di tale infisso”* (p. 40 sentenza).

Queste considerazioni dimostrano come siano stati totalmente ignorati gli esiti delle sperimentazioni effettuate dal consulente della difesa, maresciallo Pasquali. Il consulente, proprio al fine di fugare ogni dubbio circa la dinamica degli eventi, ha effettuato tre prove sperimentali.

Dopo aver ricostruito l'ambiente e la finestra, Pasquali ha lanciato da una distanza identica a quella esistente tra il terrapieno e la finestra di Filomena Romanelli un sasso di peso e morfologia il più possibile simile a quello rinvenuto sul luogo del delitto.

Ebbene, i risultati sono stati sorprendenti (come si desume dal filmato e dalle foto agli atti), in quanto nelle condizioni sostenute da questa difesa (finestra chiusa e oscurante solo accostato, ma non agganciato) la posizione dei vetri sul davanzale sia interno che esterno, la proiezione degli stessi sull'ambiente, la canalizzazione della finestra, la scalfittura dell'oscurante, l'infissione dei vetri sulla superficie di quest'ultimo e finanche la posizione del sasso a fine corsa, sono risultati assolutamente simili, se non identici, a quelli fotografati dalla polizia nell'immediatezza dei fatti.

Di tutto quanto sopra detto, si sono avveduti anche i Pubblici Ministeri che, nel corso della loro requisitoria, hanno dovuto ammettere che, verosimilmente, il sasso è stato lanciato proprio dall'esterno.

A parere dei primi Giudici, inoltre, altre circostanze permetterebbero di desumere che si sia trattato di una messinscena, di una mera simulazione. Si legge, infatti, che l'attività *“appare finalizzata a creare unicamente una situazione di evidente disordine nella stanza di Romanelli, non risulta invece un'attività di effettivo*

rovistamento, di reale ricerca di cosa di valore e appetibili per un ladro (...) nessun oggetto di valore (...) fu portato via o comunque preparato” (p. 41 sentenza).

Si tratta di una mera congettura, che non trova riscontro in alcun dato oggettivo. Anzi, dalle foto agli atti risulta che, di contro, siano stati interessati dall’opera del ladro (che a tale scopo, logicamente, ha dovuto cercare, rovistare, e quindi mettere in disordine) quegli oggetti che, più di tutti sono appetibili. Sono state attentamente e accuratamente rovistate tutte le borse che ivi si trovavano e il computer della Romanelli è stato ritrovato in una posizione differente da quella in cui era stato lasciato dalla stessa.

Altro argomento che, secondo la Corte, è sembrato smentire un furto è quello relativo alla presenza di vetri sopra gli oggetti e gli indumenti.

Il filmato e le foto effettuati dalla polizia in data 2 novembre 2007 non documentano la presenza di vetri sopra gli oggetti. La circostanza, pur se riconosciuta, non è stata ritenuta rilevante dalla sentenza posto che la situazione filmata e fotografata dai videosegnalatori della polizia era differente da quella che, nell’immediatezza, avrebbero constatato i primi testimoni che sono entrati in stanza, in particolare Filomena Romanelli.

La Romanelli, infatti, ha notato *“tutto per aria (...) tutto fuori posto”* e *“prendendo il computer mi sono accorta che alzando il computer alzavo i vetri, nel senso che i vetri erano sopra le cose”* (pp. 43-41 trascrizioni, udienza 7 febbraio 2009).

Secondo la Corte l’attività della Romanelli avrebbe modificato l’ubicazione dei pezzi di vetro poi ripresi dalla scientifica, con la conseguenza che *“non possono essere poste sullo stesso piano valutativo le percezioni visive e tattili dei testi e le foto rappresentative degli ambienti attenendo le une e le altre a momenti diversi e diversamente caratterizzati (...) Pertanto, la presenza di vetri sopra i vari oggetti posti sul pavimento in modo disordinato e tutto sottosopra, va considerata come circostanza che risulta dimostrata dalle testimonianze e non smentita dalle foto”* (pp. 43-44 sentenza).

La sentenza, tuttavia, ha trascurato altre dichiarazioni della stessa teste che ha riferito: *“cioè era un miscuglio e quindi lì per lì non ci feci subito caso (...) Era un miscuglio di vetri, vestiti, vetri (...) Sì, erano [i vetri] anche sotto, ma anche erano sopra”* (p. 41 dichiarazioni Romanelli).

Tali affermazioni sono state completamente ed inspiegabilmente ignorate nella sentenza che si è limitata a riportare solo una parte della deposizione della testimone senza dar conto della successiva precisazione fornita.

Da ultimo, a proposito della simulazione del furto, vanno evidenziate altre circostanze che comprovano l'inverosimiglianza di una messinscena.

Come indicato dalla Corte, le chiavi di casa di Meredith Kercher non sono state mai ritrovate (p. 96 sentenza), segno evidente, questo, che delle stesse si è impossessato il soggetto che è entrato in quell'appartamento.

Visto che Amanda Knox aveva le sue chiavi, quale ragione avrebbe avuto di impossessarsi di quelle di Meredith?

Di contro, un simile interesse lo avrebbe potuto avere un ladro che, entrato furtivamente e, poi, sorpreso, per fuggire non avrebbe avuto altra possibilità che utilizzare la porta d'ingresso che - come ben evidenziato in corso di dibattimento e confermato in sentenza - aveva la serratura danneggiata e, quindi, doveva essere chiusa, anche dall'interno, con le mandate.

In tal modo, risulta logicamente spiegata la ragione per cui quelle chiavi non sono state mai ritrovate.

Secondo la sentenza Raffaele ed Amanda avrebbero posto in essere la simulazione al fine di allontanare da loro qualsiasi sospetto.

Se ciò fosse vero non si vedrebbe per quale ragione non solo i due si sarebbero fatti trovare, la mattina successiva, fuori dal luogo del delitto, addirittura evidenziando ai poliziotti ivi intervenuti i loro dubbi circa la “stranezza” di quel furto.

A tal proposito, si riportano le dichiarazioni rese dal teste Marzi secondo cui: *“Sollecito mi disse che “ «qui hanno sfondato il vetro, stranissimo, però non hanno portato via nulla (...)»”, ed ancora “Sollecito mi mostrò la camera dove*

era stata fatta la presunta effrazione e mi disse «stranissimo, non è stato asportato nulla, c'è ancora il computer portatile e la macchinetta digitale di Romanelli Filomena»” (p. 124 trascrizioni udienza 6 febbraio 2009)

Perchè mai uno dei simulatori avrebbe dovuto instillare sugli inquirenti il dubbio circa la veridicità di quanto lui stesso aveva cercato di far apparire reale?

Nulla di ciò è stato minimamente preso in considerazione nella sentenza.

Da ultimo, non può sottacersi quanto Rudy Guede ha detto nella conversazione con l'amico Giacomo Benedetti, acquisita all'udienza del 9 ottobre 2009 e di cui la sentenza ha evidenziato solo quanto segue: *“in tale conversazione si fa menzione del sangue e di vetri nella stanza della Romanelli che Rudi dice di non aver visto quella notte. Riferimenti però vaghi e, privi di ogni verifica e approfondimento, appaiono di scarsa utilità”* (p. 389 sentenza).

In realtà, Rudy raccontando all'amico ciò che ha fatto e visto dopo essere uscito dall'abitazione di Via della Pergola, ha evidenziato : *“hanno detto che c'è stato un vetro rotto io quando ero arrivato il vetro non era rotto perché posso dire che non era rotto perché le serrande quelle di legno erano spalancate e dunque si vedeva il vetro, non so, quando arrivi di fronte a me si vede la casa, la porta d'ingresso e alla tua sinistra si vede la finestra di una della ragazze, ma quando io e Meredith ci siamo visti non era rotto era integro e anche quando sono andato via era integro”* (trascrizione conversazioni telefoniche del 19.11.2007 tra i sigg. Rudy Herman Guede e Giacomo Benedetti, p. 8).

Non sono state, invece, valutate in alcun modo tutta una serie di questioni, che avrebbero certamente contribuito a far luce sul caso:

1) come faceva Rudy a sapere quale delle finestre di quell'abitazione era stata utilizzata dal ladro per entrare?

Lui non era mai stato all'interno di quella casa e, quindi, non poteva certo sapere quale era la stanza di Filomena Romanelli.

Le sue uniche fonti, escludendo che fosse stato lui ad entrare da quella finestra, sarebbero potute essere solo i mezzi di stampa che, sino a quel momento, non avevano mai puntato l'attenzione su quale fosse il vetro infranto.

Né erano state pubblicate, sino a quel momento, foto che riproducessero la finestra.

Ed anzi, nei primi periodi (si veda l'articolo "Corriere della Sera" del 10.11.07 acquisito all'udienza del 9 ottobre 2009) la finestra con il vetro infranto era stata individuata addirittura in quella della stanza della vittima.

Senza considerare che Guede dopo pochissimi giorni dall'omicidio è fuggito in Germania e, quindi, le sue fonti giornalistiche potevano essere certamente più limitate.

Può logicamente concludersi che solo colui che effettivamente fosse entrato infrangendo il vetro poteva sapere, prima del 19 novembre 2009 (data in cui è stato arrestato Guede), quale fosse la finestra a cui quel vetro apparteneva.

2) Perché mai Rudy avrebbe dovuto mentire circa la posizione delle persiane, che lui ha descritto *spalancate*?

Non c'era motivo di ciò e, quindi, l'unica ragione per cui Guede ha riferito all'amico la circostanza può essere solo ed esclusivamente che le persiane fossero effettivamente aperte.

Tutto quanto sopra detto, quindi, smentisce *"che la situazione di disordine presente nella stanza della Romanelli e la rottura del vetro della finestra costituiscono una rappresentazione artificiosamente creata per orientare le indagini su chi, non avendo la disponibilità della chiave del portone di ingresso, doveva essersi introdotto nella casa attraverso la finestra previa rottura del vetro della stessa ed aveva quindi posto in essere le violenze in danno di Meredith fino a cagionarne la morte"* (p. 44 sentenza).

La sentenza, dopo aver affermato che vi sia stata una simulazione, ha escluso che Rudy Guede potesse essere l'autore della stessa, sulla base delle seguenti argomentazioni:

1 – *"In tale casa Rudi ben poteva ritenere che taluno degli occupanti sarebbe potuto arrivare da un momento all'altro, e pertanto, attardarsi in essa doveva apparire assai rischioso"* (p. 45 sentenza);

2 – perché mai *“avrebbe dovuto creare un'apparenza di furto indirizzando quindi le indagini proprio su chi, furtivamente e per rubare, si introduce – e da poco Rudi proprio questo aveva fatto – nell'altrui proprietà?”* (p. 45 sentenza);

3 – *“un ladro che simula un furto (e che addirittura pochissimi giorni prima era stato sorpreso nell'altrui proprietà con oggetti appartenenti ad altri ed era stata chiamata la Polizia) per sviare i sospetti da sé appare assolutamente inverosimile e lo è ancora di più ove si consideri che non c'erano particolari ragioni perchè i sospetti fossero potuti ricadere su di lui”* (p. 46 sentenza). Infatti

Rudi non aveva avuto alcun rapporto o incontro con Meredith nei giorni precedenti e, quindi, *“anche in relazione a ciò (...) doveva sentirsi tranquillo e pertanto nessuna ragione poteva spingerlo a simulare un furto”* (p. 46 sentenza);

4 – e comunque, una simulazione operata da Rudy sarebbe verosimile solo laddove si ammettesse che lo stesso *“sia entrato nella casa di via della Pergola 7 o insieme a Meredith o perchè Meredith gli aprì la porta”* (p. 44 sentenza). Tale evenienza, sempre secondo la Corte, sarebbe difficilmente ipotizzabile in quanto la ragazza era sola in casa, in orario notturno e con Rudy aveva avuto solo saltuari incontri.

Da tutto ciò la sentenza ha concluso che *“Tale artificiosa messa in scena non può ricondursi all'azione di Rudi Guede il quale, invece, entrò nella casa attraverso la porta di ingresso, senza alcuna effrazione o forzatura, ma con il consenso di chi aveva la disponibilità della casa e della chiave della porta di ingresso”* (pp. 47, 48 sentenza).

I ragionamenti seguiti dalla decisione sono fuorvianti.

Infatti non v'è dubbio che la simulazione del furto sarebbe dovuta apparire molto rischiosa anche ad Amanda e Raffaele che, non avendo alcun particolare rapporto con i ragazzi del piano di sotto (di cui non conoscevano l'ubicazione in quella serata) e, sapendo, che l'appartamento era abitato anche da Filomena Romanelli (che solo all'ultimo momento aveva deciso di rimanere a dormire dal fidanzato Zaroli Marco) e da Mezzetti Laura (di cui non risulta che Amanda sapesse l'intenzione di tornare a casa dai propri genitori), ben avrebbero potuto temere

l'arrivo di qualche scomodo testimone.

E comunque un'attività simulatoria posta in essere da Amanda e Raffaele è contraddetta da altrettanti e molteplici ragioni logiche che, di contro, non sono in alcun modo state valutate dalla sentenza.

Se interesse dei simulatori Amanda e Raffaele era quello di allontanare da sé qualsiasi sospetto, non è dato comprendere perché gli “scaltri” simulatori non hanno provveduto a mettere in atto la simulazione anche all'interno della camera della stessa Amanda.

Perché mai i pretesi simulatori, ben sapendo che la porta di ingresso era difettosa e avendo la disponibilità di un coltello, invece di porre in essere quella rischiosa messa in scena, non hanno più logicamente pensato di simulare una effrazione alla serratura della porta di ingresso che avrebbe richiesto meno dispendio di energia, meno rumore e, quindi, sarebbe stata meno rischiosa e più celere?

Interrogativi, questi, che la motivazione ha del tutto ignorato, limitandosi ad escludere, per logica, che un ladro (quale certamente Rudy era) non avrebbe mai simulato un furto per allontanare da sé i sospetti.

Infine, gli esiti della violenza sessuale sul corpo di Meredith, indipendentemente dalla presenza o meno di effrazioni che dimostrassero un ingresso furtivo, avrebbero certamente di per se stessi allontanato da Amanda Knox (donna e in quanto tale poco verosimilmente autrice di una violenza sessuale, ancorché di gruppo) qualsiasi sospetto senza necessità di altro.

Da tutto quanto detto, quindi, può desumersi che non trovi alcun riscontro probatorio, né alcuna logica, la conclusione della sentenza che ha ravvisato in Amanda e Raffaele “i simulatori”.

X) NULLITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA, EX ARTT. 521, 522 E 604, COMMA 1, C.P.P., PER DIFETTO DI CORRELAZIONE CON L'IMPUTAZIONE CONTESTATA

Raffaele Sollecito è chiamato a rispondere nel processo penale innanzi alla Corte d'Assise di Perugia, a titolo di concorso con Amanda Knox, per aver cagionato la morte di Meredith Kercher (cfr. capo A), utilizzando come strumento del delitto l'arma di cui al capo B.

L'arma in questione è stata identificata (nel capo B) con *“un grosso coltello da punta e da taglio lungo complessivamente cm. 31 (sequestrato al Sollecito il 6.11.07; Rep. n. 36)”*.

Alla luce di tale rilievo, ben si comprende come il processo per la morte di Meredith sia stato imperniato (fin dalla richiesta di rinvio a giudizio) sull'unicità dell'arma del delitto, che i due imputati – secondo la tesi dell'Accusa – avrebbero portato fuori dall'abitazione di Sollecito, senza giustificato motivo, e poi utilizzato per l'omicidio.

Si tratta ora di verificare la corrispondenza tra la sentenza di condanna e i predetti capi di imputazione.

Sul punto, la decisione di I grado presenta evidenti incongruenze – censurabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 521, 522 e 604, 1° co., c.p.p. – mancando la necessaria corrispondenza con il fatto consacrato nelle contestazioni di cui ai capi A) e B).

La Corte d'Assise per ovviare alle insuperabili contraddizioni rivenienti dalle perizie e dall'esame dei consulenti (i quali hanno posto in luce la sostanziale incompatibilità tra l'arma in sequestro e le ferite riscontrate al collo della vittima), ha così motivato: *“Peraltro, il coltello che aveva con sè Raffaele Sollecito era dotato di una lama sicuramente inferiore – come si è visto – alla lunghezza che sarebbe stata necessaria per poter cagionare la ferita più profonda risultata avere un tramite di 8 centimetri e pertanto sulla scena del*

delitto dovevano trovarsi necessariamente due coltelli che, prima l'uno poi l'altro furono usati contro Meredith” (p. 404 s. sentenza).

La sentenza cade in contraddizione allorquando afferma *“che poi non sia stato rinvenuto il coltello nell’occasione utilizzato da Raffaele Sollecito secondo quanto si è detto, è circostanza irrilevante trattandosi di arma bianca di non difficile reperibilità e assai facilmente occultabile” (p. 401 sentenza).*

La decisione giunge, inopinatamente, ad introdurre una seconda arma (un coltellino di Raffaele) sulla scena del crimine, senza considerare, però, che la stessa polizia scientifica, nella relazione a firma della dott.ssa Patrizia Stefanoni, aveva escluso che i “coltellini” sequestrati e repertati ai nn. 33 (n. 1 coltello a serramanico di colore nero marca CRKT) e 35 (n. 1 coltello a serramanico recante scritta SPAIDERCO D’ELICA) potessero considerarsi come strumenti del delitto, dal momento che entrambi non presentavano alcuna traccia genetica di Meredith Kercher (cfr. pp. 71 – 76 della relazione tecnica del 12 giugno 2008). Quindi, non si comprende come sia stato possibile affermare che nella casa di via della Pergola fossero presenti due coltelli, entrambi usati contro la vittima, considerato che: 1) tale possibilità è smentita dalle stesse indicazioni del personale tecnico di polizia; 2) nella stessa decisione si riconosce che la seconda arma (posta a fondamento della sua ricostruzione e dell’intera decisione) non è stata mai ritrovata.

Davvero infondata appare la giustificazione addotta per affermare la presenza di due coltelli: *“Amanda aveva con sè una borsa molto capiente [...]; in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto [n.b.: qui il giudice sembra riferirsi al coltello da cucina]. Amanda in vari suoi spostamenti, come per esempio per recarsi al pub Le Chic sito in via Alessi, poteva trovarsi da sola a dover camminare anche a notte inoltrata per strade che potevano apparire non tanto sicure a percorrerle di notte da parte di una ragazza. E’ quindi possibile e anzi probabile considerato il rapporto che Raffaele Sollecito aveva con i coltelli (non si separava mai dal suo coltellino come si è visto) che Amanda sia stata consigliata e convinta dal suo ragazzo, appunto Raffaele Sollecito, di avere con*

sè un tale coltello non foss'altro per farla sentire più sicura e che, se necessario, sarebbe anche potuto servire da deterrente contro eventuali malintenzionati che di notte e da sola avesse potuto incontrare” (p. 403 sentenza).

Così argomentando, viene giustificato il possesso del coltello da cucina da parte di Amanda in modo davvero inverosimile (è fuori da ogni logica pensare che una donna, per sentirsi tranquilla, debba portare in borsa una simile arma). D'altro canto, si introduce sulla scena del crimine un secondo coltello, mai preso effettivamente in considerazione dall'accusa.

L'*escamotage* del secondo coltello, se per un verso permette di driblare le contraddizioni derivanti dal giudizio di *non incompatibilità* formulato dai periti del Gup sul coltello da cucina, per altro verso amplifica enormemente i dubbi sulla dinamica omicidiaria, rischiando di viziare la decisione sotto il profilo della necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.

Ma v'è di più, da quanto si evince da ulteriori passi della sentenza (cfr. p. 175), parrebbe addirittura doversi ipotizzare la presenza sulla scena del crimine di un “terzo coltello”, la cui esistenza sarebbe desumibile dall'impronta dell'arma lasciata sul coprimaterasso, la cui lunghezza è tale da non poter coincidere con quella degli altri due coltelli citati in motivazione.

Viene così implicitamente riconosciuta la debolezza della ricostruzione accusatoria, incorrendo, al contempo, in una palese violazione dell'art. 521 c.p.p. Occorre ricordare, infatti, che nel corso dell'istruzione dibattimentale l'accusa non ha proceduto a contestare la diversità del fatto a norma degli artt. 516 ss. c.p.p., per cui, in base alla disposizione di cui all'art. 521 c.p.p., il Giudice, accertata tale divergenza, avrebbe dovuto disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al PM.

La diversità riscontrabile tra il capo di imputazione e la sentenza di condanna non può essere considerata come un aspetto marginale del processo, posto che l'intera ricostruzione accusatoria e il dibattimento erano stati incentrati proprio sull'unicità dell'arma del delitto (Rep. 36).

Durante il processo di primo grado Raffaele Sollecito sapeva, infatti, di doversi difendere da un'accusa alquanto diversa, poichè fino al momento del deposito della motivazione, l'ipotesi sostenuta dal PM non prevedeva l'utilizzo di una seconda arma per cagionare la morte della Kercher.

Peraltro, il dovere del PM di modificare l'imputazione per la diversità del fatto "si salda al principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), in virtù del quale il Giudice non può pronunciarsi su un episodio che non sia stato preventivamente contestato all'imputato; vale a dire a lui reso noto nei modi previsti dalla legge. Specularmente emerge anche il diritto della persona sottoposta al processo di essere giudicata solo per ciò che gli è stato formalmente addebitato (A. Giarda-G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, artt. 326-746, 2007, p. 4859).

Tale assetto normativo impone, quindi, il divieto di iniziative d'ufficio, per l'estraneità dell'organo decidente alla fissazione del *thema probandum*, non potendo il Giudice delimitare egli stesso la regiudicanda. Per tale ragione, se il fatto fosse risultato diverso dall'ipotesi accusatoria inizialmente avanzata, il Giudice si sarebbe dovuto esimere dal decidere e trasmettere gli atti all'organo requirente a norma del 2° comma dell'art. 521 c.p.p. (cfr. op. ult. cit.).

In tale ottica è fondamentale considerare che l'effettività del contraddittorio si fonda sulla perfetta sovrapposizione tra il fatto oggetto della decisione del Giudice e quello contestato dall'organo accusatorio *ab origine* o, almeno, secondo le prescrizioni previste dall'art. 516 ss. c.p.p.

Il principio di correlazione è, infatti, posto a tutela del diritto dell'imputato di essere giudicato per vicende che gli siano state effettivamente rese note e per le quali abbia potuto impostare una propria linea difensiva, dovendo essere posto nelle condizioni di individuare con esattezza l'episodio delittuoso attribuito, così da difendersi efficacemente in ordine allo stesso (*ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2004, n. 21094, Faraci, Rv. 229021; Cass., Sez. VI, 14 gennaio 1999, n. 2642, Catone, Rv. 212803).

Secondo la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 516 c.p.p., il fatto risulta diverso quando presenta connotati materiali difformi rispetto a quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio (Cass., Sez. III, 14 marzo 1994, Mangiapia, Ced. 198731). Sotto questo profilo, la difesa ritiene che la determinazione della dinamica omicidiaria debba essere considerata un aspetto essenziale della fattispecie concreta. Posto che l'art. 575 c.p. è delitto a forma libera, la dinamica deve essere sempre concretizzata nel capo di imputazione, non potendosi da tale specificazione mai prescindere.

Se, invece, fosse possibile modificare *ad libitum* la dinamica omicidiaria - specie quando si tratti di elementi essenziali come l'arma del delitto - si realizzerebbe inevitabilmente un pregiudizio per la difesa, la quale sarebbe in grado di conoscere effettivamente solo a processo esaurito, e quindi dopo la sentenza di condanna, l'accusa dalla quale difendersi.

Sotto il profilo patologico, l'accento deve essere posto proprio sul rapporto eziologico intercorrente tra la modifica degli elementi essenziali della fattispecie concreta e il pregiudizio reale per la difesa a causa dell'incertezza sull'oggetto dell'imputazione. Qualora sia, infatti, derivato un effettivo danno alla difesa, su elementi non secondari, si verte in un'ipotesi di nullità della sentenza a norma degli artt. 521 e 604 c.p.p.

Nel caso di specie, la sentenza ritiene Raffaele Sollecito responsabile di un fatto non sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione. E' importante osservare che tale divergenza ha inficiato la corrispondenza tra il capo di imputazione e la sentenza conclusiva del giudizio di I grado non solo sotto un profilo meramente formale, ma ha concretamente precluso all'imputato la possibilità di difendersi in ordine a tutte le circostanze del fatto: Raffaele Sollecito non ha avuto la possibilità di difendersi su tutti gli elementi dell'addebito che gli è stato attribuito.

A ben vedere, il vizio di correlazione tra accusa e sentenza si configura proprio nell'ipotesi in cui l'imputato venga messo di fronte ad una vera e propria sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Cass., Sez. VI,

19 marzo 1998, n. 3460, Magro; in senso conforme, Cass., Sez. I, 14 gennaio 2000, n. 383, Carmeli). Per cui, la sanzione processuale trae il proprio fondamento dall'esigenza di tutelare in concreto il diritto di difesa, impedendo che l'imputato possa essere condannato per un fatto non contestato e rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Ne consegue che per rispettare il principio di cui all'art. 521 c.p.p. occorre che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (tra le tante, Cass., Sez. VI, 22 dicembre 1994, n. 2729, Armanini).

In definitiva, assumendo contenuti estranei al *thema decidendum* (e peraltro esclusi dalla relazione della polizia scientifica come elementi rilevanti), la sentenza fotografa una vicenda storica non collimante con quella teorizzata dall'accusa e cristallizzata nel decreto che dispone il giudizio.

Qualora fossero emersi dubbi circa la dinamica omicidiaria, la Corte avrebbe dovuto accogliere l'istanza difensiva volta ad ottenere una nuova perizia sull'arma del delitto. Istanza che si giustificava alla luce delle gravi contraddizioni emerse nel corso del dibattimento e meglio evidenziate nel motivo a ciò dedicato. Tale diniego (cfr. ordinanza di rigetto pronunciata all'udienza del 9 ottobre 2009) amplifica ulteriormente le forti perplessità sul processo motivazionale, considerato che la decisione poggia su un aspetto tuttora controverso e che avrebbe certamente meritato un approfondimento peritale in dibattimento.

Per quanto sopra illustrato, si insiste per la declaratoria di nullità della sentenza di I grado, ai sensi degli artt. 521, 522 e 604, 1° co., c.p.p. per difetto di correlazione con l'imputazione contestata.

XI) LA CORTE HA CONDANNATO L'IMPUTATO IN ASSENZA DEL MOVENTE

La sentenza di condanna è altresì censurabile sotto il profilo della assenza di un movente omicidiario, non potendosi certamente attribuire alcun rilievo alla *“scelta di male”* ivi ipotizzata: l'unica e grottesca spiegazione a un fatto di sangue tanto cruento discenderebbe, alla resa dei conti, da una opzione talmente illogica e casuale da non risultare neppure lontanamente credibile.

Peraltro, durante l'istruttoria dibattimentale non è mai emerso alcun elemento idoneo a supportare siffatta ipotesi accusatoria sotto il profilo motivazionale dell'azione.

Per questo non può minimamente condividersi la valutazione operata in sentenza circa la sussistenza di un surreale movente di *“natura erotico sessuale violento”*, originatosi *“dalla scelta di male operata da Rudy”*, il quale avrebbe trovato *“la collaborazione attiva di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito”* (p. 394 sentenza). Tale considerazione si dimostra nella realtà un vero e proprio *nonsense*, puntando tutto sull'attrazione dell'essere umano verso ciò che è violento e negativo, quasi dimenticando che il processo penale deve essere basato su fatti materiali e su prove tangibili, ma non certo su presunzioni inquisitorie che determinano l'inversione dell'onere della prova.

Eloquenti sono i seguenti passi della sentenza che dimostrano l'assenza di filo logico nella sequenza omicidiaria:

“Amanda e Raffaele, giunti nella casa poco dopo le 23,00 è da ritenere che si siano portati nella camera di Amanda con l'intenzione di stare insieme, in intimità. Amanda peraltro ha riferito che quella sera «fecero l'amore» sia pure nella casa di Raffaele, dopo aver consumato della droga (hashish) preparata da Raffaele Sollecito. Del resto, come ha dichiarato Mezzetti Laura, Raffaele Sollecito e Amanda Knox quando erano insieme erano tra loro molto affettuosi; Raffaele le stava sempre 'appiccicato' ed anche in Questura [.....] si baciavano.

Atteggiamento poco consono all'ambiente e alla situazione [...] indicativo, pertanto, della forte attrazione esistente tra i due che si manifestava in effusioni continue, anche in contesti non appropriati [...].

Tanto più, quindi, un tale atteggiamento di affettuosità ed effusioni doveva manifestarsi in quella particolare circostanza: Amanda e Raffaele che si trovavano insieme nella casa di Amanda; insieme nella camera di Amanda e soli poichè Meredith era nella propria stanza e Rudi, come si è visto, si era trattenuto al bagno” (p. 390 e 391 sentenza).

Dopo aver descritto un simile “idillio amoroso” tra i due giovani, la sentenza ha iniziato ad esporre una serie di arzigogolate congetture, che non troverebbero alcun riscontro neppure nel più fantasioso dei romanzi.

L'incredibile racconto prosegue, infatti, nei seguenti termini: *“E’ quindi probabile che Rudi, uscendo dal bagno, si sia lasciato trascinare da una situazione avvertita come carica di sollecitazioni sessuali e, cedendo alla propria concupiscenza, abbia cercato di soddisfare le proprie pulsioni portandosi nella stanza di Meredith che era sola nella propria camera con la porta quanto meno socchiusa (non la chiudeva se non quando stava via per più giorni)”* .(Cfr. pag. 391 della sentenza) ... ***“Non è dato tuttavia sapere se Rudi si portò nella stanza di Meredith di sua iniziativa, quasi soggiogato dalla situazione che interpretava in termini erotici (due giovani innamorati nella loro stanza e Meredith che stava da sola nella camera subito accanto) o, invece, si portò nella stanza di Meredith su sollecitazione di Amanda e/o Raffaele. Questa Corte propende per la prima ipotesi. Non si vede infatti il motivo di un tale invito da parte di Amanda Knox e/o di Raffaele Sollecito. Del resto Rudi non appare che avesse bisogno di essere incoraggiato per fare delle avances a Meredith.....”*** (p. 392 sentenza)

E ancora: *“Tuttavia, anche a ritenere, e pare l'ipotesi più probabile che Rudi decise da solo di entrare nella stanza di Meredith, la reazione ed il rifiuto della ragazza dovettero essere sentiti da Amanda e Raffaele (la stanza di Amanda si trovava vicinissima a quella di Meredith) i quali, anzi, ne dovettero essere*

disturbati ed intervennero, per quanto la successione degli eventi ed il loro epilogo evidenziano, spalleggiando Rudi che avevano fatto entrare in casa e diventarono anche loro insieme a Rudi, gli aggressori di Meredith, i suoi uccisori” (p. 392 sentenza).

Appare chiaro che una simile ricostruzione pecca di eccessiva immaginazione, visto che l’omicidio sarebbe scaturito dalla reazione di Amanda e Raffaele per il “disturbo” – non meglio specificato - procurato da ciò che stava accadendo nella stanza accanto.

Né si spiega per quale ragione due giovani innamorati l’uno dell’altra avrebbero dovuto, come ipotizza la Corte, partecipare alle violenze su Meredith, soltanto perchè accomunati dall’unico obiettivo di “consentire a Rudi di abusarne sessualmente” (p. 405 sentenza).

Ancora più irragionevole è il seguente passaggio della motivazione: “*Perchè, poi, due giovani, fortemente interessati l’uno all’altra, con curiosità intellettuali e culturali, alla vigilia della laurea lui e piena di interessi lei, si determinarono a partecipare a tale azione finalizzata a forzare la volontà di Meredith con la quale avevano, specie Amanda, rapporti di frequentazione e cordialità, fino a cagionarne la morte, rientra nell’esercizio continuo della possibilità di scelta e questa Corte non può che registrare la scelta di male estremo che fu operata”* (p. 392 sentenza).

Per cui, secondo la Corte: “*Si può ipotizzare che tale scelta di male iniziò con il consumo di sostanze stupefacenti che si era verificato anche quella sera, come dichiarato da Amanda”* (p. 392 s. sentenza). Tuttavia, in maniera assolutamente contraddittoria rispetto a quanto appena postulato, circa gli effetti prodotti dall’hashish, la Corte ha affermato che “*gli amici di Raffaele Sollecito hanno inoltre riferito che tali sostanze avevano un effetto rilassante e di intontimento”* (p. 393 sentenza). Per cui non si comprende sulla base di quali elementi Sollecito si sarebbe dovuto determinare a tale scelta di “male estremo”, considerato che su di lui l’oppiaceo produceva un effetto soporifero e non certo aggressivo. Le due affermazioni sono assolutamente contrastanti.

Oltremodo eloquente appare il successivo passo della sentenza in cui si è cercato di plasmare un improbabile movente dell'omicidio, facendo perno su una visione del mondo giovanile completamente disancorata dalla realtà.

Con una frettolosa indagine psicologica la decisione ha finito, infatti, per spiegare l'irrazionale desiderio di violenza di Raffaele e Amanda (poco prima descritti come due innamorati pieni di interessi culturali), citando la visione di film e la lettura di fumetti *“nei quali la sessualità si accompagna alla violenza ed a situazioni di paura e prescinde dall'incontro di persone mosse dal reciproco e libero sentimento”* (p. 393 sentenza). Una simile ricostruzione appare eccessivamente rigorosa, finendo per trasformare la stragrande maggioranza dei giovani in potenziali assassini!

Si dimentica, inoltre, che la maggior parte della letteratura (romanzi, libri d'avventura, gialli, storie d'azione), della filmografia moderna (*action movies*, film di guerra, *fantasy*) e della musica contemporanea (*rock, metal, rap*) si basa su linguaggi forti e su immagini violente, senza per questo trasformare i fruitori in maniaci omicidi.

In questo modo la decisione sembra confondere il movente con un mero stato d'animo.

Come chiarito in una recente pronuncia (Gip di Vigevano, dott. Vitelli, 17 dicembre 2009, Stasi, p. 143 della motivazione) la causale, infatti, *“deve essere tuttavia correttamente intesa come ragione estrinseca dell'azione criminosa e non deve essere, quindi, confusa con gli stati d'animo del soggetto agente che rappresentano il substrato emotivo su cui si fonda appunto lo scopo colpevole dell'azione illecita (...)”*. Tali stato d'animo *“proprio perchè riguardano il foro interno del soggetto incontrano nella loro autonomia ontologica grosse difficoltà di affidabile accertamento se non appunto in stretta relazione alla già acquisita prova del fatto di reato commesso”*.

Ed ancora, sempre nella richiamata sentenza, si è chiarito che: *“il movente come possibile autonomo indizio di reato non ha ad oggetto lo stato emotivo nella sua impalpabile autonomia, quanto la sua estrinsecazione in una finalità di azione*

che possa essere ricostruita secondo i canoni dell'accertamento probatorio" (Gip di Vigevano, dott. Vitelli, 17 dicembre 2009, Stasi, p. 143 della motivazione).

Dunque, sotto il profilo processual-probatorio l'accertamento della causale può assumere rilevanza entro determinati limiti: *"la prova di una ragione che giustificasse per il soggetto imputato l'azione omicidiaria può costituire, infatti, un elemento indiziario che deve essere attentamente valutato nel contesto degli altri elementi probatori a disposizione e non considerato come unica sufficiente base per giungere ad un giudizio di responsabilità"* (Gip di Vigevano, dott. Vitelli, 17 dicembre 2009, Stasi, p. 143 della motivazione).

In definitiva, gli elementi presi in considerazione dalla Corte d'Assise non possono costituire la base per una affidabile interpretazione di circostanze impalpabili prive della necessaria consistenza oggettiva.

Tanto più questa visione negativa di Amanda e Raffaele stride enormemente con l'immagine di due giovani innamorati, coinvolti reciprocamente in una storia sentimentale nata da pochi giorni. È, invece, logico pensare che i due ragazzi fossero pienamente appagati da questa loro relazione e che non avessero certo bisogno di cercare emozioni forti o, peggio, violente.

Cercando di individuare i fattori scatenanti della violenza nel consumo occasionale di oppiacei, nella lettura di fumetti e nella saltuaria visione di film erotici, la sentenza sembra quasi scivolare verso concezioni del diritto penale ormai superate, tipiche della c.d. colpa d'autore: una dottrina che finiva per configurare una *colpevolezza per la condotta di vita* o per il "modo d'essere del soggetto" (per tutti: F. MANTOVANI, *Diritto penale, Pt. generale*, Padova, 1988, p. 283).

Secondo questa concezione, infatti, il soggetto dovrebbe essere giudicato non tanto per l'azione concretamente posta in essere, bensì per il suo stile di vita (innanzi al Giudice compare, quindi, non il presunto responsabile di un fatto di reato, ma un determinato *tipo di autore*). In tale ottica, viene in considerazione

non una responsabilità colpevole in senso stretto, ma una colpa legata ai presunti atteggiamenti antisociali del reo.

È ovvio che le concezioni fondate sul “tipo d’autore” o sulla “colpa d’autore” devono essere rifiutate come retaggio di epoche passate, in quanto incompatibili con un diritto penale del fatto, dominato dal principio di materialità e di colpevolezza (art. 27, 1° co., Cost.).

Il soggetto può essere considerato responsabile non certo per il suo carattere antisociale o per le sue “letture” ovverosia per i gusti personali, ma solo allorquando sia ritenuto *colpevole* di un *fatto* riconosciuto dalla legge penale come reato.

Fattori come le stranezze di comportamento, le bizzarrie della persona o le scelte anticonformiste non devono, cioè, in alcun modo influenzare il convincimento del Giudice.

La sentenza ha fatto, invece, perno su presunti e indimostrati lati caratteriali dei giovani qui coinvolti (si v. il riferimento ai fumetti), per ricavarne elementi di giudizio irrilevanti, e ciò al fine di ovviare alla mancanza di indicazioni concrete per la ricostruzione del movente.

Si tratta di una lacuna foriera di conseguenze sul piano del convincimento giudiziale, atteso quel che si rileverà in seguito.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si può certamente concludere che la sentenza non è riuscita a fornire un valido movente, stante il fragilissimo tentativo di ricavarlo da elementi ultranei rispetto al fatto.

La *causale*, come noto, identifica nell’omicidio i motivi che hanno spinto l’autore ad agire.

In linea generale, il movente che spinge il soggetto a delinquere appare estremamente significativo nella ricostruzione dei fatti, poichè esso “è uno degli elementi da cui può desumersi l’*animus necandi*” (V. PATALANO, *Voce Omicidio (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIX, Milano, 1979, 938).

La causale è, anzi, un elemento capace di “cementare” i vari elementi dell'accusa², ben potendo rappresentare il filo conduttore e di raccordo dei diversi elementi indizianti.

Ragion per cui, solitamente, dal suo accertamento non è dato prescindere.

Il movente rappresenta, invece, un fattore solo sussidiario quando il reato è reso evidente da altri aspetti oggettivi del fatto (in questi termini: S. LARIZZA, *sub art.* 575, in *Codice penale commentato, Pt. Speciale*, a cura di E. Dolcini-G. Marinucci, Ipsoa, 1999, 2898 s.). Una situazione, questa, non riscontrabile nel processo odierno, caratterizzato com'è da un quadro indiziario, a dir poco, inappagante.

Parte della dottrina riconosce importanza fondamentale alla causale; ciò soprattutto “quando le modalità dell'azione e le altre circostanze non rivelino univocamente la volontà di uccidere” (S. STRANO LIGATO, *sub art.* 575, in A. Crespi – G. Forti – G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2008, 1499 e giur. *ivi cit.*; S. LARIZZA, *op. cit.*, 2899; V. SERIANNI, *Voce Omicidio*, in *Enc. giur.*, Vol. XXIV, 5). In giurisprudenza, come si avrà modo di illustrare, si tende ad attribuire rilievo al movente, soprattutto come **elemento catalizzatore e rafforzativo** della valenza probatoria degli altri elementi³; ancor più quando le caratteristiche esteriori della condotta criminosa non siano univocamente rivelatrici dell'*animus necandi*⁴.

² Occorre, infatti, evidenziare come “l'individuazione di ragioni idonee a spingere l'imputato a commettere il delitto corrisponde ad un'indagine **capace di «cementare»** e di attribuire un unitario contesto di riferimento ad un quadro indiziario che si presenti, al termine della disamina critica compiuta dal giudice di merito, ancora inadeguato rispetto ad una dimostrazione sufficientemente convincente del fatto ignoto, oggetto del tema di prova” (G. SILVESTRI, *I criteri di valutazione previsti dall'art. 192 c.p.p.*, in *Quaderni CSM*, n. 99, vol. II; http://www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf).

³ Si v. l'insegnamento delle **Sezioni Unite** nella sentenza “Andreotti” del 30 ottobre 2003, n. 20 (in *Cass. pen.*, 2004, n. 3, 811 ss).

⁴ Tanto da giungersi ad affermare che “[...], **il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo, facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di manifestare ciò che senza la sua corretta valutazione resterebbe sconosciuto.** Ne il sistema processuale vigente pone limiti al giudice nella scelta della prova atipica o nell'apprezzabilità della sua capacità rivelatrice di un fatto o di un aspetto dello stesso. **Pertanto, la prova del coinvolgimento di un soggetto in un delitto può anche essere la causale, quando questa, per la sua specificità, converge in una direzione univoca**” (Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 1992, Madonia e altro, in *Cass. pen.* 1994, 1918 s.m. e in *Giust. pen.* 1993, II, 693 s.m.).

È necessario, soprattutto, ricordare il **particolare valore assunto dal movente nei processi di natura indiziaria**, ossia in quei procedimenti dominati dalla presenza di soli indizi, il cui apprezzamento va misurato nell'ottica dell'art. 192, comma 2, c.p.p.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, **quando si tratti di processi indiziari, l'accertamento della causale deve essere puntualmente perseguito.**

E' stato così rilevato che *“l'accertamento della causale del delitto, quando si tratti di elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, nei processi di carattere indiziario, specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato”* (Cass., Sez. I, 30 novembre 1995, n. 1428, Riggio, Rv. 203672, in Cass. pen., 1997, 1110; conf. Cass., Sez. I, 17 marzo 1994, n. 4589, Giannetti ed altri, Rv. 198279).

La rilevanza del movente non è, peraltro, disconosciuta neppure da quella giurisprudenza che ammette la possibilità di prescindere da un suo preciso accertamento, allorquando emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato.

Secondo questo orientamento, nei processi indiziari l'accertamento della causale può non essere essenziale, a patto, però, che vi siano *“elementi indiziari univoci stringenti”* (Cass., Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 11807, Gatti, Rv. 243485), ovvero *“emerge in modo certo la responsabilità dell'imputato”* (Cass., Sez. I, 2 maggio 1997, n. 8559, Dragone e altri, Rv. 208574; ed ancora, sulla necessità di raggiungere una *“prova certa”*: Cass., Sez. I, 28 marzo 1995, n. 6024, Vella, Rv. 201431).

Come si è avuto modo di chiarire più volte, il processo non è stato in grado nè di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati, nè di dimostrare la sussistenza di una valida causale.

La Corte, ad esempio, non disponeva di indizi (secondo i criteri dettati dall'art. 192 cpv. c.p.p.), per ***“fornire una risposta esauriente e adeguata alle varie ipotesi prospettate dalla difesa concernenti questioni idonee a contrastare in modo valido gli elementi dell'accusa”*** (Cass., Sez. I, 14 dicembre 1995, n. 685, Savasta, in *Cass. pen.*, 1109).

Nei processi c.d. indiziari, come più volte ricordato, la causale assume, insomma, un significato spesso decisivo: ***“quando si tratti di processo con elementi probatori di natura indiziaria, il relativo accertamento deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, in tale genere di processi, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione logica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la formazione del convincimento del giudice, in ordine alla ragionata certezza della responsabilità dell'imputato. Un tale accertamento non è invece necessario allorché l'affermazione di colpevolezza risulti già ‘aliunde’ dimostrata”*** (Cass., Sez. VI, 22 gennaio 1997, n. 5649, Dominante, in *Giust. pen.* 1998, III, 666 e in *Cass. pen.* 1999, 1573).

Può, anzi, affermarsi che, in assenza di prove certe sulla responsabilità dell'imputato e in mancanza di una risposta esauriente alle ipotesi alternative prospettate dalla difesa, dall'accertamento della causale non sia possibile prescindere.

La ragione di ciò si spiega agevolmente: a causa dell'incertezza del quadro indiziario, non potrebbe superarsi la soglia dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» posta dall'art. 533 c.p.p.

L'importanza del movente trova anche conforto nella giurisprudenza che ravvisa in esso il **“catalizzatore”** o il **filo logico**, ovvero l'elemento di raccordo e di potenziamento dell'efficienza probatoria degli indizi.

In tal senso, si richiamano le seguenti pronunce:

- ***“Nei processi indiziari deve ritenersi rilevante, ai fini dell'accusa, l'accertamento della causale del delitto, non già quale ulteriore indizio, ma quale elemento di raccordo e di potenziamento della efficienza***

probatoria degli indizi; tale obbligo di accertamento della causale, per il giudice di merito, si attenua, peraltro, in misura proporzionale alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi e, quindi, alla loro complessiva efficienza probatoria” (Cass., 14 novembre 1995, n. 12422, Antinozzi, Rv. 203348).

- *“Nei processi indiziari l'individuazione della causale ha notevole rilievo perché essa costituisce il «catalizzatore» o la «chiave di lettura» degli elementi di responsabilità emersi”* (Cass., Sez. I, 9 ottobre 1987, n. 1912, Del Grosso, Rv. 177595).
- *“Nei processi indiziari la individuazione della causale ha notevole rilievo perché agisce come catalizzatore degli elementi di responsabilità emersi”* (Cass., Sez. III, 30 settembre 1985, n. 48, Rv. 171510).
- Si vedano anche: Cass., Sez. I, 8 giugno 1984, n. 10790, D’Errico, Rv. 166947 (secondo cui, in caso di *“dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, la ricerca e la individuazione della causale è di notevole rilievo, agendo essa come catalizzatore degli elementi positivi di responsabilità o di colpevolezza”*) e Cass. pen., Sez. I, 19 aprile 1982, n. 7402, Di Fluri, Rv. 154775 (in caso di processo indiziario, la causale può costituire *“oltre che di per se stessa un grave indizio, anche l'elemento di coesione, il filo logico per il coordinamento degli altri indizi”*).

Alla luce della dottrina e della breve rassegna di giurisprudenza, possono trarsi le seguenti provvisorie conclusioni:

- a) la ricerca di un **valido motivo per uccidere** costituisce, in linea generale, **un’indagine significativa ai fini dell’accertamento dell’animus necandi** (cfr. M. D’ANDRIA, *sub art.* 575, in G. Lattanzi - E. Lupo, *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Vol. X, *I delitti contro la famiglia e i delitti contro la persona*, Milano, 2000, 119 e giur. *ivi cit.*);
- b) il Giudice potrà prescindere dall’individuazione della causale soltanto quando la volontà di uccidere sia pacificamente dimostrata, ossia allorquando

vi sia la prova certa della responsabilità dell'imputato (prova che, nel processo sulla morte di Meredith Kercher, certamente non sussiste);

c) **allorché le modalità oggettive della condotta non siano univocamente rivelatrici del dolo omicida** (si veda: M. RONCO, *sub art. 575*, in *Codice penale ipertestuale*, a cura di M.Ronco-S.Ardizzone, Torino, 2007, 2308 e giur. ivi cit.), si imporrà la ricerca di un motivo adeguato, determinante l'azione dell'agente;

d) l'importanza della ricerca di una valida causale è massima allorché si verta nell'ambito di **processi di natura indiziaria**.

La rilevanza di una simile ricerca si coglie alla luce del principio dell'*in dubio pro reo*.

E' evidente che la regola dell'**oltre ogni ragionevole dubbio** non possa dirsi rispettata allorquando la pronuncia di condanna si fondi su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale, "*ossia da un grado di conferma così elevato da confinare con la certezza*", posto che "*il principio dell'oltre il ragionevole dubbio rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l'arbitrio*" (Cass., Sez. I, 14 maggio 2004, Grasso, in *Cass. pen.*, 2005, n. 3, pag. 759, con nota di F. D'ALESSANDRO).

Sulla decisività della causale, si veda anche la *motivazione* della decisione da ultimo richiamata, in cui è stato, tra l'altro, evidenziato che: "***L'individuazione della causale assume essenziale rilevanza in un processo che (...) abbia natura indiziaria, in quanto permette la valutazione unitaria e la coordinazione logica degli elementi indizianti indispensabili per la formazione di una ragionata certezza sulla responsabilità dell'imputato (...)***" (Cass., 14 maggio 2004, cit., in *Cass. pen.*, 2005, n. 3, p. 763).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che la Corte d'Assise d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolva Raffaele Sollecito per non aver commesso il fatto.

XII) LA SENTENZA AVREBBE DOVUTO ASSolvere RAFFAELE SOLLECITO PER MANCANZA DI PROVA DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPUTATO "OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO".

Come si avrà modo di chiarire, la sentenza di primo grado si pone in netto contrasto con il canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» di cui all'art. 533, 1° co., c.p.p., principio che rappresenta un limite alla libertà di convincimento del Giudice, essendo apprestato dall'ordinamento al fine di evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi o confinanti con l'arbitrio.

Nel processo in esame il sillogismo giudiziario affonda le proprie radici su dubbie presunzioni, meri sospetti e una congerie di ipotesi destituite di ogni rilievo: gli elementi considerati in sentenza non solo si prestano a letture diverse, ma risultano tra loro incompatibili, nè trovano riscontro sul piano fenomenico.

Questa assoluta incertezza è emersa negli snodi essenziali della decisione: radicale assenza del movente; improvvisa "materializzazione" di una seconda arma (mai ritrovata: cfr. pp. 401 e 404 sentenza); assenza di testimoni che abbiano visto i tre giovani entrare nella casa (cfr. p. 386 sentenza); assoluta non conoscenza tra Raffaele e Rudy; inattendibilità dei testi "portanti" (peraltro riconosciuta dalla Corte per Gioffredi e Kokomani: cfr. p. 387); dinamica omicidiaria basata su circostanze prive della necessaria consistenza oggettiva e frutto, secondo la sentenza, di "*contingenze meramente casuali*" (cfr. p. 422).

Il quadro degli elementi sopra indicati rivela evidenti incongruenze che già, *prima facie*, fanno emergere seri dubbi sulle modalità con le quali la sentenza è pervenuta ad attestare la responsabilità di Raffaele Sollecito.

L'intero processo e la stessa sentenza sono impregnati dal sospetto che non riesce mai ad assurgere neppure a dignità d'indizio (sulla fondamentale differenza tra sospetto e indizio: Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19730, Pozzi, Rv. 243508).

La Cassazione ha chiarito che *“il sospetto consiste in un’illazione soggettiva meramente congetturale che si fonda su un ragionamento ipotetico cd. abduittivo (nel senso di argomentazione che, conosciuto l’effetto, consente di ricostruirne la causa), fonte di conclusioni solo in termini di possibilità”* (Cass. pen., 19 marzo 2009, n. 19730, cit., motivaz.).

Nel processo in esame, i dati presi in considerazione dalla decisione si palesano privi di quella necessaria gravità (nel senso di notevole contiguità logica con il fatto ignoto da accertare), univocità e precisione, consentendo significazioni alternative ed antitetiche, fonti di valutazioni opinabili (si v. ancora la sentenza da ultimo citata).

Due elementi su tutti lasciano comprendere l’irragionevolezza della decisione: i rilievi della Corte sul movente e sul secondo coltello.

La decisione tenta vanamente di superare l’assenza di una causale, cercando di astrarla nella “scelta di male” di Amanda e Raffaele.

A parte l’insensatezza di questa illazione (considerata l’assenza di qualsiasi riscontro fattuale), il riferimento al “male” appare frutto di un giudizio valoriale aprioristico e, per certi versi, tautologico. È ovvio che alla base di un delitto – di qualsiasi delitto – c’è sempre una scelta negativa; il punto è che la sentenza non può né presupporla, né desumerla ad aspetti vaghi od insignificanti.

La decisione, infatti, ha dato colore a substrati emotivi di difficilissimo accertamento che nessuna dignità di prova possono avere nel processo penale. Fattori interiori che, si badi, la decisione ha cercato di desumere da elementi di ambigua interpretazione come i gusti giovanili (le letture o la visione di film), facendoli assurgere a indicatori di devianza.

La formula di Aladino così utilizzata ha senz’altro il pregio di spiegare l’inspiegabile.

Ma è troppo facile porre a base della presunta partecipazione al delitto una non meglio precisata “scelta di male” degli imputati.

Si noti: la sentenza, non disponendo di indizi affidabili, ha finito per fondare il giudizio di colpevolezza sul pilastro del sospetto, richiamandosi a circostanze incerte, prive della necessaria consistenza oggettiva.

Oltretutto, appare poco credibile che possa essersi originata una “scelta di male” sfociata in violenza da parte di due giovani che la stessa sentenza ha descritto placidi, diligenti, disponibili verso gli altri, studiosi e lavoratori! Ma c’è di più: la pronuncia è arrivata a dire, in sede di concessione delle attenuanti generiche, che *“nessun teste ha riferito di azioni violente, ovvero di aggressioni-intimidazioni realizzate dagli attuali imputati a danno di chicchessia”* (p. 421 sentenza).

Non riuscito è il tentativo di ovviare alle incertezze emerse nel corso del dibattimento circa l’arma del delitto (al fine di aggirare le insuperabili discrepanze tra le caratteristiche del coltello da cucina e le lesioni IE-15, IE-16 e IE-17), immettendo sulla scena del crimine un secondo coltello.

Si ricordi, infatti, che: 1) la polizia scientifica aveva escluso la presenza di DNA riconducibile alla vittima sui coltellini di Raffaele sequestrati ed esaminati (cfr. pp. 71 – 76 della relazione tecnica del 12 giugno 2008); 2) nella sentenza si ipotizza l’esistenza di una seconda arma che non è mai stata ritrovata (cfr. p. 401 motivazione).

Dubbi non certo minori si pongono, sempre per il reperto 36 (coltello), dal punto di vista genetico, considerato che *“i risultati ottenuti da questo reperto sono assolutamente inaffidabili e non consentono di trarre alcuna conclusione sul profilo genetico della traccia”* (Relazione di consulenza genetico-forense a firma del Prof. Tagliabracci, p. 25).

Sempre in relazione al Rep. 36 la pronuncia neppure è riuscita a chiarire le circostanze che giustificerebbero la presenza dell’arma sulla scena del crimine, dovendosi ritenere puramente fantasiosa l’ipotesi ivi sostenuta: ossia che Amanda lo avrebbe portato nella capiente borsa, per usarlo come “deterrente” contro eventuali malintenzionati: *“Amanda aveva con sè una borsa molto capiente (...); in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto. Amanda in vari suoi spostamenti, come per esempio per recarsi al pub Le Chic sito in via*

Alessi, poteva trovarsi da sola a dover camminare anche a notte inoltrata per strade che potevano apparire non tanto sicure a percorrerle di notte da parte di una ragazza. E' quindi possibile e anzi probabile considerato il rapporto che Raffaele Sollecito aveva con i coltelli (non si separava mai dal suo coltellino come si è visto) che Amanda sia stata consigliata e convinta dal suo ragazzo, appunto Raffaele Sollecito, di avere con sè un tale coltello non foss'altro per farla sentire più sicura e che, se necessario, sarebbe anche potuto servire da deterrente contro eventuali malintenzionati che di notte e da sola avesse potuto incontrare” (p. 403 sentenza).

Balza subito agli occhi che si tratti di illazione destituita di ogni fondamento.

Così argomentando, infatti, si dovrebbe sospettare di ogni donna munita di una borsa capiente (praticamente l'intero universo femminile), potendo in essa celarvi, a fini difensivi, qualche arma mortale da usare all'occorrenza.

Rilievi critici ancora maggiori, come si è detto, possono farsi per l'elemento del gancetto (reperto 165B), un indizio privo di spessore, considerando sia la *contaminazione*⁵ a cui è stato sottoposto, sia l'incompatibilità genetica con il profilo di Raffaele Sollecito.

Semmai dovrebbe ricordarsi che, a fronte del malfermo quadro istruttorio, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere la necessità di disporre una nuova perizia anziché negarla, come invece ha ritenuto nell'ordinanza di rigetto pronunciata all'udienza del 9 ottobre 2009.

Questi brevi richiami servono a chiarire come nell'odierno processo, la decisione si sia fondata su meri sospetti o, nella migliore delle ipotesi, su indizi privi della necessaria “certezza” e precisione, non tenuti insieme da alcun movente.

Ragioni queste sufficienti a far dubitare fortemente circa il rispetto del canone stabilito dall'art. 192, comma 2, c.p.p.

Se “l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi precisi e concordanti” (art. 192, comma 2, c.p.p.), il necessario

⁵ Come diffusamente evidenziato nella relazione del consulente Prof. Adriano Tagliabracci (p. 2 ss.).

presupposto per la loro valutazione è che essi siano anzitutto **certi, oltre che plurimi.**

Nessuno degli elementi presi in considerazione dalla sentenza e posti alla base del giudizio di colpevolezza può, invece, valutarsi in termini di certezza o di gravità.

Il funzionamento del sillogismo indiziario è ben spiegato dalle Sezioni Unite: *“L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro **l'apprezzamento unitario degli indizi** per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, **costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario,** attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice”* (Cass., **Sez. Un.**, 4 febbraio 1992, n. 6682, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv. 191230).

Dunque, ancor prima di passare alla considerazione d'insieme, la Corte d'Assise avrebbe dovuto saggiare adeguatamente la valenza qualitativa individuale di ogni singolo indizio.

L'esistenza o l'inesistenza di un fatto ignoto può essere, infatti, desunto soltanto da indizi che siano stati provati con certezza: un assunto, del resto condiviso dalla Cassazione, secondo cui ***“l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza”*** (Cass., Sez. IV, 1° ottobre 2008, n. 39882, Zocco e altro, Rv. 242123).

Oltre ad essere certi, gli indizi, com'è noto, devono essere plurimi: il Giudice non può accontentarsi di un solo indizio, ricordando che – secondo il noto brocardo – *quae singula non probant simul unita probant*.

In tal senso, è stato affermato che: ***“la prova indiziaria di cui al secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. deve essere costituita da più indizi, e non da uno solo di essi, e i molteplici indizi, nel loro insieme, devono essere univocamente concordanti rispetto al fatto da dimostrare, nonché storicamente certi e rappresentativi di una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto”*** (Cass., Sez. I, 8 marzo 2000, n. 7027, Di Tella, Rv 216181).

Nei procedimenti indiziari il Giudice di merito, quindi, *“è chiamato a una duplice operazione: deve prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) [...]; e deve, quindi, passare a un esame globale degli elementi cui può essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguità indicativa di ciascuno di essi isolatamente considerato possa, in una visione unitaria, risolversi”* (Cfr. E. APRILE, *La prova penale*, Milano, 2002, 104 e giur. ivi cit.).

Da quanto si è avuto modo di chiarire, nell'odierno processo non soltanto i singoli indizi non possono dirsi “certi”, ma neppure possono qualificarsi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p.

Sul punto, si veda anche Cass., **Sez. Un.**, 12 luglio 2005, n. 33748, in Cass. pen., 2005, 12, 3732, secondo cui: *“In tema di **valutazione della prova indiziaria**, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio **non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi** e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel **valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità**, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una **prospettiva globale e unitaria**, tendente a porne in luce **i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo**”*.

Né è senza conseguenze ricordare che *“in tema di **prova indiziaria**, il giudice di legittimità, nell'ambito del più generale controllo sulla corretta struttura logica del ragionamento svolto da quello di merito, è tenuto ad esaminare in termini di consistenza logica la **gravità, precisione e concordanza degli indizi**, approfondendo il profilo della loro **capacità di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto** oggetto di accertamento e **verificando l'eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario**”* (Cass., Sez. IV, 19 marzo 2009, n. 19730, P.)⁶.

Alla luce della surriferita giurisprudenza e dottrina, deve ritenersi che gli elementi indiziari raccolti dall'accusa non siano idonei a superare lo sbarramento normativo dell'art. 192, comma 2, c.p.p.

⁶ Ed ancora: *“La regola enunciata dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., in base al quale «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi» - ancorata, sul piano razionale, all'equivocità ontologicamente propria degli indizi, che, secondo la logica corrente, ordinariamente ispirata al generalissimo principio di causalità, sul quale si fonda il procedimento conoscitivo in qualsiasi ramo dello scibile, e che fa sì che gli indizi possano essere posti in rapporto di causalità, diretta od inversa, con una molteplicità o, al limite, con una duplicità di cause o di effetti - sta a significare che l'indizio è, di per sé, isolatamente considerato, inidoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti. Esso acquista valore di prova solo se e quando ricorra l'eccezione espressa dal legislatore nella proposizione subordinata, vale a dire quando plurimi indizi, riferibili ciascuno in sé e partitamente considerato ad una molteplicità di cause o di effetti, possano essere tutti significativamente riferiti ad una sola causa e ad un solo effetto loro comune. Nella prassi, dunque, **a fronte di una pluralità di indizi, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili ed accertandone, quindi, la gravità**, che è inversamente proporzionale al numero di tali collegamenti, nonché la **precisione**, che è direttamente proporzionale alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza della sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa. Deve, da ultimo procedere alla **sintesi finale** accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in unico contesto, dal quale, secondo la legge ed ancor prima, secondo la logica, è possibile desumere l'esistenza o, per converso, l'inesistenza di un fatto”* (Cass., Sez. VI, 23 febbraio 1995, n. 736, Doria ed altro, Rv. 201109)

Queste considerazioni assumono un rilievo non secondario nella logica dell'«oltre ogni ragionevole dubbio»⁷ di cui all'art. 533, 1° co., c.p.p., *“principio che non può dirsi rispettato quando la pronuncia di condanna si fonda su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale, ossia da un **grado di conferma così elevato da confinare con la certezza**”* (Cass. pen., Sez. I, 14 maggio 2004, Grasso, in *Cass. pen.*, 2005, n. 3, 759 ss., con nota di F. D'Alessandro).

Sul punto, invece, la sentenza ha argomentato la partecipazione delittuosa di Raffaele e Amanda non in termini di probabilità confinante con la certezza, ma di semplice possibilità, ossia *“in forza di contingenze meramente casuali che andarono a saldarsi le une con le altre, creando una situazione che, nella combinazione dei fattori, resero **possibile** i delitti in danno di Meredith...”* (p. 422 sentenza).

Non essendovi testimoni che poterono assistere ai fatti, nè essendovi prove della sicura presenza sul luogo dei due imputati o elementi dai quali desumere con certezza la loro partecipazione al delitto, la pronuncia ha ritenuto – contro ogni dato oggettivo e sulla base del mero intuito – che Amanda e Raffaele abbiano preso parte all'omicidio in quanto *“improvvisamente si trovano senza alcun impegno; incontrano casualmente (non c'è traccia di alcun appuntamento preso) Rudi Guede e si trovano insieme a questo nella casa di via della Pergola dove proprio quella sera Meredith è sola”* (ibidem).

Considerati i presupposti di partenza (incertezza sulla contemporanea presenza dei tre sul luogo, mancanza di programmazione, di animosità o di sentimento rancoroso verso la vittima) la motivazione ha desunto la *casuale* realizzazione del reato da parte di Raffaele e Amanda come una mera *possibilità* che non si poteva nè escludere, nè confermare. Se il ragionevole dubbio, correttamente inteso, pretende un *“grado di conferma così elevato da confinare con la*

⁷ Dato già acquisito nel nostro ordinamento prima della modifica dell'art. 533 c.p.p. attraverso le sentenze delle Sezioni Unite del 21 aprile 1995, Costantino; del 10 luglio 2002, Franzese e del 30 ottobre, Andreotti (si v. sul punto: G. Canzio, *L'«oltre il ragionevole dubbio» come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 305).

certezza” (Cass. pen., Sez. I, 14 maggio 2004, Grasso, cit.), tale che **“il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote”** (Cass., Sez. I, 8 maggio 2009, n. 23813, P.G. in proc. Manickam, Rv. 243801), appare chiaro che il ragionamento seguito dalla Corte d’Assise di Perugia si ponga sotto l’asticella fissata dal nuovo art. 533, 1° co., c.p.p.

Come, infatti, evidenziato da autorevole dottrina (C. E. PALIERO, *Il “ragionevole dubbio” diventa criterio*, in Guida dir., 2006, n. 10, 74), *“la fallibilità delle decisioni giudiziali è un dato immanente a ogni sistema penale; pertanto il dovere di condannare solo sulla base di un grado di dimostrazione dei fatti quasi pari alla certezza appare in linea di principio un necessario complemento al compito di proteggere gli innocenti e di evitare che il potere dello Stato si tramuti in un’arma (un’arma, per parafrasare von Liszt, ‘a taglio unico’) contro cui non c’è difesa. Si chiarisce dunque in questi termini il fondamento ‘filosofico’ (rectius, politico-criminale) che sta alla base della regola qui in esame, quale regola probatoria e di giudizio atta a fornire un argine epistemico a quello che va considerato un autentico ‘buco nero’ della ‘materia’ penalistica: il cosiddetto libero convincimento del giudice. Solo una verità processuale ‘forte’, nei termini di una (quasi) assoluta certezza, scongiura il pericolo che venga banalizzato il valore dell’innocenza [...]”*.

Quanto al significato concreto che deve assumere la formula richiamata dall’art. 533 c.p., ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità, *“la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», formalizzata nell’art. 533, comma primo, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 5 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) impone di pronunciare condanna, quando **il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote**, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili «in rerum natura», ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”*

(Cass., Sez. I, 8 maggio 2009, n. 23813, cit.; conf. Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, Franzoni, Rv. 240763).

Nel caso di specie, è bene evidenziarlo, la sentenza non ha lasciato fuori dal processo eventualità remote, ma è la decisione stessa che se ne nutre, proponendole come chiavi di letture privilegiate.

Come si è avuto modo di illustrare, **la concreta operatività della regola dell'oltre ragionevole dubbio deve guidare il Giudice anche nella valutazione della prova indiziaria** (cfr. F. D'ALESSANDRO, nota a Cass. pen., Sez. I, 14 maggio 2004, cit., in Cass. pen., 2005, n. 3, 769). Ed, infatti, attraverso l'accoglimento nel nostro ordinamento della nota formula di Bard (acronimo che sta per “*Beyond Any Reasonable Doubt*”), l'ambito del convincimento del Giudice, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, sembra doversi estendere a tutto ciò che è oggetto di prova, e quindi, ex art. 187 c.p.p., ai «*fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza*»⁸.

Ora, il rischio di pervenire ad una decisione di condanna in violazione del principio posto dal 1° comma dell'art. 533 c.p., appare fin troppo concreto in un processo meramente indiziario, come è quello che vede imputato Raffaele Sollecito.

Da ciò discende l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, ossia *il plausibile e ragionevole dubbio*, capace di neutralizzare l'ipotesi prospettata dall'accusa, e tale da imporre l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530, comma 2, c.p.p. secondo il canone di garanzia dell'*in dubio pro reo*.

Alquanto significativa appare la decisione del Gip di Vigevano, dott. Vitelli (sentenza del 17 dicembre 2009, Stasi, p. 157) in ordine alla *ratio* di tale regola probatoria:

“La medesima, espressamente positivizzata dal legislatore con l'art. 5 della legge n. 46 del 2006, rappresenta in primo luogo l'attuazione in ambito

⁸ V. PLANTAMURA, *Assassinio senza movente?*, nota a Tribunale di Foggia – Gip, 26 luglio 2006, in *Giur. mer.*, 2008, n. 4, 1086; cfr. Ass. Milano, 24 maggio 2006, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1665 ss.

processual/probatorio di fondamentali principi costituzionali: il principio di presunzione di innocenza di cui all'art. 27 ed il rispetto della dignità e dei diritti inviolabili dell'uomo (artt. 2 e 3 Cost.). Il basilare terreno costituzionale su cui poggia tale regola di decisione trova, peraltro, conferma nella differente regola di giudizio che vale nel processo civile: mentre in quest'ultimo (come sostenuto da autorevole dottrina di estrazione processual/civilista e processual/penalista e dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione specie in materia di nesso di causalità: si veda sentenza n. 21619 del 2007, sentenza delle Sezioni Unite n. 581 del 2008 e sentenza n. 10741 del 2009) vale la meno stringente regola di giudizio del «più probabile che non», nel processo penale (ove ben differenti sono, appunto, i valori in giuoco) sono da considerarsi insufficienti le prove che, complessivamente considerate, lasciano spazio a «dubbi ragionevoli». Quest'ultimo («il ragionevole dubbio») non deve essere certo inteso come un mero dubbio possibile (perché qualsiasi cosa si riferisce agli affari umani é aperta a qualche dubbio possibile o immaginario e non si deve dunque cadere in una sorta di nichilismo gnoseologico del tipo «niente è certo a questo mondo e quindi niente a questo mondo può essere provato»), quanto di una situazione finale di concreta incertezza che rimane, una volta esaminati tutti gli elementi processuali a disposizione, nel giudizio logico/probatorio di ascrivibilità del fatto all'imputato: il dubbio non è astratto o meramente immaginario, ma diventa concreto e ragionevole, laddove si fondi appunto (come nel caso di specie) su evidenze processualmente emerse.

Così rettamente intesa, questa finale regola probatoria e di giudizio rappresenta non solo l'attuazione di fondamentali principi costituzionali ed un imprescindibile pilastro di uno Stato liberal/democratico (nel senso più alto e nobile), ma anche e prima ancora un naturale richiamo etico per ogni uomo giusto e ragionevole”.

Peraltro, è storia del processo che nè l'accusa, nè la sentenza, siano riuscite ad escludere razionalmente le possibili spiegazioni alternative prospettate

dalla difesa, del resto compatibili con gli elementi che si avevano a disposizione per decidere.

Ne è anzi derivato, all'opposto, un rimescolamento delle carte funzionale al teorema accusatorio (emblematico è il caso del secondo coltello, apparso sulla scena del crimine a processo concluso), e una dimostrata indisponibilità a venire incontro alle richieste istruttorie avanzate dalla difesa (lampante è il caso delle perizie negate con l'ordinanza di rigetto del 9 ottobre 2009).

Occorre, infatti, rammentare che *“nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è **necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione** che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti”* (Cass., Sez. I, 21 ottobre 2004, n. 4652, P.G. in proc. Sala ed altri).

Che oggi si imponga una conclusione assolutoria, lo dimostra la totale **manca****nza di un valido movente** idoneo a supportare la ricostruzione prospettata dall'accusa.

Si è già avuto modo di ricordare la necessità che il Giudice, **specie nei processi indiziari**, trovi un saldo ancoraggio in una “valida causale”, in quanto elemento catalizzatore e filo logico che conferisce convergenza ed univocità ai vari indizi (M. GIARRUSSO-A.NAPPI, *sub art.192*, in G. Lattanzi – E. Lupo, *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. III, Milano, 2003, 34).

Il movente, infatti, specie nell'ambito di un processo indiziaro, dovrebbe assumere una importanza decisiva (cfr. Cass., Sez. I, 30 novembre 1995, n. 1428, Riggio, Rv 203672, in Cass. pen., 1997, 1110; conf. Cass., Sez. I, 17 marzo 1994, n. 4589, Giannetti ed altri, Rv. 198279; Cass., 14 maggio 2004, Grasso, in

Cass. pen., 2005, n. 3, pag. 763), potendo proprio fungere da collante tra i vari indizi e rappresentare il filo conduttore e di raccordo tra i diversi elementi.

E' evidente, invece, che un movente dedotto da supposizioni o da intuizioni prive di riscontro, *tamquam non esset*.

Non basta, quindi, un qualsiasi movente, ma un movente credibile e razionale: la sentenza non potrebbe, cioè, accontentarsi del semplice richiamo a un generico ed indimostrabile interesse alla morte della vittima.

Come è stato chiarito dalle **Sezioni Unite** della Cassazione nella motivazione della sentenza Andreotti, “(...) *l’indicazione di un possibile «interesse» dell’imputato all’uccisione della vittima, in assenza di seri e consistenti elementi fattuali circa lo specifico e concreto contributo concorsuale dello stesso prestato alla realizzazione del crimine, non può costituire, di per sé sola, riscontro estrinseco e individualizzante, come ipotetico «movernte» (...)*” (Cass. pen., **Sez. Un.**, 30 ottobre 2003, in Cass. pen., 2004, n. 3, pag. 842).

Ciò, evidentemente, è la ulteriore riprova della necessità di un particolare rigore nell’esame e nella valutazione del movente nel giudizio di responsabilità, in assenza di altri seri e consistenti elementi fattuali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, voglia la Corte – in riforma della sentenza appellata – assolvere Raffaele Sollecito per insufficiente o contraddittoria prova che l’imputato abbia commesso il reato.

XIII) LA SENTENZA È INCORSA IN ERRORE RAVVISANDO L'AGGRAVANTE DELLA VIOLENZA SESSUALE

La difesa di Raffaele Sollecito intende ribadire sia la assoluta estraneità del proprio assistito all'omicidio di Meredith Kercher, sia la sua mancata partecipazione alla presunta violenza sessuale che sarebbe stata perpetrata ai danni della vittima.

Ai fini di una maggiore completezza dell'analisi difensiva, sembra comunque opportuno soffermarsi su alcuni passaggi critici della sentenza di I grado, che rafforzano la convinzione della totale assenza di qualsiasi prova di responsabilità penale in capo a Raffaele in ordine alla prefigurata aggravante.

Del resto, l'esame delle risultanze del processo di I grado e l'analisi critica dell'impugnata sentenza hanno già dimostrato l'insussistenza di prove in ordine alla partecipazione di Amanda e Raffaele al delitto di Meredith.

Men che meno credibile è la presunta adesione di Raffaele Sollecito ad una violenza sessuale che sarebbe stata commessa da Rudy per soddisfare una personale bramosia.

Ciò non solo può desumersi dalla assoluta estraneità degli imputati all'uccisione di Meredith, ma anche dalla stessa illogicità della ricostruzione operata della sentenza che pretende di plasmare un fantasioso movente "di natura erotico-sessuale violento" attraverso la "scelta di male operata da Rudy".

Pur di giustificare a tutti i costi un concorso nel reato, la sentenza arriva addirittura ad evocare una scelta di male "riflessa" originatasi non direttamente dal profondo dell'animo dei due giovani, bensì veicolato attraverso la figura di Rudy, trasfigurato in una sorta di catalizzatore del male e dei peggiori istinti sessuali.

E' di tutta evidenza, come spiegato diffusamente nell'impugnazione, che la descritta causale possa reputarsi soltanto un falso simulacro del movente

necessario per saldare i deboli sospetti di cui è costellato il processo indiziario a carico di Raffaele Sollecito.

Oltretutto, appare decisamente poco credibile che la violenta “scelta di male” possa essersi originata in due giovani che la stessa decisione descrive quieti, diligenti, disponibili verso gli altri e studiosi!

Neppure sarebbe ipotizzabile un improvviso *raptus*, dal momento che – come esplicitato in sentenza – “*nessun teste ha riferito di azioni violente, ovvero di aggressioni-intimidazioni realizzate dagli attuali imputati a danno di chicchessia*” (p. 421 sentenza).

Al contempo è insostenibile la tesi di un *raptus contemporaneo e congiunto* occorso a chi poco prima si stava amando.

La pronuncia, insomma, arriva a dire tutto ed il contrario di tutto.

Evidenzia l’atteggiamento di grande affettuosità e le continue effusioni tra Amanda e Raffaele (cfr. p. 390 sentenza) e, per altro verso, appende una maschera da assassini sui loro volti, cercando spunti impossibili dalle letture giovanili o dalla visione di film.

Peraltro l’incoerenza della tesi della partecipazione alla violenza sessuale eseguita da Rudy, emerge dalla stessa dinamica descritta in sentenza.

Se si analizzano bene i vari passaggi della ricostruzione, ci si rende conto agevolmente che è la stessa sequenza omicidiaria ad escludere un qualsiasi ruolo di Raffaele e Amanda nella progressione violenta di Rudy.

Si considerino i seguenti *steps*:

- 1) nessuno ha visto i tre giovani entrare all’interno della casa (p. 386 sentenza), nè la Corte ha fornito una credibile spiegazione su come e perchè Rudy si sia trovato nella casa di Via della Pergola (p. 388 sentenza);
- 2) Amanda e Raffaele si sarebbero portati nella camera di Amanda con l’intenzione di stare insieme in intimità (p. 390 sentenza);
- 3) Rudy, uscito dal bagno (dove avrebbe lasciato le proprie feci), si sarebbe “*lasciato trascinare da una situazione avvertita come carica di*

sollecitazioni sessuali e, cedendo alla propria concupiscenza, abbia cercato di soddisfare le proprie pulsioni portandosi nella stanza di Meredith che era sola nella propria camera con la porta quantomeno socchiusa”;

si legga ora il seguente passo che rende bene l’incredibilità della decisione:

4) *“non è dato tuttavia sapere se Rudi si portò nella stanza di Meredith di sua iniziativa, quasi soggiogato dalla situazione che interpretava in termini erotici (due giovani innamorati nella loro stanza e Meredith che stava da sola nella camera subito accanto) o, invece, si portò nella stanza di Meredith su sollecitazione di Amanda e/o Raffaele. Questa Corte propende per la prima ipotesi. **Non si vede, infatti, il motivo di un tale invito da parte di Amanda Knox e/o di Raffaele Sollecito**”* (p. 392 sentenza);

5) la reazione di Meredith (cioè il rifiuto dell’approccio concupiscente di Rudy) avrebbe “disturbato” Amanda e Raffaele i quali, per questo, sarebbero poi sopraggiunti nella stanza di Meredith per spalleggiare Rudy nella sua azione violenta.

L’immaginario racconto è talmente assurdo da non avere bisogno di molti commenti.

L’onirica spiegazione è che *“la prospettiva di aiutare Rudi nel proposito di soggiogare Meredith per abusarne sessualmente, poteva apparire come un eccitante particolare, che, pur non previsto, andava sperimentato”* (p. 393 sentenza).

In definitiva, la sentenza pretende di convincere il lettore che sia plausibile che due giovani innamorati e intenti in reciproche effusioni, sol perchè disturbati dal vocio della stanza accanto, siano intervenuti con spirito filantropico per consentire a Rudy di sfogare i propri impulsi lussuriosi (cfr. p. 393 sentenza).

La decisione però non spiega come sia possibile che il placido Raffaele abbia inopinatamente deciso di sostenere le “ragioni” sessuali di un perfetto

sconosciuto (Guede), appena uscito dal bagno, spalleggiandolo con un'azione totalmente gratuita e priva di giustificazione.

Questo assunto è smentito da quanto il provvedimento aveva affermato poco prima:

1) nè Amanda, nè Raffaele si sarebbero minimamente attivati per far insorgere o rafforzare il proposito libidinoso di Rudy (dal momento che erano evidentemente occupati in private effusioni);

2) i due innamorati non avevano alcun motivo per invitare Rudy ad un *ménage à trois* (“**Non si vede, infatti, il motivo di un tale invito da parte di Amanda Knox e/o di Raffaele Sollecito**” (p. 392 sentenza).

Alla luce di quanto sopra illustrato, risulta *per tabulas* che Raffaele Sollecito non può essere ritenuto colpevole della violenza sessuale realizzata ai danni di Meredith Kercher.

Si rileva che la mancante o insufficiente prova della partecipazione dell'imputato alla violenza sessuale comporti l'insussistenza della menzionata aggravante a suo carico, rendendo necessaria la conseguente rideterminazione della pena con applicazione delle sole attenuanti generiche.

XIV) INSUSSISTENZA DEI REATI DI PORTO INGIUSTIFICATO DI COLTELLO, DI SIMULAZIONE DI REATO E FURTO DEI TELEFONI CELLULARI

La sentenza di I grado ha ritenuto sussistente a carico di Raffaele Sollecito il reato di cui all'art. 4 L. n. 110/75 per avere, in concorso con Amanda, portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un grosso coltello da punta e da taglio lungo complessivamente cm. 31, sequestrato il 6 novembre 2007 (Rep. 36).

L'esame critico delle risultanze del processo ha già permesso di acclarare la mancanza di qualsiasi utilità del Rep. 36, alla luce dei molteplici rilievi formulati dai consulenti della difesa, i quali hanno evidenziato l'assoluta incompatibilità dell'arma in sequestro rispetto alle ferite presenti sul collo della vittima (cfr. *Consulenza tecnica medico legale del Prof. Francesco Introna*, pagg. 116 e 117). Sono, infatti, stati acquisiti al processo tutta una serie di elementi – lungamente ripercorsi nel presente atto di impugnazione – che avrebbero consentito di escludere l'utilizzazione del rep. 36 come arma del delitto.

Non va dimenticato che anche i risultati genetici si sono rivelati inaffidabili, non consentendo di poter trarre alcuna conclusione sul profilo genetico della traccia (si v. diffusamente la *Relazione di consulenza genetico-forense* del Prof. Tagliabracci).

Ancora più incredibile appare la giustificazione addotta in sentenza per spiegare la detenzione dell'arma da parte degli imputati e la conseguente presenza del coltello da cucina sulla scena del delitto.

La Corte ha ritenuto che Amanda lo avesse portato con sè nella casa, trasportandolo nella sua capiente borsa, come “deterrente” contro eventuali malintenzionati: “*Amanda aveva con sè una borsa molto capiente [...]; in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto. Amanda in vari suoi spostamenti, come per esempio per recarsi al pub Le Chic sito in via Alessi, poteva trovarsi da sola a dover camminare anche a notte inoltrata per strade che potevano apparire non tanto sicure a percorrerle di notte da parte di una*

ragazza. E' quindi possibile e anzi probabile considerato il rapporto che Raffaele Sollecito aveva con i coltelli (non si separava mai dal suo coltellino come si è visto) che Amanda sia stata consigliata e convinta dal suo ragazzo, appunto Raffaele Sollecito, di avere con sè un tale coltello non foss'altro per farla sentire più sicura e che, se necessario, sarebbe anche potuto servire da deterrente contro eventuali malintenzionati che di notte e da sola avesse potuto incontrare" (p. 403 sentenza).

Il ragionamento posto alla base di questa valutazione è del tutto incoerente: poichè Amanda disponeva di una borsa grande e aveva il bisogno di sentirsi tranquilla, avrebbe trasportato con sè un così ingombrante coltello (lunghezza totale 31, 2 cm.), ovviamente con il rischio di ferirsi ogni qualvolta avesse dovuto immettere le proprie mani nella stessa borsa.

Si tratta di illazione completamente destituita di ogni fondamento: così argomentando, dovrebbe sostenersi che praticamente ogni donna possa nascondere qualche micidiale arma nel proprio capiente accessorio.

Oltretutto, così facendo, si arriva quasi per giustificarne il possesso da parte di Amanda, visto che il coltello "sarebbe anche potuto servire da deterrente contro eventuali malintenzionati che di notte e da sola avesse potuto incontrare" (p. 403 sentenza)!

Altrettanto censurabile appare la condanna per la simulazione (art. 367 c.p.) di un tentato furto con effrazione nella camera abitata dalla Romanelli.

Non è stata, infatti, raggiunta la prova in ordine al fatto che la rottura del vetro della finestra sia stata realizzata da Raffaele al fine di assicurarsi l'impunità o che a tale azione egli vi abbia partecipato.

La decisione appare irragionevole sul punto: se Raffaele ed Amanda avessero messo in atto una simulazione al fine di sviare i sospetti, avrebbero dovuto tenere poi un comportamento molto diverso da quello osservato all'indomani del delitto. Invece, i due, non solo si fecero trovare sul luogo del fatto, ma addirittura Sollecito evidenziò ai poliziotti intervenuti le perplessità circa la "stranezza" di quel furto per la mancata sottrazione del computer portatile e della macchina

digitale di Romanelli.

Peraltro, la telefonata di Sollecito all'Autorità non era certamente finalizzata a denunciare falsamente un reato: la *ratio* della norma è, anzi, quella di evitare ingiustificati allarmi, dovendosi impedire che l'attività di accertamento e repressione dei reati sia messa in moto inutilmente (cfr. CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 1999, pag. 940; Dolcini-Marinucci, *Codice penale commentato*, I, 2006, pag. 2737). Il che non s'è certamente verificato in concreto; anzi, l'effetto è stato proprio quello di far scoprire un omicidio. Quindi l'azione ha finito semmai per consentire una più rapida scoperta del cadavere.

Quanto all'ipotesi di furto, prospettata nel capo D) in relazione ai cellulari, alla somma di 300 euro e a due carte di credito di proprietà della vittima, la sentenza ha escluso la responsabilità penale in relazione al denaro e alle carte, non essendo emersi elementi a carico degli imputati (p. 417 sentenza).

La sentenza, invece, ha giustificato la sottrazione dei cellulari con la finalità di ritardare la scoperta del cadavere (p. 412 sentenza). Se questa fosse stata veramente la finalità da perseguire, sarebbe certamente stato più agevole spegnere i telefoni, impedendo così agli stessi di squillare.

La Corte, invece, ha scartato l'ipotesi che l'apprensione dei cellulari sia stata realizzata per avvalorare la pista del furto ad opera di ignoti introdottisi nell'appartamento. In questo modo, viene depotenziata implicitamente la tesi della messa in scena posta a fondamento del capo E) per il reato di simulazione ex art. 367 c.p.

Peraltro, è irragionevole pensare che Raffaele abbia prima partecipato alla sottrazione dei cellulari (secondo la Corte, per ritardare la scoperta del cadavere di Meredith) e che poi abbia, invece, accelerato la scoperta dell'omicidio telefonando lui stesso alle forze dell'ordine.

Il che spiega come la ricostruzione giudiziale sia una mera congettura.

Ad ogni modo, in linea teorica, si deve ritenere che l'asportazione dei telefoni cellulari e il loro lancio in mezzo ai cespugli non sia indice di un

impossessamento protrattosi per un tempo giuridicamente apprezzabile, in quanto la stessa sentenza chiarisce che essi sono stati “subito gettati via” (cfr. p. 413 motivazione).

La sottrazione degli oggetti non sarebbe stata, quindi, realizzata per trarre diretta utilità dall’oggetto in sè.

Il profitto dei delitti di furto è, infatti, rappresentato dal conseguimento del bene oggetto della sottrazione e non dalla diversa utilità da esso ricavabile mediante un’ulteriore e successiva attività del reo (conseguire l’impunità). Deve, quindi, ritenersi che tale condotta non possa assumere autonoma rilevanza penale.

**XV) IN ESTREMO SUBORDINE RISPETTO ALLA PRONUNCIA DI ASSOLUZIONE:
RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA PER IL DELITTO DI OMICIDIO.**

Alla luce di quanto diffusamente illustrato nel corso dell'atto d'appello, risulta di palmare evidenza la assoluta ed incondizionata estraneità di Raffaele Sollecito alla vicenda criminosa che ha portato alla morte di Meredith Kercher.

Quindi, è solo per mero scrupolo difensivo che si passerà ad esaminare in estremo subordine, l'aspetto inerente la concreta determinazione della pena.

La difesa ritiene, infatti, che sulla base degli elementi richiamati dalla sentenza di condanna (cfr. pp. 420-423) sia possibile riformare la decisione di I grado, giungendo ad una congrua riduzione della pena inflitta.

La Corte d'Assise d'Appello potrà, quindi, rimodulare la pena-base *ex art.* 575 c.p., partendo da una reclusione inferiore.

Diversi elementi, non pienamente considerati dalla sentenza di I grado, permetterebbero di giungere a una simile diminuzione.

Si pensi, ad esempio, all'indole pacifica richiamata dal provvedimento (*"non sono risultati comportamenti disdicevoli dagli stessi posti in essere in danno di altri. Nessun teste ha riferito di azioni violente, ovvero di aggressioni-intimidazioni realizzate dagli attuali imputati a danno di chicchessia"*, p. 421 sentenza): tale aspetto, unitamente ad altri fattori (come la disponibilità di Raffaele verso il prossimo, la sua bontà d'animo e la pacatezza), consentono una prognosi favorevole sul comportamento dell'imputato.

Il *carattere del reo*, che rappresenta la sintesi complessiva della personalità dell'agente, impone al Giudice di valutare le sue componenti *innate*, in quanto idonee ad orientare il futuro comportamento del soggetto in senso conforme o difforme rispetto alla legge penale. Per cui, è, indubbio, che esso può condurre ad escludere ogni rischio di futura recidivanza.

Anche il *comportamento processuale* di Raffaele Sollecito depone in tal senso, avendo regolarmente partecipato alle attività d'udienza e mostrato un atteggiamento educato e remissivo, estremamente rispettoso verso la Corte e le

parti, sicuro indice della correttezza della persona (sulla rilevanza del corretto comportamento processuale, cfr. Cass., Sez. V, 14 maggio 2009, n. 33690, Bonaffini, Rv. 244912; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 1991, n. 6934, Cely, Rv. 187671).

L'elemento del "comportamento processuale" è, infatti, un "*concetto complesso che racchiude le più svariate manifestazioni della condotta del reo nel procedimento*" e non può ovviamente ridursi alla sola confessione di colpevolezza in ordine al fatto contestato (Cass., Sez. II, 12 maggio 1981, n. 9396, Corvasce, Rv. 150658).

Nè va dimenticato che Raffaele Sollecito, durante la lunga detenzione ha conseguito la laurea triennale in informatica e sta *continuando a coltivare gli studi*, il che fa desumere – in chiave rieducativa – la possibilità di un futuro reinserimento, anche considerando le condizioni familiari e sociali alla stregua di fattori esogeni che potranno sostenere l'imputato e favorirlo nel processo di risocializzazione.

Ai fini di una effettiva *individualizzazione della pena*, non potrà, quindi, prescindersi dalle esigenze rieducative, che vanno determinate in relazione alla personalità dell'imputato (Cass., Sez. I, 13 aprile 1984, n. 5104, Biancini, Rv. 164561).

Come già ricordato, diversi parametri menzionati nella decisione (impegno nello studio e nel lavoro; inesperienza ed immaturità; contingenze "casuali del reato"; mancanza di animosità e di sentimenti rancorosi; *pietas* verso la vittima; pentimento) dovrebbero apprezzarsi nell'*ottica rieducativa* (art. 27, 3° co., Cost.), anche alla luce della giovanissima età degli imputati.

E' evidente che la finalità rieducativa della pena informa tutto il sistema penale e non soltanto la fase dell'esecuzione, *per cui "si riflette sul meccanismo delineato nell'art. 133 c.p., orientando il potere discrezionale del giudice. Ne consegue che la commisurazione della pena non può prescindere dalle necessità rieducative da determinare in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato"* (Cass., Sez. II, 17 dicembre 1990, n. 2240, Mastroviti, Rv. 186541).

In proposito, la Consulta ha precisato che “...*la necessità costituzionale che la pena debba «tendere» a rieducare, **lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento**, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue [...]* (Corte Cost. 26/06/1990, n. 313/1990, in G.U. 04/07/1990).

Pertanto, la difesa chiede alla Corte d'Assise d'Appello, in subordine rispetto alla assoluzione dell'imputato, di ridurre la pena inflitta.

XVI) SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER CONCEDERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PROVVISORIALI

L'esecuzione della condanna alle provvisorie deve essere sospesa poiché ricorrono “*gravi motivi*” (secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 353 del 1994).

Come già esposto nei precedenti paragrafi del presente gravame, vi è ragione di ritenere che si potrà addivenire ad una riforma del provvedimento impugnato con pronuncia di sentenza assolutoria perché Raffaele Sollecito non ha commesso i fatti contestati. Esistono, infatti, tutti i presupposti per poterlo considerare estraneo ai reati a lui ascritti.

È evidente, che , qualora non fosse disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria, si verificherebbe un gravissimo pregiudizio per l'imputato, *medio tempore*, obbligato ad adempiere a provvisorie di ingentissimo valore.

Diversamente ragionando si accetterebbe la possibilità di una decisione giurisdizionale idonea a produrre effetti pregiudizievoli irreparabili sulla base di presupposti erronei.

Del resto, circa il potere del giudice di appello di sospendere l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria, proprio il passaggio da una formula più restrittiva (quella usata dal legislatore del 1988: “quando possa derivarne grave ed irreparabile danno”) ad una più elastica (quella conseguente alla già citata sentenza della Corte costituzionale: “quando ricorrono gravi motivi”), consente al giudice di secondo grado di valutare adeguatamente la sussistenza di cause idonee a sospendere l'esecuzione, anche alla luce della posizione processuale dell'imputato e della sua aspettativa di assoluzione. Non si dimentichi, infine, che nel caso Raffaele Sollecito è un ragazzo di giovanissima età che non ha ancora mai avuto modo di produrre reddito, per cui il danno derivante sarebbe suscettibile di riverberarsi negli anni a venire, anche in caso di futura assoluzione.

Questi motivi rendono necessaria ed urgente la sospensione della condanna alle provvisionali.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Per i motivi esposti si chiede:

- a) la declaratoria di nullità della sentenza impugnata in ogni capo e punto, ad eccezione della parte relativa all'assoluzione dal reato di furto per gli oggetti diversi dai telefoni cellulari;
- b) la declaratoria di nullità delle ordinanze pronunciate dalla Corte d'Assise di Perugia nelle date 16 gennaio, 9 maggio, 14 settembre e 9 ottobre 2009;
- c) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.;
- d) in riforma della sentenza appellata nei capi e punti impugnati, l'assoluzione di Raffaele Sollecito per non aver commesso i fatti contestati e, relativamente al porto di armi, perché il fatto non sussiste;
- e) in riforma della sentenza impugnata, riduzione della pena inflitta;
- f) sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali ai sensi dell'art. 600, comma 3 c.p.p.

Si delega al deposito l'Avv. Daniela Rocchi

Con osservanza.

Terni-Perugia,

Avv. Luca Maori

Avv. Giulia Bongiorno

Raffaele Sollecito

INDICE

I PARTE - QUESTIONI PROCESSUALI

I.	NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 9 OTTOBRE 2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 125, COMMA 3 E 507 C.P.P. - IMPUGNAZIONE <i>EX ART.</i> 586 C.P.P.	4
II.	RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE CON ASSUNZIONE DI PERIZIE <i>EX ART.</i> 603 C.P.P.	16
	A) Richiesta di perizia genetica	16
	B) Richiesta di perizia medico-legale	19
	C) Richiesta di perizia audiometrica	24
	D) Richiesta di perizia informatica	27
	E) Richiesta di perizia sul computer MacBook-Pro di Raffaele Sollecito	29
	F) Richiesta di perizia genetica sulla federa del cuscino	30
III.	RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE CON ASSUNZIONE DI NUOVE TESTIMONIANZE <i>EX ART.</i> 603, COMMA 2, C.P.P.	35
IV.	RICHIESTA DI RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE CON ASSUNZIONE DI NUOVE TESTIMONIANZE <i>EX ART.</i> 603, COMMA 1, C.P.P.	38
V.	NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 16 GENNAIO 2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 104 E 294 C.P.P. - IMPUGNAZIONE <i>EX ART.</i> 586 C.P.P.	40
	1. Immotivato differimento del colloquio con il difensore	43
	2. Omesso deposito atti d'indagine	46
VI.	NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 14 SETTEMBRE 2009 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 125, COMMA 3, 178, 415 BIS C.P.P. - INUTILIZZABILITÀ <i>EX ART.</i> 191 C.P.P. - IMPUGNAZIONE <i>EX ART.</i> 586 C.P.P.	50
VII.	NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 9 MAGGIO 2009, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 431 E 432 C.P.P. - IMPUGNAZIONE <i>EX ART.</i> 586 C.P.P.	68

VIII.	NULLITÀ DELL'ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA IN DATA 9 MAGGIO 2009 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 430 C.P.P. - IMPUGNAZIONE EX ART. 586 C.P.P.	70
-------	---	----

II PARTE - MERITO

IX.	RAFFAELE SOLLECITO AVREBBE DOVUTO ESSERE ASSOLTO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO	72
1.	La sentenza ha dedotto, dalla presunta incapacità degli imputati di dimostrare la propria innocenza, la prova del loro coinvolgimento nell'omicidio	72
2.	La sentenza ha ignorato le regole che presidiano il processo indiziario	75
3.	La sentenza ha valutato erroneamente le personalità di Raffaele Sollecito e di Amanda Knox	76
4.	La sentenza ha omesso di considerare gli errori che hanno condizionato le indagini	115
5.	La sentenza ha valutato erroneamente i risultati dell'analisi genetica sui reperti 165B e 36	126
6.	La sentenza è incorsa in errore circa le cause e le modalità del decesso	145
7.	La sentenza ha determinato erroneamente l'orario della morte	162
8.	La sentenza è incorsa in errore nella valutazione delle orme plantari	169
9.	La sentenza ha tralasciato circostanze decisive, emergenti dal traffico telefonico e dall'analisi dell'apparecchio telefonico di Meredith Kercher, che avrebbero escluso la responsabilità di Raffaele Sollecito,	194
10.	La sentenza impugnata ha dimenticato che sulla scena del delitto esistevano soltanto tracce di Rudy Guede	210
11.	Il presunto concorso nel reato è smentito dagli atti	213
12.	Il condizionamento dei <i>media</i>	221
13.	La sentenza ha erroneamente affermato che gli imputati avrebbero simulato il furto	224

III PARTE - ALTRE QUESTIONI GIURIDICHE

X.	NULLITÀ DELLA SENTENZA DI CONDANNA, EX ARTT. 521, 522 E 604, COMMA 1, C.P.P., PER DIFETTO DI CORRELAZIONE CON L'IMPUTAZIONE CONTESTATA	236
----	--	-----

XI.	LA CORTE HA CONDANNATO L'IMPUTATO IN ASSENZA DEL MOVENTE	242
XII.	LA SENTENZA AVREBBE DOVUTO ASSolvere RAFFAELE SOLLECITO PER MANCANZA DI PROVA DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPUTATO "OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO"	253
XIII.	LA SENTENZA È INCORSA IN ERRORE RAVVISANDO L'AGGRAVANTE DELLA VIOLENZA SESSUALE	266
XIV.	INSUSSISTENZA DEI REATI DI PORTO INGIUSTIFICATO DI COLTELLO, DI SIMULAZIONE DI REATO E FURTO DEI TELEFONI CELLULARI	270
XV.	IN ESTREMO SUBORDINE RISPETTO ALLA PRONUNCIA DI ASSOLUZIONE: RIDUZIONE DELLA PENA INFLITTA PER IL DELITTO DI OMICIDIO	274
XVI.	SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER CONCEDERE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PROVVISORIALI	277